SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 150° - Numero 302

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Mercoledì, 30 dicembre 2009

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06-85081

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale**, *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
2ª Serie speciale: *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
3ª Serie speciale: *Regioni (pubblicata il sabato)*
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
5ª Serie speciale: *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO AGLI ABBONATI

Dal 2 novembre vengono resi noti nelle ultime pagine della *Gazzetta Ufficiale* i canoni di abbonamento per l'anno 2010. Contemporaneamente vengono inviate le offerte di rinnovo agli abbonati, complete di bollettini postali prestampati per la conferma dell'abbonamento stesso. Si pregano i signori abbonati di far uso di questi bollettini.

Si rammenta che la campagna di abbonamento avrà termine il 31 gennaio 2010.

Si pregano comunque gli abbonati che non intendano effettuare il rinnovo per il 2010 di darne comunicazione via fax al Settore Gestione *Gazzetta Ufficiale* (nr. 06-8508-2520) ovvero al proprio fornitore.

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura per l'inserimento degli atti nella *Gazzetta Ufficiale* telematica, le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica: gazzettaufficiale@giustizia.it, curando che nella nota cartacea di trasmissione siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO-LEGGE 29 dicembre 2009, n. **193**.

Interventi urgenti in materia di funzionalità del sistema giudiziario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni per garantire la funzionalità del sistema giudiziario;

Ritenuto che, in particolare, occorre assicurare la proroga dell'esercizio di funzioni giudiziarie da parte dei magistrati onorari, in attesa dell'approvazione di una riforma organica della magistratura onoraria;

Ritenuta l'esigenza di assicurare la copertura delle sedi disagiate rimaste vacanti per difetto di magistrati richiedenti, nelle quali l'assenza di personale rischia di porre in concreto pericolo la funzionalità di numerosi uffici giudiziari;

Ritenuta la straordinaria urgenza di procedere in tempi estremamente contenuti ad una più efficiente allocazione delle risorse mediante l'anticipazione dell'entrata in vigore del processo telematico e la sua estensione al processo penale, alla luce del pregiudizio per la finanza pubblica conseguente all'incremento degli esborsi subiti in conseguenza della violazione del principio di ragionevole durata del processo e delle connesse infrazioni degli obblighi assunti in sede comunitaria;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 17 dicembre 2009;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro della giustizia, del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

Modifiche al decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51

1. Al comma 1 dell'articolo 245 del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, le parole: «non oltre il 31 dicembre 2009» sono sostituite dalle seguenti: «non oltre il 31 dicembre 2010».

2. I giudici onorari e i vice procuratori onorari che esercitano le funzioni alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il cui mandato scade entro il 31 dicembre 2009 e per i quali non è consentita un'ulteriore conferma secondo quanto previsto dall'articolo 42-*quinquies*, primo comma, dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, sono ulteriormente prorogati nell'esercizio delle rispettive funzioni fino alla riforma organica della magistratura onoraria e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2010.

Art. 2.

Modifiche alla legge 4 maggio 1998, n. 133

1. Alla legge 4 maggio 1998, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1:

1) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Il Consiglio superiore della magistratura, con delibera, su proposta del Ministro della giustizia, individua annualmente le sedi disagiate, in numero non superiore a ottanta.»;

2) al comma 4, primo periodo, le parole: «in numero non superiore a cento unità» sono sostituite dalle seguenti: «in numero non superiore a centocinquanta unità»;

b) l'articolo 1-*bis* è abrogato;

c) all'articolo 2, comma 1, primo periodo, le parole: «e 1-*bis*» sono soppresse;

d) all'articolo 2, comma 3, le parole: «e 1-*bis*» sono soppresse;

e) all'articolo 5, comma 1, primo periodo, le parole: «e 1-*bis*» sono soppresse.

2. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo è autorizzata la spesa complessiva di euro 2.934.953 per l'anno 2010 e di euro 2.574.329 a decorrere dall'anno 2011, cui si provvede:

a) quanto a euro 2.934.953 per l'anno 2010, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

b) quanto a euro 2.574.329 a decorrere dall'anno 2011, mediante l'utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dalle disposizioni di cui ai commi 4 e 5 dell'articolo 4.

Art. 3.

Copertura delle sedi rimaste vacanti per difetto di magistrati richiedenti

1. Fino al 31 dicembre 2014, per le sedi individuate quali disagiate ai sensi dell'articolo 1 della legge 4 maggio 1998, n. 133, rimaste vacanti per difetto di aspiranti e per le quali non siano intervenute dichiarazioni di disponibilità o manifestazioni di consenso al trasferimento, il Consiglio superiore della magistratura provvede, nei limiti previsti dall'articolo 1, comma 4, della legge 4 maggio 1998, n. 133, con il trasferimento d'ufficio dei magistrati che abbiano conseguito la prima o la seconda valutazione di professionalità, con esclusione di coloro che abbiano conseguito valutazioni superiori alle predette. Il trasferimento d'ufficio di cui al presente comma può essere

altresì disposto nei confronti dei magistrati che svolgono da oltre dieci anni le stesse funzioni o, comunque, si trovano nella stessa posizione tabellare o nel medesimo gruppo di lavoro nell'ambito delle stesse funzioni e che alla scadenza del periodo massimo di permanenza non hanno presentato domanda di trasferimento ad altra funzione o ad altro gruppo di lavoro all'interno dell'ufficio ovvero ad altro ufficio, o che tale domanda abbiano successivamente revocato. Il trasferimento d'ufficio di cui al presente articolo può essere disposto esclusivamente in sedi disagiate che distano oltre 100 chilometri dalla sede ove il magistrato presta servizio. Il trasferimento d'ufficio dei magistrati di cui al primo periodo del presente comma può essere disposto anche in deroga al divieto di passaggio da funzioni giudicanti a funzioni requirenti e viceversa all'interno di altri distretti della stessa regione, previsto dall'articolo 13, commi 3 e 4, del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160.

2. Non possono essere trasferiti d'ufficio ai sensi del presente articolo:

a) magistrati in servizio presso uffici in cui si determinerebbero vacanze superiori al 20 per cento dell'organico;

b) magistrati in servizio presso altre sedi disagiate;

c) magistrati che sono stati assegnati o trasferiti nella sede ove prestano servizio ai sensi dell'articolo 1, comma 5, della legge 10 marzo 1987, n. 100, o dell'articolo 33, comma 5, della legge 5 febbraio 1992, n. 104;

d) magistrati che sono genitori di prole di età inferiore a tre anni.

3. La percentuale di cui al comma 2, lettera *a)*, è calcolata per eccesso o per difetto a seconda che lo scarto decimale sia superiore o inferiore allo 0,5; se lo scarto decimale è pari allo 0,5 l'arrotondamento avviene per difetto.

4. Le condizioni per il trasferimento d'ufficio devono sussistere alla data di pubblicazione della delibera di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 4 maggio 1998, n. 133.

5. Il trasferimento d'ufficio è disposto nei confronti dei magistrati di cui al comma 1 che prestano servizio nel distretto nel quale sono compresi i posti da coprire, ovvero, se ciò non è possibile, nei distretti limitrofi o nei distretti delle regioni limitrofe. Per il distretto di Cagliari si considerano limitrofi i distretti di Genova, Firenze, Roma, Napoli e Palermo; per il distretto di Messina anche quello di Reggio Calabria e per il distretto di Reggio Calabria anche quelli di Messina e Catania. Per la Sardegna si considerano limitrofe le regioni Liguria, Toscana, Lazio, Campania e Sicilia; per la Sicilia si considera limitrofa la regione Calabria e per la Calabria anche la regione Sicilia.

6. Nel caso di pluralità di distretti limitrofi o di regioni limitrofe viene dapprima preso in considerazione il distretto il cui capoluogo ha la minore distanza chilometrica ferroviaria e, se del caso marittima, con il capoluogo del distretto presso il quale il trasferimento deve avere esecuzione.

7. Nell'ambito del distretto, l'ufficio da cui operare i trasferimenti è individuato con riferimento alla minore percentuale di scopertura dell'organico; in caso di pari percentuale, il trasferimento è operato dall'ufficio con organico più ampio. Nell'ambito dell'ufficio è trasferito il magistrato con minore anzianità nel ruolo.

8. Ai magistrati trasferiti ai sensi del presente articolo si applicano gli articoli 2, 3 e 5 della legge 4 maggio 1998 n. 133.

Art. 4.

Misure urgenti per la digitalizzazione della giustizia

1. Con uno o più decreti del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, sentito il Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione e il Garante per la protezione dei dati personali, adottati, ai sensi dell'articolo 17 comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuate le regole tecniche per l'adozione nel processo civile e nel processo penale delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, in attuazione dei principi previsti dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni. Le vigenti regole tecniche del processo civile telematico continuano ad applicarsi fino all'adozione dei decreti di cui ai commi 1 e 2.

2. Nel processo civile e nel processo penale, tutte le comunicazioni e notificazioni per via telematica si effettuano, nei casi consentiti, mediante posta elettronica certificata, ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, e delle regole tecniche stabilite con i decreti previsti dal comma 1. Fino all'adozione del decreto del Ministro della giustizia di cui al comma 1 contenente le regole tecniche in materia di notificazioni e comunicazioni per via telematica, le stesse sono effettuale nei modi e nelle forme previste dalle disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto.

3. All'articolo 51, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) i commi 1, 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:

«1. A decorrere dal quindicesimo giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana dei decreti di cui al comma 2, negli uffici giudiziari indicati negli stessi decreti, le notificazioni e le comunicazioni di cui al primo comma dell'articolo 170 del codice di procedura civile, la notificazione di cui al primo comma dell'articolo 192 del codice di procedura civile e ogni altra comunicazione al consulente sono effettuate per via telematica all'indirizzo di posta elettronica certificata di cui all'articolo 16 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. Allo stesso modo si procede per le notificazioni a persona diversa dall'imputato a norma degli articoli 148, comma 2-*bis*, 149, 150 e 151, comma 2, del codice di procedura penale. La notificazione o comunicazione che contiene dati sensibili è effettuata solo per estratto con contestuale messa a disposizione, sul sito internet individuato dall'amministrazione, dell'atto integrale cui il destinatario accede mediante gli strumenti di cui all'articolo 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

2. Con uno o più decreti aventi natura non regolamentare, da adottarsi entro il 1° settembre 2010, sentiti l'Avvocatura generale dello Stato, il Consiglio nazionale forense ed i consigli dell'ordine degli avvocati interessati, il Ministro della giustizia, previa verifica, accerta la funzionalità dei servizi di comunicazione, individuando gli uffici giudiziari nei quali trovano applicazione le disposizioni di cui al comma 1.

3. A decorrere dalla data fissata ai sensi del comma 1, le notificazioni e comunicazioni nel corso del procedimento alle parti che non hanno provveduto ad istituire e comunicare l'indirizzo elettronico di cui al medesimo comma, sono fatte presso la cancelleria o segreteria dell'ufficio giudiziario.»;

b) il comma 5 è sostituito dal seguente:

«5. Il secondo comma dell'articolo 16 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, è sostituito dal seguente: "Nell'albo è indicato, oltre al codice fiscale, l'indirizzo di posta elettronica certificata comunicato ai sensi dell'articolo 16, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. Gli indirizzi di posta elettronica certificata ed i codici fiscali, aggiornati con cadenza giornaliera, sono resi disponibili per via telematica al Consiglio nazionale forense ed al Ministero della giustizia nelle forme previste dalle regole tecniche per l'adozione nel processo civile e nel processo penale delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione."».

4. All'articolo 40 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«1-*bis*. Con il decreto di cui al comma 1, l'importo del diritto di copia rilasciata su supporto cartaceo è fissato in misura superiore di almeno il cinquanta per cento di quello previsto per il rilascio di copia in formato elettronico.».

5. Fino all'emanazione del regolamento di cui all'articolo 40 del citato decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, i diritti di copia di cui all'Allegato n. 6 del medesimo decreto sono aumentati del cinquanta per cento ed i diritti di copia rilasciata in formato elettronico di atti esistenti nell'archivio informatico dell'ufficio giudiziario sono determinati, in ragione del numero delle pagine memorizzate, nella misura precedentemente fissata per le copie cartacee. Conseguentemente, fino alla stessa data, è sospesa l'applicazione dell'Allegato n. 8 al medesimo decreto.

6. Il maggior gettito derivante dall'aumento dei diritti di cui ai commi 4 e 5 è versato all'entrata del bilancio per essere riassegnato, per la quota parte eccedente rispetto a quanto previsto dall'articolo 2, comma 2, lettera *b)*, ad appositi capitoli dello stato di previsione del Ministero della giustizia per il funzionamento e lo sviluppo del sistema informatico, con esclusione delle spese di personale.

7. Il Ministero della giustizia può avvalersi di Consip S.p.a., anche in qualità di centrale di committenza ai sensi dell'articolo 33 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, per l'attuazione delle iniziative in tema di digitalizzazione dell'Amministrazione della giustizia e per le ulteriori attività di natura informatica individuate con decreto del Ministero della giustizia. Il Ministero della giustizia e Consip S.p.a. stipulano apposite convenzioni dirette a disciplinare i rapporti relativi alla realizzazione delle attività di cui al presente comma, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

8. Al codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 125, primo comma, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «che indica il proprio codice fiscale»;

b) all'articolo 163, terzo comma, n. 2), le parole: «il cognome e la residenza dell'attore» sono sostituite dalle seguenti: «il cognome, la residenza e il codice fiscale dell'attore» e le parole: «il nome, il cognome, la residenza o il domicilio o la dimora del convenuto e delle persone che rispettivamente li rappresentano o li assistono» sono sostituite dalle seguenti: «il nome, il cognome, il codice fiscale, la residenza o il domicilio o la dimora del convenuto e delle persone che rispettivamente li rappresentano o li assistono»;

c) all'articolo 167, primo comma, dopo le parole: «Nella comparsa di risposta il convenuto deve proporre tutte le sue difese prendendo posizione sui fatti posti dall'attore a fondamento della domanda, indicare» sono inserite le seguenti: «le proprie generalità e il codice fiscale,»;

d) dopo l'articolo 149 è inserito il seguente:

«Art. 149-*bis (Notificazione a mezzo posta elettronica)*. — Se non è fatto espresso divieto dalla legge, la notificazione può eseguirsi a mezzo posta elettronica certificata, anche previa estrazione di copia informatica del documento cartaceo.

Se procede ai sensi del primo comma, l'ufficiale giudiziario trasmette copia informatica dell'atto sottoscritta con firma digitale all'indirizzo di posta elettronica certificata del destinatario risultante da pubblici elenchi.

La notifica si intende perfezionata nel momento in cui il gestore rende disponibile il documento informatico nella casella di posta elettronica certificata del destinatario.

L'ufficiale giudiziario redige la relazione di cui all'articolo 148, primo comma, su documento informatico separato, sottoscritto con firma digitale e congiunto all'atto cui si riferisce mediante strumenti informatici, individuati con apposito decreto del Ministero della giustizia. La relazione contiene le informazioni di cui all'articolo 148, secondo comma, sostituito il luogo della consegna con l'indirizzo di posta elettronica presso il quale l'atto è stato inviato.

Al documento informatico originale o alla copia informatica del documento cartaceo sono allegate, con le modalità previste dal quarto comma, le ricevute di invio e di consegna previste dalla normativa, anche regolamentare,

concernente la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici trasmessi in via telematica.

Eseguita la notificazione, l'ufficiale giudiziario restituisce all'istante o al richiedente, anche per via telematica, l'atto notificato, unitamente alla relazione di notificazione e agli allegati previsti dal quinto comma.».

9. Per consentire il pagamento, da parte dei privati, con sistemi telematici di pagamento ovvero con carte di debito, di credito o prepagate o con altri mezzi di pagamento con moneta elettronica disponibili nei circuiti bancario e postale, del contributo unificato, del diritto di copia, del diritto di certificato, delle spettanze degli ufficiali giudiziari relative ad attività di notificazione ed esecuzione, delle somme per il recupero del patrocinio a spese dello Stato, delle spese processuali, delle spese di mantenimento, delle pene pecuniarie, delle sanzioni amministrative pecuniarie e delle sanzioni pecuniarie il Ministero della giustizia si avvale, senza oneri a carico del bilancio dello Stato, di intermediari abilitati che, ricevuto il versamento delle somme, ne effettuano il riversamento alla Tesoreria dello Stato, registrando in apposito sistema informatico a disposizione dell'amministrazione i pagamenti eseguiti e la relativa causale, la corrispondenza di ciascun pagamento, i capitoli e gli articoli d'entrata. Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto il Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, determina con proprio decreto, sentito il Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione, le modalità tecniche per il riversamento, la rendicontazione e l'interconnessione dei sistemi di pagamento, nonché il modello di convenzione che l'intermediario abilitato deve sottoscrivere per effettuare servizio. Il Ministero della giustizia, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, stipula apposite convenzioni a seguito di procedura di gara ad evidenza pubblica per la fornitura dei servizi e delle infrastrutture senza ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato.

10. Il Ministro della giustizia è autorizzato ad adottare, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, un regolamento al fine di disciplinare la tipologia e le modalità di estrazione, raccolta e trasmissione dei dati statistici dell'Amministrazione della giustizia all'archivio informatico centralizzato esistente, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

11. Si considerano in ogni caso necessarie, ai sensi dell'articolo 20, quinto comma, della legge 5 agosto 1978, n. 468, le spese continuative relative alla gestione dei sistemi informatici del Ministero della giustizia, derivanti dall'adesione a contratti quadro stipulati dal Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione.

Art. 5.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 dicembre 2009

NAPOLITANO

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

ALFANO, *Ministro della giustizia*

TREMONTI, *Ministro dell'economia e delle finanze*

BRUNETTA, *Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione*

Visto, *il Guardasigilli:* ALFANO

09G0202

DECRETO-LEGGE 30 dicembre 2009, n. **194**.

Proroga di termini previsti da disposizioni legislative.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di provvedere alla proroga di termini previsti da disposizioni legislative, al fine di consentire una più concreta e puntuale attuazione dei correlati adempimenti;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 17 dicembre 2009;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per i rapporti con il Parlamento, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

E M A N A
il seguente decreto-legge:

Art. 1.

Proroga di termini tributari, nonchè in materia economico-finanziaria

1. Le attività finanziarie e patrimoniali detenute all'estero a partire da una data non successiva al 31 dicembre 2008 possono essere rimpatriate o regolarizzate, ai sensi dell'articolo 13-*bis* del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e successive modificazioni, fino al 30 aprile 2010.

2. Per le operazioni di rimpatrio ovvero di regolarizzazione perfezionate successivamente al 15 dicembre 2009 l'imposta di cui all'articolo 13-*bis* del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla

legge 3 agosto 2009, n. 102, e successive modificazioni, si applica, secondo quanto stabilito dal comma 2 del medesimo articolo 13-*bis*:

a) con un'aliquota sintetica del 60 per cento per le operazioni di rimpatrio o di regolarizzazione perfezionate entro il 28 febbraio 2010;

b) con un'aliquota sintetica del 70 per cento per le operazioni di rimpatrio o di regolarizzazione perfezionate dal 1° marzo 2010 al 30 aprile 2010.

3. All'articolo 12 del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e successive modificazioni, dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:

«2-*bis*. Per l'accertamento basato sulla presunzione di cui al comma 2, i termini di cui all'articolo 43, primo e secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, e all'articolo 57, primo e secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, sono raddoppiati.

2-*ter*. Per le violazioni di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 4 del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, e successive modificazioni, riferite agli investimenti e alle attività di natura finanziaria di cui al comma 2, i termini di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, sono raddoppiati.».

4. Al fine di tener conto degli effetti della crisi economica e dei mercati, in deroga all'articolo 1, comma 1, secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1999, n. 195, per gli anni 2009 e 2010 il termine entro il quale gli studi di settore devono essere pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* è fissato rispettivamente al 31 marzo 2010 ed al 31 marzo 2011.

5. All'articolo 1, comma 120, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, le parole: «31 dicembre 2009» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2010».

6. All'articolo 42, comma 2, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, le parole: «gennaio 2010» sono sostituite dalle seguenti: «gennaio 2011 previa sperimentazione, a partire dall'anno 2010, con modalità stabilite di concerto tra l'Agenzia delle entrate e l'Istituto nazionale della previdenza sociale».

7. Il termine di novanta giorni previsto nei casi di omessa presentazione della dichiarazione dei redditi e nei casi di dichiarazione integrativa relative all'anno 2008 è prorogato al 30 aprile 2010 per i lavoratori dipendenti ed equiparati che intendono sanare l'omessa o incompleta presentazione del modulo RW, relativamente alle disponibilità finanziarie derivanti da lavoro prestato all'estero ivi detenute al 31 dicembre 2008, ferme restando le misure ridotte delle sanzioni previste per gli adempimenti effettuati entro novanta giorni.

8. Le disposizioni del comma 1 dell'articolo 21 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, in materia di deduzione forfetaria in favore degli esercenti impianti di distribuzione di carburanti, sono prorogate anche per i periodi di imposta 2009 e 2010.

9. La durata dell'incarico prevista dall'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 650, per i componenti delle commissioni censuarie già nominati alla data di entrata in vigore del presente decreto, è prorogata di ulteriori due anni, decorrenti dalla data di scadenza dell'incarico.

10. Con provvedimenti da adottare ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, è disposta, nei confronti di soggetti comunque residenti o aventi sede nei comuni individuati ai sensi del comma 2 del citato articolo 1 del decreto-legge n. 39 del 2009, la proroga della sospensione degli adempimenti e dei versamenti tributari, nonché dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali.

11. Agli oneri derivanti dal comma 10, per l'anno 2009, pari a 100 milioni di euro, si provvede, per lo stesso anno, con quota parte delle entrate derivanti dall'articolo 13-*bis* del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e successive modificazioni. A tale fine, dalla contabilità speciale prevista dal comma 8 del citato articolo 13-*bis*, il predetto importo è versato, entro il 31 dicembre 2009, ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato.

12. All'articolo 3, comma 12, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, le parole: «30 settembre 2007» sono sostituite dalle seguenti: «30 settembre 2008» e le parole: «30 settembre 2010» sono sostituite dalle seguenti: «30 settembre 2011».

13. All'articolo 36, commi 4-*quinquies* e 4-*sexies*, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, le parole: «30 settembre 2010», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «30 settembre 2011», le parole: «30 settembre 2007» sono sostituite dalle seguenti: «30 settembre 2008» e le parole: «1° ottobre 2010», sono sostituite dalle seguenti: «1° ottobre 2011».

14. Al comma 14 dell'articolo 19 del decreto legislativo 17 settembre 2007, n. 164, le parole: «Fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti di cui all'articolo 18-*bis* del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e comunque non oltre il 31 dicembre 2009, la riserva di attività di cui all'articolo 18 del medesimo decreto» sono sostituite dalle seguenti: «Fino al 31 dicembre 2010, la riserva di attività di cui all'articolo 18 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58,».

15. Le somme iscritte in bilancio in conto competenza e nel conto dei residui nell'ambito della missione «Fondi da ripartire» e del programma «Fondi da assegnare», unità previsionali di base 25.1.3. «Oneri comuni di parte corrente», capitolo n. 3094, dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per l'anno finanziario 2009, non impegnate al termine dell'esercizio stesso, sono conservate in bilancio per essere utilizzate nell'esercizio successivo. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a ripartire per l'anno 2010, tra le pertinenti unità previsionali di base delle amministrazioni interessate, le somme conservate nel conto dei residui del predetto Fondo.

16. Al comma 3-*bis* dell'articolo 9 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, le parole: «Per l'anno 2009» sono sostituite dalle seguenti: «Per gli anni 2009 e 2010» e dopo le parole: «liquido ed esigibile,» è inserita la seguente: «anche».

17. Il secondo periodo del comma 120 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è sostituito dal seguente: «Per il periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 2009 l'opzione per il regime speciale è esercitata entro il 30 aprile 2010 e ha effetto dall'inizio del medesimo periodo d'imposta, anche nel caso in cui i requisiti di cui al comma 119 del medesimo articolo siano posseduti nel predetto termine.».

18. Ferma restando la disciplina relativa all'attribuzione di beni a regioni ed enti locali in base alla legge 5 maggio 2009, n. 42, nonché alle rispettive norme di attuazione, nelle more del procedimento di revisione del quadro normativo in materia di rilascio delle concessioni di beni demaniali marittimi con finalità turistico-ricreative, da realizzarsi, quanto ai criteri e alle modalità di affidamento di tali concessioni, sulla base di intesa in sede di Conferenza Stato-regioni ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, che è conclusa nel rispetto dei principi di concorrenza, di libertà di stabilimento, di garanzia dell'esercizio, dello sviluppo, della valorizzazione delle attività imprenditoriali e di tutela degli investimenti, nonché in funzione del superamento del diritto di insistenza di cui all'articolo 37, secondo comma, secondo periodo, del codice della navigazione, che è soppresso dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il termine di durata delle concessioni in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto e in scadenza entro il 31 dicembre 2012 è prorogato fino a tale data.

19. All'articolo 3, comma 112, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, le parole: «Per l'anno 2008» sono sostituite dalle seguenti: «Per l'anno 2010» e le parole: «31 dicembre 2009» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2010».

20. Le quote che risultano accantonate al 31 dicembre 2009 ai sensi dell'articolo 1, comma 758, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, sono mantenute in bilancio nel conto dei residui per essere utilizzate nell'esercizio successivo.

21. Al comma 5 dell'articolo 24 della legge 5 maggio 2009, n. 42, le parole: «Con specifico decreto legislativo, adottato», sono sostituite dalle seguenti: «Con uno o più decreti legislativi, adottati».

22. Le somme ancora disponibili al 31 dicembre 2009 sul Fondo per la tutela dell'ambiente e la promozione dello sviluppo del territorio, di cui all'articolo 13, comma 3-*quater*, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono conservate in bilancio per essere utilizzate nell'anno 2010.

23. Alla compensazione dei conseguenti effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica recati dal comma 22, si provvede mediante corrispondente utilizzo, valutato in 29 milioni di euro per l'anno 2010 e 14 milioni di euro per l'anno 2011, del fondo di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.

Art. 2.

Proroga di termini in materia di comunicazione, di riordino di enti e di pubblicità legale

1. Al fine di contribuire alle iniziative volte al mantenimento della pace ed alla realizzazione di azioni di comunicazione nell'ambito delle NATO'S Strategic Communications in Afghanistan, è autorizzata fino al 31 dicembre 2010 la proroga della convenzione fra la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per l'informazione e l'editoria, la RAI-Radiotelevisione italiana S.p.A. e la NewCo Rai International, a valere sulle risorse finanziarie del bilancio della Presidenza del Consiglio dei Ministri entro il limite massimo di euro 660.000.

2. Fino alla ratifica del nuovo accordo di collaborazione in campo radiotelevisivo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di San Marino, firmato in data 5 marzo 2008, e comunque non oltre il 31 dicembre 2010, il Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri è autorizzato ad assicurare, nell'ambito delle risorse finanziarie del bilancio della Presidenza del Consiglio dei Ministri, la prosecuzione della fornitura dei servizi previsti dalla apposita convenzione con la RAI-Radiotelevisione Italiana S.p.A.

3. È autorizzata la spesa di 9,9 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011 per la proroga della convenzione tra il Ministero dello sviluppo economico e il centro di produzione ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge 4 luglio 1998, n. 224. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2010-2012, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2010, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dello sviluppo economico. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

4. La gestione liquidatoria dell'Ente irriguo Umbro-toscano cessa entro 24 mesi dalla scadenza del termine di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 22 ottobre 2001, n. 381, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 dicembre 2001, n. 441, e successive modificazioni, al fine di consentire al commissario ad acta, nominato con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali in data 20 novembre 2009, di garantire la continuità amministrativa del servizio pubblico, nonché la gestione e la definizione dei rapporti giuridici pendenti sino all'effettivo trasferimento delle competenze al soggetto costituito o individuato con provvedimento delle regioni interessate, assicurando adeguata rappresentanza delle competenti amministrazioni dello Stato. Al termine della procedura liquidatoria, il Commissario è tenuto a presentare il rendiconto della gestione accompagnato dalla relazione sull'attività svolta.

5. All'articolo 32, comma 5, della legge 18 giugno 2009, n. 69, le parole: «1° gennaio 2010» sono sostituite dalle seguenti: «1° luglio 2010».

6. Il termine del 31 marzo 2010 di cui all'articolo 3, comma 3-*bis*, del decreto-legge 3 novembre 2008, n. 171, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2008, n. 205, è prorogato al 31 dicembre 2010.

7. All'onere derivante dalla disposizione di cui al comma 6, pari a 204.000 euro per l'anno 2010, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5, comma 3-*ter*, del decreto-legge 1° ottobre 2005, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2005, n. 244, e successive modificazioni.

8. All'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, le parole: «31 dicembre 2009» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2010».

Art. 3.

Proroga di termini in materia di amministrazione dell'interno

1. Al comma 1 dell'articolo 7 del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, le parole: «fino al 31 dicembre 2009» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2010».

2. All'articolo 4, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 27 gennaio 2009, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 2009, n. 26, dopo le parole: «nell'anno 2009» sono inserite le seguenti: «e 2010».

3. All'articolo 3, secondo comma, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, le parole: «a partire dal 1° gennaio 2010» sono sostituite dalle seguenti: «a partire dal 1° gennaio 2011».

4. All'articolo 3, comma 1 del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, le parole: «31 dicembre 2009» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2010».

5. È prorogato sino al completamento degli interventi e comunque sino al 31 dicembre 2011 il termine, fissato al 31 dicembre 2009 dall'articolo 6-*bis* del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2007, n. 17, per il mantenimento delle risorse finanziarie rese disponibili dalle leggi 11 giugno 2004, nn. 146, 147 e 148, per l'istituzione degli uffici periferici dello Stato ed assegnate alle contabilità speciali, intestate ai commissari delle province di Monza e della Brianza, di Fermo e di Barletta-Andria-Trani e trasferite ai prefetti incaricati di completare gli interventi relativi all'istituzione degli uffici periferici dello Stato nelle stesse province.

6. All'articolo 23, comma 4, secondo periodo, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, le parole: «31 dicembre 2009» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2010».

7. Al comma 4-*bis* dell'articolo 1 del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2007, n. 17, le parole: «si applicano alle promozioni da conferire con decorrenza successiva al 31 dicembre 2010» sono sostituite dalle seguenti: «si applicano alle promozioni da conferire con decorrenza successiva al 31 dicembre 2012».

8. Il termine di cui all'articolo 1, comma 2, terzo periodo, della legge 3 giugno 1999, n. 157, per la presentazione della richiesta dei rimborsi delle spese per le consultazioni elettorali svoltesi nell'anno 2008 è differito al trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto; conseguentemente le quote di rimborso relative all'anno 2008 maturate a seguito della richiesta presentata in applicazione del presente comma sono corrisposte in un'unica soluzione entro quarantacinque giorni dalla data di scadenza del predetto termine e l'erogazione delle successive quote ha luogo alle scadenze previste dall'articolo 1, comma 6, della legge 3 giugno 1999, n. 157, e successive modificazioni.

Art. 4.

Proroga di termini in materia di personale delle Forze armate e di polizia

1. All'articolo 35, comma 1, decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, e successive modificazioni, le parole: «quindici» sono sostituite dalle seguenti «venti».

2. All'articolo 4, comma 9, del decreto-legge 3 giugno 2008, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2008, n. 129, le parole: «2010-2011» sono sostituite dalle seguenti: «2011-2012».

3. Al decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 298, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 19, comma 1, le parole: «dal 2010» sono sostituite dalle seguenti: «dal 2012»;

b) all'articolo 35, comma 2, le parole: «fino all'anno 2009» e «dal 2010» sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: «fino all'anno 2011» e «dal 2012»;

c) all'articolo 26, comma 1, le parole: «al 2009» sono sostituite dalle seguenti: «al 2011».

4. Il termine del 31 dicembre 2009, di cui all'articolo 6-*bis* del decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38, è prorogato al 31 gennaio 2010. Le immissioni in servizio permanente ivi previste sono effettuate, nell'anno 2010, nel limite del contingente di personale di cui all'articolo 3, comma 102, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, ferma restando l'applicazione dell'articolo 3, comma 93, della stessa legge n. 244 del 2007, con progressivo riassorbimento delle posizioni soprannumerarie.

5. L'applicazione degli articoli 16, comma 2, e 18, comma 2, del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 298, è differita al 31 dicembre 2012 a partire dalle aliquote di valutazione formate al 31 ottobre 2009. Conseguentemente, nel citato periodo i tenenti colonnelli del ruolo normale dell'Arma dei carabinieri da valutare per l'avanzamento al grado superiore sono inclusi in un'unica aliquota di valutazione. Fermi restando i volumi organici previsti per il grado di colonnello del ruolo normale e il numero massimo di promozioni annuali, la determinazione dell'aliquota, il numero delle promozioni e la previsione relativa agli obblighi di comando sono annualmente determinati con il decreto di cui all'articolo 31, comma 14, del decreto legislativo n. 298 del 2000, prevedendo comunque un numero di promozioni non superiore a cinque per gli ufficiali

aventi almeno tredici anni di anzianità nel grado, nonché, per gli anni 2010 e 2011, un numero di promozioni pari a dodici per gli ufficiali già valutati due e tre volte l'anno precedente e giudicati idonei e non iscritti in quadro.

6. Dall'applicazione dei commi 3 e 5 non devono derivare maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

7. Il termine per procedere alle assunzioni di personale a tempo indeterminato di cui all'articolo 61, comma 22, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è prorogato al 31 maggio 2010.

Art. 5.

Proroga di termini in materia di infrastrutture e trasporti

1. All'articolo 29, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, le parole: «31 dicembre 2009» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2010».

2. All'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 3 agosto 2007, n. 117, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 ottobre 2007, n. 160, e successive modificazioni, le parole: «1° gennaio 2010» sono sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2011».

3. All'articolo 7-*bis*, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, e successive modificazioni, le parole: «fino al 31 dicembre 2009» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 marzo 2010».

4. All'articolo 29, comma 1-*quinquiesdecies*, lettera *a)*, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, le parole: «31 dicembre 2009» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2010».

5. Al comma 1 dell'articolo 26 del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, e successive modificazioni, le parole: «Entro il termine di cui al primo periodo» sono sostituite dalle seguenti: «Entro il 31 dicembre 2010».

6. All'articolo 21-*bis*, comma 1, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: «31 dicembre 2009» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2010»;

b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «L'aggiornamento della misura dei diritti decade qualora i concessionari non presentino completa istanza di stipula del contratto di programma entro il medesimo termine del 31 dicembre 2010.».

7. All'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, le parole: «31 dicembre 2009» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2010»; conseguentemente, al medesimo comma, dopo le parole: «meccanismi automatici,» sono inserite le seguenti: «con esclusione della regolazione tariffaria dei servizi aeroportuali offerti in regime di esclusiva, nonché dei servizi di trasporto ferroviario sottoposti a regime di obbligo di servizio pubblico,».

Art. 6.

Proroga di termini in materia sanitaria

1. All'articolo 1, comma 2, secondo periodo, della legge 3 agosto 2007, n. 120, le parole: «Fino al 31 gennaio 2010» sono sostituite dalle seguenti: «Fino al 31 gennaio 2011».

2. Il termine per procedere alle assunzioni di personale, secondo le modalità di cui all'articolo 1, commi 523 e 527, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, previsto dall'articolo 1, comma 8, secondo periodo, della legge 13 novembre 2009, n. 172, è prorogato al 31 dicembre 2010.

3. All'articolo 24 del decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 193, e successive modificazioni, le parole: «31 dicembre 2009» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2011».

4. All'articolo 54, comma 3-*bis*, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, e successive modificazioni, le parole: «dal 1° gennaio 2010» sono sostituite dalle seguenti: «dal 1° gennaio 2012».

5. La disposizione di cui all'articolo 9, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, e successive modificazioni, è prorogata fino al 31 dicembre 2010.

6. La disposizione di cui all'articolo 64 della legge 23 luglio 2009, n. 99, conseguentemente a quanto disposto al comma 5, è prorogata fino al 31 dicembre 2010.

7. Il termine per lo svolgimento delle attività di cui all'articolo 92, comma 7, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è prorogato al 31 dicembre 2010.

8. Per lo svolgimento delle attività di cui al comma 7 è autorizzato il finanziamento di 8 milioni di euro a favore dell'Istituto superiore di sanità, per l'anno 2010.

9. Agli oneri di cui al comma 8 si provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 9-*ter* della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, come determinata dalla tabella C allegata alla legge finanziaria 2010.

Art. 7.

Proroga di termini in materia di istruzione

1. Il termine di cui all'articolo 4-*bis*, comma 18, del decreto-legge 3 giugno 2008, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2008, n. 129, è prorogato fino al completamento delle procedure occorrenti a rendere effettivamente operativa l'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR) e, comunque, non oltre il 30 giugno 2010, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

2. All'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 10 novembre 2008, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 gennaio 2009, n. 1, le parole: «31 dicembre 2009» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2010».

3. All'articolo 37, comma 2-*quater*, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, le parole: «31 dicembre 2009» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2010».

4. Il Consiglio nazionale per l'alta formazione artistica e musicale (CNAM) di cui all'articolo 3 della legge 21 dicembre 1999, n. 508, è prorogato nella composizione esistente alla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 30 settembre 2010.

5. Al fine di assicurare la continuità nell'erogazione dei servizi di assistenza culturale e di ospitalità per il pubblico istituiti presso gli istituti ed i luoghi della cultura ai sensi dell'articolo 117 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, e di consentire il completamento della relativa attività istruttoria e progettuale avviata dal Ministero per i beni e le attività culturali, i rapporti comunque in atto relativi ai medesimi servizi restano efficaci fino alla loro naturale scadenza ovvero, se scaduti, fino all'aggiudicazione delle gare da bandirsi entro il 30 giugno 2010.

Art. 8.

Proroga di termini in materia ambientale

1. All'articolo 1, comma 3-*bis*, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 208, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 13, il termine di cui al primo periodo è differito al 28 febbraio 2010.

2. All'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 208, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 13, le parole: «31 dicembre 2009» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2010».

3. All'articolo 5, comma 2-*quater*, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 208, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 13, le parole: «entro il 31 dicembre 2009» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 30 giugno 2010».

4. All'articolo 7, comma 2, del decreto legislativo 27 marzo 2006, n. 161, la parola: «tre» è sostituita dalla seguente: «quattro».

Art. 9.

Proroga di termini in materia di sviluppo economico

1. La convenzione di cui all'articolo 15, comma 3, della legge 7 agosto 1997, n. 266, inerente alla gestione del fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera *a)*, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, può essere prorogata, per motivi di pubblico interesse, non oltre il 31 dicembre 2010, con una riduzione del cinque per cento delle relative commissioni.

2. All'articolo 20, comma 4, del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, le parole: «31 dicembre 2009» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2010».

3. All'articolo 354, comma 4, del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, come da ultimo modificato dall'articolo 23, comma 12, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, le parole: «e comunque non oltre ventiquattro mesi dopo il termine previsto dal comma 2 dell'articolo 355» sono sostituite dalle seguenti: «e comunque non oltre trenta mesi dopo il termine previsto dal comma 2 dell'articolo 355».

4. Allo scopo di consentire ai comuni nel cui territorio ricadono le zone franche urbane individuate dal CIPE con delibera n. 14/2009 dell'8 maggio 2009, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 159 dell'11 luglio 2009, sulla base delle istanze presentate dai soggetti di cui ai commi 341 e 341-*bis* dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, di provvedere all'erogazione del contributo di cui al predetto comma 341, nel rispetto della decisione della Commissione europea C(2009)8126 definitivo del 28 ottobre 2009, e nei limiti delle risorse finanziarie individuate con la predetta delibera CIPE n. 14/2009, nonchè sulla base delle informazioni trasmesse dagli enti previdenziali, secondo modalità stabilite con il procedimento di cui all'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, limitatamente alla misura di cui alla lettera *d)* del citato comma 341, il termine per la presentazione di tali istanze decorre dal 1° marzo 2010; conseguentemente all'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 341:

1) nell'alinea, le parole: «delle seguenti agevolazioni, nei limiti delle risorse del Fondo di cui al comma 340 a tal fine vincolate» sono sostituite dalle seguenti: «di un contributo nei limiti delle risorse del Fondo di cui al comma 340, parametrato a»;

2) le lettere *a)* e *b)* sono soppresse;

3) alla lettera *c)* le parole: «esenzione dall'imposta comunale sugli immobili» sono sostituite dalle seguenti: «all'imposta comunale sugli immobili dovuta»;

4) alla lettera *d)* le parole: «esonero dal versamento dei contributi» sono sostituite dalle seguenti: «all'ammontare dei contributi previdenziali dovuti»; al secondo periodo le parole: «l'esonero» sono sostituite dalle seguenti: «l'ammontare»; all'inizio del terzo periodo le parole: «L'esonero» sono sostituite dalle seguenti: «Il contributo»;

b) al comma 341-*ter* le parole: «regime agevolativo» sono sostituite dalla seguente: «contributo»;

c) il comma 341-*quater* è abrogato.

Art. 10.

Istituti di cultura all'estero

1. Gli incarichi di Direttore di Istituto di cultura all'estero di cui all'articolo 14, comma 6, della legge 22 dicembre 1990, n. 441, già rinnovati per il secondo biennio, in scadenza tra il 1° gennaio 2010 ed il 30 giugno 2010, possono essere rinnovati per ulteriori due anni, anche in deroga ai limiti di età previsti dall'articolo 168 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18.

Art. 11.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 dicembre 2009

NAPOLITANO

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

VITO, *Ministro per i rapporti con il Parlamento*

TREMONTI, *Ministro dell'economia e delle finanze*

Visto, *il Guardasigilli:* ALFANO

09G0206

DECRETO-LEGGE 30 dicembre 2009, n. **195**.

Disposizioni urgenti per la cessazione dello stato di emergenza in materia di rifiuti nella regione Campania, per l'avvio della fase post emergenziale nel territorio della regione Abruzzo ed altre disposizioni urgenti relative alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ed alla protezione civile.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni per il superamento della fase di prima emergenza connessa agli eventi sismici del 6 aprile 2009 verificatisi nella regione Abruzzo attraverso la definizione dell'assetto di competenze degli enti coinvolti, allo scopo di consentire che la fase della ricostruzione proceda di pari passo rispetto agli interventi di assistenza alla popolazione;

Considerato che l'emergenza in atto nel settore dei rifiuti nel territorio della regione Campania scade il 31 dicembre 2009 e che, in considerazione del complesso di attività svolte, si rende necessario definire con somma urgenza misure atte ad assicurare il rientro nel regime ordinario, evitando altresì che le attività di gestione dei rifiuti siano negativamente incise dalle procedure per la completa definizione delle attività afferenti al passaggio di consegne;

Considerato che i numerosi eventi calamitosi in atto possono essere adeguatamente fronteggiati soltanto attraverso l'immediato rafforzamento della capacità operativa del Servizio nazionale di protezione civile e che pertanto si rende necessario adottare disposizioni urgenti per rendere più incisivi gli interventi di protezione civile da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Ritenuta altresì la necessità ed urgenza di emanare disposizioni per l'adozione di misure straordinarie di carattere amministrativo, atte a consentire la realizzazione di interventi urgenti nelle situazioni a più elevato rischio idrogeologico, anche al fine di salvaguardare la sicurezza delle infrastrutture e il patrimonio ambientale e culturale;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 17 dicembre 2009 ;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, della difesa, dell'interno e del lavoro e delle politiche sociali;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

Funzioni delle amministrazioni territoriali ed altre disposizioni in relazione agli eventi sismici del 6 aprile 2009.

1. Il Presidente della regione Abruzzo, Commissario delegato per le attività di cui all'articolo 4, comma 2, dal decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, assume le funzioni di Commissario delegato per la ricostruzione dei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009, a decorrere dal 1° febbraio 2010 e per l'intera durata dello stato di emergenza, operando con i poteri e le deroghe di cui alle ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri adottate per superare il contesto emergenziale, e prosegue gli interventi di primo soccorso e di assistenza in favore delle popolazioni colpite dai medesimi eventi, ad esclusione degli interventi per il completamento del progetto C.A.S.E. e dei moduli abitativi provvisori (MAP) e scolastici (MUSP).

2. Il Commissario delegato nominato ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri cessa dall'incarico il 31 gennaio 2010 ed entro tale data, fornisce al Commissario delegato - Presidente della regione Abruzzo ed al Ministero dell'economia e delle finanze lo stato degli interventi realizzati e in corso di realizzazione, la situazione contabile di tutte le entrate e di tutte le spese, indicando la provenienza dei fondi, i soggetti beneficiari e la tipologia della spesa, nonché la situazione analitica dei debiti derivanti dalle obbligazioni e dagli impegni assunti per il superamento dell'emergenza, con l'indicazione della relativa scadenza, ai fini del successivo subentro. Con ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge n. 39 del 2009, vengono disciplinati il passaggio di consegne, il trasferimento delle residue risorse finanziarie e le modalità di controllo della spesa per la ricostruzione del territorio abruzzese.

Art. 2.

Costituzione della Unità stralcio e Unità operativa per la chiusura dell'emergenza rifiuti in Campania

1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, entro sette giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono istituite per la chiusura dell'emer-

genza rifiuti in Campania, nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento protezione civile, una «Unità stralcio» e una «Unità operativa», utilizzando le risorse umane, finanziarie e strumentali già a disposizione delle Missioni previste dal decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123, di seguito denominato: «decreto-legge n. 90 del 2008», che cessano alla data del 31 dicembre 2009. Agli ulteriori oneri di funzionamento e di gestione a carico delle predette unità si provvede nel limite delle disponibilità delle contabilità speciali di cui al comma 2. Le unità predette, coordinate dal Comandante del Comando logistico Sud, sono allocate presso l'attuale sede del Comando medesimo in Napoli e cessano alla data del 31 gennaio 2011, termine che può essere prorogato, per non più di sei mesi, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.

2. Con il medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sono altresì individuate le contabilità speciali sulle quali confluiscono le risorse finanziarie già nella disponibilità del Capo della Missione amministrativo-finanziaria e gli introiti derivanti dai conferimenti dei rifiuti presso il termovalorizzatore di Acerra e del relativo impianto di servizio, i ricavi della vendita dell'energia elettrica prodotta dal termovalorizzatore stesso, nonché, nelle more dell'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 6-*bis*, comma 5, del decreto-legge n. 90 del 2008 e, fatti salvi gli importi dedotti nel bilancio di previsione anno 2009 della regione Campania, gli introiti residuali derivanti dal tributo speciale di spettanza regionale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi urbani.

Art. 3.

Unità stralcio

1. L'Unità stralcio di cui all'articolo 2, entro trenta giorni dalla propria costituzione, avvia le procedure per l'accertamento della massa attiva e passiva derivante dalle attività compiute durante lo stato di emergenza rifiuti in Campania ed imputabili alle Strutture commissariali e del Sottosegretariato di Stato all'emergenza rifiuti di cui all'articolo 1 del decreto-legge n. 90 del 2008, di seguito denominate: «Strutture commissariali». Per gli eventuali contenziosi derivanti dall'attuazione del presente articolo si applica l'articolo 4 del decreto-legge n. 90 del 2008. Il piano di rilevazione della massa passiva comprende, oltre ai debiti accertati e definiti, anche quelli derivanti da negozi di transazione.

2. L'Unità accerta i crediti vantati dalle Strutture commissariali e dal Dipartimento della protezione civile nei confronti dei soggetti affidatari del termovalorizzatore di Acerra e degli impianti di selezione e smaltimento dei rifiuti a seguito degli anticipi sul prezzo di costruzione e degli interventi effettuati sugli stessi per garantire il costante ed ininterrotto esercizio di questi.

3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottarsi entro il termine di cui al comma 1, sono stabilite le modalità e i termini per la presentazione all'Unità delle istanze da parte dei creditori delle Strutture commissariali, nonché per il riconoscimento e il pagamento dei relativi debiti.

4. A seguito del definitivo accertamento della massa attiva e passiva, contro cui è ammesso ricorso giurisdizionale ai sensi del comma 1, l'Unità stralcio, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, predispone uno o più piani di estinzione delle passività sulla base delle istanze di cui al comma 3 e previa comunicazione degli stessi piani al Ministero dell'economia e delle finanze, provvede al pagamento dei debiti ivi iscritti, dando priorità, in via graduata nell'ambito del piano, ai crediti privilegiati, ai crediti recati da titoli esecutivi definitivi, a quelli derivanti da un atto transattivo tenendo conto della data di esigibilità del credito originario, nonché agli altri crediti in relazione alla data di esigibilità.

5. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 gennaio 2011, non possono essere intraprese azioni giudiziarie ed arbitrali nei confronti delle Strutture commissariali e della unità stralcio e quelle pendenti sono sospese. I debiti insoluti, dalla data di entrata in vigore del presente decreto, non producono interessi, né sono soggetti a rivalutazione monetaria.

Art. 4.

Unità operativa

1. L'unità operativa di cui all'articolo 2 attende:

a) alle competenze amministrative riferite agli impianti di cui all'articolo 6 del decreto-legge n. 90 del 2008, ivi comprese quelle concernenti l'esecuzione del contratto di affidamento del termovalorizzatore di Acerra e del relativo impianto di servizio;

b) all'eventuale prosecuzione, sulla base di valutazioni della medesima unità operativa, degli interventi anche infrastrutturali e delle relative opere accessorie;

c) all'eventuale coordinamento dei flussi dei rifiuti;

d) all'organizzazione funzionale del dispositivo militare di cui all'articolo 5;

e) ad ogni altro compito espressamente attribuito dal presente decreto.

2. L'unità operativa, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, avvia la determinazione dei costi di conferimento dei rifiuti sulla base delle linee guida di cui alla determinazione del Sottosegretario di Stato all'emergenza rifiuti del 20 ottobre 2009 inerente al ciclo dei rifiuti nella regione Campania per l'anno 2010.

3. La regione Campania e le relative province, nella ricorrenza di oggettive condizioni di necessità ed urgenza riconosciute tali dall'Unità operativa, possono richiedere alla Unità stessa ogni utile attività di supporto, nonché l'adozione di azioni di coordinamento in materia di gestione del ciclo dei rifiuti sul territorio campano, con particolare riferimento all'organizzazione dei flussi, ferme restando le responsabilità a legislazione vigente degli enti territoriali competenti al momento della cessazione dello stato di emergenza.

Art. 5.

Impiego delle Forze armate e cessazione di efficacia delle ordinanze adottate

1. Per le finalità di cui agli articoli 2, 3 e 4, è autorizzata la salvaguardia e la tutela delle aree e dei siti di interesse strategico nazionale mediante l'impiego delle Forze armate nel limite di duecentocinquanta unità, anche con i poteri di cui all'articolo 2, comma 7-*bis*, del decreto-legge n. 90 del 2008, sulla base di apposito piano di impiego predisposto trimestralmente dalla articolazione militare della unità operativa. Agli oneri conseguenti si provvede nel limite delle disponibilità delle contabilità speciali di cui all'articolo 2, comma 2.

2. Le previsioni delle ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri adottate nell'ambito dell'emergenza rifiuti nella regione Campania cessano di avere efficacia alla data del 31 dicembre 2009, fatti salvi i rapporti giuridici ancora in corso alla stessa data, che cessano alla naturale scadenza.

Art. 6.

Determinazione del valore proprietario del termovalorizzatore di Acerra

1. Ai fini dell'accertamento del valore dell'impianto di termovalorizzazione di Acerra per il trasferimento in proprietà, all'atto del trasferimento è riconosciuto al soggetto già concessionario del servizio di smaltimento dei rifiuti - proprietario dell'impianto, un importo onnicomprensivo da determinarsi sulla base dei criteri stabiliti dallo studio ENEA 2007 «Aspetti economici del recupero energetico da rifiuti urbani», con riferimento al parametro operativo del carico termico di progetto dell'impianto. L'ENEA, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, definisce il valore dell'impianto ai sensi del presente articolo, da riconoscere al soggetto già concessionario del servizio di smaltimento dei rifiuti - proprietario dell'impianto.

Art. 7.

Trasferimento della proprietà del termovalorizzatore di Acerra

1. Entro il 31 dicembre 2011 con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri è trasferita la proprietà del termovalorizzatore di Acerra alla regione Campania, previa intesa con la Regione stessa, o ad altro ente pubblico anche non territoriale, ovvero alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile o a soggetto privato, e sono individuate le risorse finanziarie necessarie all'acquisizione dell'impianto.

2. In caso di trasferimento ad uno dei soggetti pubblici di cui al comma 1, le risorse necessarie sono individuate con apposito provvedimento normativo anche a valere sulle risorse del Fondo aree sottoutilizzate, per la quota nazionale o regionale.

3. Al soggetto proprietario dell'impianto, all'atto del trasferimento definitivo della proprietà ai sensi del comma 1, è riconosciuto un importo onnicomprensivo pari al valore stabilito ai sensi dell'articolo 6, ridotto del canone di affitto corrisposto nei dodici mesi antecedenti all'atto di trasferimento, delle somme comunque anticipate, anche ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge n. 90 del 2008, nonché delle somme relative agli interventi effettuati sull'impianto, funzionali al conseguimento degli obiettivi di costante ed ininterrotto esercizio del termovalorizzatore sino al trasferimento della proprietà.

4. A decorrere dal 1° gennaio 2010, nelle more del trasferimento della proprietà, la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile mantiene la piena disponibilità, utilizzazione e godimento dell'impianto ed è autorizzata a stipulare un contratto per l'affitto dell'impianto stesso, per la durata di anni quindici. La stipulazione del contratto di affitto è subordinata alla prestazione di espressa fideiussione regolata dagli articoli 1936, e seguenti, del codice civile, da parte della società a capo del gruppo cui appartiene il proprietario del termovalorizzatore con la quale si garantisce, fino al trasferimento della proprietà dell'impianto, il debito che l'affittante ha nei confronti del Dipartimento della protezione civile per le somme erogate allo stesso proprietario di cui al comma 3. La fideiussione deve contenere, espressamente, la rinuncia da parte del fideiussore al beneficio di escussione. In deroga all'articolo 1957 del codice civile non si verifica, in alcun caso, decadenza del diritto del creditore.

5. Al Dipartimento, oltre alla piena disponibilità, utilizzazione e godimento dell'impianto, spettano altresì i ricavi derivanti dalla vendita dell'energia elettrica prodotta dall'impianto. Sono fatti salvi i rapporti negoziali in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile ed il soggetto aggiudicatario delle procedure di affidamento della gestione del termovalorizzatore.

6. Il canone di affitto è stabilito in euro 2.500.000 mensili. Il contratto di affitto si risolve automaticamente per effetto del trasferimento della proprietà di cui al comma 1. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, pari a 30 milioni di euro annui, si fa fronte ai sensi dell'articolo 18.

7. Ove all'esito del collaudo, che dovrà intervenire entro il 28 febbraio 2010, pur rispettando i requisiti ed i parametri inerenti alle concentrazioni massime autorizzate delle emissioni in atmosfera e degli scarichi idrici, non raggiunga i parametri produttivi ai diversi carichi operativi afferenti al carico termico di progetto, l'importo del valore dell'impianto è proporzionalmente ridotto sulla base di apposita valutazione da parte dell'ENEA, da effettuarsi con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente anche derivanti da convenzioni in essere con autorità pubbliche.

8. L'esigibilità del canone di affitto, dovuto con cadenza mensile, è condizionata all'esito positivo del collaudo definitivo, nonché alla prestazione da parte del proprietario di apposita garanzia dell'importo del 25 per cento del 10 per cento del valore definito ai sensi dell'articolo 6. La garanzia è prestata con gli strumenti e le caratteristiche di cui ai commi 2, 3 e 4 dell'articolo 75 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, a favore della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione

civile, ed è svincolata e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo ai sensi dell'articolo 113, comma 5, del decreto legislativo n. 163 del 2006. Il proprietario del termovalorizzatore provvede, inoltre, a prestare ulteriore garanzia, con gli strumenti e le caratteristiche di cui al comma 2 dell'articolo 129 del decreto legislativo n. 163 del 2006, a favore della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile, per la responsabilità prevista della normativa statale vigente quale costruttore o appaltatore dell'impianto, anche per eventuali vizi occulti.

9. Fino al trasferimento della proprietà ai sensi dell'articolo 8 il termovalorizzatore di Acerra, in quanto vincolato all'assolvimento alla funzione di smaltimento dei rifiuti e produzione di energia elettrica di cui al ciclo integrato di gestione dei rifiuti nella regione Campania, è insuscettibile di alienazione, di altri atti di disposizione, nonché impignorabile, né può essere assoggettato a trascrizioni od iscrizioni pregiudizievoli.

Art. 8.

Procedure di collaudo e funzionamento del termovalorizzatore di Acerra

1. Il trasferimento della proprietà del termovalorizzatore di Acerra è condizionato all'esito positivo del collaudo.

2. Alla data del 15 gennaio 2010 e previa stipulazione del contratto di affitto di cui all'articolo 7, il soggetto aggiudicatario della procedura di affidamento esperita dalle strutture del Sottosegretario di Stato all'emergenza rifiuti in Campania assume la gestione provvisoria ed esclusiva dell'impianto. Con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sono disciplinate le modalità per la presa in carico dell'impianto da parte del soggetto affidatario, nonché modalità e termini dell'affiancamento di apposito presidio tecnico da parte del costruttore, a sue spese e cura, ai fini della verifica della corretta utilizzazione dell'impianto nelle more e durante le operazioni di collaudo.

3. All'esito positivo del collaudo ovvero ove non sia rispettato per qualsiasi motivo il termine di cui all'articolo 7, comma 7, cessa la gestione provvisoria ed il soggetto affidatario assume la gestione definitiva ai termini del contratto stipulato a seguito della aggiudicazione.

4. Per assicurare che il funzionamento del termovalorizzatore di Acerra sia coerente con le peculiarità del territorio campano in tema di capacità di smaltimento dei rifiuti, ferma restando la tipologia dei rifiuti conferibili a legislazione vigente, si applica esclusivamente il criterio del carico termico nel limite massimo previsto dal progetto dell'impianto.

Art. 9.

Impianti di selezione e trattamento dei rifiuti

1. Al fine di mantenere specifiche ed adeguate condizioni di sicurezza degli impianti di selezione e trattamento dei rifiuti di cui all'articolo 6 del decreto-legge n. 90 del 2008, in relazione allo stato attuale degli impianti stessi, fino al termine delle attività di manutenzione e, comunque, non oltre il 30 settembre 2010, è assicurata la prosecuzione di attività sostitutive di presidio antincendio e di sicurezza da parte del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, anche attraverso servizi di vigilanza dinamica antincendio. Agli oneri derivanti dalle previsioni di cui al presente comma, si provvede nel limite delle disponibilità delle contabilità speciali di cui all'articolo 2, comma 2.

2. Nelle more della realizzazione dell'impianto di termovalorizzazione di cui all'articolo 8 del decreto-legge n. 90 del 2008, l'ASIA S.p.a. del comune di Napoli assicura la necessaria funzionalità dell'impiantistica a servizio del complessivo ciclo di gestione dei rifiuti nel territorio della provincia di Napoli e, all'uopo, subentra nella gestione degli impianti di selezione e trattamento dei rifiuti ubicati in Giugliano e Tufino di cui all'articolo 6 del citato decreto. Presso i detti impianti la società ASIA provvede, prioritariamente, al conferimento e al trattamento dei rifiuti prodotti nella città di Napoli, assicurando l'integrazione con il ciclo provinciale di gestione dei rifiuti di Napoli di cui all'articolo 11, all'uopo utilizzando il personale già in servizio e stipulando i relativi contratti di lavoro.

Art. 10.

Deposito e stoccaggio temporaneo dei rifiuti

1. L'evacuazione e le successive fasi gestorie dei rifiuti allocati presso le aree di deposito e di stoccaggio temporaneo del territorio campano, è eseguita, prescindendo dalla destinazione dei rifiuti, con decorrenza dal 31 dicembre 2009, nel termine di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *g)*, secondo periodo, del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, per i rifiuti in attesa di trattamento e recupero. Gli impianti di discarica realizzati o da realizzarsi nel corso della gestione emergenziale in termini di somma urgenza ed in deroga al citato decreto legislativo ed alle norme indicate nell'articolo 18 del decreto-legge n. 90 del 2008, nel rispetto della normativa comunitaria tecnica di settore, sono collaudati alla data del 31 dicembre 2009 dalla competente struttura del Dipartimento della protezione civile per le fasi di realizzazione comunque compiute.

2. Entro il 31 dicembre 2009, si procede alla collaudazione di tutti gli interventi realizzati alla stregua delle previsioni del decreto-legge n. 90 del 2008, per il successivo subentro nei rapporti attivi e passivi già facenti capo alla predetta Struttura del Sottosegretario di Stato di cui all'articolo 1 da parte delle amministrazioni territoriali competenti, anche eventualmente per il tramite delle società provinciali di cui all'articolo 11. Le province ovvero le società provinciali possono provvedere, sempre che in tal senso non abbia già operato la richiamata struttura del Dipartimento della protezione civile, alla modifica dei rapporti negoziali in essere afferenti agli impianti di discarica sia attraverso l'adozione di provvedimenti concessori nei confronti degli originari contraenti che mediante l'affidamento di interventi realizzativi ulteriori e/o aggiuntivi, complementari alle opere esistenti, in termini di continuità rispetto a quanto operato dalla Struttura del Sottosegretario di Stato ai sensi del presente comma. In fase di prima attuazione, si provvede all'adozione a re-

gime delle autorizzazioni integrate ambientali di cui al decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, redatte in termini funzionali all'esercizio degli impianti, dei siti e delle aree comunque connessi al ciclo integrato dei rifiuti nella regione Campania, fatte salve le eventuali determinazioni degli enti territoriali competenti successive alla cessazione dello stato emergenziale.

3. Allo scopo di ottimizzare l'utilizzo del territorio della regione Campania compatibilmente con le esigenze ambientali e sanitarie, i siti e gli impianti di cui all'articolo 9 del decreto-legge n. 90 del 2008 e di cui all'articolo 1 dell'ordinanza di protezione civile n. 3697 del 29 agosto 2008, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 205 del 2 settembre 2008, possono essere estesi nei territori adiacenti ricompresi nell'ambito di competenza di altri enti locali. Agli oneri derivanti dagli espropri delle aree ed opere accessorie, si provvede nel limite delle disponibilità delle contabilità speciali di cui all'articolo 2, comma 2.

4. Per l'applicazione dell'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, in relazione alla necessità di conseguire le finalità di cui all'articolo 1 del predetto decreto legislativo, si fa riferimento, fino alla data del 31 dicembre 2010, per l'intero territorio regionale campano, agli obiettivi di cui alla determinazione del Sottosegretario di Stato adottata in data 20 ottobre 2009, fatto salvo l'esercizio, da parte della regione Campania, delle competenze di cui all'articolo 6-*bis*, comma 5, del decreto-legge n. 90 del 2008.

5. Nelle more del completamento degli impianti di compostaggio nella regione Campania, fino al 31 dicembre 2010, gli impianti di compostaggio in esercizio sul territorio nazionale possono aumentare la propria autorizzata capacità ricettiva e di trattamento sino all'8 per cento. Con la stessa decorrenza cessano gli effetti delle ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri all'uopo adottate.

6. Per la realizzazione del termovalorizzatore nella provincia di Salerno, da dimensionarsi per il trattamento di un quantitativo di rifiuti non superiore a 300.000 tonnellate annue, completando nel territorio le opere infrastrutturali di dotazione della necessaria impiantistica asservita al ciclo dei rifiuti, la provincia di Salerno, anche per il tramite della società provinciale di cui alla legge della regione Campania 28 marzo 2007, n. 4 e successive modificazioni, provvede a porre in essere tutte le procedure e le iniziative occorrenti. Gli atti funzionali rispetto alle finalità di cui al presente comma, già posti in essere sulla base della normativa vigente, sono revocati ove non confermati dalla provincia, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 11.

Regione, province, società provinciali e consorzi

1. Ai Presidenti delle province della regione Campania, dal 1° gennaio 2010 sino al 30 settembre 2010, sono attribuite, in deroga agli articoli 42, 48 e 50 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le funzioni ed i compiti di programmazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti da organizzarsi anche per ambiti territoriali nel contesto provinciale e per distinti segmenti delle fasi del ciclo di gestione dei rifiuti.

2. Sulla base delle previsioni di cui alla legge della regione Campania 28 marzo 2007, n. 4, e successive modificazioni, e tenuto conto delle indicazioni di carattere generale di cui alla determinazione del Sottosegretario di Stato adottata in data 20 ottobre 2009 inerente al ciclo di gestione integrata dei rifiuti, per evitare soluzioni di continuità rispetto agli atti compiuti nella fase emergenziale, le amministrazioni territoriali competenti, anche per il tramite delle società provinciali, che, in fase di prima attuazione, possono essere amministrate anche da personale appartenente alle pubbliche amministrazioni, possono subentrare nei contratti in corso con soggetti privati che attualmente svolgono in tutto o in parte le attività di raccolta, di trasporto, di trattamento, di smaltimento ovvero di recupero dei rifiuti. In alternativa, possono affidare il servizio in via di somma urgenza, nonché prorogare i contratti in cui sono subentrati per una sola volta e per un periodo non superiore ad un anno con abbattimento del 3 per cento del corrispettivo negoziale inizialmente previsto.

3. I costi dell'intero ciclo di gestione dei rifiuti, di competenza delle amministrazioni territoriali, trovano integrale copertura economica nell'imposizione dei relativi oneri a carico dell'utenza. Per fronteggiare i relativi oneri finanziari, le Società provinciali di cui alla legge della regione Campania 28 marzo 2007, n. 4, agiscono sul territorio anche quali soggetti esattori della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU) e della tariffa integrata ambientale (TIA). Le dette Società attivano adeguate azioni di recupero degli importi evasi nell'ambito della gestione del ciclo dei rifiuti ed a tale fine i comuni della regione Campania trasmettono alle province, per l'eventuale successivo inoltro alle società provinciali, nel termine perentorio di trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto:

a) gli archivi afferenti alla TARSU ed alla TIA;

b) i dati afferenti alla raccolta dei rifiuti nell'ambito territoriale di competenza;

c) la banca dati aggiornata al 31 dicembre 2008 dell'Anagrafe della popolazione, riportante, in particolare, le informazioni sulla residenza e sulla composizione del nucleo familiare degli iscritti. Di tale banca dati sono periodicamente comunicati gli aggiornamenti a cura dei medesimi comuni.

4. Le province, anche per il tramite delle società provinciali, accedono alle informazioni messe a disposizione dai comuni ai sensi del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, relative ai contratti di erogazione dell'energia elettrica, del gas e dell'acqua ed ai contratti di locazione.

5. In caso di inosservanza degli obblighi di cui ai commi 3 e 4 il Prefetto provvede, in via d'urgenza e previa diffida, in sostituzione dei comuni inadempienti, anche attraverso la nomina di apposito Commissario *ad acta* e contestualmente attiva le procedure di cui all'articolo 142 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che possono essere attivate a carico delle amministrazioni comunali anche in caso di violazione delle disposizioni di cui all'articolo 198 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

6. Per le finalità di cui al presente articolo, fermo quanto disposto dall'articolo 6-*bis*, comma 1, del decreto-legge n. 90 del 2008, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri è trasferita alle amministrazioni territoriali competenti, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la proprietà degli ulteriori siti, impianti ed aree, inerenti al ciclo dei rifiuti, all'uopo individuati dalla Unità operativa di cui all'articolo 4.

7. La gestione dei siti per i quali è pendente contenzioso in ordine alla relativa titolarità, è assegnata alle province fino all'esito dello stesso contenzioso. Le province attendono alla gestione dei siti anche mediante le Società provinciali ed a tal fine sono assegnate alle province medesime, all'atto della costituzione delle società provinciali, risorse finanziarie nella misura complessiva massima mensile di un milione di euro fino al 30 settembre 2010, a carico delle contabilità speciali di cui all'articolo 2, comma 2, da rendicontarsi mensilmente alla Unità stralcio di cui all'articolo 3. Sono fatte salve le azioni di ripetizione nei confronti del soggetto riconosciuto titolare all'esito del predetto contenzioso.

8. Il personale operante presso gli impianti di selezione e trattamento dei rifiuti di Santa Maria Capua Vetere, Battipaglia, Casalduni e Pianodardine di cui all'articolo 6 del richiamato decreto-legge n. 90 del 2008, ivi compreso quello che svolge funzioni tecnico-amministrative funzionali all'esercizio degli impianti stessi, è trasferito, previa assunzione con contratto a tempo indeterminato, alle competenti società provinciali, senza instaurazione di rapporti di pubblico impiego con tali società. Nelle more del trasferimento e nei limiti di legge e delle risorse allo scopo finalizzate, tale personale è assegnato, con contratto a tempo determinato, alle province.

9. Al fine di consentire l'assolvimento urgente delle obbligazioni di cui al presente articolo, è assegnata in via straordinaria, a favore delle province, per la successiva assegnazione alle società provinciali, una somma pari ad euro 1,50 per ogni soggetto residente nell'ambito territoriale provinciale di competenza, nel limite delle disponibilità delle contabilità speciali di cui all'articolo 2, comma 2.

10. Al fine di assicurare alla società provinciale l'occorrente dotazione finanziaria per l'esercizio dei compiti di cui al presente decreto, il Presidente della provincia è autorizzato con i poteri di cui al comma 1, e nel limite massimo pari all'importo di cui al comma 9 a revocare entro e non oltre quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, gli impegni assunti fino alla concorrenza del predetto importo, con vincolo di destinazione al patrimonio della società provinciale.

11. Le disposizioni di cui al presente articolo, volte ad assicurare la dotazione finanziaria occorrente alle società provinciali, si applicano anche in favore del commissario regionale eventualmente nominato ai sensi della citata legge della regione Campania n. 4 del 2007, e successive modificazioni, in caso di inerzia dell'amministrazione provinciale.

Art. 12.

Riscossione dei crediti nei confronti dei comuni campani

1. Per la sollecita riscossione da parte dei Consorzi operanti nell'ambito del ciclo di gestione dei rifiuti dei crediti vantati nei confronti dei comuni, è autorizzata la conclusione tra le parti di transazioni per l'abbattimento degli oneri accessori dei predetti crediti. Sulla base delle previsioni di cui all'articolo 32-*bis* della legge della regione Campania 28 marzo 2007, n. 4, e successive modificazioni, i Presidenti delle province della regione Campania, con i poteri di cui all'articolo 11, comma 1, nominano, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, un soggetto liquidatore per l'accertamento delle situazioni creditorie e debitorie pregresse, facenti capo ai Consorzi, ed alle relative articolazioni societarie, ricadenti negli ambiti territoriali di competenza e per la successiva definizione di un apposito piano di liquidazione.

2. Le somme dovute dai comuni alla struttura del Sottosegretario di Stato di cui all'articolo 1 del decreto-legge n. 90 del 2008 in relazione al ciclo di gestione dei rifiuti sono recuperate mediante riduzione dei trasferimenti erariali, nonché in sede di erogazione di quanto dovuto per la compartecipazione al gettito IRPEF, e per la devoluzione del gettito d'imposta RC auto. A tale fine, i crediti vantati nei confronti dei singoli enti sono certificati dalla competente Missione ai fini dell'attestazione della relativa esistenza. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sono stabiliti i criteri e le modalità per l'applicazione delle disposizioni di cui al presente comma.

Art. 13.

Personale dei consorzi

1. In relazione alle specifiche finalità di cui all'articolo 11, il consorzio unico di bacino delle province di Napoli e di Caserta, sentite le organizzazioni sindacali, definisce, entro e non oltre venti giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la propria dotazione organica in relazione alle attività di competenza, definite anche in base al piano industriale. La dotazione organica è approvata dal Capo del Dipartimento della protezione civile. Il consorzio provvede alla copertura dei posti previsti dalla dotazione organica, mediante assunzioni a tempo indeterminato del personale in servizio ed assunto presso gli stessi consorzi fino alla data del 31 dicembre 2008, e, fermi i profili professionali acquisiti alla stessa data, dando priorità al personale già risultante in servizio alla data del 31 dicembre 2001 negli ambiti territoriali provinciali di competenza, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative relativamente alla definizione dei criteri di assunzione. Fermo restando quanto previsto dal comma 2, per la prima attuazione del presente comma è autorizzata la spesa nel limite massimo di cinque milioni di euro per l'anno 2010, cui si fa fronte ai sensi dell'articolo 18.

2. Al personale dei consorzi di cui al presente articolo che risulta in esubero rispetto alla dotazione organica si applicano le disposizioni in materia di ammortizzatori sociali in deroga all'articolo 2, comma 36, della legge 22 dicembre 2008, n. 203, e successive modificazioni,

proroghe e integrazioni, ferma restando l'attivazione di misure di politica attiva, anche in applicazione dell'accordo fra Governo, regioni e province autonome del 12 febbraio 2009.

3. Per le medesime finalità di cui al comma 1, i consorzi delle province di Avellino, Benevento e Salerno, nei limiti delle rispettive risorse disponibili allo scopo finalizzate, procedono all'assunzione a tempo indeterminato del personale occorrente a copertura dei posti della propria dotazione organica, ove esistente, ovvero definita con le modalità di cui al comma 1, dando priorità all'assunzione del personale già in servizio alla data del 31 dicembre 2001 negli ambiti territoriali provinciali di competenza, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative relativamente alla definizione dei criteri di assunzione.

Art. 14.

Personale del Dipartimento della protezione civile

1. Anche in deroga ai limiti stabiliti dalle disposizioni vigenti ed al fine di assicurare la piena operatività del Servizio nazionale di protezione civile per fronteggiare le crescenti richieste d'intervento in tutti i contesti di propria competenza, il Dipartimento della protezione civile è autorizzato ad avviare procedure straordinarie di reclutamento, secondo le modalità di cui al comma 2 e nel limite delle risorse di cui al comma 4, finalizzate all'assunzione di personale a tempo indeterminato, mediante valorizzazione delle esperienze acquisite presso il medesimo Dipartimento dal personale titolare di contratto di collaborazione coordinata e continuativa, di contratto a tempo determinato, anche di qualifica dirigenziale, nonché dal personale già destinatario delle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 31 maggio 2005, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 2005, n. 152, o in servizio ai sensi dell'articolo 15, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 aprile 2006, n. 3508, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 87 del 2006.

2. Con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sono stabilite le modalità valutative anche speciali per il reclutamento del predetto personale in deroga agli articoli 66 e 74 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, all'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e all'articolo 17 del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, valorizzando la professionalità specifica ed il servizio prestato nel settore di competenza, nonché sono definite le relative procedure ed i requisiti di partecipazione. Il personale a tempo determinato interessato dalle procedure di cui al comma 1 è mantenuto in servizio presso il Dipartimento della protezione civile fino alla conclusione delle stesse.

3. Nelle more dell'espletamento delle procedure di cui al comma 2, il Capo del Dipartimento della protezione civile è autorizzato, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, a stipulare contratti a tempo determinato di livello non dirigenziale con il personale titolare di contratto di collaborazione coordinata e continuativa presso il Dipartimento della protezione civile, ad esclusione di quello di cui all'articolo 10, comma 2, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 15 aprile 2009, n. 3755, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 88 del 16 aprile 2009, all'articolo 4, comma 4, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 aprile 2009, n. 3757, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 95 del 22 aprile 2009, e di cui all'articolo 28, comma 5, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 luglio 2009, n. 3797, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 184 del 10 agosto 2009, previa valutazione del periodo di servizio prestato presso il Dipartimento medesimo. Sono soppresse le autorizzazioni del Dipartimento della protezione civile a stipulare contratti di collaborazione coordinata e continuativa in numero corrispondente ai contratti a tempo determinato stipulati. Il personale a tempo determinato di cui al presente comma è mantenuto in servizio fino alla conclusione delle procedure di cui al comma 2.

4. Agli oneri derivanti dall'applicazione dei commi 1, 2, e 3 nel limite di spesa di 8,02 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010, si provvede:

a) quanto a 4,8 milioni di euro a valere sulle risorse disponibili di cui all'articolo 7, comma 4-*bis*, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77;

b) quanto a 2,82 milioni di euro mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma 97, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

c) quanto a 0,4 milioni di euro si provvede a valere sulle risorse rimaste disponibili nell'ambito dello stanziamento già previsto per l'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 3 del decreto-legge 31 maggio 2005, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 2005, n. 152.

5. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 15.

Disposizioni in materia di protezione civile

1. Fino al 31 dicembre 2010 è preposto presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri un Sottosegretario di Stato incaricato del coordinamento degli interventi di prevenzione in ambito europeo ed internazionale rispetto ad eventi di interesse di protezione civile, con l'applicazione delle previsioni normative di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge n. 90 del 2008, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 72, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, ai fini del mantenimento dell'incarico di Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri. A tale fine è autorizzata la spesa di 173.000 euro per l'anno 2010, cui si provvede ai sensi dell'articolo 18.

2. In relazione alle diverse ipotesi di rischio presenti sul territorio nazionale, al fine dell'individuazione delle competenze in ordine all'esercizio delle attività di allertamento, soccorso e superamento dell'emergenza con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato

entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, d'intesa con la Conferenza unificata, sono definiti, senza nuovi o maggiori oneri, i livelli minimi dell'organizzazione delle strutture territoriali di protezione civile e degli enti cui spetta il governo e la gestione del sistema di allertamento nazionale ed il coordinamento in caso di dichiarazione dello stato di emergenza.

3. Al fine di assicurare risparmi di spesa, i compromessi e le clausole compromissorie inserite nei contratti stipulati per la realizzazione d'interventi connessi alle dichiarazioni di stato di emergenza ai sensi dell'articolo 5, comma 1 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e di grande evento di cui all'articolo 5-*bis*, comma 5, del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401, sono nulli e i collegi arbitrali già eventualmente costituiti statuiscono in conformità.

Art. 16.

Attività di supporto strumentale al Dipartimento della protezione civile

1. Al fine di garantire economicità e tempestività agli interventi del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, per lo svolgimento delle funzioni strumentali del medesimo Dipartimento è costituita una società per azioni d'interesse nazionale denominata: «Protezione civile servizi s.p.a.», con sede in Roma.

2. Il capitale sociale iniziale della Società è stabilito in un milione di euro ed i successivi eventuali aumenti del capitale sono determinati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Le azioni della Società sono interamente sottoscritte dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri che esercita i diritti dell'azionista e non possono formare oggetto di diritti a favore di terzi.

3. La Società, che è posta sotto la vigilanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile ed opera secondo gli indirizzi strategici ed i programmi stabiliti dal Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Capo del Dipartimento nazionale della protezione civile, ha ad oggetto lo svolgimento delle funzioni strumentali per il medesimo Dipartimento, ivi compresa la gestione della flotta aerea e delle risorse tecnologiche, e ferme restando le competenze del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, la progettazione, la scelta del contraente, la direzione lavori, la vigilanza degli interventi strutturali ed infrastrutturali, nonché l'acquisizione di forniture o servizi rientranti negli ambiti di competenza del Dipartimento della protezione civile, ivi compresi quelli concernenti le situazioni di emergenza socio-economico-ambientale dichiarate ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, quelli relativi ai grandi eventi di cui all'articolo 5-*bis* del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401. I rapporti tra il Dipartimento della protezione civile e la Società sono regolati da un apposito contratto di servizio.

4. Per assicurare la permanenza di adeguati livelli di ordinata gestione e piena funzionalità della flotta aerea del Dipartimento della protezione civile nel quadro delle attività di contrasto degli incendi boschivi, a decorrere dal trentesimo giorno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, è autorizzato il subentro della Società di cui al comma 1 nel servizio di gestione degli aeromobili antincendio del Dipartimento della protezione civile, con conseguente risoluzione del contratto in corso.

5. La Società può assumere partecipazioni, detenere immobili ed esercitare ogni attività strumentale, connessa o accessoria ai suoi compiti istituzionali, nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria in materia di affidamento a società a capitale interamente pubblico. La Società è tenuta ad avvalersi dell'Avvocatura dello Stato per la rappresentanza e la difesa in giudizio ai sensi del regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, e successive modificazioni, e può avvalersi dell'ausilio tecnico dei Provveditorati interregionali alle opere pubbliche.

6. Lo statuto, predisposto dal Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, disciplina il funzionamento interno della Società ed è approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Con lo stesso decreto sono nominati i componenti del Consiglio di Amministrazione e del collegio sindacale per il primo periodo di durata in carica. È consentita la delega dei poteri dell'organo amministrativo ad uno o più dei suoi membri.

7. Ai fini di cui al comma 5, lo statuto prevede:

a) la proprietà esclusiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri del capitale sociale ed il divieto esplicito di cedere le azioni o di costituire su di esse diritti a favore di terzi;

b) la nomina da parte del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri e del Capo del Dipartimento della protezione civile, dell'intero Consiglio di amministrazione;

c) le modalità per l'esercizio del controllo analogo sulla Società;

d) le modalità per l'esercizio dei poteri di indirizzo e controllo sulla politica aziendale;

e) l'obbligo dell'esercizio dell'attività societaria in maniera prevalente in favore del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

f) il divieto di chiedere la quotazione in borsa o al mercato ristretto.

8. Gli utili netti della Società sono destinati a riserva, se non altrimenti determinato dall'organo amministrativo della società previa autorizzazione del soggetto vigilante. La Società non può sciogliersi se non per legge.

9. La pubblicazione del decreto di cui al comma 6 nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, tiene luogo degli adempimenti in materia di costituzione delle società previsti dalla normativa vigente.

10. Il rapporto di lavoro dei dipendenti della Società è disciplinato dalle norme di diritto privato e dalla contrattazione collettiva. Con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di natura non regolamentare sono definite le modalità, i termini e le condizioni per l'utilizzazione di personale preposto allo svolgimento

delle funzioni strumentali di cui al comma 3 ed in servizio presso il Dipartimento della protezione civile, che, mantenendo lo stesso livello di inquadramento, su base volontaria e senza pregiudizio economico e di carriera, può essere trasferito alla Società.

11. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, quantificati in euro un milione, si provvede mediante utilizzo delle disponibilità relative all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1 della legge 24 febbraio 1992, n. 225.

12. La Società è sottoposta al controllo successivo sulla gestione da parte della Corte dei conti ai sensi della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni.

Art. 17.

Interventi urgenti nelle situazioni a più elevato rischio idrogeologico e al fine di salvaguardare la sicurezza delle infrastrutture e il patrimonio ambientale e culturale.

1. In considerazione delle particolari ragioni di urgenza connesse alla necessità di intervenire nelle situazioni a più elevato rischio idrogeologico e al fine di salvaguardare la sicurezza delle infrastrutture e il patrimonio ambientale e culturale, in sede di prima applicazione dei piani straordinari diretti a rimuovere le situazioni a più elevato rischio idrogeologico e comunque non oltre i tre anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentiti il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e il Dipartimento della protezione civile per i profili di competenza, ed i presidenti delle regioni o delle province autonome interessate, possono essere nominati commissari straordinari delegati, ai sensi dell'articolo 20 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successive modificazioni, con riferimento agli interventi da effettuare nelle aree settentrionale, centrale e meridionale del territorio nazionale, come individuate ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. I commissari attuano gli interventi, provvedono alle opportune azioni di indirizzo e di supporto promuovendo le occorrenti intese tra i soggetti pubblici e privati interessati e, se del caso, emanano gli atti e i provvedimenti e curano tutte le attività di competenza delle amministrazioni pubbliche necessarie alla realizzazione degli interventi, nel rispetto delle disposizioni comunitarie, avvalendosi, ove necessario, dei poteri di sostituzione e di deroga di cui al citato articolo 20, comma 4, del citato decreto-legge n. 185 del 2009. Si applicano il medesimo articolo 20, comma 9, primo e secondo periodo, del decreto-legge n. 185 del 2009. Il commissario, se alle dipendenze di un'amministrazione pubblica statale, dalla data della nomina e per tutto il periodo di svolgimento dell'incarico è collocato fuori ruolo ai sensi della normativa vigente e mantiene il trattamento economico in godimento. Il posto corrispondente nella dotazione organica dell'amministrazione di appartenenza viene reso indisponibile per tutta la durata del collocamento fuori ruolo. Ciascun commissario presenta al Parlamento, al termine dell'incarico, una relazione sulla propria attività.

2. L'attività di coordinamento delle fasi relative alla programmazione e alla realizzazione degli interventi di cui al comma 1, nonché quella di verifica, fatte salve le competenze attribuite dalla legge alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile, sono curate dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, che vi provvede sentiti il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e il Dipartimento della protezione civile per i profili di competenza, con le proprie strutture anche vigilate, ivi incluso un ispettorato generale, cui è preposto un dirigente di livello dirigenziale generale e con due dirigenti di livello dirigenziale generale del medesimo Ministero, con incarico conferito, anche in soprannumero rispetto all'attuale dotazione organica, ai sensi dell'articolo 19, comma 10, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni. Ai sensi dell'articolo 4, commi 4 e 4-*bis*, del decreto legislativo 30 giugno 1999, n. 300, e successive modificazioni, si provvede a definire l'articolazione dell'Ispettorato generale, fermo restando il numero degli uffici dirigenziali non generali fissato dal decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 2009, n. 140. La spesa derivante dall'istituzione dell'Ispettorato generale è compensata mediante soppressione di un numero di posizioni dirigenziali equivalenti dal punto di vista finanziario effettivamente coperte. Ai fini del conferimento dei due incarichi ai sensi dell'articolo 19, comma 10, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare rende indisponibili, contestualmente al conferimento degli incarichi e per tutta la durata degli stessi, un numero di posizioni dirigenziali di livello non generale, equivalenti dal punto di vista finanziario, individuate tra quelle resesi disponibili nell'anno di conferimento di ciascun incarico ovvero, in subordine, per la quota parte, nell'ambito delle facoltà assunzionali dello stesso Ministero consentite dalla legislazione vigente, in base alle cessazioni del personale, anche non dirigenziale, verificatesi nell'anno precedente.

Art. 18.

Copertura finanziaria

1. Agli oneri derivanti dagli articoli 7, comma 6, pari a euro 30.000.000 annui per 15 anni a decorrere dal 2010, 13, comma 1, pari a euro 5.000.000 per l'anno 2010, e 15, comma 1, per euro 173.000 per l'anno 2010, si provvede:

a) quanto a euro 35.173.000 per l'anno 2010 e ad euro 30.000.000 per l'anno 2011, mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, relativa al Fondo per le aree sottoutilizzate con riferimento alla quota assegnata dal CIPE al Fondo strategico per il paese a sostegno dell'economia reale, per un importo di euro 60.819.000 per l'anno 2010 ed euro 30.000.000 per l'anno 2011, nonché, al fine di compensare gli effetti in termini di indebitamento netto, mediante riduzione del fondo per la compensazione degli effetti finanziari di cui all'articolo 6, comma 2,

del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, per un importo di euro 14.900.000 per l'anno 2010. Il fondo di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, è contestualmente incrementato, in termini di sola cassa, di euro 5.273.000 per l'anno 2011 e di euro 35.273.000 per l'anno 2012. Tali disponibilità di cassa possono essere utilizzate dal CIPE in sede di assegnazione delle singole annualità delle risorse del Fondo strategico per il paese a sostegno dell'economia reale;

b) quanto a euro 30.000.000 annui dall'anno 2012 mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, per il medesimo anno, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2010-2012, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2010, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo.

Art. 19.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione il legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 dicembre 2009

NAPOLITANO

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

TREMONTI, *Ministro dell'economia e delle finanze*

LA RUSSA, *Ministro della difesa*

MARONI, *Ministro dell'interno*

SACCONI, *Ministro del lavoro e delle politiche sociali*

Visto, *il Guardasigilli:* ALFANO

09G0208

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 29 ottobre 2009.

Modifiche al DPCM 23 luglio 2002, recante: «Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio di Ministri» e rideterminazione delle dotazioni organiche dirigenziali.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'art. 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni ed integrazioni, ed in particolare l'art. 7, concernente l'autonomia organizzativa della Presidenza;

Visto l'art. 9-*bis* del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, e successive modificazioni ed integrazioni, ed in particolare i commi 2 e 4 i quali prevedono rispettivamente che «le dotazioni organiche del personale dirigenziale della Presidenza del Consiglio dei Ministri sono determinate in misura corrispondente ai posti di funzione di prima e di seconda fascia istituiti con i provvedimenti di organizzazione delle strutture, emanati ai sensi dell'art. 7, commi 1 e 2» e che «i posti funzione e le relative dotazioni organiche possono essere rideterminati con i decreti adottati ai sensi dell'art. 7»;

Visto decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dirette dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 luglio 2002, recante «Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri», e successive modificazioni ed integrazioni;

Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 luglio 2004 con cui, in attuazione dell'art. 9-*bis* del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, le dotazioni or-

ganiche del personale dirigenziale della Presidenza del Consiglio dei Ministri sono state determinate in complessivi ottantaquattro unità per i dirigenti di prima fascia ed in complessivi duecentoquarantanove unità per i dirigenti di seconda fascia;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 luglio 2005, adottato ai sensi dell'art. 1, comma 93, della legge n. 30 dicembre 2004, n. 311, con cui sono state rideterminate le dotazioni organiche del personale della Presidenza del Consiglio dei Ministri di prima fascia e di seconda fascia, rispettivamente, in ottantatre unità e in duecentotrentanove unità;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 aprile 2006, con il quale, a parziale modifica del citato del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 luglio 2005 ed al fine di rendere corrispondenti le dotazioni organiche all'assetto organizzativo vigente ed ai posti di funzione censiti nelle strutture generali individuate dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 luglio 2002, sono state rideterminate le dotazioni organiche dei dirigenti di prima e di seconda fascia, rispettivamente, in diciotto posti di capo dipartimento, ottantacinque posti di prima fascia e duecentotrentacinque posti di seconda fascia;

Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, di riordino delle attribuzioni delle amministrazioni dello Stato, come modificato dal decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286;

Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, recante disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2007, n. 108 «Regolamento recante il riordino della Commissione per le adozioni internazionali»;

Visto il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 gennaio 2007, recante «Trasferimento alla Presidenza del Consiglio dei Ministri del Servizio centrale di segreteria del CIPE, del Nucleo di consulenza per l'attuazione delle linee guida per la regolazione dei servizi di pubblica utilità (NARS), l'Unità tecnica finanza di progetto (UTFP) e la Segreteria tecnica della Cabina di regia nazionale», ai sensi del quale sono trasferiti alla Presidenza del Consiglio dei Ministri un posto di organico di dirigente di prima fascia e otto posti di organico di dirigente di seconda fascia;

Visto il decreto del Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 11 luglio 2007, vistato ed annotato all'Ufficio bilancio e ragioneria al n. 2447/2007 del 23 luglio 2007, concernente l'inquadramento, in fase di prima applicazione, nel ruolo provvisorio del personale dirigenziale e non della Presidenza del Consiglio dei Ministri, sulla base della dotazione organica trasferita alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'art. 2, comma 2, del del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 gennaio 2007;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 maggio 2007 concernente «Trasferimento alla Presidenza del Consiglio dei Ministri delle strutture e delle relative risorse finanziarie, umane e strumentali per lo svolgimento delle funzioni e dei compiti in materia di sport», ai sensi del quale è trasferito alla Presidenza del Consiglio dei Ministri un posto di organico di dirigente di seconda fascia;

Visto il decreto del Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 19 ottobre 2007, vistato ed annotato all'Ufficio bilancio e ragioneria al n. 3373/2007 in data 7 novembre 2007, concernente l'inquadramento, in fase di prima applicazione, del personale dirigenziale e non del Servizio I della Direzione generale per lo spettacolo dal vivo e lo sport, operante presso il Ministero per i beni e le attività culturali - Dipartimento per lo spettacolo e lo sport, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 2004, n. 173, nel ruolo provvisorio del personale dirigenziale e non dirigenziale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, sulla base della dotazione organica trasferita alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 maggio 2007;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 gennaio 2007, registrato alla Corte dei conti il 22 gennaio 2007, registro n. 1, foglio n. 163, concernente la determinazione degli uffici del Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'art. 2, comma 98, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 ottobre 2007 recante «Ricognizione delle competenze e delle relative risorse trasferite dal Ministero dello sviluppo economico alla Presidenza del Consiglio dei Ministri per l'esercizio delle competenze in materia di turismo, in attuazione dell'art. 1, commi 19-*bis* e 19-*quater*, del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito dalla legge 17 luglio 2006, n. 233», ai sensi del quale sono

trasferiti alla Presidenza del Consiglio dei Ministri dieci posti di organico di dirigente di seconda fascia;

Visto il decreto del Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 12 febbraio 2008, vistato ed annotato all'Ufficio bilancio e ragioneria al n. 656/2008 in data 27 febbraio 2008, concernente l'inquadramento, in fase di prima applicazione, del personale già appartenente alla soppressa Direzione generale del turismo del Ministero delle attività produttive nel ruolo provvisorio del personale dirigenziale e non dirigenziale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, sulla base della dotazione organica trasferita alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 ottobre 2007;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 giugno 2008, registrato alla Corte dei conti il 1° luglio 2008, registro n. 8, foglio n. 103, recante l'istituzione presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, nelle more della costituzione di una struttura generale ai sensi dell'art. 7, commi 2 e 3 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, della struttura di missione denominata «Dipartimento della gioventù», costituente struttura di livello dirigenziale generale, ai sensi dell'art. 1, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 luglio 2002 e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 giugno 2008, registrato alla Corte dei conti l'8 luglio 2008, registro n. 8, foglio n. 203, recante l'istituzione presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, nelle more della costituzione di una struttura generale ai sensi dell'art. 7, commi 2 e 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, della struttura di missione per lo sport, costituente ufficio di livello dirigenziale generale, ai sensi dell'art. 1, comma 1, del del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 luglio 2002 e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 giugno 2008, registrato alla Corte dei conti l'8 luglio 2008, registro n. 8, foglio n. 205, recante l'istituzione presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, nelle more della costituzione di una struttura generale ai sensi dell'art. 7, commi 2 e 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, della struttura di missione denominata «Dipartimento per le politiche antidroga», costituente struttura di livello dirigenziale generale, ai sensi dell'art. 1, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 luglio 2002 e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 giugno 2008, registrato alla Corte dei conti l'8 luglio 2008, registro n. 8, foglio n. 206, recante l'istituzione presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, nelle more della costituzione di una struttura generale, ai sensi dell'art. 7, commi 2 e 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, della struttura di missione denominata «Dipartimento per le politiche della famiglia», costituente struttura di livello dirigenziale generale, ai sensi dell'art. 1, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 luglio 2002 e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 ottobre 2008, registrato alla Corte dei conti l'8 ottobre 2008, registro n. 10, foglio n. 275, con il quale è stato disposto il trasferimento alla Presidenza del Consiglio dei Ministri delle funzioni e dei compiti già attribuiti all'Alto commissario per la prevenzione ed il contrasto della corruzione e delle altre forme di illecito all'interno della pubblica amministrazione, struttura amministrativa soppressa ai sensi dell'art. 68 del citato decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112;

Visto il decreto del Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data in data 19 novembre 2008, vistato e annotato all'Ufficio bilancio e ragioneria il 27 novembre 2008 al n. 4279/08, con il quale si è provveduto ad effettuare la ricognizione delle risorse umane a valere sul contingente di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 2008, n. 258, disponendone il trasferimento alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, in attuazione di quanto disposto dal citato del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 ottobre 2008;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 2 luglio 2009, registrato alla Corte dei conti il 23 luglio 2009, registro n. 7, foglio n. 297, con il quale si è provveduto ad una nuova organizzazione degli uffici e dei servizi del Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo;

Considerato che l'attuazione delle richiamate disposizioni normative ha comportato cambiamenti nell'assetto strutturale della Presidenza del Consiglio dei Ministri e che tali cambiamenti organizzativi hanno implicato modifiche all'organizzazione delle strutture già facenti parte dell'ordinamento di cui al citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 luglio 2002, nonché l'istituzione delle altre strutture generali e di missione sopra indicate per lo svolgimento dei nuovi e diversi compiti trasferiti;

Considerato che è necessario procedere alla ricognizione dei posti di funzione dirigenziale che, a seguito dei sopra indicati processi di trasferimento di funzioni e risorse, formano l'attuale organico dirigenziale della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Ritenuto di provvedere alla stabilizzazione delle strutture di missione deputate allo svolgimento delle funzioni trasferite alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, mediante l'istituzione di altrettante strutture generali che ne mantengano l'attuale articolazione;

Ritenuto, altresì, di inserire nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 luglio 2002 e successive modificazioni, le disposizioni concernenti il Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo e la Commissione per le adozioni internazionali, per esigenze di coerenza sistematica ed in via meramente ricognitiva;

Ravvisata la necessità, in conformità all'art. 9-*bis* del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, di recepire nell'ordinamento generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri le suindicate modifiche, rideterminando di conseguenza le dotazioni organiche in misura corrispondente ai posti di funzione individuati all'esito dei suddetti trasferimenti, pari a ventuno posti di capo Dipartimento, novantacinque posti di prima fascia e duecentosessantuno posti di seconda fascia;

Considerato che, in virtù del combinato disposto di cui all'art. 74, comma 4, del citato decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 e dell'art. 7 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, l'organizzazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri deve tener conto necessariamente delle esigenze di funzionalità dei propri assetti istituzionali, in coerenza con le priorità dell'azione di Governo individuate dal Presidente del Consiglio dei Ministri e che, pertanto, in ossequio al principio di autonomia organizzativa della medesima Presidenza del Consiglio, resta fermo lo speciale procedimento previsto dagli articoli 7 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303;

Sentiti i Ministri senza portafoglio interessati ed il Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Sentite le organizzazioni sindacali;

Decreta:

Art. 1.

Istituzione strutture generali

1. Nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei Ministri sono istituiti il Dipartimento per le politiche della famiglia, il Dipartimento della gioventù, il Dipartimento per le politiche antidroga e l'Ufficio per lo sport, quali strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera *a)*, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 luglio 2002, recante «Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri», e successive modificazioni.

Art. 2.

Modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 luglio 2002 e successive modificazioni

1. Al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 luglio 2002 e successive modificazioni sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'art. 2, comma 1, lettera *a)*, il n. 9-*bis)* è sostituito dal seguente: «9-*bis)* il Dipartimento per le politiche della famiglia;»;

b) all'art. 2, comma 1, lettera *a)*, dopo il n. 9-*bis)* sono inseriti i seguenti;

«9-*ter)* il Dipartimento della gioventù;

9-*quater)* l'ufficio per lo sport;»;

c) all'art. 2, comma 1, lettera *a)*, il n. 13-*bis)* è sostituito dal seguente: «13-*bis)* il Dipartimento per le politiche antidroga;»;

d) all'art. 2, comma 1, lettera *a)*, dopo il n. 18) è inserito il seguente: «19) il Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo;»;

e) all'art. 5, comma 5, al secondo periodo le parole: «undici ulteriori unità» sono sostituite con le parole: «dodici ulteriori unità» e al terzo periodo le parole: «undici unità» sono sostituite con le parole: «dodici unità»;

f) l'art. 18-*bis* è sostituito dal seguente:

«Art. 18-*bis (Dipartimento per le politiche antidroga).* — 1. Il Dipartimento per le politiche antidroga è la struttura di supporto per la promozione, il coordinamento ed il raccordo dell'azione di Governo in materia di politiche antidroga.

2. Il Dipartimento in particolare provvede a promuovere, indirizzare e coordinare le azioni di Governo atte a contrastare il diffondersi delle tossicodipendenze e delle alcooldipendenze correlate, di cui al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, nonché a promuovere e realizzare attività di collaborazione con le pubbliche amministrazioni competenti nello specifico settore, le associazioni, le comunità terapeutiche, i centri di accoglienza operanti nel campo della prevenzione, della cura, della riabilitazione e del reinserimento dei tossicodipendenti provvedendo alla raccolta della documentazione sulle tossicodipendenze, alla definizione e all'aggiornamento delle metodologie per la rilevazione, l'elaborazione, la valutazione ed il trasferimento all'esterno delle informazioni sulle tossicodipendenze. Il Dipartimento cura la definizione ed il monitoraggio del piano di azione nazionale antidroga, coerentemente con gli indirizzi europei in materia, definendo e concertando al contempo le forme di coordinamento e le strategie di intervento con le regioni, le province autonome e le organizzazioni del privato

sociale accreditato, anche promuovendo intese in sede di Conferenza unificata. Cura, inoltre, l'attività di informazione e comunicazione istituzionale del Governo in materia di politiche antidroga. Provvede, mediante sistemi di allerta precoce, così come previsto dagli indirizzi europei in materia, all'evidenziazione dei rischi e delle possibili conseguenze rilevanti per la salute della popolazione derivanti dalla circolazione delle sostanze stupefacenti, provvedendo alla sorveglianza e al controllo dell'andamento del fenomeno e assicurando il regolare flusso dei dati richiesto dalle strutture e dalle amministrazioni europee competenti nel settore. Promuove, finanzia e coordina attività di studio, ricerca e prevenzione nel campo dell'incidentalità correlata all'uso di droga e alcol.

3. Nell'ambito del Dipartimento opera l'osservatorio permanente italiano sulle droghe e sulle tossicodipendenze, come previsto dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 309/1990 e successive modifiche, che cura la raccolta, anche provvedendo al coordinamento dei flussi di dati dalle amministrazioni interessate, l'elaborazione e l'interpretazione di dati statistico-epidemiologici, farmacologico-clinici, psicosociali e di documentazione sul consumo, l'abuso, lo spaccio ed il traffico di sostanze stupefacenti e psicotrope, provvede alle esigenze informative e di documentazione.

4. Il Dipartimento si articola in non più di due uffici e in non più di quattro servizi.»;

g) dopo l'art. 18-*bis* sono inseriti i seguenti:

«Art. 18-*ter (Dipartimento per le politiche della famiglia)*. — 1. Il Dipartimento per le politiche della famiglia è la struttura di supporto per la promozione e il raccordo delle azioni di Governo volte ad assicurare l'attuazione delle politiche in favore della famiglia in ogni ambito e a garantire la tutela dei diritti della famiglia in tutte le sue componenti e le sue problematiche generazionali.

2. Il Dipartimento cura, avvalendosi dell'Osservatorio nazionale sulla famiglia ed attraverso la redazione del Piano nazionale per la famiglia, l'elaborazione e il coordinamento delle politiche nazionali, regionali e locali per la famiglia e ne assicura il monitoraggio e la valutazione; concorre, mediante la gestione delle risorse afferenti al Fondo per le politiche della famiglia, al finanziamento delle politiche per la famiglia; promuove e coordina le azioni del Governo dirette a contrastare la crisi demografica e a sostenere la maternità e la paternità; promuove intese in sede di Conferenza unificata relative, tra l'altro, allo sviluppo del sistema territoriale dei servizi socio-educativi, alla riorganizzazione dei consultori familiari, alla qualificazione del lavoro delle assistenti familiari, alla riduzione del costo dei servizi per le famiglie numerose; promuove, incentiva e finanzia le iniziative di conciliazione dei tempi di lavoro e dei tempi di cura della famiglia; promuove e coordina le azioni del Governo in materia di relazioni giuridiche familiari e di adozioni nazionali ed internazionali; cura l'attività di informazione e di comunicazioni istituzionale in materia di politiche per la famiglia; assicura la presenza del Governo negli organismi nazionali, comunitari e internazionali competenti in materia di tutela della famiglia; fornisce supporto, unitamente alle altre amministrazioni centrali dello Stato competenti, all'attività dell'Osservatorio nazionale per l'infanzia e l'adolescenza e del Centro di documentazione e di analisi per l'infanzia e l'adolescenza.

3. Il Dipartimento si articola in non più di due uffici e in non più di quattro servizi. Presso il Dipartimento opera, inoltre, la segreteria tecnica della Commissione per le adozioni internazionali, disciplinata dal decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2007, n. 108.

«Art. 18-*quater (Dipartimento della gioventù)*. — 1. Il Dipartimento della gioventù è la struttura di supporto per la promozione e il raccordo delle azioni di Governo volte ad assicurare l'attuazione delle politiche in favore della gioventù.

2. Il Dipartimento, in particolare, provvede agli adempimenti giuridici e amministrativi, allo studio e all'istruttoria degli atti concernenti l'esercizio delle funzioni in materia di gioventù, con particolare riguardo all'affermazione dei diritti dei giovani all'espressione, anche in forma associativa, delle loro istanze e dei loro interessi e del diritto di partecipare alla vita pubblica; alla promozione del diritto dei giovani alla casa, ai saperi e all'innovazione tecnologica, nonché alla promozione e al sostegno del lavoro e dell'imprenditoria giovanile; alla promozione e sostegno delle attività creative e delle iniziative culturali e di spettacolo dei giovani e delle iniziative riguardanti il tempo libero, i viaggi culturali e di studio; alla promozione e al sostegno dell'accesso dei giovani ai progetti, programmi e finanziamenti internazionali e comunitari; alla gestione del Fondo per le politiche giovanili, istituito dall'art. 19, comma 2, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248; alla gestione del Fondo di cui all'art. 1, comma 556, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e successive modificazioni; alla gestione del Fondo di cui all'art. 1, commi 72, 73 e 74, della legge 24 dicembre 2007, n. 247; alla gestione delle risorse comunitarie per la realizzazione dei progetti assegnati al Dipartimento nel quadro della normativa vigente e negli ambiti di competenza di cui al presente articolo; alla rappresentanza del Governo negli organismi internazionali e comunitari istituiti in materia di politiche giovanili.

3. Il Dipartimento si articola in non più di due uffici e in non più di quattro servizi.»;

h) all'art. 19, comma 2, il terzo periodo è soppresso;

i) all'art. 21 dopo il comma 4 è inserito il seguente comma:

«4-*bis*. Il Dipartimento si avvale del contingente di personale di cui alla tabella *B*, allegata al decreto del Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 19 novembre 2008, assegnato al Dipartimento medesimo in relazione al trasferimento delle funzioni e dei compiti già attribuiti all'Alto commissario per la prevenzione ed il contrasto della corruzione e delle altre forme di illecito, disposto con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 ottobre 2008.»;

l) l'art. 23-*bis* è sostituito dal seguente:

«Art. 23-*bis (Ufficio per lo sport)*. — 1. L'Ufficio per lo sport è la struttura di supporto per l'esercizio delle funzioni in materia di sport. L'Ufficio provvede agli adempimenti giuridici ed amministrativi, allo studio, all'istruttoria degli atti concernenti l'assolvimento delle predette funzioni; propone, coordina ed attua iniziative normative, amministrative e culturali relative allo sport; cura i rapporti internazionali con enti ed istituzioni che hanno competenza in materia di sport, con particolare riguardo all'Unione europea, al Consiglio d'Europa, all'UNESCO e all'Agenzia mondiale antidoping (WADA) e con gli organismi sportivi e gli altri soggetti operanti nel settore dello sport; esercita le funzioni di competenza in tema di prevenzione del doping e della violenza nello sport; esercita compiti di vigilanza sul Comitato olimpico nazionale (CONI) e, unitamente al Ministero per i beni e le attività culturali in relazione alle rispettive competenze, di vigilanza e di indirizzo sull'Istituto per il credito sportivo.

2. L'Ufficio per lo sport si articola in non più di due servizi.»;

m) dopo l'art. 35 è inserito il seguente:

«Art. 36 *(Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo)*. — 1. Il Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo è la struttura di supporto delle politiche del Governo nell'area funzionale relativa al settore turismo ed è organizzato secondo le disposizioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 2 luglio 2009, citato nelle premesse.

2. Il Dipartimento si articola in non più di due uffici ed in non più di nove servizi.».

Art. 3.

Rideterminazione delle dotazioni organiche

1. Ai sensi dell'art. 9-*bis*, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, e successive modificazioni ed integrazioni, in relazione a quanto disposto dai decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 gennaio 2007, 4 maggio 2007 e 22 ottobre 2007, citati in premessa, e dal presente decreto, le dotazioni organiche del personale dirigenziale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, previste dalle tabelle *B* e *C* allegate al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 aprile 2006, sono rideterminate secondo quanto previsto dalle tabelle *A* e *B* allegate al presente decreto, di cui formano parte integrante.

2. Resta salvo quanto disposto, ai sensi dell'art. 1, comma 25-*bis*, del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, dai citati decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 gennaio 2007, 4 maggio 2007 e 22 ottobre 2007, circa il mantenimento dello stato giuridico ed economico in godimento da parte del personale dirigenziale trasferito alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, il quale rimane, pertanto, inquadrato nei rispettivi ruoli provvisori istituiti con i decreti del Segretario generale 11 luglio 2007, 19 ottobre 2007 e 12 febbraio 2008, citati nelle premesse.

Art. 4.

Disposizioni transitorie

1. Entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto sono adottati, per le strutture di cui all'art. 2, comma 1, lettere *a)*, *b)*, *c)*, i decreti di organizzazione interna ai sensi dell'art. 4, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 luglio 2002 e successive modifiche.

2. Fino alla data di adozione dei decreti di cui al comma 1, l'organizzazione delle strutture di cui al medesimo comma resta disciplinata dai decreti organizzativi relativi alle strutture di missione citate in premessa.

Art. 5.

Oneri

1. Dall'attuazione del presente decreto non derivano nuovi oneri a carico del bilancio della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Il presente decreto è trasmesso alla Corte dei conti per gli adempimenti di competenza ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 ottobre 2009

p. *Il Presidente*
del Consiglio dei Ministri
Il Sottosegretario di Stato
LETTA

Registrato alla Corte dei conti il 17 novembre 2009

Ministeri istituzionali - Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 10, foglio n. 62

ALLEGATO

Tabella A: organico dei dirigenti di prima fascia della Presidenza del Consiglio dei ministri rideterminato ai sensi dell'art. 3 del presente decreto

1 - Capi Dipartimento (ex art. 18, co. 3, legge 400/1988)	**21**
2 - Dirigenti di prima fascia - Consiglieri	**95**

Tabella B: organico dei dirigenti di seconda fascia della Presidenza del Consiglio dei ministri rideterminato ai sensi dell'art. 3 del presente decreto

Dirigenti di seconda fascia - Referendari	**261**

09A15279

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 10 dicembre 2009.

Indicazione del prezzo medio ponderato dei buoni ordinari del Tesoro a centottantadue giorni, relativi all'emissione del 30 novembre 2009.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto n. 92229 del 20 novembre 2009, che ha disposto per il 30 novembre 2009 l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro a 182 giorni;

Visto l'art. 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Ravvisata l'esigenza di svolgere le aste dei buoni ordinari del Tesoro con richieste degli operatori espresse termini di rendimento, anziché di prezzo, secondo la prassi prevalente sui mercati monetari dell'area euro;

Ritenuto che in applicazione dell'art. 4 del menzionato decreto n. 92229 del 20 novembre 2009 occorre indicare con apposito decreto i rendimenti ed i prezzi di cui al citato articolo, risultanti dall'asta relativa all'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 30 novembre 2009;

Decreta:

Per l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 30 novembre 2009, il rendimento medio ponderato dei B.O.T. a 182 giorni è risultato pari a 0,679. Il corrispondente prezzo medio ponderato è risultato pari a 99,658.

Il rendimento minimo accoglibile ed il rendimento massimo accoglibile sono risultati pari, rispettivamente, a 0,431 ed a 1,678.

Il presente decreto verrà inviato all'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 dicembre 2009

p. *Il direttore generale:* CANNATA

09A15712

DECRETO 11 dicembre 2009.

Verifica delle esenzioni, in base al reddito, dalla compartecipazione alla spesa sanitaria, tramite il supporto del Sistema tessera sanitaria.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL LAVORO, DELLA SALUTE
E DELLE POLITICHE SOCIALI

Visto l'art. 8, comma 16, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente, tra l'altro, le condizioni di esenzione per reddito dalla compartecipazione alla spesa sanitaria;

Visto l'art. 79, comma 1-*sexies*, lettere *a)* e *b)* del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, come modificato dall'art. 41, comma 6-*ter* del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, il quale prevede che:

a) sono potenziati i procedimenti di verifica delle esenzioni, in base al reddito, dalla partecipazione del cittadino alla spesa sanitaria per le prestazioni di specialistica ambulatoriale a carico del Servizio sanitario nazionale (SSN). A tal fine, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, da adottare entro il 30 settembre 2008, sono individuate le modalità con le quali, entro il 15 marzo di ogni anno l'Agenzia delle entrate, il Ministero del lavoro, della salute, delle politiche sociali e l'INPS mettono a disposizione del Servizio sanitario nazionale, tramite il sistema della tessera sanitaria, le informazioni utili a consentire la verifica della sussistenza del diritto all'esenzione per reddito del cittadino in base ai livelli di reddito di cui all'art. 8, comma 16, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modificazioni ed integrazioni, individuando l'ultimo reddito complessivo del nucleo familiare, in quanto disponibile al sistema informativo dell'anagrafe tributaria. Per nucleo familiare si intende quello previsto dall'art. 1, del decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro delle finanze, del 22 gennaio 1993;

b) con il medesimo decreto di cui alla lettera *a)* sono definite le modalità con cui il cittadino è tenuto ad autocertificare presso l'azienda sanitaria locale di competenza la sussistenza del diritto all'esenzione per reddito in difformità dalle predette informazioni, prevedendo verifiche obbligatorie da parte delle aziende sanitarie locali delle informazioni rese dagli assistiti in contrasto con le informazioni rese disponibili al Servizio sanitario nazionale e, in caso di accertata dichiarazione mendace, il recupero delle somme dovute dall'assistito, pena l'esclusione dello stesso dalla successiva prescrivibilità di ulteriori prestazioni di specialistica ambulatoriale a carico del Servizio sanitario nazionale;

Considerato che alla luce di quanto previsto dal decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, il citato art. 8, comma 16, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, deve intendersi riferito al reddito ed alla composizione del nucleo familiare risultanti dalla dichiarazione dei redditi relativa all'anno precedente a quello di riferimento;

Visto l'art. 1 del decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro delle finanze, del 22 gennaio 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 21 del 27 gennaio 1993, e successive modificazioni;

Visto l'art. 50 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni ed integrazioni ed, in particolare, il comma 5-*bis*, introdotto dall'art. 1, comma 810 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il quale prevede il collegamento telematico in rete dei medici prescrittori del Servizio sanitario nazionale e la ricetta elettronica;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 marzo 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 124 del 28 maggio 2008, attuativo del comma 5-*bis* del citato art. 50, concernente le modalità tecniche per il collegamento telematico in rete dei medici prescrittori del Servizio sanitario nazionale e la ricetta elettronica;

Visto il decreto 17 marzo 2008 del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero della salute, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 86 dell'11 aprile 2008 ed, in particolare, l'allegato 12 del disciplinare tecnico allegato al medesimo decreto, il quale prevede la codifica nazionale delle condizioni di esenzione dalla partecipazione del cittadino alla spesa sanitaria;

Visto il decreto legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 e successive modificazioni ed integrazioni, concernente il codice di protezione dei dati personali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1388, come modificato dal decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 314, il quale prevede l'istituzione del casellario centrale dei pensionati, presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale del casellario centrale per la raccolta, la conservazione e la gestione dei dati e degli elementi relativi ai titolari di trattamenti pensionistici ed, in particolare, che tale casellario è tenuto a rilasciare le attestazioni concernenti l'iscrizione a chiunque sia tenuto a documentare lo stato di pensionato;

Considerato che, al fine di consentire la verifica della sussistenza del diritto all'esenzione per reddito del cittadino in base ai livelli di reddito di cui all'art. 8, comma 16, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 inerenti i titolari di

pensione al minimo e di pensione sociale, l'INPS mette a disposizione del Servizio sanitario nazionale, tramite il sistema della tessera sanitaria, gli elenchi dei soggetti titolari di pensione sociale o di assegno sociale ovvero di pensione integrata al minimo risultanti presso il casellario centrale dei pensionati;

Visto l'art. 1, comma 2, lettera *c)*, del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, come modificato dal decreto legislativo 19 dicembre 2002, n. 297, laddove la definizione di «stato di disoccupazione» include la condizione del soggetto già occupato ed attualmente privo di relazione di impiego, che sia «immediatamente disponibile allo svolgimento ed alla ricerca di un'attività lavorativa secondo modalità definite con i servizi competenti» di cui alla successiva lettera *g)* del medesimo art. 1, comma 2;

Visto il decreto interministeriale del 30 ottobre 2007 con il quale, in attuazione di quanto previsto all'art. 1-*bis* del citato decreto legislativo 19 dicembre 2000, n. 181, come modificato dal decreto legislativo 19 dicembre 2002, n. 297, è stato adottato il modello di scheda anagrafico-professionale, che costituisce la base delle informazioni il Sistema informativo;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, concernente testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;

Ritenuto che, nelle more della piena disponibilità delle funzionalità del citato Sistema informativo lavoro, l'autocertificazione dello stato di disoccupazione debba essere fornita da parte dell'assistito e verificato dall'Azienda sanitaria locale presso i servizi competenti sopra richiamati, di cui al citato decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, come modificato dall'art. 2 del decreto legislativo 19 dicembre 2002, n. 297;

Visto altresì l'art. 1, comma 1180 e seguenti della legge 27 dicembre 2006, n. 296, di modifica dell'art. 9-*bis* del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, concernente le informazioni che i datori di lavoro sono tenuti a comunicare ai servizi competenti relativamente all'instaurazione, alla trasformazione e alla cessazione dei rapporti di lavoro;

Visto il decreto interministeriale del 30 ottobre 2007 con il quale, al fine di assicurare l'unitarietà e l'omogeneità del Sistema informativo lavoro su tutto il territorio nazionale, sono stati definiti gli standard e le regole per la trasmissione informatica delle comunicazioni di cui al citato art. 1, comma 1180 e seguenti;

Visto l'art. 1, comma 23 della legge 23 agosto 2004, n. 243, il quale prevede l'istituzione presso l'INPS del casellario centrale delle posizioni previdenziali attive, per la raccolta, la conservazione e la gestione dei dati e delle altre informazioni relative ai lavoratori attivi;

Considerato che, al fine di consentire la verifica della sussistenza del diritto all'esenzione per reddito in base ai livelli di reddito di cui all'art. 8, comma 16, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 inerenti i cittadini che non sono tenuti a presentare la dichiarazione dei redditi, l'INPS mette a disposizione delle Aziende sanitarie locali le specifiche funzionalità di accesso al casellario centrale delle posizioni previdenziali attive, limitatamente a tali nominativi;

Visto il Codice di deontologia medica, approvato dal Comitato centrale della federazione nazionale degli ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri in data 16 dicembre 2006, con particolare riferimento agli articoli 9 e 10 concernenti il segreto professionale e la documentazione e tutela dei dati;

Ritenuto che, nell'ambito dell'attuazione delle disposizioni del presente decreto in ambito regionale, nelle more della piena disponibilità a tutti i medici prescrittori delle funzionalità del sistema informatico di cui al citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 marzo 2008, il Sistema tessera sanitaria fornisce ai medesimi medici prescrittori gli elenchi dei propri assistiti con l'indicazione della sussistenza del diritto all'esenzione per reddito;

Sentito il Garante per la protezione dei dati personali che ha espresso parere favorevole nella seduta dell'8 aprile 2009;

Sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, che ha espresso parere favorevole nella seduta del 12 novembre 2009;

Decreta:

Art. 1.

Controllo esenzioni per reddito

1. Ai fini del controllo della sussistenza del diritto degli assistiti all'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria in base al reddito per le prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale per gli assistiti comunicati dalle Aziende sanitarie locali e dalle regioni al Sistema tessera sanitaria attuativo dell'art. 50 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 e successive modificazioni ed integrazioni, l'Agenzia delle entrate rende disponibile al Sistema tessera sanitaria l'accesso in lettura alle informazioni contenute in uno specifico archivio separato dall'Anagrafe tributaria concernenti il reddito complessivo dei nuclei familiari con valore non superiore a 36.151,98 di cui all'art. 8, comma 16, della legge 24 dicembre 1993, n. 537; in relazione ai nuclei familiari con reddito complessivo superiore al predetto valore è esclusivamente indicato tale elemento informativo. Le suddette informazioni sono appositamente elaborate sulla base dei dati disponibili al sistema informativo dell'anagrafe tributaria, con riferimento al periodo di imposta il cui termine di presentazione della dichiarazione dei redditi è scaduto nell'anno immediatamente precedente a quello di elaborazione delle informazioni. In assenza di dichiarazione dei redditi, le predette informazioni sono riferite ai dati reddituali da lavoro dipendente ed assimilati comunicati dai sostituti d'imposta. Sono altresì indicati i codici fiscali dei soggetti risultanti componenti dei nuclei familiari e le relazioni di parentela risultanti dalle dichiarazioni riferite al suddetto periodo d'imposta. L'accesso alle informazioni di cui al presente comma è reso disponibile entro centoventi giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto ed a regime, per ciascun anno successivo, entro il termine di cui all'art. 79, comma 1-*sexies*, let-

tera *a)* del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 e successive modificazioni.

2. Ai sensi degli articoli 43 e 71 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, l'INPS entro centoventi giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto ed a regime, per ciascun anno successivo, entro il termine di cui all'art. 79, comma 1-*sexies*, lettera *a)* del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 e successive modificazioni, rende disponibile al Servizio sanitario nazionale, tramite il Sistema tessera sanitaria, l'accesso in lettura alle informazioni contenute in uno specifico flusso concernente gli elenchi dei titolari di pensione sociale o di assegno sociale nonché gli elenchi dei titolari di pensione integrata al minimo di cui al casellario centrale dei pensionati istituito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1388, come modificato dal decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 314.

3. Il Sistema tessera sanitaria sulla base dei dati di cui ai commi 1 e 2, secondo le modalità previste dall'art. 50 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 e successive modificazioni ed integrazioni e dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 marzo 2008, nonché attraverso specifiche funzionalità di interrogazione:

a) seleziona, previa verifica delle eventuali incongruenze, i soli nuclei familiari sulla base delle soglie di reddito, di condizione di pensionato e di età di cui all'art. 8, comma 16, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modificazioni ed integrazioni per i soli soggetti assistiti dal Servizio sanitario nazionale;

b) associa ad ogni singolo assistito dei nuclei familiari di cui alla lettera *a)*, il codice di esenzione di cui al decreto ministeriale 17 marzo 2008 citato nelle premesse;

c) rende disponibile, annualmente, entro quindici giorni dalla disponibilità dei dati di cui ai commi 1 e 2, ai medici prescrittori del SSN e alle Aziende sanitarie locali le informazioni di cui alla lettera *b)*;

d) provvede a cancellare dai propri archivi le informazioni di cui ai commi 1 e 2.

4. Ai medici di medicina generale e ai pediatri di libera scelta che non dispongono delle funzionalità di cui al comma 3, nelle more della piena disponibilità delle funzionalità del sistema informatico di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 marzo 2008, l'Azienda sanitaria locale di competenza provvede a fornire, direttamente ad ogni medico, su supporto cartaceo o magnetico, secondo le modalità idonee a garantire il rispetto della riservatezza e tutela dei dati, le informazioni di cui al comma 3, lettera *c)*, inerenti l'elenco dei propri assistiti con un codice di esenzione per reddito idoneo a non rivelare la condizione di esenzione. Tale elenco resta nella sola disponibilità del medico prescrittore. Con riferimento agli altri medici prescrittori che non dispongono delle funzionalità di cui al comma 3, le informazioni di cui al comma 3, lettera *c)* sono rilevate dalla prescrizione che ha originato l'accesso al medesimo prescrittore, ovvero, per le prestazioni in accesso diretto, dalla ricevuta di accettazione della prestazione, nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 e successive modificazioni e integrazioni.

5. All'atto della prescrizione su ricettario del Servizio sanitario nazionale di prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale, il medico prescrittore, su richiesta dell'assistito, rileva l'eventuale codice di esenzione reso disponibile ai sensi del comma 4 relativo al medesimo assistito, lo comunica all'interessato e lo riporta sulla ricetta, provvedendo in alternativa ad annullare con un segno la casella contrassegnata dalla lettera «N» presente sulla ricetta. L'assistito può richiedere informazioni circa la propria posizione in merito al diritto all'esenzione per reddito recandosi presso l'Azienda sanitaria locale di competenza, sulla base delle comunicazioni regionali di cui all'art. 2.

6. Qualora l'assistito intenda avvalersi del diritto all'esenzione per reddito in difformità con le informazioni di cui al comma 5, è tenuto a recarsi presso l'Azienda sanitaria locale di competenza e a richiedere l'apposito certificato provvisorio di esenzione per reddito. A fronte di tale richiesta l'Azienda sanitaria locale, tramite le specifiche funzionalità messe a disposizione dal Sistema tessera sanitaria, rilascia all'assistito il certificato provvisorio nominativo di esenzione per reddito, valido per l'anno solare in corso, che riporta il codice di esenzione da apporre sulla ricetta del Servizio sanitario nazionale. L'assistito può richiedere il certificato nominativo di cui al presente comma per ognuno dei componenti il nucleo familiare di appartenenza aventi diritto all'esenzione per reddito.

7. Il certificato provvisorio nominativo di esenzione, di cui al comma 6, viene rilasciato dall'Azienda sanitaria locale, tramite le specifiche funzionalità messe a disposizione dal Sistema tessera sanitaria, solo a seguito di presentazione da parte dell'assistito di:

a) autocertificazione del diritto all'esenzione per reddito con riferimento al reddito complessivo ed al nucleo familiare riferito all'anno precedente a quello di erogazione delle prestazioni;

b) autocertificazione della condizione di percettore di pensione integrata al minimo ovvero di pensione sociale o di assegno sociale ovvero dello stato di disoccupazione, con l'indicazione del servizio competente di cui all'art. 1, comma 2, lettera *g)* del citato decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, come modificato dall'art. 2 del decreto legislativo 19 dicembre 2002, n. 297 presso il quale risulta registrato, e il contestuale impegno dell'assistito a comunicare tempestivamente la data di cessazione dello stato di disoccupazione, che comporterà la perdita dell'esenzione prevista;

c) dichiarazione della consapevolezza delle conseguenze di carattere penale per il rilascio di false dichiarazioni, nonché la consapevolezza che l'Azienda sanitaria locale attiverà il successivo controllo della veridicità della dichiarazione resa;

d) acquisizione, all'atto dell'autocertificazione, di copia di un documento di identità in corso di validità.

8. Per gli assistiti di cui al comma 6, il medico prescrittore trascrive sulla ricetta del Servizio sanitario nazionale il codice di esenzione riportato sul certificato provvisorio di cui al medesimo comma 6.

9. Le strutture di erogazione di prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale riconoscono l'esenzione per reddito solo in presenza del relativo codice di esenzione riportato dal medico sulla ricetta del Servizio sanitario nazionale e inviano al Sistema tessera sanitaria, per ogni prestazione erogata, anche l'informazione relativa al ticket non pagato.

10. Le Aziende sanitarie locali, nel rispetto delle norme in materia di trattamento dei dati, di cui al decreto legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 e successive modificazioni ed integrazioni, operano i controlli ai sensi degli articoli 43 e 71 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, da concludersi entro 6 mesi dal momento in cui sono resi disponibili i dati di cui al comma 3, lettera *c)*:

a) sul contenuto di tutte le autocertificazioni per reddito di cui al comma 7, accedendo, tramite il Sistema tessera sanitaria, alle informazioni di cui al comma 3, lettera *c)* riferite al periodo d'imposta rilevante ai fini del rilascio del predetto certificato provvisorio, attraverso le funzionalità rese disponibili al Servizio sanitario nazionale, ovvero, limitatamente alle autocertificazioni per reddito non riscontrabili fra i dati di cui al comma 3, lettera *c)*, accedendo alle informazioni, rese disponibili dall'INPS, del casellario centrale delle posizioni previdenziali attive, in relazione alle soglie di reddito di cui all'art. 8, comma 16, della legge 24 dicembre 1993, n. 537;

b) sulle autocertificazioni dello stato di disoccupazione di cui al comma 7, richiedendone, nelle more della piena disponibilità delle funzionalità del Sistema informativo lavoro, la verifica ai servizi competenti, di cui all'art. 1, comma 2, lettera *g)* del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, come modificato dall'art. 2 del decreto legislativo 19 dicembre 2002, n. 297, e ne comunicherà gli esiti al Sistema tessera sanitaria.

11. Ove i controlli di cui al comma 10 evidenzino l'insussistenza del diritto all'esenzione per reddito, l'Azienda sanitaria locale comunica all'assistito l'elenco delle prestazioni fruite indebitamente in regime di esenzione per reddito ed il corrispondente ammontare della quota di partecipazione alla spesa a carico del cittadino da versare al Servizio sanitario nazionale, assegnando un termine non inferiore a trenta giorni e non superiore a 120 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione entro il quale provvedere al pagamento, ovvero esibire all'Azienda sanitaria locale la documentazione comprovante quanto dichiarato. L'Azienda sanitaria locale comunica altresì all'assistito che, decorso inutilmente il predetto termine gli sarà inibito l'accesso a nuove prestazioni di specialistica ambulatoriale a carico del Servizio sanitario nazionale fino all'atto della regolazione del debito pregresso, in attuazione di quanto previsto dall'art. 79 del comma 1-*sexies* lettera *b)* del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

12. Ai fini della predisposizione dell'elenco di cui al comma 11, l'Azienda sanitaria locale si avvale delle funzionalità rese disponibili dal Sistema tessera sanitaria. Con successivo decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero del lavoro della salute e delle politiche sociali, sono definite le modalità per il recupero, da parte delle aziende sanitarie locali, delle somme dovute dall'assistito ovvero per il riscontro della documentazione presentata dall'assistito di cui al comma 11 e per l'eventuale esclusione dalla prescrivibilità di ulteriori prestazioni di specialistica ambulatoriale a carico del Servizio sanitario nazionale, tenuto conto delle disposizioni inerenti la sicurezza e la riservatezza dei dati di cui al decreto legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 e successive modificazioni e integrazioni.

13. Con riferimento alle prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale, nelle regioni per le quali risultano stipulati gli accordi di cui all'art. 2, non si applicano le disposizioni di cui all'art. 8, comma 16 della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni ed integrazioni, limitatamente alla parte in cui stabiliscono che le esenzioni connesse ai livelli di reddito operano su dichiarazione dell'interessato o di un suo familiare da apporre sulla ricetta.

14. I dati sono trattati secondo i principi di necessità, pertinenza e non eccedenza, nell'osservanza del decreto legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 2.

Attuazione

1. A partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto si procede all'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 1, nell'ambito del Sistema tessera sanitaria attuativo dell'art. 50 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 e successive modificazioni ed integrazioni e di specifici accordi da stipularsi tra il Ministero dell'economia e delle finanze, il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali e le singole regioni per il trasferimento delle informazioni, prevedendo anche le modalità di comunicazione agli assistiti di quanto disciplinato dal presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 dicembre 2009

Il Ministro dell'economia e delle finanze
TREMONTI

Il Ministro del lavoro, della salute e delle poltiche sociali
SACCONI

09A15575

DECRETO 22 dicembre 2009.

Misure del diritto speciale sulla benzina, petrolio, gasolio ed altri generi, istituito nel territorio extradoganale di Livigno, ai sensi della legge 1° novembre 1973, n. 762, e successive modificazioni.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto l'art. 3 della legge 26 aprile 1976, n. 221, il quale dispone che il decreto del Ministro per le finanze, con il quale vengono fissate, ai sensi dell'art. 3 della legge 1° novembre 1973, n. 762, le misure unitarie del diritto speciale gravante sui generi indicati nell'art. 2 della medesima legge, introdotti nel territorio extradoganale di Livigno, abbia validità annuale;

Vista la legge 27 febbraio 2002, n. 16, di conversione del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452, che, nel sostituire l'art. 3, lettera *a)*, della citata legge n. 762 del 1973, ha determinato il nuovo ammontare massimo del diritto speciale applicabile sulla benzina, sul petrolio e sul gasolio, rispettivamente, nelle misure di euro 233 per mille litri di benzina e di euro 155 per mille litri di petrolio e di gasolio;

Visto il decreto del 22 dicembre 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 30 dicembre 2008, concernente le misure del diritto speciale per l'anno 2009, sulla benzina, petrolio, gasolio ed altri generi, istituito nel territorio extradoganale di Livigno ai sensi della legge 1° novembre 1973, n. 762 e successive modificazioni;

Considerato che il comune di Livigno, con deliberazione n. 156 del 25 settembre 2009, divenuta esecutiva per intervenuta dichiarazione di immediata eseguibilità, ha espresso, fra l'altro, il proprio parere in ordine alla misura del diritto speciale previsto dal citato art. 2 della legge 1° novembre 1973, n. 762, ai sensi del successivo art. 3 del medesimo provvedimento legislativo;

Considerato che la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Sondrio, alla quale sono state trasferite le attività degli Uffici provinciali industria, commercio e artigianato (U.P.I.C.A.) non ha formulato osservazioni sull'entità dei valori medi dei prezzi indicati nella suddette deliberazioni relativamente agli oli combustibili e lubrificanti, ai tabacchi lavorati ed agli altri generi indicati nel comma 2 dell'art. 2 della legge n. 762 del 1973, ai quali deve essere riferita la percentuale di cui all'art. 3, lettera *b)*, della medesima legge;

Considerato che occorre provvedere alla determinazione della misura del diritto speciale previsto dall'art. 2 della legge 1° novembre 1973, n. 762, da valere per l'anno 2010;

Ritenuto che, in applicazione delle disposizioni contenute nell'art. 3, comma 1-*bis*, della legge 27 febbraio 2002, n. 16, di conversione del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452, è opportuno fissare la misura del diritto speciale gravante sulla benzina in euro 0,233 al litro e in euro 0,155 al litro per il gasolio e per il petrolio;

Ritenuto di confermare l'aliquota del medesimo diritto speciale, indicata nel decreto ministeriale del 22 dicembre 2008, per quanto concerne gli oli combustibili;

Ritenuto che, per quanto riguarda gli oli combustibili anzidetti, possono essere stabiliti i sottoelencati valori medi indicati nella predetta deliberazione:

1) olio combustibile fluido: (al quintale):

a) superiore a 3° E - euro 3,60;

b) fino a 5° E - euro 3,30;

2) olio semifluido denso: (al quintale):

a) da 5° fino a 7° E - euro 4,30;

b) superiore a 7° E - euro 3,60;

Decreta:

Art. 1.

La misura del diritto speciale previsto dall'art. 2 della legge 1° novembre 1973, n. 762, con le modifiche successive, viene stabilita in euro 0,233 al litro per la benzina, euro 0,100 al litro per il gasolio uso trazione, euro 0,030 al litro per il gasolio uso riscaldamento ed euro 0,050 al litro per il petrolio.

Art. 2.

L'aliquota del diritto speciale previsto dalle disposizioni legislative in rassegna, per gli oli combustibili viene stabilita nella percentuale del 5 per cento dei valori indicati in premessa.

Art. 3.

I valori medi e le misure del diritto speciale previsti dagli articoli 2 e 3 della legge 1° novembre 1973, n. 762 e successive modificazioni, per i lubrificanti, i tabacchi lavorati ed i generi introdotti dall'estero vengono fissati nell'importo per ciascuno indicato nell'allegato prospetto A, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Art. 4.

Le disposizioni degli articoli precedenti hanno effetto per il periodo 1° gennaio - 31 dicembre 2010.

L'Ufficio delle entrate di Tirano è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 dicembre 2009

Il Ministro: TREMONTI

ALLEGATO *A*

Prezzi medi e misure del diritto speciale previsti dagli articoli 2 e 3 della Legge 1 novembre 1973, n. 762 e successive modificazioni, da applicare nel territorio extradoganale del Comune di Livigno.

	Generi soggetti al diritto speciale		Prezzi medi al minuto	Aliquota %
	OLIO LUBRIFICANTE PER AUTOVETTURE (al kg)			
	Sintesys	€	14,30	4
	Turbodiesel	€	10,41	4
	Multigrado	€	8,10	4
	Supermultigrado-Olio miscela super	€	9,32	4
	Super Motor Oil-Olio miscela normale	€	8,50	4
	Semisintetico: bz-ds	€	8,90	4
	Superdiesel	€	9,50	4
	HD-Motor Oil	€	10,00	4
	Grasso lubrificante	€	8,00	4
1)	TABACCHI			
1.1	CEE lavorati: pacchetto da 20 sigarette	€	2.20	20
1.2	Extra CEE lavorati: pacchetto da 20 sigarette	€	2,40	20
1.31	tabacchi comuni (snuff.)	€	1,20	4
1.32	tabacchi comuni (buste)	€	3,75	4
1.33	tabacchi comuni (scatole)	€	7,50	4
1.41	tabacchi fini (sigarini)	€	3,60	4
1.42	tabacchi fini (sigarillos)	€	7,55	4
1.43	tabacchi fini (sigari)	€	26.00	4
2)	LIQUORI E ACQUEVITI IN BOTTIGLIA ORIGINALE (a bottiglia)			
2.1	Whishy, brandy, acqueviti e cognac non invecchiati	€	13,60	3
2.2	Whishy invecchiato fino a 12 anni, cognac invecchiato e brandy riserva	€	24,80	3
2.3	Whishy invecchiato oltre a 12 anni	€	34,80	3
2.4	Cognac invecchiato-ultra	€	56,00	3
3)	ARTICOLI SPORTIVI			
3.1	sci da discesa	€	309,00	1
3.2	sci da fondo	€	144,00	1
3.3	attacchi	€	108,00	1
3.4	scarponi	€	170,00	1
3.5	bastoncini	€	22,00	1
3.6	sacche portasci e zaini professionali	€	85,00	1
3.7	sacche portasci e zaini sportivi	€	42,00	1
3.8	sci da discesa - amatoriali	€	155,00	1
3.9	scarpe da ginnastica-palestra tela	€	54,00	1
3.10	marsupi	€	18,00	1
3.11	sacchi a pelo	€	82,00	1

4)	PROFUMI E PRODOTTI DI BELLEZZA (a confezione)			
4.1	essenze-a oncia – 30 gr.	€	160,00	2
4.2	acque da colonia e lavande flacone da 80 a 120 gr	€	54,00	2
4.3	eau de parfum/flacone da 80 a120	€	59,00	2
4.4	smalti, rossetti , ciprie	€	16,00	1
4.5	sali da bagno, lozioni, tinture, creme dopobagno	€	26,00	1
4.6	creme per la pelle, tubetti o vasetti	€	30,00	1
4.7	prodotti alcolici, dopobarba	€	25,00	1
4.8	saponi fini solidi	€	11,00	1
4.9	saponi per barba - shampoo	€	16,00	1
4.10	latte e tonici	€	16,50	1
4.11	confezioni regalo (edt .100+altro)	€	54,00	2
5)	APPARECCHI FOTOGRAFICI E PROIETTORI (cadauno)			
5.1	dia-proiettori	€	170,00	2
5.2	flash	€	235,00	2
5.3	macchine fotografiche da dilettanti	€	300,00	2
5.4	macchine fotografiche da dilettanti economiche	€	150,00	2
5.5	macchine fotografiche professionali	€	700,00	2
5.6	macchine fotografiche semiprofessionali	€	500,00	2
5.7	obiettivi, binocoli, cannocchiali lux	€	350,00	2
5.8	obiettivi, binocoli, cannocchiali standard	€	175,00	2
5.9	oculari	€	400,00	2
5.10	videocamera compact lux	€	1.074,00	2
5.11	videocamera compact standard	€	535,00	2
5.12	videoregistratore standard	€	200,00	2
5.13	videoregistratore lux	€	400,00	2
6)	APPARECCHI RADIO E TELEVISORI (cadauno)			
6.1	autoradio con registratore/riproduttore medio	€	200,00	2
6.2	autoradio con registratore/riproduttore standard	€	100,00	2
6.3	autoradio con registratore/riproduttore lux	€	400,00	2
6.4	caricatori CD-cassette	€	120,00	2
6.5	CD portatile	€	80,00	2
6.6	compo Hi-Fi	€	230,00	2
6.7	lettori MP3	€	150,00	2
6.8	monitor	€	170,00	2
6.9	radio con MF standard	€	40,00	2
6.10	radio MF lux	€	90,00	2
6.11	radio con MF e registratore/riproduttore standard	€	50,00	2
6.12	radio MF con registratore/riproduttore lux	€	150,00	2
6.13	radio MF con registratore/riproduttore medio	€	100,00	2
6.14	registratori	€	60,00	2
6.15	registratori digitali	€	200,00	2
6.16	ricetrasmittenti lux	€	340,00	2
6.17	ricetrasmittenti standard	€	160,00	2
6.18	scanner	€	500,00	2
6.19	telefoni portatili lux	€	200,00	2
6.20	telefoni portatili standard	€	100,00	2
6.21	televisori a colori fino a 15”	€	200,00	2
6.22	televisori a colori oltre 15”	€	400,00	2
6.23	televisori in bianco e nero	€	50,00	2
6.24	TV tascabile LCD	€	170,00	2

6.25	videolettori-lettori CD-DVD-sintolettori	€	150,00	2
6.26	walkman + radio	€	60,00	2
6.27	walkman e riproduttori	€	40,00	2

7) PELLICCERIA

7.1	pellicce zibellino,cincillà ed ermellino (conf.lungo)	€	7.750,00	2
7.2	pellicce zibellino,cincillà ed ermellino (conf.corto)	€	6.710,00	2
7.3	pellicce di lontra e lince (conf. lungo)	€	3.620,00	2
7.4	pellicce di lontra e lince (conf. corto)	€	2.580,00	2
7.5	pellicce di visone (conf.lungo)	€	2.070,00	2
7.6	pellicce di visone (conf. corto)	€	1.550,00	2
7.7	pellicce di volpe, marmotta ed altre analoghe (conf.lungo)	€	770,00	2
7.8	pellicce di volpe,marmotta ed altre analoghe (conf.corto)	€	520,00	2
7.9	pellicce di altre pelli pelo non pregiato (conf.lungo)	€	520,00	2
7.10	pellicce di altre pelli pelo non pregiato(conf.corto)	€	410,00	2
7.11	cappotti in pelle di montone e similari (uomo e donna)	€	460,00	2
7.12	giubbotti in pelli di montone e similari (uomo e donna)	€	340,00	2
7.13	pelli da pelliccia (al Kg.)	€	340,00	2
7.14	pellicce sintetiche (conf.lungo)	€	360,00	2
7.15	pellicce sintetiche (conf.corto)	€	260,00	2
7.16	interni di pelliccia	€	260,00	2

8) PELLETTERIA (cadauno)

8.1	valigie e borsoni in tessuto	€	112,00	2
8.2	valigie e borsoni in pelle	€	214,00	2
8.3	borse in pelle speciale di rettile,coccodrillo,serpente e lucertola	€	418,00	2
8.4	borse alta moda firmate in pelle	€	173,00	2
8.5	borse in renna,antilopi,daino,cinghiale ed altre pelli pregiate	€	132,00	2
8.6	borse in pelle non pregiate	€	102,00	2
8.7	borse in tessuto	€	61,00	2
8.8	borse in tessuto plastificato firmate	€	153,00	2
8.9	cinture e borsellini in rettile ed in altre pelli firmate	€	82,00	2
8.10	cinture e borsellini in pelle tessuto	€	61,00	2
8.11	guanti in pelle	€	51,00	2
8.12	guanti in altre fibre	€	31,00	2
8.13	cappelli in pelle	€	41,00	2
8.14	calzature in pelle o cuoio	€	122,00	2
8.15	valigie e borsoni in altri materiali	€	173,00	2
8.16	calzature in tessuto	€	71,00	2
8.17	beauty-case-valigette 24h	€	112,00	2
8.18	borse in altri materiali	€	102,00	2
8.19	calzature in altre fibre	€	41,00	2
8.20	ciabatte	€	15,00	2

9) TESSUTI (a metro lineare)

9.1	tessuto in lana	€	19,00	2
9.2	tessuto in cotone	€	18,00	2
9.3	tessuto in lino	€	22,00	2
9.4	tessuto in seta	€	24,00	2
9.5	tessuto sintetico	€	23,00	2

10)	ARTICOLI DI VESTIARIO CONFEZIONATI (a capo)			
10.1	impermeabile per uomo	€	316,00	2
10.2	completo invernale per uomo	€	398,00	2
10.3	completo estivo per uomo	€	377,00	2
10.4	cappotto e mantella per uomo	€	428,00	2
10.5	cappotto e mantella per donna	€	438,00	2
10.6	soprabito primaverile o impermeabile per donna	€	316,00	2
10.7	abito completo per ragazzi	€	112,00	2
10.8	cappotto invernale per ragazzi	€	143,00	2
10.9	gonna di lana	€	112,00	2
10.10	gonna di cotone	€	92,00	2
10.11	pantaloni	€	87,00	2
10.12	camicie uomo	€	66,00	2
10.13	camicette donna	€	72,00	2
10.14	camicie ragazzo	€	36,00	2
10.15	camicette seta donna	€	102,00	2
10.16	giacche a vento unisex	€	173,00	2
10.17	completo lana donna	€	316,00	2
10.18	giacca / giubbotto in cotone	€	214,00	2
10.19	giacca / giubbotto in lana	€	275,00	2
10.20	cravatte, sciarpe	€	46,00	2
10.21	tute da sci	€	255,00	2
10.22	abito cotone donna	€	153,00	2
10.23	bluse cotone	€	82,00	2
10.24	giacca / giubbotto in altre fibre	€	204,00	2
10.25	tute sportive	€	92,00	2
10.26	pantaloni ragazzo	€	46,00	2
10.27	giacca /giubbotto ragazzo	€	97,00	2
10.28	giacconi lana	€	306,00	2
10.29	giacconi cotone	€	255,00	2
10.30	giacconi altre fibre	€	245,00	2
10.31	giubbotti / giacche in pelle	€	357,00	2
10.32	gonne in pelle	€	153,00	2
10.33	tutine - abitini cotone bambini	€	41,00	2
10.34	giacconi in pelle	€	422,00	2
11)	MAGLIERIE E FILATI (a capo)			
11.1	maglia,felpe, polo e gilet di cotone	€	67,00	2
11.2	maglia, gilet di lana	€	102,00	2
11.3	maglia di lana per ragazzi	€	56,00	2
11.4	maglia di cotone per ragazzi	€	41,00	2
11.5	maglie in cachemire, cammello e alpaca	€	286,00	2
11.6	filati in lana (al Kg.)	€	51,00	2
11.7	berretti di lana	€	20,00	2
11.8	pantofole lana	€	24,00	2
11.9	cappelli cotone	€	25,00	2
11.10	cappelli lana	€	41,00	2
11.11	fasce paraorecchi	€	12,00	2
11.12	guanti lana	€	21,00	2
12)	BIANCHERIA (a capo)			
12.1	pigiami e camicie da notte	€	55,00	2
12.2	magliette e canottiere	€	20,00	2
12.3	slip	€	12,00	2
12.4	reggiseni	€	20,00	2

12.5	calze lana	€	8,00	2
12.6	calzini uomo	€	6,00	2
12.7	collant	€	5,00	2
12.8	plaid-coperte lana	€	70,00	2
12.9	vestaglie	€	70,00	2
12.10	piumoni	€	350,00	2
12.11	lenzuola	€	30,00	2
12.12	tovaglie	€	40,00	2
12.13	copripiumoni	€	70,00	2
12.14	asciugamani	€	13,00	2
12.15	federe	€	8,00	2
12.16	boxer	€	16,00	2
12.17	body	€	30,00	2
12.18	calzamaglia	€	24,00	2
12.19	accappatoi	€	65,00	2

09A15567

DECRETO 24 dicembre 2009.

Rilevazione dei tassi effettivi globali medi, 1° luglio - 30 settembre 2009, vigenti dal 1° gennaio al 31 marzo 2010.

IL CAPO DELLA DIREZIONE V
DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO

Vista la legge 7 marzo 1996, n. 108, recante disposizioni in materia di usura e, in particolare, l'art. 2, comma 1, in base al quale «il Ministro del Tesoro, sentiti la Banca d'Italia e l'Ufficio italiano dei cambi, rileva trimestralmente il tasso effettivo globale medio, comprensivo di commissioni, di remunerazioni a qualsiasi titolo e spese, escluse quelle per imposte e tasse, riferito ad anno degli interessi praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari iscritti negli elenchi tenuti dall'Ufficio italiano dei cambi e dalla Banca d'Italia ai sensi degli articoli 106 e 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, nel corso del trimestre precedente per operazioni della stessa natura»;

Visto il proprio decreto del 23 settembre 2009, recante la «classificazione delle operazioni creditizie per categorie omogenee ai fini della rilevazione dei tassi effettivi globali medi praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari»;

Visto da ultimo il proprio decreto del 24 settembre 2009, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 227 del 30 settembre 2009 e, in particolare, l'art. 3, comma 3, che attribuisce alla Banca d'Italia il compito di procedere per il trimestre 1° luglio 2009-30 settembre 2009 alla rilevazione dei tassi effettivi globali medi praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari;

Avute presenti le «istruzioni per la rilevazione del tasso effettivo globale medio ai sensi della legge sull'usura» emanate dalla Banca d'Italia nei confronti delle banche, degli intermediari finanziari iscritti nell'elenco generale di cui all'art. 106 del decreto legislativo n. 385/1993 e degli intermediari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del medesimo decreto legislativo (pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* n. 200 del 29 agosto 2009);

Vista la rilevazione dei valori medi dei tassi effettivi globali segnalati dalle banche e dagli intermediari finanziari con riferimento al periodo 1° luglio 2009 - 30 settembre 2009 e tenuto conto della variazione, nel periodo successivo al trimestre di riferimento, del valore medio del tasso applicato alle operazioni di rifinanziamento principali dell'Eurosistema determinato dal Consiglio direttivo della Banca Centrale Europea, la cui misura sostituisce quella del tasso determinato dalla Banca d'Italia ai sensi del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, in sostituzione del tasso ufficiale di sconto;

Visti il decreto-legge 29 dicembre 2000, n. 394, convertito, con modificazioni, nella legge 28 febbraio 2001, n. 24, recante interpretazione autentica della legge 7 marzo 1996, n. 108, e l'indagine statistica effettuata a fini conoscitivi dalla Banca d'Italia e dall'Ufficio italiano dei cambi, condotta su un campione di intermediari secondo le modalità indicate nella nota metodologica, relativamente alla maggiorazione stabilita contrattualmente per i casi di ritardato pagamento;

Vista la direttiva del Ministro in data 12 maggio 1999, concernente l'attuazione del decreto legislativo n. 29/1993 e successive modificazioni e integrazioni, in ordine alla delimitazione dell'ambito di responsabilità del vertice politico e di quello amministrativo;

Atteso che, per effetto di tale direttiva, il provvedimento di rilevazione dei tassi effettivi globali medi ai sensi dell'art. 2 della legge n. 108/1996, rientra nell'ambito di responsabilità del vertice amministrativo;

Avuto presente l'art. 62 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 290 del 14 dicembre 2007 che ha disposto la soppressione dell'Ufficio italiano dei cambi e il passaggio di competenze e poteri alla Banca d'Italia;

Sentita la Banca d'Italia;

Decreta:

Art. 1.

1. I tassi effettivi globali medi, riferiti ad anno, praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari, determinati ai sensi dell'art. 2, comma 1, della legge 7 marzo 1996, n. 108, relativamente al trimestre 1° luglio 2009-30 settembre 2009, sono indicati nella tabella riportata in allegato (Allegato *A*).

Art. 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il 1° gennaio 2010.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 marzo 2010, ai fini della determinazione degli interessi usurari ai sensi dell'art. 2, comma 4, della legge 7 marzo 1996, n. 108, i tassi riportati nella tabella indicata all'art. 1 del presente decreto devono essere aumentati della metà.

Art. 3.

1. Le banche e gli intermediari finanziari sono tenuti ad affiggere in ciascuna sede o dipendenza aperta al pubblico in modo facilmente visibile la tabella riportata in allegato (Allegato *A*).

2. Le banche e gli intermediari finanziari, al fine di verificare il rispetto del limite di cui all'art. 2, comma 4, della legge 7 marzo 1996, n. 108, si attengono ai criteri di calcolo delle «istruzioni per la rilevazione del tasso effettivo globale medio ai sensi della legge sull'usura» emanate dalla Banca d'Italia.

3. La Banca d'Italia procede per il trimestre 1° ottobre 2009-31 dicembre 2009 alla rilevazione dei tassi effettivi globali medi praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari con riferimento alle categorie di operazioni indicate nell'apposito decreto del Ministero dell'economia e delle finanze.

4. I tassi effettivi globali medi di cui all'art. 1, comma 1, del presente decreto non sono comprensivi degli interessi di mora contrattualmente previsti per i casi di ritardato pagamento. L'indagine statistica condotta a fini conoscitivi dalla Banca d'Italia e dall'Ufficio italiano dei cambi ha rilevato che, con riferimento al complesso delle operazioni facenti capo al campione di intermediari considerato, la maggiorazione stabilita contrattualmente per i casi di ritardato pagamento è mediamente pari a 2,1 punti percentuali.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 dicembre 2009

Il Capo della direzione V: MARESCA

ALLEGATO *A*

RILEVAZIONE DEI TASSI DI INTERESSE EFFETTIVI GLOBALI MEDI AI FINI DELLA LEGGE SULL'USURA (*)

MEDIE ARITMETICHE DEI TASSI SULLE SINGOLE OPERAZIONI DELLE BANCHE E DEGLI INTERMEDIARI FINANZIARI NON BANCARI, CORRETTE PER LA VARIAZIONE DEL VALORE MEDIO DEL TASSO APPLICATO ALLE OPERAZIONI DI RIFINANZIAMENTO PRINCIPALI DELL'EUROSISTEMA

PERIODO DI RIFERIMENTO DELLA RILEVAZIONE: 1° LUGLIO - 30 SETTEMBRE 2009

APPLICAZIONE DAL 1° GENNAIO FINO AL 31 MARZO 2010

CATEGORIE DI OPERAZIONI	*CLASSI DI IMPORTO in unità di euro*	*TASSI MEDI (su base annua)*
APERTURE DI CREDITO IN CONTO CORRENTE	fino a 5.000	12,85
	oltre 5.000	9,59
SCOPERTI SENZA AFFIDAMENTO	fino a 1.500	19,96
	oltre 1.500	13,12
ANTICIPI, SCONTI COMMERCIALI E ALTRI FINANZIAMENTI ALLE IMPRESE	fino a 5.000	10,26
	oltre 5.000	5,43
FACTORING	fino a 50.000	6,14
	oltre 50.000	4,05
CREDITI PERSONALI		12,53
ALTRI FINANZIAMENTI ALLE FAMIGLIE EFFETTUATI DALLE BANCHE (incluse le operazioni di credito su pegno)		18,13
ALTRI FINANZIAMENTI ALLE FAMIGLIE EFFETTUATI DAGLI INTERMEDIARI NON BANCARI		14,41
PRESTITI CONTRO CESSIONE DEL QUINTO DELLO STIPENDIO E DELLA PENSIONE	fino a 5.000	15,43
	oltre 5.000	12,46
LEASING STRUMENTALE	fino a 25.000	10,34
	oltre 25.000	6,56
LEASING IMMOBILIARE		4,39
LEASING AUTOVEICOLI E AERONAVALE	fino a 25.000	14,31
	oltre 25.000	12,67
CREDITO FINALIZZATO ALL'ACQUISTO RATEALE	fino a 5.000	14,18
	oltre a 5.000	12,17
CREDITO REVOLVING	fino a 5.000	16,97
	oltre a 5.000	12,79
MUTUI CON GARANZIA IPOTECARIA:		
- A TASSO FISSO		5,36
- A TASSO VARIABILE		2,92

AVVERTENZA: AI FINI DELLA DETERMINAZIONE DEGLI INTERESSI USURARI AI SENSI DELL'ART. 2 DELLA LEGGE N.108/96, I TASSI RILEVATI DEVONO ESSERE AUMENTATI DELLA METÀ.

(*) Per i criteri di rilevazione dei dati e di compilazione della tabella si veda la nota metodologica allegata al Decreto.

Le categorie di operazioni sono indicate nel Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 23 settembre 2009 e nelle Istruzioni applicative della Banca d'Italia pubblicate nella Gazzetta Ufficiale del 29 agosto 2009.

RILEVAZIONE DEI TASSI DI INTERESSE EFFETTIVI GLOBALI MEDI AI FINI DELLA LEGGE SULL'USURA

Nota metodologica

La legge 7 marzo 1996, n. 108, volta a contrastare il fenomeno dell'usura, prevede che siano resi noti con cadenza trimestrale i tassi effettivi globali medi, comprensivi di commissioni, spese e remunerazioni a qualsiasi titolo connesse col finanziamento, praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari.

Il decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 23 settembre 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 227 del 30 settembre 2009, ha ripartito le operazioni di credito in categorie omogenee attribuendo alla Banca d'Italia il compito di rilevare i tassi.

La rilevazione dei dati per ciascuna categoria riguarda le medie aritmetiche dei tassi praticati sulle operazioni censite nel trimestre di riferimento. Essa è condotta per classi di importo; limitatamente a talune categorie è data rilevanza alla natura della controparte. Non sono incluse nella rilevazione alcune fattispecie di operazioni condotte a tassi che non riflettono le condizioni del mercato (ad es. operazioni a tassi agevolati in virtù di provvedimenti legislativi).

Per le operazioni di "credito personale", "credito finalizzato", "leasing", "mutuo", "altri finanziamenti" e "prestiti contro cessione del quinto dello stipendio e della pensione" i tassi rilevati si riferiscono ai rapporti di finanziamento accesi nel trimestre; per esse è adottato un indicatore del costo del credito analogo al TAEG definito dalla normativa comunitaria sul credito al consumo. Per le "aperture di credito in conto corrente", gli "scoperti senza affidamento", il "credito *revolving* e con utilizzo di carte di credito", gli "anticipi su crediti e sconto di portafoglio commerciale" e il "factoring" - i cui tassi sono continuamente sottoposti a revisione - vengono rilevati i tassi praticati per tutte le operazioni in essere nel trimestre, computati sulla base dell'effettivo utilizzo.

La rilevazione interessa l'intero sistema bancario e il complesso degli intermediari finanziari iscritti nell'elenco previsto dall'articolo 107 del Testo unico bancario.

I dati relativi agli intermediari finanziari iscritti nell'elenco di cui all'articolo 106 del medesimo testo unico sono stimati sulla base di una rilevazione campionaria. Nella costruzione del campione si tiene conto delle variazioni intervenute nell'universo di riferimento rispetto alla precedente rilevazione. La scelta degli intermediari presenti nel campione avviene per estrazione casuale e riflette la distribuzione per area geografica. Mediante opportune tecniche di stratificazione dei dati, il numero di operazioni rilevate viene esteso all'intero universo attraverso l'utilizzo di coefficienti di espansione, calcolati come rapporto tra la numerosità degli strati nell'universo e quella degli strati del campione.

La Banca d'Italia procede ad aggregazioni tra dati omogenei al fine di agevolare la consultazione e l'utilizzo della rilevazione. Le categorie di finanziamento sono definite considerando l'omogeneità delle operazioni evidenziata dalle forme tecniche adottate e dal livello dei tassi di mercato rilevati.

La tabella - che è stata definita sentita la Banca d'Italia - è composta da 24 tassi che fanno riferimento alle predette categorie di operazioni.

Le classi di importo riportate nella tabella sono aggregate sulla base della distribuzione delle operazioni tra le diverse classi presenti nella rilevazione statistica; lo scostamento dei tassi aggregati rispetto al dato segnalato per ciascuna classe di importo è contenuto. A decorrere dal decreto trimestrale del dicembre 2009, la metodologia di calcolo del TEG tiene conto delle modifiche introdotte con la revisione delle Istruzioni per la rilevazione emanate dalla Banca d'Italia nell'agosto 2009 ([1]). Ciò ha comportato le seguenti modifiche alla griglia dei tassi pubblicati nel decreto: viene data separata evidenza agli scoperti senza affidamento - in precedenza compresi tra le aperture di credito in conto corrente – ai crediti personali e agli altri finanziamenti alle famiglie; sono stati unificati i tassi applicati da banche e finanziarie per alcune categorie di operazioni ("anticipi, sconti ed altri finanziamenti alle imprese" e "crediti personali"); rimangono distinti i tassi praticati da banche e finanziarie per gli "altri finanziamenti alle

---

([1]) Le nuove Istruzioni sono pubblicate in Gazzetta Ufficiale del 29 agosto 2009 n. 200 e sul sito della Banca d'Italia (www.bancaditalia.it/vigilanza/contrasto_usura/Normativa/Istr_usura_ago_09-istruzioni.pdf).

famiglie", in considerazione della caratteristica residuale della categoria, nella quale sono incluse operazioni di natura e rischiosità differente; sono state distinte tre tipologie di operazioni di leasing ("autoveicoli e aeronavali", "immobiliare" e "strumentale"); sono stati separati i TEG pubblicati per il "credito finalizzato" e il "credito *revolving*".

Con riferimento ad alcune tipologie di operazioni (leasing e anticipo su effetti allo sconto), si è riscontrata una forte disomogeneità nella segnalazione tra i diversi operatori, a seguito del ricorso a criteri differenti per la inclusione nel TEG delle polizze assicurative "incendio e furto" e delle spese di incasso effetti. Per quanto riguarda il leasing, tenuto conto della difficoltà di stima degli oneri assicurativi relativi all'intera durata del contratto, la verifica dell'usurarietà dei tassi applicati dal 1° trimestre 2010 dovrà essere effettuata includendo nel TEG il premio assicurativo relativo unicamente al primo anno. Con riferimento all'anticipo su effetti, andranno computate le spese di incasso solo in caso di presentazione di singoli effetti e non per le aperture di credito in conto corrente a fronte di smobilizzo portafogli.

Data la metodologia della segnalazione, i tassi d'interesse bancari riportati nella tabella differiscono da quelli rilevati dalla Banca d'Italia nell'ambito delle statistiche dei tassi armonizzati e di quelle della Centrale dei rischi, orientate ai fini dell'analisi economica e dell'esame della congiuntura. Queste rilevazioni si riferiscono a campioni, tra loro diversi, di banche; i tassi armonizzati non sono comprensivi degli oneri accessori e sono ponderati con l'importo delle operazioni; i tassi della Centrale dei rischi si riferiscono alle operazioni di finanziamento di importo superiore a 30 mila euro.

Secondo quanto previsto dalla legge, i tassi medi rilevati vengono corretti in relazione alla variazione del valore medio del tasso ufficiale di sconto nel periodo successivo al trimestre di riferimento. A decorrere dal 1 gennaio 2004, si fa riferimento alle variazioni del tasso applicato alle operazioni di rifinanziamento principali dell'Eurosistema determinato dal Consiglio direttivo della Banca Centrale Europea, la cui misura sostituisce quella della cessata ragione normale dello sconto.

Dopo aver aumentato i tassi della metà, come prescrive la legge, si ottiene il limite oltre il quale gli interessi sono da considerarsi usurari.

Rilevazione degli interessi di mora

Nell'anno 2002 la Banca d'Italia e l'Ufficio italiano dei cambi hanno proceduto a una rilevazione statistica riguardante la misura media degli interessi di mora stabiliti contrattualmente. La rilevazione ha riguardato un campione di banche e di società finanziarie individuato sulla base della distribuzione territoriale e della ripartizione tra le categorie istituzionali.

In relazione ai contratti accesi nel terzo trimestre del 2001 sono state verificate le condizioni previste contrattualmente; per le aperture di credito in conto corrente sono state rilevate le condizioni previste nei casi di revoca del fido per tutte le operazioni in essere. In relazione al complesso delle operazioni, il valore della maggiorazione percentuale media è stato posto a confronto con il tasso medio rilevato.

09A15517

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 16 dicembre 2009.

Riparto, per l'anno 2009, del Fondo nazionale per l'attività delle consigliere e dei consiglieri di parità, ai sensi dell'articolo 18, comma 2, del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO
PER LE PARI OPPORTUNITÀ

Visto l'art. 18, comma 1, del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, concernente il Fondo nazionale per le attività delle consigliere e dei consiglieri di parità;

Visto l'art. 18, comma 2, lettera *a)*, del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, che indica i criteri di ripartizione del Fondo ed, in particolare, riserva all'Ufficio del consigliere nazionale di parità una quota pari al trenta per cento;

Visto l'art. 18, comma 2, lettera *b)*, del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, che destina la restante quota del settanta per cento alle regioni;

Visto l'art. 18, comma 4, del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, che prevede l'istituzione di una Commissione interministeriale per la gestione del Fondo nazionale per le attività delle consigliere e dei consiglieri di parità;

Visto il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 30 dicembre 2008 di «Ripartizione in capitoli delle unità previsionali di base relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2009» che assegna al capitolo 3971 «Fondo per le attività finalizzate a ridefinire e potenziare le funzioni, il regime giuridico e le dotazioni strumentali dei consiglieri di parità» uno stanziamento in termini di competenza e di cassa pari a 3.927.409,00 euro che, al netto dell'accantonamento del decreto-legge 10 novembre 2008, n. 180, risulta pari a euro 3.923.882,00;

Visto l'art. 61, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito nella legge 6 agosto 2008, n. 133, che prevede che, a decorrere dall'anno 2009, la spesa complessiva sostenuta dalle amministrazioni pubbliche per

organi collegiali e altri organismi, anche monocratici, comunque denominati, deve essere ridotta del trenta per cento rispetto a quella sostenuta nell'anno 2007;

Considerato che la spesa complessiva sostenuta nell'anno 2007 sul Fondo nazionale per le attività delle consigliere e dei consiglieri di parità è stata pari ad € 4.435.158,10 e che il suddetto limite di spesa per l'esercizio finanziario 2009 è pari ad € 3.104.610,67;

Ritenuto di dover procedere alla ripartizione tra le regioni del settanta per cento delle assegnazioni per l'annualità 2009 pari a 2.173.227,47 euro;

Ritenuto altresì di dover stabilire, ai sensi dell'art. 17, commi 2 e 4, del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, per le consigliere ed i consiglieri regionali e provinciali di parità, effettivi e supplenti, ove si tratti di lavoratrici o lavoratori dipendenti oppure di lavoratrici o lavoratori autonomi o liberi professionisti, la misura massima dei permessi non retribuiti o il limite massimo delle ore di attività e l'importo della relativa indennità; Ritenuto inoltre di dover determinare, ai sensi dell'art. 17, comma 5, del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, per la consigliera o il consigliere nazionale di parità, effettiva/o e supplente, ove lavoratrice/ore dipendente, il numero massimo dei permessi non retribuiti e la relativa indennità e, in alternativa, l'importo di un'indennità complessiva in caso di collocamento in aspettativa non retribuita per la durata del mandato, e ove lavoratrice/ore autonomo o libero professionista il numero massimo delle ore di attività e la relativa indennità;

Tenuto conto della proposta di riparto del settanta per cento delle risorse del 2009 tra le regioni, approvata nella riunione del 9 luglio 2009 dalla Commissione interministeriale, istituita ai sensi dell'art. 18, comma 4, del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198;

Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, reso in data 12 novembre 2009;

Decreta:

Art. 1.

1. Con riferimento all'esercizio finanziario 2009, l'importo di euro 2.173.227,47, pari al settanta per cento delle risorse complessive assegnate sul cap. 3971 con decreto del 30 dicembre 2008 del Ministero dell'economia e delle finanze, è da intendersi ripartito tra le regioni secondo la tabella n. 1, allegata al presente decreto, di cui costituisce parte integrante.

Art. 2.

1. Con riferimento all'anno 2009, la misura massima dei permessi non retribuiti e le relative indennità per le consigliere ed i consiglieri di parità lavoratrici e lavoratori e dipendenti nonché l'indennità ed il numero complessivo delle ore per le consigliere ed i consiglieri lavoratrici lavoratori autonomi o liberi professionisti sono stabilite come da allegate tabelle n. 2A, consigliere e consiglieri nazionali, n. 2B, consigliere e consiglieri regionali, e n. 2C, consigliere e consiglieri provinciali, che formano parte integrante del presente decreto.

2. In ogni caso le indennità previste spettano esclusivamente per le ore di attività effettivamente svolte dalle consigliere e dai consiglieri di parità effettivi o dalle consigliere e dai consiglieri di parità supplenti formalmente demandati dal soggetto titolare della funzione e sono sottoposte al regime fiscale e contributivo previsto dalle disposizioni vigenti.

Art. 3.

1. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali effettua il monitoraggio sulle modalità di utilizzo delle risorse di cui all'art. 1 con il supporto dell'ISFOL.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e successivamente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 dicembre 2009

Il Ministro del lavoro
e delle politiche sociali
SACCONI

Il Ministro
per le pari opportunità
CARFAGNA

Registrato alla Corte dei conti il 21 dicembre 2009
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 7, foglio n. 179

Tabella n. 1

Fondo nazionale per le attività delle consigliere e dei consiglieri di parità

(Art. 18, Decreto Legislativo 11 aprile 2006, n. 198)

Ripartizione risorse 2009

Regioni e Province autonome	(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	Punteggio	RIPARTO
	Peso						
	0,40	0,16	0,17	0,17	0,10		
ABRUZZO	**3,7**	**2,2**	**2,2**	**2,2**	5,28	3,13	€ 67.958,75
BASILICATA	**1,9**	**1,0**	**1,4**	**0,7**	18,65	3,13	€ 67.990,23
CALABRIA	**4,7**	**3,3**	**4,5**	**2,2**	3,00	3,84	€ 83.550,57
CAMPANIA	**4,7**	**9,5**	**12,5**	**5,8**	0,42	6,54	€ 142.158,50
EMILIA ROMAGNA	**8,4**	**7,3**	**4,4**	**9,2**	3,56	7,19	€ 156.223,46
FRIULI VENEZIA GIULIA	**3,7**	**2,1**	**1,7**	**2,3**	2,47	2,77	€ 60.161,62
LAZIO	**4,7**	**9,4**	**11,5**	**9,9**	1,09	7,12	€ 154.709,24
LIGURIA	**3,7**	**2,8**	**2,4**	**3,0**	2,68	3,14	€ 68.158,44
LOMBARDIA	**10,3**	**16,1**	**10,4**	**19,4**	1,65	11,92	€ 259.108,15
MARCHE	**3,7**	**2,6**	**2,0**	**3,0**	3,90	3,15	€ 68.399,38
MOLISE	**1,9**	**0,5**	**0,7**	**0,5**	3,24	1,35	€ 29.430,29
PIEMONTE	**7,5**	**7,5**	**6,3**	**8,7**	5,08	7,25	€ 157.530,85
PROV. DI BOLZANO	**0,9**	**0,8**	**0,3**	**1,1**	0,00	0,74	€ 16.077,23
PROV. DI TRENTO	**0,9**	**0,8**	**0,6**	**1,0**	5,64	1,34	€ 29.203,70
PUGLIA	**4,7**	**6,8**	**9,1**	**4,5**	3,54	5,61	€ 121.929,80
SARDEGNA	**7,5**	**2,8**	**5,1**	**2,5**	20,41	6,76	€ 146.974,83
SICILIA	**8,4**	**8,4**	**11,9**	**5,3**	0,59	7,69	€ 167.187,15
TOSCANA	**9,3**	**6,3**	**6,1**	**7,2**	5,75	7,59	€ 164.897,09
UMBRIA	**1,9**	**1,5**	**1,4**	**1,7**	4,46	1,97	€ 42.748,12
VALLE D'AOSTA	**0,9**	**0,2**	**0,1**	**0,3**	3,42	0,81	€ 17.683,30
VENETO	**6,5**	**8,0**	**5,5**	**9,4**	5,18	6,95	€ 151.146,77
Totale	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	€ 2.173.227,47

(A) Distribuzione percentuale delle amministrazioni provinciali

(B) Distribuzione percentuale della popolazione femminile dI 15 anni e oltre (Fonte: ISTAT - Rilevazione sulle Forze di Lavoro 2008)

(C) Distribuzione percentuale delle donne in cerca di occupazione (Fonte: ISTAT - Rilevazione sulle Forze di Lavoro 2008)

(D) Distribuzione percentuale delle donne occupate (Fonte: ISTAT - Rilevazione sulle Forze di Lavoro 2008)

(E) Indicatore capacità di spesa dimostrata 2008 (Fonte:Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali - Monitoraggio del Fondo per l'attività consigliere/i di parità, 2008)

Il punteggio complessivo è ottenuto come combinazione lineare semplice:[0,40*(A)+0,16*(B)+0,17*(C)+0,17*(D)+0,10*(E)]

Tabella N. 2 A

Misura dei permessi e importo indennità per l'esercizio delle funzioni

Consigliera/e Nazionale

(ex art. 17, Decreto Legislativo n. 198/2006)

A carico della quota (30%) del Fondo nazionale riservata all'ufficio del Consigliere nazionale di parità (come stabilito dal comma 2, lett. a), art. 18 decreto legislativo 198/2006)

Annualità 2009

MONTE ORE DISPONIBILE (ore consigliera/e effettiva/o e supplente)	**100 ore (mensili medie)**

LAVORATRICI/TORI DIPENDENTI	N. MASSIMO PERMESSI RETRIBUITI (*ex comma 1, art. 17, D. Lgs.198/2006*)	50 ore mensili medie	Indennità oraria rapportata alle relative retribuzioni.	
	N. MASSIMO PERMESSI NON RETRIBUITI E INDENNIZZATI	**50 ore mensili medie**	**€ 35,00 lordi l'ora**	**Indennità aggiuntiva annuale € 11.304,00 lordi (comma 5, art. 17 D.Lgs. 198/06)**
LAVORATRICI/TORI AUTONOME/I E LIBERE/I PROFESSIONISTE/I ISCRITTE/I AD ORDINI O ALBI	**N. MASSIMO ORE MENSILI ATTIVITA' INDENNIZZABILE**	**100 ore mensili medie**	**Indennità oraria rapportata alle rispettive tariffe degli ordini o albi di appartenenza.**	
LAVORATRICI/TORI AUTONOME/I E LIBERE/I PROFESSIONISTE/I NON ISCRITTIE/I AD ORDINI O ALBI	**N. MASSIMO ORE MENSILI ATTIVITA' INDENNIZZABILE**	**100 ore mensili medie**	**€ 35,00 lordi l'ora**	
ASPETTATIVA NON RETRIBUITA LAVORATRICI/TORI DIPENDENTI	**INDENNITA' COMPLESSIVA** (*ex comma 5, art. 17 D.Lgs. 198/2006*)	**RISTORO RETRIBUZIONE PERDUTA "al lordo delle ritenute previdenziali a carico del datore di lavoro e del lavoratore"**		**Da definire in relazione alla retribuzione del dipendente**
		COMPENSO ANNUALE ATTIVITA' SVOLTA[1]		**€ 17.520,00 lordi**

Tabella N. 2 B

Misura dei permessi e importo indennità per l'esercizio delle funzioni
Consigliera/e Regionale

(ex art. 17, Decreto Legislativo n. 198/2006)
A carico del 70% del Fondo nazionale per le attività delle consigliere e dei consiglieri di parità (ex comma 2, lett.b), art. 18 Decreto Legislativo 198/2006)

Annualità 2009

MONTE ORE DISPONIBILE[1] (ore consigliera/e effettiva/o + supplente)	**100 ore (mensili medie)**

LAVORATRICI/TORI DIPENDENTI	N. MASSIMO PERMESSI RETRIBUITI *(ex comma 1, art. 17, D.Lgs. 198/2006)*	50 ore mensili medie	Indennità oraria rapportata alle relative retribuzioni.
	N. MASSIMO PERMESSI NON RETRIBUITI E INDENNIZZATI	**50 ore mensili medie**	**€ 35,00 lordi l'ora**
LAVORATRICI/TORI AUTONOME/I E LIBERE/I PROFESSIONISTE/I ISCRITTE/I AD ORDINI O ALBI	**N. MASSIMO ORE MENSILI ATTIVITA' INDENNIZZABILE**	**100 ore mensili medie**	**Indennità oraria rapportata alle rispettive tariffe degli ordini o albi di appartenenza.**
LAVORATRICI/TORI AUTONOME/I E LIBERE/I PROFESSIONISTE/I NON ISCRITTE/I AD ORDINI O ALBI	**N. MASSIMO ORE MENSILI ATTIVITA' INDENNIZZABILE**	**100 ore mensili medie**	**€ 35,00 lordi l'ora**

[1] Il "monte ore disponibile" è indicativo, da considerare come numero massimo di ore utilizzabili il cui effettivo utilizzo deve essere calcolato in funzione della sostenibilità economica e quindi condizionato ad una attenta verifica della disponibilità delle risorse. Si precisa inoltre che la/il consigliera/e regionale effettiva/o e la/il consigliera/e regionale supplente attingono al medesimo monte ore ed entro il limite indicato dallo stesso.

Tabella N. 2 C

Misura dei permessi e importo indennità per l'esercizio delle funzioni
Consigliera/e Provinciale

(ex art.17, decreto legislativo n. 198/2006)
A carico del 70% del Fondo nazionale per le attività delle consigliere e dei consiglieri di parità (ex comma 2, lett.b), art. 18 decreto legislativo 198/2006)

Annualità 2009

MONTE ORE DISPONIBILE[1] (ore consigliera/e effettiva/o + supplente)	**60 ore (mensili medie)**

LAVORATRICI/TORI DIPENDENTI	N. MASSIMO PERMESSI RETRIBUITI *(ex comma 1, art. 17, D. Lgs.198/2006)*	30 ore mensili medie	Indennità oraria rapportata alle relative retribuzioni.
	N. MASSIMO PERMESSI NON RETRIBUITI E INDENNIZZATI	**30 ore mensili medie**	**€ 35,00 lordi l'ora**
LAVORATRICI/TORI AUTONOME/I E LIBERE/I PROFESSIONISTE/I ISRITTE/ AD ORDINI O ALBI	**N. MASSIMO ORE MENSILI ATTIVITA' INDENNIZZABILE**	**60 ore mensili medie**	**Indennità oraria rapportata alle rispettive tariffe degli ordini o albi di appartenenza.**
LAVORATRICI/TORI AUTONOME/I E LIBERE/I PROFESSIONISTE/I NON ISCRITTE/I ADORIDNI O ALBI	**N. MASSIMO ORE MENSILI ATTIVITA' INDENNIZZABILE**	**60 ore mensili medie**	**€ 35,00 lordi l'ora**

[1] Il "monte ore disponibile" è indicativo, da considerare come numero massimo di ore utilizzabili il cui effettivo utilizzo deve essere calcolato in funzione della sostenibilità economica e quindi condizionato ad una attenta verifica della disponibilità delle risorse. Si precisa inoltre che la/il consigliera/e provinciale effettiva/o e la/il consigliera/e provinciale supplente attingono al medesimo monte ore ed entro il limite indicato dallo stesso.

09A15568

MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 26 novembre 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Macarie Anuta, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di ostetrica.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'art. 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 49, comma 5, del succitato decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, che stabilisce il principio dei diritti acquisiti specifici alle ostetriche relativamente ai titoli di formazione rilasciati dalla Romania anteriormente alla data di adesione all'Unione europea;

Vista l'istanza, corredata della relativa documentazione, con la quale la sig.ra Macarie Anuta, coniugata Matepiuc, nata a Salcuta (Romania) il 22 maggio 1954, cittadina rumena, chiede il riconoscimento del titolo professionale di «Asistent med. obstetrica ginecologie» conseguito in Romania presso la «Scolii de specializare postliceala sanitara» di Sibiu nella sessione di giugno 1978 al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di ostetrica;

Visto il certificato in data 22 gennaio 2008 dell'Autorità competente della Romania - Ministero della sanità e la relativa traduzione in lingua italiana nella quale si attesta che la richiedente ha esercitato in maniera effettiva e lecita le attività di ostetrica in Romania, per un periodo di 5 anni consecutivi negli ultimi 7 anni precedenti il rilascio del certificato stesso, compiendo le condizioni di riconoscimento previste all'art. 5(d) della direttiva comunitaria n. 80/154/CEE;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

Rilevata la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall'ostetrica;

Accertata, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione di cui al titolo III, capo IV del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo «Asistent med. obstetrica ginecologie» conseguito in Romania presso la «Scolii de specializare postliceala sanitara» di Sibiu nella sessione di giugno 1978, dalla sig.ra Macarie Anuta, coniugata Matepiuc, nata a Salcuta (Romania) il 22 maggio 1954 è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di ostetrica.

Art. 2.

La sig.ra Macarie Anuta, coniugata Matepiuc, è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di ostetrica previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 novembre 2009

Il direttore generale: LEONARDI

09A15040

DECRETO 30 novembre 2009.

Nomina della Commissione provinciale per il trattamento sostitutivo della retribuzione agli operai agricoli.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI CATANZARO

Visto l'art. 14 della legge 8 agosto 1972, n. 457 (miglioramenti ai trattamenti previdenziali ed assistenziali nonché disposizioni per la integrazione del salario in favore dei lavoratori agricoli) che prevede l'istituzione della Commissione provinciale presso le sedi provinciali dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, da nominare con decreto del direttore della Direzione provinciale del lavoro;

Visto l'art. 1, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 639 del 30 aprile 1970, che detta disposizioni in materia di durata degli organi dell'Istituto nazionale della previdenza sociale e che nella fattispecie in esame trova applicazione (circolare del Ministero del lavoro e delle politiche sociali - Direzione generale della previdenza e assistenza sociale - n. 39/92 del 19 marzo 1992, prot. n. 4/3PS/15590);

Considerato che ai sensi dell'art. 14 i membri effettivi e supplenti della Commissione, in rappresentanza dei lavoratori e dei datori di lavoro devono essere designati dalle associazioni sindacali maggiormente rappresentative operanti nella provincia;

Considerato che per la corretta formulazione del giudizio sul grado di rappresentatività delle associazioni sindacali di categoria, ai fini dell'effettiva attribuzione dei posti, occorre stabilire, in via preventiva, i criteri di valutazione;

Che detti criteri vengono individuati nei seguenti:

ampiezza e diffusione delle strutture organizzative;

consistenza numerica e qualità dei soggetti rappresentati dalla singole organizzazioni sindacali;

partecipazione alla risoluzione di vertenze individuali, plurime e collettive di lavoro;

partecipazione alla formazione e stipulazione dei contratti collettivi di lavoro;

Considerato che dalle risultanze degli atti istruttori, compresi quelli d'ufficio, e dalle conseguenti valutazioni comparative eseguite alla stregua degli indicati criteri risultano maggiormente rappresentative le seguenti organizzazioni sindacali;

Per i lavoratori dipendenti:

Confederazione generale italiana del lavoro (CGIL);

Confederazione italiana sindacati lavoratori (CISL);

Unione italiana del lavoro (UIL):

Per i datori di lavoro:

Unione provinciale agricoltori (UPA) aderente alla Confederazione generale dell'agricoltura;

Federazione provinciale coltivatori diretti aderente alla Confederazione nazionale coltivatori diretti;

Viste le designazioni effettuate dalla CGIL, CISL, UIL, UPA, COLDIRETTI;

Considerato che il Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, sebbene invitato non ha indicato i nominativi dei propri rappresentanti per cui è necessario procedere d'ufficio, confermando i nominativi dei rappresentanti precedentemente designati;

Decreta:

La Commissione provinciale per il trattamento sostitutivo della retribuzione agli operai agricoli con contratto a tempo indeterminato temporaneamente sospesi dal lavoro è composta come segue:

direttore della Direzione provinciale del lavoro - presidente;

vice direttore della Direzione provinciale del lavoro - presidente supplente;

dott. Napoleone Giuseppe - funzionario capo in rappresentanza dell'INPS - membro effettivo;

dott. Docimo Alessandro - funzionario capo in rappresentanza dell'INPS - membro supplente;

dott.ssa Maria Giovanna Cassiano - funzionario del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali - membro effettivo;

p.a. Valeriano Guerino - funzionario del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali - membro supplente;

Scalese Enzo - Gualtieri Luigi - Giorgio Vito - membri effettivi rappresentanti dei lavoratori;

Aiello Santino - Gualtieri Daniele - Doria Vito - membri supplenti rappresentanti dei lavoratori;

Ammirato Alba - Vescio Antonino - membri effettivi rappresentanti dei datori lavoro;

Giglio Ida - Martello Grazia Maria - membri supplenti rappresentanti dei datori di lavoro.

La suddetta Commissione dura in carica quattro anni.

Catanzaro, 30 novembre 2009

Il direttore: TRAPUZZANO

09A15285

DECRETO 1° dicembre 2009.

Determinazione del massimale di retribuzione ai fini dell'esonero del versamento dei contributi previdenziali.

IL MINISTRO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI

Visto l'art. 1, comma 341, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, come sostituito dall'art. 2, comma 562, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

Vista in particolare la lettera *d)* del citato art. 2, comma 562, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, che demanda ad un decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali la definizione di un massimale di retribuzione per l'esonero dal versamento dei contributi di cui possono fruire i soggetti ivi individuati, per il periodo, alle condizioni, per la durata e secondo le modalità specificati dalla medesima disposizione;

Ritenuto di assumere, quale parametro di riferimento per la definizione del menzionato massimale di retribuzione, l'art. 7, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, come modificato dall'art. 1, comma 2, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389;

Vista la decisione della Commissione UE n. C(2009)8126 del 28 ottobre 2009;

Rilevata la necessità di dare attuazione alla disposizione recata dal citato art. 2, comma 562, lettera *d)*, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sostitutivo dell'art. 1, comma 341, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

Decreta:

Art. 1.

1. Ai fini dell'esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, compresa la quota a carico dei lavoratori, previsto dall'art. 2, comma 562, lettera *d)*, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sostitutivo dell'art. 1, comma 341, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, di cui possono fruire tutti i soggetti ivi individuati, il massimale annuo di retribuzione è commisurato al limite minimo di retribuzione giornaliera di cui all'art. 7, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 683, come modificato dall'art. 1, comma 2, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389, annualmente vigente.

2. Resta fermo quanto previsto dal citato art. 2, comma 562, lettera *d)*, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sostitutivo dell'art. 1, comma 341, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, circa il periodo, le condizioni, la durata e le modalità di fruizione del beneficio contributivo.

3. La definizione delle modalità di attuazione del presente decreto è rimessa alle determinazioni dell'ente impositore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° dicembre 2009

Il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali
SACCONI

09A15280

DECRETO 2 dicembre 2009.

Riconoscimento dell'acqua minerale «Sorgente Michelangelo» in Spezzano della Sila, ai fini dell'imbottigliamento e della vendita.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVENZIONE SANITARIA

Vista la domanda in data 2 febbraio 2009, perfezionata con nota acquisita al protocollo in data 5 maggio 2009, con la quale la società Gestione Iniziative Sud s.a.s., con sede in Cosenza, via Ferdinando De Napoli, 10, ha chiesto il riconoscimento delle acque provenienti dalle sorgenti denominate «Sorgente Vergine» e «Sorgente Michelangelo», ubicate nell'ambito del permesso di ricerca sito in località «Croce di Magara» nel territorio del comune di Spezzano della Sila (Cosenza), come due distinte acque minerali naturali da utilizzarsi ai fini dell'imbottigliamento e della vendita;

Esaminata la documentazione allegata alla domanda;

Visto il regio decreto 28 settembre 1919, n. 1924;

Visto il decreto ministeriale 20 gennaio 1927;

Visto il decreto del Capo del Governo 7 novembre 1939, n. 1858;

Visto il decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105, e successive modifiche;

Visto il decreto ministeriale 12 novembre 1992, n. 542;

Visto il decreto ministeriale 13 gennaio 1993 relativo alle modalità di prelevamento dei campioni ed ai metodi di analisi;

Visto il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 339;

Visti il decreto interministeriale salute - attività produttive 11 settembre 2003 e il decreto ministeriale 29 dicembre 2003, concernenti l'attuazione della direttiva 2003/40/CE della Commissione;

Visto che la III Sezione del Consiglio superiore di sanità, nella seduta del 15 luglio 2009, «rilevato che dalla relazione idrogeologica risulta chiaramente che le acque appartengono ad un unico acquifero», ha espresso parere «non favorevole in merito alla richiesta di riconoscimento, come due distinte acque, delle acque Sorgente Vergine e Sorgente Michelangelo, fermo restando la possibilità di richiedere il riconoscimento come unica acqua minerale»;

Vista la nota dell'8 settembre 2009 con la quale la società Gestione Iniziative Sud s.a.s. ha richiesto il riconoscimento delle acque minerali della Sorgente Venere e della Sorgente Michelangelo come unica acqua minerale da denominarsi «Sorgente Michelangelo»;

Visto il parere favorevole espresso dalla III Sezione del Consiglio superiore di sanità nella seduta del 18 novembre 2009;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

Art. 1.

È riconosciuta come acqua minerale naturale, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105, come modificato dall'art. 17 del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 339, l'acqua denominata «Sorgente Michelangelo» costituita dalla miscela delle acque minerali della Sorgente Venere e della Sorgente Michelangelo, ubicate nell'ambito del permesso di ricerca sito in località «Croce di Magara» nel territorio del comune di Spezzano della Sila (Cosenza), per l'imbottigliamento e la vendita.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e comunicato alla Commissione europea.

Copia del presente decreto sarà trasmesso alla società richiedente ed ai competenti organi regionali per i successivi provvedimenti autorizzativi di cui all'art. 5 del decreto legislativo n. 105/1992.

Roma, 2 dicembre 2009

Il direttore generale: OLEARI

09A15166

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 19 ottobre 2009.

Aiuto finanziario nazionale alle organizzazioni dei produttori ortofrutticoli per l'anno 2009.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (Regolamento unico OCM), come modificato dal regolamento (CE) n. 361/2008 del Consiglio del 14 aprile 2008, che abroga, tra l'altro, i regolamenti (CE) del Consiglio n. 2200/96, n. 2201/96 e n. 1182/2007;

Visto il regolamento (CE) n. 1580/2007 della Commissione, del 21 dicembre 2007 e successive modificazioni, recante modalità di applicazione dei regolamenti (CE) n. 2200/96, (CE) n. 2201/96 e (CE) n. 1182/2007 nel settore degli ortofrutticoli;

Visto l'art. 103-*sexies* del regolamento (CE) n. 1234/2007, che prevede che gli Stati membri in cui il livello di organizzazione dei produttori nel settore ortofrutticolo è particolarmente scarso, possono essere autorizzati dalla Commissione, previa richiesta debitamente giustificata, a concedere alle organizzazioni di produttori un aiuto finanziario nazionale non superiore all'80% dei contributi finanziari di cui all'art. 103-*ter*, paragrafo 1, lettera *a)*, del medesimo regolamento;

Visto l'art. 93 del regolamento (CE) n. 1580/2007, con il quale si dispone che il livello di organizzazione dei produttori in una regione di uno Stato membro è considerato particolarmente scarso quando le OP , la AOP e i GP hanno commercializzato meno del 20% del valore della produzione ortofrutticola regionale in ciascuno degli ultimi tre anni per i quali sono disponibili i dati;

Visto l'art. 94 del regolamento (CE) n. 1580/2007, come modificato dal regolamento (CE) n. 590/2008, che dispone che gli Stati membri presentano alla Commissione, entro il 31 gennaio 2009, una richiesta di autorizzazione a concedere l'aiuto finanziario nazionale per i programmi operativi da attuare in tale anno, corredata degli elementi comprovanti il livello di organizzazione dei produttori nella regione interessata particolarmente scarso e delle informazioni sulle OP interessate, sull'importo dell'aiuto concesso e sui contributi finanziari versati dai soci;

Vista la legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunità europea ed in particolare l'art. 4, che consente di adottare con decreto, provvedimenti amministrativi direttamente conseguenti a norme comunitarie di settore;

Vista la Strategia nazionale 2009-2013, adottata con decreto ministeriale n. 3417 del 25 settembre 2008;

Visto il decreto ministeriale n. 3932 dell'11 maggio 2009, adottato in conformità alla richiamata Strategia nazionale 2009-2013;

Vista la nota del 30 gennaio 2009, n. 737, con la quale è stata richiesta alla Commissione europea l'autorizzazione alla concessione, per l'anno 2009, dell'aiuto finanziario nazionale alle organizzazioni di produttori delle regioni Marche, Toscana, Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Calabria, Sicilia, Sardegna e Umbria, aventi un livello di organizzazione inferiore al 20%;

Vista la nota del 2 aprile 2009, n. SG/sc D7137, con la quale la Commissione europea ha comunicato di non avere osservazioni sulla predetta domanda di autorizzazione alla concessione dell'aiuto finanziario nazionale per l'anno 2009;

Vista la nota del 16 aprile 2009, n. 3286, con la quale è stato chiesto al Ministero dell'economia e delle finanze di attivare le procedure per la messa a disposizione dell'aiuto finanziario nazionale autorizzato dalla Commissione europea per un importo di € 42.649.630,00;

Viste le note ministeriali n. 3651 del 28 aprile 2009 e n. 6057 del 21 agosto 2009, con le quali sono state date indicazioni in merito alla concessione alle organizzazioni di produttori dell'aiuto finanziario nazionale per il 2009, compatibilmente con la reale disponibilità finanziaria messa a disposizione dal M.E.F. e precisati, tra l'altro, i possibili interventi indirizzati ad incrementare la concentrazione dell'offerta e ad ampliare la base associativa;

Visto il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze - Ispettorato generale per i rapporti finanziari con l'Unione europea (I.G.R.U.E.) del 27 luglio 2009, n. 31/2009, con il quale è stato stanziato il predetto importo di € 42.649.630,00;

Vista la nota ministeriale n. 6001 del 12 agosto 2009, con la quale è stato prorogato al 20 ottobre 2009 il termine di presentazione dei programmi operativi decorrenti dal 1° gennaio 2010 e delle modifiche ai programmi in corso, valevoli per gli anni successivi;

Vista la circolare ministeriale n. 6420 del 10 settembre 2009, con la quale è stato, tra l'altro, posticipato dal 15 settembre 2009 al 20 ottobre 2009, il termine ultimo a disposizione delle organizzazioni di produttori, per la presentazione delle modifiche ai programmi operativi in corso nel 2009, finalizzate ad implementare i programmi stessi con gli interventi da finanziare con l'aiuto finanziario nazionale;

Considerato che le riunioni della Conferenza Stato-regioni previste per i mesi di settembre ed ottobre 2009 non sono state convocate e che la prossima seduta del medesimo organo è prevista il 5 novembre 2009, data successiva alla scadenza dei richiamati termini;

Ravvisata l'urgenza di procedere all'emanazione del provvedimento di cui trattasi prima della scadenza del termine del 20 ottobre 2009, fatta salva la emanazione del decreto confermativo ad avvenuta acquisizione della intesa da parte della Conferenza Stato-regioni;

Ritenuto necessario completare le disposizioni nazionali contenute nella Strategia nazionale 2009-2013, con specifiche disposizioni concernenti la concessione dell'aiuto finanziario nazionale per l'anno 2009;

Decreta:

Art. 1.

Finalità

Le presenti disposizioni, concernenti l'aiuto finanziario nazionale per l'anno 2009, di cui all'art. 103-*sexies* del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, integrano la Strategia nazionale 2009-2013, adottata con decreto ministeriale n. 3417 del 25 settembre 2008.

Art. 2.

Aiuto finanziario nazionale per l'anno 2009

1. Ai sensi dell'art. 103-*sexies* del regolamento (CE) n. 1234/2007 e dell'art. 93 del regolamento (CE) n. 1580/2007, le regioni con livello di organizzazione inferiore al 20% sono le Marche, la Toscana, l'Abruzzo, il Molise, la Campania, la Puglia, la Calabria, la Sicilia, la Sardegna e l'Umbria.

2. L'aiuto finanziario nazionale previsto dall'art. 103-*sexies* del regolamento (CE) n. 1234/2007, è concesso, per l'anno 2009, alle organizzazioni di produttori che soddisfano le condizioni di cui ai successivi commi 3, 4, 5 e 6, per un importo pari all'80% dei contributi finanziari effettivamente versati dagli aderenti o dalle medesime organizzazioni e nei limiti di € 42.649.630,00.

3. Potranno beneficiare dell'aiuto finanziario nazionale solo le organizzazioni di produttori che risultano inserite nell'elenco allegato alla domanda di autorizzazione del 30 gennaio 2009, n. 737, sulla quale si è espressa favorevolmente la Commissione europea, e nei limiti degli importi autorizzati dalla stessa, salvo i casi di rettifica ai sensi dell'art. 149 del regolamento (CE) n. 1580/2007.

4. Le organizzazioni di produttori che non hanno ancora provveduto all'implementazione del programma operativo contestualmente alla presentazione dell'annualità 2009, potranno utilizzare la procedura della modifica in corso d'anno; per le organizzazioni di produttori che proseguono fino ad esaurimento i programmi operativi approvati con il regolamento (CE) n. 2200/96, la modifica comporta automaticamente il passaggio al nuovo regime.

5. Gli interventi che dovranno essere realizzati con i fondi dell'aiuto finanziario nazionale devono tendere all'incremento della concentrazione dell'offerta e della base sociale in dette regioni, essendo tale aiuto finalizzato ad elevare il livello di organizzazione delle regioni in cui tale livello è considerato scarso ai sensi dell'art. 96 del regolamento (CE) n. 1580/2007. In particolare, gli interventi ammessi dovranno riferirsi agli obiettivi n. 2 e n. 7 ed alle corrispondenti misure, indicati nella tabella 3.1 della Strategia nazionale 2009-2013, adottata con decreto ministeriale n. 3417 del 25 settembre 2008, anche per consentire il monitoraggio dell'efficacia di quanto realizzato con l'aiuto medesimo.

6. L'aiuto finanziario nazionale concesso per il 2009 in aggiunta al fondo di esercizio del medesimo anno, non può in alcun modo sostituire i contributi di competenza dei soci.

7. Per la corretta gestione dell'aiuto finanziario nazionale, le procedure relative ai controlli, alla rendicontazione delle spese e ai pagamenti alle organizzazioni di produttori, seguono le stesse regole generali stabilite per il programma operativo e il fondo di esercizio.

8. Gli organismi pagatori, verificata la sussistenza dei requisiti richiesti e accertato il rispetto delle condizioni previste, provvederanno all'erogazione dell'aiuto finanziario nazionale entro il 15 ottobre 2010, in conformità agli articoli da 70 a 73 del regolamento (CE) n. 1580/2007, salvo i casi di applicazione dell'art. 116, paragrafo 2, del medesimo regolamento.

9. L'Agea assicura gli adempimenti di cui al decreto del Ministero dell'economia e delle finanze - I.G.R.U.E del 27 luglio 2009, n. 31/2009, richiamato nelle premesse, secondo le modalità e i termini ivi indicati.

10. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali provvederà, entro il 1° gennaio 2011, a formulare specifica richiesta alla Commissione europea di rimborso dell'aiuto finanziario nazionale effettivamente erogato nelle regioni aventi diritto, ai sensi del paragrafo 1, dell'art. 103-*sexies*, del regolamento (CE) n. 1234/2007.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 ottobre 2009

Il Ministro: ZAIA

Registrato alla Corte dei conti il 17 novembre 2009
Ufficio di controllo atti dei Ministeri delle attività produttive, registro n. 4, foglio n. 127

09A15273

DECRETO 3 dicembre 2009.

Sostituzione dell'elenco delle prove di analisi relativo al «Laboratorio enochimico Polo di Polo Maurizio», autorizzato con decreto 22 settembre 2008, al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo.

IL CAPO DIPARTIMENTO
DELLE POLITICHE COMPETITIVE
DEL MONDO RURALE E DELLA QUALITÀ

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il Regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio del 29 aprile 2008, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, che all'art. 118 prevede la designazione, da parte degli Stati membri, dei laboratori autorizzati ad eseguire analisi ufficiali nel settore vitivinicolo;

Visto il Regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio del 25 maggio 2009 che modifica il regolamento (CE) n. 1234/2007 recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) e che all'art. 185-*quinquies* prevede la designazione, da parte degli Stati membri, dei laboratori autorizzati ad eseguire analisi ufficiali nel settore vitivinicolo;

Visto il sopra citato Regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio del 25 maggio 2009 che all'art. 120-*octies* prevede che i metodi di analisi per determinare la composizione dei prodotti del settore vitivinicolo e le regole per stabilire se tali prodotti siano sottoposti a trattamenti in violazione delle pratiche enologiche autorizzate sono quelli raccomandati e pubblicati dall'OIV;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 156 recante attuazione della direttiva 93/99/CEE concernente misure supplementari in merito al controllo ufficiale dei prodotti alimentari che individua all'art. 3 i requisiti minimi dei laboratori che effettuano analisi finalizzate a detto controllo e tra essi la conformità ai criteri generali stabiliti dalla norma europea EN 45001, sostituita nel novembre 2000 dalla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025;

Vista la circolare ministeriale 13 gennaio 2000, n. 1, recante modalità per il rilascio delle autorizzazioni ai laboratori adibiti al controllo ufficiale dei prodotti a denominazione di origine e ad indicazione geografica, registrati in ambito comunitario, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 55 del 7 marzo 2000;

Visto il decreto 22 settembre 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 229 dell'11 ottobre 2008, con il quale al Laboratorio Enochimico Polo di Polo Maurizio, ubicato in Oderzo (Treviso), Via Verdi n. 79 è stata rinnovata l'autorizzazione per l'intero territorio nazionale, al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, aventi valore ufficiale, anche ai fini della esportazione;

Considerato che il citato laboratorio, con nota del 23 novembre 2009, comunica di aver revisionato i metodi di prova relativi all'elenco delle prove di analisi;

Considerato che il laboratorio sopra indicato ha ottemperato alle prescrizioni indicate al punto *c)* della predetta circolare e in particolare ha dimostrato di avere ottenuto in data 20 luglio 2006 l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, da parte di un organismo conforme alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17011 ed accreditato in ambito EA - European Cooperation for accreditation;

Ritenuta la necessità di sostituire le prove di analisi indicate nell'allegato del decreto 22 settembre 2008;

Decreta:

Articolo unico

Le prove di analisi per le quali il Laboratorio Enochimico Polo di Polo Maurizio, ubicato in Oderzo (Treviso), via Verdi n. 79 è autorizzato, sono sostituite dalle seguenti:

Denominazione della prova	Norma / metodo
2,4,6 Tricloroanisolo (0,8÷16,0 ng/l) - 2,3,4,6 Tetracloroanisolo (2,0÷30,0 ng/l) - Geosmina (4,0÷50,0 ng/l) - 2,4,6 Tribromoanisolo (2,0÷16,0 ng/l)	MIP 07 - 2008 Rev. 6
Acidità fissa	OIV MA-E-AS313-03-ACIFIX 2009
Acidità totale	OIV MA-E-AS313-01-ACITOT 2009 Par. 5.2
Acidità totale (2,00÷15,00 g/l)	MIP 01 - 2006 Rev. 3
Acidità volatile	OIV MA-E-AS313-02-ACIVOL 2009
Acido sorbico	OIV MA-E-AS313-14-ACISOR 2009 Par.2
Alcalinità delle ceneri	OIV MA-E-AS2-05-ALCCEN 2009
Alluminio (50-2000 µg/l), Bario (10-400 µg/l), Berillio (10-200 µg/l), Boro (0,50-20,00mg/l), Cadmio (5-200 µg/l), Calcio (10-200 mg/l), Cobalto (10-200 µg/l), Cromo (10-200 µg/l), Ferro (0,20-5,00 mg/l), Fosforo (5-200 mg/l), Litio (5-200 µg/l), Magnesio (5-200 mg/l), Manganese (0,20-5,00 mg/l), Molibdeno (10-200 µg/l), Nichel (10-200 µg/l), Piombo (10-200 µg/l), Potassio (20-2000 mg/l), Rame (0,05-2,50 mg/l), Rubidio (0,20-10,00mg/l), Silicio (1-50 mg/l), Sodio (2,0-100,0 mg/l), Stronzio (20-1000 µg/l), Titanio (10-200 µg/l), Vanadio (10-200 µg/l), Zinco (0,10-2,50 mg/l), Zolfo (50-2000 mg/l)	MIP 08 - 2008 Rev. 0
Anidride carbonica	OIV MA-E-AS314-01-DIOCAR 2009
Anidride solforosa libera e totale	OIV MA-E-AS323-05-SO2JUS 2009
Anidride solforosa libera e totale	OIV MA-E-AS323-04-DIOSOU 2009
Anidride solforosa libera e totale (5÷500 mg/l)	MIP 02 - 2006 Rev. 1

Cadmio	OIV MA-E-AS322-10-CADMIU 2009
Calcio	OIV MA-E-AS322-04-CALCIU 2009
Ceneri	OIV MA-E-AS2-04-CENDRE 2009
Cloruri	OIV MA-E-AS321-02-CHLORU 2009
Cromo totale (5÷50 µg/l)	MIP 05 - 2006 Rev. 4
Determinazione pH	OIV MA-E-AS313-15-PH 2009
Determinazione pH (2,80÷7,00)	MIP 01 - 2006 Rev. 3
Estratto ridotto e estratto non riduttore	OIV MA-E-AS2-03-EXTSEC 2009 + OIV MA-E-AS311-01-SUCRED 2009 Par. 3.2
Estratto secco totale	OIV MA-E-AS2-03-EXTSEC 2009
Ferro	OIV MA-E-AS322-05-FER 2009 Par. 2
Indice di folin - Ciocalteu	OIV MA-E-AS2-10-INDFOL 2009
Litio	DM 12/03/1986 GU SO n. 161 14/07/1986 Par. XXX
Magnesio	OIV MA-E-AS322-07-MAGNES 2009
Massa volumica e densità	OIV MA-E-AS2-01-MASVOL 2009 Reg. CE 355/2005 Par. 4 c (densimetria elettronica)
Metanolo	Reg. CE 2870/2000 all. 3
Metanolo	DM 12/03/1986 GU SO n.161 14/07/1986 Par. LIV
Metanolo	OIV MA-F-AS312-03-METHAN 2009
Ocratossina A	OIV MA-F-AS315-10-OCHRAT 2009
Piombo	OIV MA-E-AS322-12-CRIPLO 2009
Potassio	OIV MA-E-AS322-02-POTASS 2009
Rame	OIV MA-E-AS322-06-CUIVRE 2009
Saccarosio, fruttosio, glucosio e glicerolo	OIV MA-E-AS311-04-STAMOU 2009
Saccarosio, fruttosio, glucosio e glicerolo	OIV MA-E-AS311-03-SUCRES 2009
Sodio	OIV MA-E-AS322-03-SODIUM 2009

Solfati	OIV MA-E-AS321-05-SULFAT 2009
Solfati (0,10÷1,25 g/l)	MIP 03 - 2006 Rev. 3
Sovrapressione	OIV MA-E-AS314-02-SUPRES 2009
Tenore zuccherino (grado rifrattometrico Brix)	OIV MA-E-AS2-02-SUCREF 2009
Titolo alcolometrico totale	OIV MA-E-AS312-01-TALVOL 2009 + OIV-MA-E-AS312-02-TALVOL 2009 + Reg. CE 355/2005 par. 4c (densimetria elettronica) + OIV MA-E-AS311-01-SUCRED 2009 Par. 3.2
Titolo alcolometrico volumico	Reg. CE 2870/2000 all. 1 Metodo B
Titolo alcolometrico volumico	OIV MA-E-AS312-01-TALVOL 2009 OIV + MA-E-AS312-02-TALVOL 2009 + Reg. CE 355/2005 Par. 4c (densimetria elettronica)
Zinco	OIV MA-E-AS322-08-ZINC 2009
Zuccheri riduttori	OIV MA-E-AS311-01-SUCRED 2009 Par. 3.2
Zuccheri riduttori (0,5÷10,0 g/l)	MIP 04 - 2006 Rev. 4

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 dicembre 2009

Il capo Dipartimento: NEZZO

09A15254

DECRETO 3 dicembre 2009.

Sostituzione dell'elenco delle prove di analisi relativo al laboratorio «Enopiave S.r.l.», autorizzato con decreto 5 maggio 2009, al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo.

IL CAPO DIPARTIMENTO

DELLE POLITICHE COMPETITIVE DEL MONDO RURALE E DELLA QUALITÀ

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il Regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio del 29 aprile 2008, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, che all'art. 118 prevede la designazione, da parte degli Stati membri, dei laboratori autorizzati ad eseguire analisi ufficiali nel settore vitivinicolo;

Visto il Regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio del 25 maggio 2009 che modifica il regolamento (CE) n. 1234/2007 recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) e che all'art. 185-*quinquies* prevede la designazione, da parte degli Stati membri, dei laboratori autorizzati ad eseguire analisi ufficiali nel settore vitivinicolo;

Visto il sopra citato Regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio del 25 maggio 2009 che all'articolo 120 octies prevede che i metodi di analisi per determinare la composizione dei prodotti del settore vitivinicolo e le regole per stabilire se tali prodotti siano sottoposti a trattamenti in violazione delle pratiche enologiche autorizzate sono quelli raccomandati e pubblicati dall'OIV;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 156 recante attuazione della direttiva 93/99/CEE concernente misure supplementari in merito al controllo ufficiale dei prodotti alimentari che individua all'art. 3 i requisiti minimi dei laboratori che effettuano analisi finalizzate a detto controllo e tra essi la conformità ai criteri generali stabiliti dalla norma europea EN 45001, sostituita nel novembre 2000 dalla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025;

Vista la circolare ministeriale 13 gennaio 2000, n. 1, recante modalità per il rilascio delle autorizzazioni ai laboratori adibiti al controllo ufficiale dei prodotti a denominazione di origine e ad indicazione geografica, registrati in ambito comunitario, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 55 del 7 marzo 2000;

Visto il decreto 5 maggio 2009, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 22 giugno 2009, con il quale il laboratorio Enopiave S.r.l., ubicato in Vazzola (Treviso), Via Venezia n. 60 è stato autorizzato per l'intero territorio nazionale, al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, aventi valore ufficiale, anche ai fini della esportazione;

Considerato che il citato laboratorio, con nota del 12 novembre 2009, comunica di aver revisionato i metodi di prova relativi all'elenco delle prove di analisi;

Considerato che il laboratorio sopra indicato ha ottemperato alle prescrizioni indicate al punto *c)* della predetta circolare e in particolare ha dimostrato di avere ottenuto in data 6 maggio 2009 l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, da parte di un organismo conforme alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17011 ed accreditato in ambito EA - European Cooperation for Accreditation;

Ritenuta la necessità di sostituire le prove di analisi indicate nell'allegato del decreto 5 maggio 2009;

Decreta:

Articolo unico

Le prove di analisi per le quali il laboratorio Enopiave S.r.l., ubicato in Vazzola (Treviso), via Venezia n. 60 è autorizzato, sono sostituite dalle seguenti:

Denominazione della prova	Norma / metodo
Acidità totale	OIV MA-F-AS313-01-ACITOT par. 5.3 2009
Acidità volatile	OIV MA-F-AS313-02-ACIVOL 2009
Acido sorbico	OIV MA-F-AS313-14-ACISOR par. 2 2009
Alcalinità delle ceneri	OIV MA-F-AS2-05-ALCCEN 2009
Anidride carbonica	OIV MA-F-AS314-01-DIOCAR 2009
Anidride solforosa libera e totale	OIV MA-F-AS323-04-DIOSOU par. 2.2 2009
Ceneri	OIV MA-F-AS2-04-CENDRE 2009
Cloruri	OIV MA-F-SA321-02-CHLORU 2009
Estratto non riduttore, estratto secco netto	OIV MA-F-AS2-03-EXTSEC par. 4 2009 + OIV MA-F-AS311-03-SUCRES 2009
Estratto secco totale	OIV MA-F-AS2-03-EXTSEC par. 4 2009
Litio	DM 12/03/1986 GU n 161 14/07/1986 all. XXX
Massa volumica e Densità relativa a 20°C	OIV MA-F-AS2-01-MASVOL par. 5.2 2009
Sodio	OIV MA-F-AS322-03-SODIUM par. 2 2009
Solfati	OIV MA-F-AS321-05-SULFAT par. 2 2009
Titolo alcolometrico volumico	OIV MA-F-AS312-01-TALVOL par. 4C 2009
Titolo alcolometrico volumico totale	OIV MA-F-AS312-01-TALVOL par. 4C 2009 +OIVMA-F-AS311-01-SUCRED 2009+ Reg CE 479/2008 all. I p.to 16
Zuccheri riduttori	OIVMA-F-AS311-01-SUCRED 2009

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 dicembre 2009

Il capo Dipartimento: NEZZO

09A15255

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 4 dicembre 2009.

Riconoscimento della Camera di commercio italiana all'estero di Chisinau.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE POLITICHE DI INTERNAZIONALIZZAZIONE E LA PROMOZIONE DEGLI SCAMBI

Vista la legge 1° luglio 1970, n. 518, relativa al riconoscimento, quali Camere di commercio italiane all'estero, delle associazioni di operatori economici, libere, elettive, costituite all'estero al fine di contribuire allo sviluppo delle relazioni commerciali con l'Italia;

Vista la domanda del 6 maggio 2009, con cui la Camera di commercio e industria moldo-italiana, con sede a Chisinau, in Repubblica Moldova, ha chiesto il predetto riconoscimento;

Visto il parere favorevole espresso dal Ministero degli affari esteri nell'ambito della Conferenza dei servizi allo scopo indetta presso il Ministero dello sviluppo economico in data 17 novembre 2009;

Considerato che la citata Camera ha dimostrato di aver svolto negli ultimi due anni attività in favore degli scambi commerciali con l'Italia e di assistenza agli operatori economici:

Considerato che il Paese riveste una posizione di interesse per gli scambi con l'estero dell'Italia;

Considerato che lo Statuto della Camera all'art. 3 della summenzionata legge n. 518/1970;

Visto l'art. 22, comma 1, della legge 29 dicembre 1993, n. 580, che disciplina l'impiego della denominazione «Camera di commercio»;

Decreta:

La Camera di commercio e industria moldo-italiana, con sede a Chisinau, in Repubblica Moldova, è riconosciuta, ai sensi della legge 1° luglio 1970, n. 518, quale Camera di commercio italiana all'estero.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 4 dicembre 2009

Il direttore generale: CELI

09A15416

DECRETO 4 dicembre 2009.

Riconoscimento della Camera di commercio italiana all'estero di Sharjah.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE POLITICHE DI INTERNAZIONALIZZAZIONE
E LA PROMOZIONE DEGLI SCAMBI

Vista la legge 1° luglio 1970, n. 518, relativa al riconoscimento, quali Camere di commercio italiane all'estero, delle associazioni di operatori economici, libere, elettive, costituite all'estero al fine di contribuire allo sviluppo delle relazioni commerciali con l'Italia;

Vista la domanda del 31 gennaio 2006, con cui la Italian Industry & Commerce Office in UAE (IICUAE), con sede a Sharjah ha chiesto il predetto riconoscimento;

Visto il parere favorevole espresso dal Ministero degli affari esteri nell'ambito della Conferenza dei servizi allo scopo indetta presso il Ministero dello sviluppo economico in data 17 novembre 2009;

Considerato che la citata Camera ha dimostrato di aver svolto negli ultimi due anni attività in favore degli scambi commerciali con l'Italia e di assistenza agli operatori economici;

Considerato che il Paese riveste una posizione di interesse per gli scambi con l'estero dell'Italia;

Considerato che lo Statuto della Camera è conforme all'art. 3 della summenzionata legge n. 518/1970;

Visto l'art. 22, comma 1, della legge 29 dicembre 1993, n. 580, che disciplina l'impiego della denominazione «Camera di commercio»;

Decreta:

La Italian Industry & Commerce Office in UAE (IICUAE), con sede a Sharjah, negli Emirati Arabi Uniti, è riconosciuta, ai sensi della legge 1° luglio 1970, n. 518, quale Camera di commercio italiana all'estero.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 4 dicembre 2009

Il direttore generale: CELI

09A15417

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 26 giugno 2009.

Assegnazione di risorse per il finanziamento di interventi volti a fronteggiare situazioni di crisi ivi compresi gli stabilimenti Fiat di Pomigliano D'Arco e Termini Imerese (fondo strategico della Presidenza del Consiglio dei Ministri). (Deliberazione n. 36/2009).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visti gli articoli 60 e 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (legge finanziaria 2003), con i quali vengono istituiti, presso il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle attività produttive, i Fondi per le aree sottoutilizzate (coincidenti con l'ambito territoriale delle aree depresse di cui alla legge n. 208/1998 e al Fondo istituito dall'art.19, comma 5, del decreto legislativo n. 96/1993) nei quali si concentra e si dà unità programmatica e finanziaria all'insieme degli interventi aggiuntivi a finanziamento nazionale che, in attuazione dell'art. 119, comma 5, della Costituzione, sono rivolti al riequilibrio economico e sociale fra le aree del Paese;

Visto l'art. 1, comma 2, del decreto-legge 8 maggio 2006, n. 181, convertito nella legge 17 luglio 2006, n. 233, che trasferisce al Ministero dello sviluppo econo-

mico il Dipartimento per le politiche di sviluppo e di coesione e le funzioni di cui all'art. 24, comma 1, lettera *c)*, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, ivi inclusa la gestione del Fondo per le aree sottoutilizzate;

Visto il decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito con modificazioni nella legge 9 aprile 2009, n.33 e, in particolare, l'art. 7-*quinquies*, commi 10 e 11, che istituisce presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri il Fondo strategico per il Paese a sostegno dell'economia reale;

Vista la propria delibera 6 marzo 2009, n. 4 (*G.U.* n. 121/2009) con la quale è stata disposta una riserva di programmazione di 9.053 milioni di euro, a favore della Presidenza del Consiglio dei Ministri, per il sostegno dell'economia reale e delle imprese, che costituisce la dotazione iniziale del richiamato Fondo strategico per il Paese;

Vista la nota del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri n. SSL/9660 del 25 giugno 2009 concernente la richiesta di parere, ai sensi del punto 3 della citata delibera n. 4/2009, del Ministro dell'economia e delle finanze in ordine alla proposta di assegnazione urgente dell'importo di 300 milioni di euro a carico del Fondo strategico per il Paese a sostegno dell'economia reale istituito presso la stessa Presidenza, al fine di fronteggiare le situazioni di grave crisi degli stabilimenti FIAT di Pomigliano d'Arco e di Termini Imerese, corrispondendo in tal modo alle esigenze di settore segnalate dal Ministero dello sviluppo economico con la richiesta n. 17443 del 19 giugno 2009;

Udito l'intervento formulato in seduta dal Ministro dello sviluppo economico il quale precisa che la predetta assegnazione di 300 milioni di euro va in effetti riferita ad una serie di aziende che attraversano una gravissima fase di crisi tra le quali è ricompresa la FIAT per gli stabilimenti di Pomigliano d'Arco e di Termini Imerese ed in altre regioni con il relativo indotto;

Ritenuto, in ragione dell'estrema urgenza che la proposta riveste, di dover disporre il finanziamento di 300 milioni di euro che consente di fronteggiare, nell'immediato, le predette situazioni di crisi;

Rilevato in seduta l'accordo dei Ministri e dei Sottosegretari di Stato presenti;

Delibera:

A valere sulle disponibilità del Fondo strategico per il Paese a sostegno dell'economia reale istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri è disposta l'assegnazione di 300 milioni di euro a favore del Ministero dello sviluppo economico per il finanziamento di strumenti di intervento agevolativi volti a fronteggiare le situazioni di crisi di una serie di aziende tra le quali è ricompresa la FIAT per gli stabilimenti di Pomigliano d'Arco e di Termini Imerese ed in altre regioni con il relativo indotto.

L'articolazione pluriennale di tali risorse sarà individuata sulla base dei fabbisogni annuali segnalati dal Ministero dello sviluppo economico, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica correlati all'utilizzo delle risorse FAS.

Il Ministero dello sviluppo economico presenterà a questo Comitato, entro il 31 dicembre 2009, una relazione informativa sullo stato di utilizzazione delle risorse oggetto della presente assegnazione di 300 milioni di euro e sulle iniziative finanziate anche attraverso strumenti agevolativi per i quali non è prevista l'approvazione da parte del CIPE.

Roma, 26 giugno 2009

Il vice Presidente
TREMONTI

Il segretario del CIPE
MICCICHÉ

Registrato alla Corte dei conti il 15 dicembre 2009
Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 6 Economia e finanze, foglio n. 117

09A15411

AGENZIA DEL DEMANIO

DECRETO 23 dicembre 2009.

Determinazione dei canoni di gestione aeroportuale, per il periodo 2010-2012.

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA

DI CONCERTO CON

IL DIRETTORE GENERALE
PER GLI AEROPORTI ED IL TRASPORTO AEREO
DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Visto l'art. 1, comma 5-*ter*, del decreto-legge 28 giugno 1995, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1995, n. 351, come sostituito dall'art. 2, comma 188, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, che prevede la determinazione dei canoni di gestione aeroportuale in base al volume di traffico di passeggeri e merci;

Visto l'art. 10, comma 13, della legge 24 dicembre 1993, n. 537;

Visto il regolamento adottato con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con il Ministro del tesoro, 12 novembre 1997, n. 521, in attuazione delle disposizioni di cui all'art. 10, comma 13, della legge 24 dicembre 1993, n. 537;

Visto il decreto legislativo n. 300/1999 e successive modificazioni che ha istituito l'Agenzia del demanio;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Visto il decreto-legge 16 maggio 2008 n. 85, convertito con modificazioni dalla legge 14 luglio 2008, n. 121, recante disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 2008, n. 211, recante il regolamento di riorganizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1997, n. 250, istitutivo dell'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC);

Visto il decreto interdirigenziale 22 dicembre 1998, emanato dal Ministero delle finanze di concerto con il Ministero dei trasporti e della navigazione, con il quale per il quadriennio 1997-2000 sono stati determinati i canoni dovuti dalle società di gestione aeroportuale;

Visto il decreto interdirigenziale 30 giugno 2003, emanato dall'Agenzia del demanio di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 155 del 7 luglio 2003, che ha individuato, a decorrere dall'anno 2003, la metodologia per la determinazione dei canoni di gestione aeroportuale con riferimento al WLU (Work Load Unit), ed in particolare l'art. 3 laddove ha disposto l'aggiornamento, entro il 31 dicembre 2005, dell'allegato tecnico al decreto dirigenziale;

Visto il decreto interdirigenziale 11 maggio 2006, emanato dall'Agenzia del demanio di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n.136 del 14 giugno 2006, che ha confermato per l'anno 2006 la metodologia di determinazione dei canoni di gestione aeroportuale di cui all'art. 1 del decreto interdirigenziale 30 giugno 2003;

Visto il decreto interministeriale 3 agosto 2007 emanato, in attuazione delle disposizioni contenute nell'art. 1, comma 258, della legge n. 296/2006, dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e finanze, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 226 del 28 settembre 2007, che ha previsto la proroga per il triennio 2007-2009 della metodologia di determinazione dei canoni di gestione aeroportuale di cui all'art. 1 del decreto interdirigenziale 30 giugno 2003;

Vista la nota prot. n. 71268/DIRGEN/DG del 12 ottobre 2009 con la quale l'ENAC, Ente nazionale per l'aviazione civile, ha ravvisato l'opportunità di confermare anche per il triennio 2010-2012 la metodologia di determinazione dei canoni di gestione aeroportuale di cui all'art. 1 del citato decreto interdirigenziale 30 giugno 2003, atteso che il canone scaturente dall'applicazione di tale metodologia è stato inserito quale voce di costo nei contratti di programma stipulati con le società di gestione degli aeroporti;

Vista la nota prot. n. 5148 del 22 ottobre 2009 con la quale il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici ha espresso parere favorevole circa la proposta di conferma formulata dall'ENAC;

Vista la nota prot. n. 105620 del 23 ottobre 2009 con la quale il Ministero dell'economia e delle Finanze - Dipartimento della ragioneria generale dello Stato ha condiviso la proposta formulata dall'ENAC, ritenuta di interesse la celere conclusione dei contratti di programma tra l'ENAC ed i gestori aeroportuali, stante la conseguente cessazione del beneficio della riduzione del 75 per cento dei canoni demaniali che, ai sensi dell'art. 11-*decies* del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, comporta un onere per il bilancio dello Stato di 42 milioni di euro;

Decreta:

Art. 1.

La metodologia di quantificazione dei canoni di gestione aeroportuale di cui all'art. 1 del decreto interdirigenziale 30 giugno 2003, che ha determinato il canone annuo dovuto dalle società di gestione aeroportuale fino all'anno 2009, è confermata anche per il triennio 2010-2012.

Roma, 23 dicembre 2009

Il direttore dell'Agenzia
PRATO

Il direttore generale per gli aeroporti ed il trasporto aereo
SANSONE

09A15713

AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

DELIBERAZIONE 19 novembre 2009.

Avvio dell'istruttoria per la verifica del rispetto dei principi di cui all'articolo 43 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, in merito all'accordo sull'ordinamento automatico dei canali della tv digitale terrestre, notificato dall'Associazione DGTVi (Associazione per il digitale terrestre). (Deliberazione n. 647/09/CONS).

L'AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

Nella sua riunione di Consiglio del 19 novembre 2009;

Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante «Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo», ed in particolare, l'art. 1, comma 6, lett. *c)*, n. 11, pubblicata nel supplemento ordinario n. 154/L alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - del 31 luglio 1997, n. 177;

Vista la legge 6 agosto 1990, n. 223, recante «Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato» pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - del 9 agosto 1990, n. 185;

Vista la legge 10 ottobre 1990, n. 287, recante «Norme per la tutela della concorrenza e del mercato» pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - del 13 ottobre 1990, n. 240;

Vista la legge 20 marzo 2001, n. 66, recante «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5, recante disposizioni urgenti per il differimento di termini in materia di trasmissioni radiotelevisive analogiche e digitali, nonché per il risanamento di impianti radiotelevisivi;

Visto il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 recante il Codice delle comunicazioni elettroniche, con il quale sono state recepite la direttiva 2002/19 CE, del Parlamento e del Consiglio, del 7 marzo 2002 («direttiva accesso»), la direttiva 2002/20/CE, del Parlamento e del Consiglio, del 7 marzo 2002 («direttiva autorizzazioni»), la direttiva 2002/21/CE, del Parlamento e del Consiglio, del 7 marzo 2002 («direttiva quadro») e la direttiva 2002/22/CE, del Parlamento e del Consiglio, del 7 marzo 2002 («direttiva servizio universale»);

Vista la legge 3 maggio 2004, n. 112, recante «Norme di principio in materia di assetto del sistema radiotelevisivo e della RAI-Radiotelevisione italiana S.p.A., nonché delega al Governo per l'emanazione del testo unico della radiotelevisione» pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 maggio 2004, n. 104;

Visto il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante «Testo unico della radiotelevisione» ed in particolare l'art. 43 comma 1, pubblicata nel Supplemento ordinario n. 150/L alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - del 7 settembre 2005, n. 208 ed, in particolare, il comma 5 secondo il quale «L'Autorità, adeguandosi al mutare delle caratteristiche dei mercati, ferma restando la nullità di cui al comma 4, adotta i provvedimenti necessari per eliminare o impedire il formarsi delle posizioni di cui ai commi 7, 8, 9, 10, 11 e 12, o comunque lesive del pluralismo. Qualora ne riscontri l'esistenza, apre un'istruttoria nel rispetto del principio del contraddittorio, al termine della quale interviene affinché esse vengano sollecitamente rimosse»;

Vista la propria delibera n. 646/06/CONS del 9 novembre 2006, recante «Approvazione del Regolamento recante la disciplina dei procedimenti in materia di autorizzazione ai trasferimenti di proprietà delle società radiotelevisive, dei procedimenti in materia di posizioni dominanti e dell'attività di verifica delle operazioni di concentrazione ed intese nel sistema integrato delle comunicazioni», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 284 del 6 dicembre 2006;

Vista la delibera n. 435/01/CONS recante «Approvazione del regolamento relativo alla radiodiffusione terrestre in tecnica digitale», e successive modificazioni ed integrazioni e, in particolare l'art. 29-*bis*, comma 10, introdotto dalla delibera 109/07/CONS, secondo il quale: «Nel proporre piani di guida elettronica ai programmi anche costituite da semplici piani automatici di ordinamento dei canali della televisione digitale terrestre, satellitare o via cavo, gli operatori, fermo restando il diritto di ciascun utente a riordinare a piacimento i programmi offerti secondo quanto previsto dalla delibera n. 216/00/CONS, tengono conto delle esigenze di semplicità di uso dell'apparato di ricezione e delle abitudini e delle preferenze dei telespettatori, ed applicano condizioni eque, ragionevoli e non discriminatorie nei confronti di tutti i fornitori di contenuti. In particolare non effettuano discriminazioni nei confronti dei fornitori di contenuti indipendenti e dei fornitori di contenuti a livello locale. L'Autorità garantisce il rispetto di tali condizioni ai sensi dell'art. 42, comma 5, del Codice delle comunicazioni elettroniche anche intervenendo, ove giustificato, di propria iniziativa»;

Vista la propria delibera n. 270/09/CONS del 20 maggio 2009, recante «Valutazione delle dimensioni economiche del sistema integrato delle comunicazioni nel 2007», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 134 del 12 giugno 2009;

Vista la comunicazione del 17 novembre 2009 (prot. n. 86040), con la quale l'Associazione per il digitale terrestre DGTVi ha notificato all'Autorità l'accordo riguardante l'ordinamento automatico dei canali della tv digitale terrestre al quale hanno aderito le emittenti nazionali riconducibili alle società Rai, Mediaset, Telecom Italia Media s.p.a., Dfree Sport Italia, le emittenti locali aderenti alle associazioni FRT e Aeranticorallo, nonché le emittenti Tv 2000 e K2;

Considerato, al riguardo, quanto segue:

l'ordinamento automatico dei canali permette agli apparati riceventi che implementano tale prestazione di ordinare i programmi in maniera automatica secondo il numero progressivo che gli operatori attribuiscono ai canali/servizi in modo da consentire all'utente di visualizzare i programmi secondo un ordine predefinito, fatta salva la possibilità di quest'ultimo di riordinare a piacimento i programmi offerti. Tale funzione, tanto più nella delicata fase di passaggio dalla tecnologia analogica a quella digitale terrestre, rappresenta un servizio importante volto ad agevolare l'utente ad orientarsi tra i numerosi canali digitali a disposizione ed a consentire una fruizione completa di tali programmi attraverso un «aiuto di base»;

nella televisione digitale terrestre, a fronte di un'offerta di programmi più ampia rispetto alla televisione analogica, elementi di possibile successo della singola attività d'impresa sono, tra l'altro, rappresentati dalla facilità e rapidità di selezione del programma da parte dell'utente e dal consolidamento di una determinata posizione da parte dell'emittente televisiva nell'ambito della numerazione. Da ciò discende la rilevanza, sul piano competitivo, dell'attribuzione di un determinato posizionamento numerico all'una o all'altra emittente nell'ordinamento automatico dei canali, perché da esso dipende la sua posizione all'interno della lista visualizzata dall'utente;

secondo la costante giurisprudenza della Corte Costituzionale, il pluralismo del sistema dell'informazione radiotelevisivo si sostanzia nella «possibilità di ingresso, nell'ambito dell'emittenza pubblica e di quella privata, di quante più voci consentano i mezzi tecnici» (sent. n. 826 del 1988). La Suprema Corte ha, inoltre, evidenziato che «L'obiettivo di garantire, tra l'altro, il pluralismo dei mezzi di informazione è stato sottolineato, in una prospettiva più ampia, anche a livello comunitario in recenti direttive: direttiva 2002/19/CE, relativa all'accesso alle reti di comunicazione elettronica, alle risorse correlate e all'interconnessione delle medesime (direttiva di accesso); direttiva 2002/20/CE, relativa alle autorizzazioni per le reti e i servizi di comunicazione elettronica (direttiva autorizzazioni); direttiva 2002/21/CE, che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica (direttiva quadro); direttiva 2002/22/CE, relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica (direttiva servizio universale)» (sent. n. 466 del 20 novembre 2002);

Considerato che la dimensione dell'accordo notificato all'Autorità, il quale coinvolge un elevato numero di operatori del settore televisivo compresi i principali operatori del settore, alla luce delle considerazioni sopra espresse comporta la necessità di avviare l'istruttoria di cui all'art. 5 del regolamento approvato con delibera n. 646/06/CONS, al fine di verificare se tale accordo sia rispettoso dei principi enunciati dall'art. 43 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 in materia di pluralismo e concorrenza;

Considerato che la presente istruttoria non pregiudica la possibilità per l'Autorità di adottare un'apposita regolamentazione dell'ordinamento automatico dei canali della televisione digitale terrestre, ove ciò si rendesse necessario;

Udita la relazione dei Commissari Stefano Mannoni e Nicola D'Angelo, relatori ai sensi dell'art. 29 del «Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità»;

Delibera:

1. È avviata, ai sensi dell'art. 5 del regolamento approvato con delibera n. 646/06/CONS, un'istruttoria finalizzata alla verifica del rispetto dei principi di cui all'art. 43 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 in merito all' accordo sull'ordinamento automatico dei canali della tv digitale terrestre notificato all'Autorità dall'associazione DGTVi (associazione per il digitale terrestre).

2. Il responsabile del procedimento è il Direttore della Direzione Contenuti Audiovisivi e Multimediali.

3. I soggetti interessati possono partecipare all'istruttoria prendendo visione degli atti del procedimento, nei limiti previsti dal Regolamento concernente l'accesso ai documenti, approvato con delibera n. 217/01/CONS e successive modificazioni ed integrazioni, inviando memorie scritte, documenti e pareri sugli argomenti relativi all'istruttoria , nonché formulando richiesta di essere auditi, presso il responsabile del procedimento.

4. L'istruttoria si conclude nel termine massimo di 120 giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento è notificato all'associazione DGTVi (associazione per il digitale terrestre) ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nel Bollettino ufficiale dell'Autorità e sul sito web www.agcom.it.

Napoli, 19 novembre 2009

Il Presidente: CALABRÒ

I commissari relatori: MANNONI - D'ANGELO

09A15189

CIRCOLARI

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

CIRCOLARE 3 dicembre 2009, n. **137021**.

Circolare esplicativa su etichettatura e presentazione dei prodotti alimentari - Prodotti dolciari da forno.

Al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali

Al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

Alle Regioni e Province autonome - Assessorati alla salute

Alle Associazioni di categoria

Agli Organi di controllo

Con decreto ministeriale 22 luglio 2005 recante la «disciplina della produzione e della vendita di taluni prodotti dolciari da forno» sono state dettate precise regole relative alla composizione di taluni prodotti dolciari da forno e all'uso delle denominazioni di vendita ivi previste, allo scopo di garantire concorrenza leale tra gli operatori e di evitare di trarre in errore il consumatore sulle caratteristiche dei prodotti stessi.

Nell'attività di vigilanza sono stati rilevati, tuttavia, comportamenti non sempre coerenti con lo spirito del decreto. Si ritiene utile pertanto che gli organi di controllo, nello svolgimento della loro attività tengano nella dovuta considerazione quanto di seguito evidenziato.

A) Prodotti di imitazione del Pandoro, del Panettone e della Colomba.

I prodotti di imitazione sono prodotti che, pur riportando denominazioni di vendita diverse da quelle previste nel decreto e non rispettando le caratteristiche di composizione quali-quantitativa previste, utilizzano forme e modalità di presentazione identiche e confondibili con i prodotti disciplinati creando confusione nel consumatore.

Al riguardo si ritiene utile precisare anzitutto che il decreto 22 luglio 2005 nasce dalla «necessità di assicurare la trasparenza del mercato, proteggere ed informare adeguatamente il consumatore attraverso la definizione di taluni prodotti dolciari da forno di largo consumo in relazione alla loro composizione, nel rispetto delle regole stabilite dal decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109 e successive modifiche».

Relativamente al «Panettone», «Pandoro» e «Colomba», i cosiddetti «Lievitati di Ricorrenza», la normativa si concentra principalmente nella tutela delle versioni clas-

siche fornendo una precisa carta di identità dei prodotti definendo la denominazione di vendita, la composizione, la forma (esempio: «forma a tronco di cono con sezione a stella ottagonale e con superficie esterna non crostosa»), le regole di etichettatura e i processi tecnologici.

In deroga a quanto sopra vengono disciplinate anche le versioni «speciali e arricchite», che possono esplicitamente derogare per forma e composizione rispetto alle versioni classiche e dove sarà sufficiente rispettare i criteri di etichettatura e quelli di composizione del 50% dell'impasto base, ovviamente solo nel caso di utilizzo di una denominazione riservata.

È del tutto evidente che la non rispondenza della denominazione di vendita alle caratteristiche merceologiche previste è sanzionata a norma dell'art. 4, commi 66 e 67 della legge Finanziaria 2004, mentre le modalità di presentazione del prodotto ricadono nel campo di applicazione del decreto legislativo n. 109/1992 e successive modifiche, concernente l'etichettatura, la presentazione e la pubblicità dei prodotti alimentari.

Tale normativa, all'art. 1, ha disciplinato il concetto di presentazione, intendendo per esso:

1) la forma o l'aspetto conferito ai prodotti alimentari o alla loro confezione;

2) il materiale utilizzato per il loro confezionamento;

3) il modo in cui sono disposti sui banchi di vendita;

4) l'ambiente nel quale sono esposti.

Le sanzioni previste per la violazione dei principi suddetti sono le stesse previste per la pubblicità ingannevole, in relazione alla gravità del comportamento degli operatori che violano i principi suddetti traendo in errore il consumatore nella scelta dei prodotti.

Risulta evidente , pertanto, come siano da ritenere ingannevoli e potenziale fonte di concorrenza sleale:

a) le modalità di presentazione dei prodotti di imitazione che richiamano in maniera inequivocabile i lievitati classici di ricorrenza (forma del prodotto, forma della confezione, immagine) e che si distinguono da essi solo per il fatto di utilizzare, in maniera poco evidente (fondo della scatola, caratteri piccoli, ecc.) denominazioni alternative a quelle disciplinate dal decreto ministeriale di cui sopra;

b) le modalità di commercializzazione perché nei punti vendita le due categorie di prodotti (originali e di imitazione) sono posti gli uni accanto agli altri, confondendo i consumatori e arrecando illecita concorrenza agli operatori corretti.

Gli organi di controlli sono invitati a prestare massima attenzione a quanto sopra e ad intervenire per un corretto svolgimento delle attività di vendita soprattutto durante le festività natalizie e pasquali.

B) Controllo di requisiti minimi dei prodotti dolciari da forno.

Con il citato decreto ministeriale del 22 luglio 2005 sono stati anche determinati i contenuti minimi di taluni ingredienti utilizzati nella produzione dei lievitati in parola. Allo scopo di assicurare uniformità di comportamento, tanto per gli operatori quanto per il controllo ufficiale, ai fini del calcolo dei minimi previsti dal decreto in parola, si forniscono di seguito i seguenti chiarimenti.

Mentre per il Savoiardo e l'Amaretto, essendo stato individuato il valore di umidità dei prodotti, è possibile utilizzare il metodo previsto dalla normativa generale concernente l'etichettatura dei prodotti alimentari (art. 8 del d.lgs n. 109/92 - regola del QUID e Circolare Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato 31 marzo 2000, n. 165), diverso e più articolato si presenta il caso degli altri prodotti Panettone, Pandoro e Colomba.

A causa della complessità delle ricette, viene suggerito il seguente metodo, che si ritiene il solo in grado di assicurare il rispetto dei minimi stabiliti.

Tale metodo consiste nel calcolare tutte le percentuali previste con semplici operazioni che, attraverso coefficienti determinati dall'Istituto nazionale di ricerca per gli alimenti e la nutrizione (INRAN) e dalla letteratura scientifica, consentono di riportare «al secco» tutti gli ingredienti (cioè senza tener conto della presenza dell' acqua) secondo lo schema allegato. Tutti i prodotti potranno così esprimere nello stesso modo il quantitativo di burro, di uova, di uvetta e di canditi, indipendentemente dal grado di umidità.

Nello specifico, per il panettone, il pandoro e la colomba il decreto 22 luglio 2005 nell'Allegato I prevede che:

a) Le percentuali minime del tuorlo e della materia grassa butirrica, riportate al secco, sono riferite all'impasto, pronto da spezzare, espresso sulla sostanza secca, al netto degli ingredienti inerti.

Ai fini del calcolo della percentuale in tuorlo vengono fissati i seguenti parametri di riferimento:

Rapporto tuorlo/albume: 35/65;

Residuo secco del misto: 0, 235;

Residuo secco del tuorlo: 0,43;

b) Le percentuali minime dell'uvetta e della scorza di agrumi canditi, riportate al secco, sono riferite all'impasto, pronto da spezzare, espresso sulla sostanza secca;

c) Il lievito, qualora impiegato, deve corrispondere al massimo all'un per cento dell'impasto tal quale, pronto da spezzare, inclusi gli ingredienti inerti.

È importante sottolineare che la verifica del rispetto dei quantitativi previsti per «Panettone», per il «Pandoro» e per la «Colomba» deve essere effettuato alla produzione e non in base all'etichettatura. Le percentuali dichiarate in etichetta, infatti, dovendo obbligatoriamente seguire la citata regola generale del cosiddetto QUID (art. 8 del d.lgs n. 109/1992), che ha una base di calcolo diversa da quella stabilita nell'allegato del decreto 22 luglio 2005, possono apparentemente risultare non coerenti con la normativa in esame.

Un'ulteriore precisazione riguarda l'impiego di tuorlo d'uovo per «Panettone», «Pandoro» e «Colomba» previsto rispettivamente agli articoli 1.2 lettera *c)*, 2.2 lettera *c)*, 3.2 lettera *c)* del decreto ministeriale 22 luglio 2005. Dal momento che una delle caratteristiche qualitative principali di detti prodotti è l'utilizzo di uova fresche, anche il tuorlo deve, ovviamente, derivare da uova fresche.

Roma, 3 dicembre 2009

Il capo Dipartimento: TRIPOLI

ALLEGATO

METODO DI CALCOLO PER PANETTONE, PANDORO E COLOMBA

		A	B	C		D		
	INGREDIENTI	Quantità ingredienti in impastatrice	Residuo secco ingredienti	Anidro impasto		% Ingredienti secchi su impasto secco		
1	FARINA		0,858	A1 X B1	0,00	C1 / C 15 X100	#DIV/0!	
2	UOVA		0,235	A2 X B2	0,00	C2 / C 15 X100	#DIV/0!	
3	TUORLO		0,43	A3 X B3	0,00	C3 / C 15 X100	#DIV/0!	#DIV/0! (*)
4	BURRO concentrato		1	A4 X B4	0,00	C4 / C 15 X100	#DIV/0!	
5	BURRO normale		0,859	A5 X B5	0,00	C5 / C 15 X100	#DIV/0!	
6	ZUCCHERO		0,995	A6 X B6	0,00	C6 / C 15 X100	#DIV/0!	
7	LIEVITO NAT.		0,6	A7 X B7	0,00	C7 / C 15 X100	#DIV/0!	
8	ACQUA		0	A8 X B8	0,00	C8 / C 15 X100	#DIV/0!	
9	MONO-DIGLI. POLVERE		0,97	A9 X B9	0,00	C9 / C 15 X100	#DIV/0!	
10	LATTE SCREMATO PV		0,96	A10 X B10	0,00	C10 / C 15 X100	#DIV/0!	
11	SALE		1	A11 X B11	0,00	C11 / C 15 X100	#DIV/0!	
12	LIEVITO BIRRA		0,29	A12 X B12	0,00	C12 / C 15 X100	#DIV/0!	
13	BURRO DI CACAO		1	A13X B13	0,00	C13/ C 15 X100	#DIV/0!	
14	AROMI		0,1	A14X B14	0,00	C14 / C 15 X100	#DIV/0!	
15	TOTALE 1 (somma da A1 a A14)	0,00		TOTALE 2 (somma da C1 a C14)	0,00		#DIV/0!	
16	UVETTA		0,83	A16 X B16	0	C16 / C18 x 100	#DIV/0!	
17	CANDITI		0,83	A17 X B17	0	C17 / C18 x 100	#DIV/0!	
18	TOTALE 3 (somma di A15 +A16 + A17)	0,00		TOTALE 4 (somma di C15 +C16 + C17)	0,00	Somma di D16 + D17)	#DIV/0!	

(*)Trasformazione in tuorlo secco partendo da uova intere

Il TOTALE 2 (C15) corrisponde all'impasto secco senza inerti (uvetta e canditi)

Il TOTALE 4 (C18) corrisponde all'impasto secco con inerti (uvetta e candditi)

Istruzioni per l'uso del metodo

Lo schema di calcolo va utilizzato, tenendo in considerazione la sua suddivisione in colonne (A,B,C,...) e righe (1,2,3):

a)Riportare la quantità ingredienti della propria ricetta nella colonna A.

b)Per le successive colonne, riportare nelle corrispondenti caselle il risultato del calcolo ottenuto seguendo le semplici indicazioni riportate sulla sinistra, dove le coordinate Lettera-Numero precisano il numero da utilizzare, mentre i segni / (per la divisione) e X (per la moltiplicazione) l'operazione matematica da effettuare.

c)Nelle caselle con il riquadro evidenziato si otterrà il numero da confrontare con i valori del Decreto per quanto riguarda il burro o gli inerti (per ingredienti inerti si intende uvetta e canditi).

d)Per quanto riguarda il tuorlo, se nella propria ricetta si utilizzano:

- **Uova Intere:** Si moltiplicherà la quantità di uova utilizzate (A2) per 0,1505 ottenendo la trasformazione in tuorlo secco, quest'ultimo si dividerà per il totale 2 e si moltiplicherà per 100 ottenendo così la percentuale da confrontare.
- **Tuorlo:** Bisogna considerare il dato nella casella D3

SIMULAZIONE RICETTA PANETTONE

		A	B	C		D		
	INGREDIENTI	Quantità ingredienti in impastatrice	Residuo secco ingredienti	Anidro impasto		% Ingredienti secchi su impasto secco		
1	FARINA	266	0,858	A1 X B1	228,23	C1 / C 15 X100	40,39	
2	UOVA	151	0,235	A2 X B2	35,49	C2 / C 15 X100	6,28	
3	TUORLO		0,43	A3 X B3	0,00	C3 / C 15 X100	0,00	4,02 (*)
4	BURRO concentrato	92	1	A4 X B4	92,00	C4 / C 15 X100	16,28	
5	BURRO normale		0,859	A5 X B5	0,00	C5 / C 15 X100	0,00	
6	ZUCCHERO	145	0,995	A6 X B6	144,28	C6 / C 15 X100	25,53	
7	LIEVITO NAT.	66	0,6	A7 X B7	39,60	C7 / C 15 X100	7,01	
8	ACQUA	77	0	A8 X B8	0,00	C8 / C 15 X100	0,00	
9	MONO-DIGLI. POLVERE	17	0,97	A9 X B9	16,49	C9 / C 15 X100	2,92	
10	LATTE SCREMATO PV	4	0,96	A10 X B10	3,84	C10 / C 15 X100	0,68	
11	SALE	4	1	A11 X B11	4,00	C11 / C 15 X100	0,71	
12	LIEVITO BIRRA	4	0,29	A12 X B12	1,16	C12 / C 15 X100	0,21	
13	BURRO DI CACAO		1	A13X B13	0,00	C13/ C 15 X100	0,00	
14	AROMI	0,4	0,1	A14X B14	0,04	C14 / C 15 X100	0,01	
15	**TOTALE 1** (somma da A1 a A14)	826,40		**TOTALE 2** (somma da C1 a C14)	565,12		100	
16	UVETTA	119	0,83	A16 X B16	98,77	C16 / C18 x 100	13,92	
17	CANDITI	55	0,83	A17 X B17	45,65	C17 / C18 x 100	6,43	
18	**TOTALE 3** (somma di A15 +A16 + A17)	1000,40		**TOTALE 4** (somma di C15 +C16 + C17)	709,54	Somma di D16 + D17)	20,35	

(*)Trasformazione in tuorlo secco partendo da uova intere

Il TOTALE 2 (C15) corrisponde all'impasto secco senza inerti (uvetta e canditi)

Il TOTALE 4 (C18) corrisponde all'impasto secco con inerti (uvetta e canditi)

09A15252

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Presentazione di lettere credenziali

Il 14 dicembre 2009 il sig. Presidente della Repubblica ha ricevuto al Palazzo del Quirinale S.E. Patrick Hennessy, Ambasciatore d'Irlanda, S.E. Sheikh Jaber Duaij Al-Ibrahim Al Sabah, Ambasciatore dello Stato del Kuwait, S.E. Guido J. Martinelli Della Togna, Ambasciatore della Repubblica del Panama, S.E. Bernardino Regazzoni, Ambasciatore della Confederazione Svizzera e S.E. Velibor Topaloski, Ambasciatore della Repubblica di Macedonia, i quali gli hanno presentato le Lettere Credenziali che li accreditano presso il Capo dello Stato.

09A15277

Soppressione del Consolato onorario in Baltimora e contestuale istituzione di un Consolato Generale onorario

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE RISORSE UMANE E L'ORGANIZZAZIONE

(Omissis).

Art. 1.

Il Consolato onorario a Baltimora è soppresso.

Art. 2.

È istituito a Baltimora un Consolato Generale onorario, posto alle dipendenze del Consolato Generale d'Italia in Filadelfia, con la seguente circoscrizione territoriale: lo Stato del Maryland, eccettuate le Contee di Montgomery e Prince George.

Il presente decreto viene pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 novembre 2009

Il direttore generale per le risorse umane e l'organizzazione
SANFELICE DI MONTEFORTE

09A15286

MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI

Comunicato relativo al medicinale per uso veterinario «Tiamulina 10% liquido Chemifarma»

Nell'estratto del provvedimento n. 187 del 24 settembre 2009, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 247 del 23 ottobre 2009, concernente il medicinale per uso veterinario TIAMULINA 10% liquido Chemifarma, a pagina 20,

Laddove è scritto:

carne e visceri:

polli da carne: cinque giorni (invariato);

suini: tre giorni;

leggasi:

carne e visceri:

polli da carne: cinque giorni (invariato);

suini: quattro giorni.

09A15251

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Apilife Var»

Decreto n. 178 del 26 novembre 2009

Specialità medicinale per uso veterinario veterinario «APILIFE VAR».

Titolare A.I.C.: Chemicals Laif S.r.l. con sede legale e domicilio fiscale in Vigonza (Pordenone) - V.le dell'Artigianato n.13 – codice fiscale n. 02580270284.

Produttore responsabile rilascio lotti: La società titolare dell'A.I.C. nello stabilimento sito in Castegnero (Vicenza) - Via Roma, 69.

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.: Busta contenente due tavolette - A.I.C. n. 103132015.

Composizione: Ciascuna tavoletta per alveare del peso di 11,0 g contiene:

Principi attivi per tavoletta:

Timolo cristalli 8,00 g;

Eucalipto olio 1,72 g;

Canfora racemica 0,39 g;

L-Mentolo 0,39 g.

Eccipienti: così come indicato nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

Specie di destinazione: Api *(Apis mellifera)*.

Indicazioni: Trattamento della varroasi causata da *Varroa destructor*.

Validità:

Periodo di validità del medicinale veterinario confezionato per la vendita: 2 anni.

Periodo di validità dopo la prima apertura del sacchetto: tutte le strisce del sacchetto aperto devono essere usate immediatamente.

Tempi di sospensione:

Miele: zero giorni.

Non usare durante la produzione del miele per evitare di alterarne l'uso.

Regime di dispensazione: la vendita non è riservata esclusivamente alle farmacie e non è sottoposta all'obbligo di ricetta medico-veterinaria.

Decorrenza ed efficacia del decreto: efficacia immediata.

09A15253

MINISTERO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Autorizzazione all'esercizio dell'attività fiduciaria rilasciata alla società «Poseidone S.r.l. - Società fiduciaria», in Magliano Sabina

Con D.D. 2 dicembre 2009, emanato dal Ministero dello sviluppo economico, la società «Poseidone S.r.l. - Società Fiduciaria», con sede legale in Magliano Sabina (Rieti), codice fiscale e numero di iscrizione al registro delle Imprese 01041790575, è autorizzata all'esercizio dell'attività fiduciaria, di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1966 ed al regio decreto 22 aprile 1940, n. 531.

09A15288

AGENZIA DEL TERRITORIO

Elenco dei comuni per i quali è stata completata l'operazione di aggiornamento della banca dati catastale, eseguita sulla base del contenuto delle dichiarazioni presentate nell'anno 2009 agli organismi pagatori, riconosciuti ai fini dell'erogazione dei contributi agricoli.

In relazione a quanto previsto dall'art. 2, comma 33, del decreto legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, e successive modificazioni, si rende noto che, per i comuni catastali compresi nell'elenco allegato al presente comunicato, sono state completate le operazioni di aggiornamento della banca dati catastale.

Tali operazioni sono state eseguite sulla base del contenuto delle dichiarazioni rese dai soggetti interessati, nell'anno 2009, agli organismi pagatori, riconosciuti ai fini dell'erogazione dei contributi agricoli, e messe a disposizione dall'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (Agea). Nell'elenco allegato i comuni interessati sono riportati in ordine alfabetico, per provincia.

Gli elenchi delle particelle interessate dall'aggiornamento, ovvero di ogni porzione di particella a diversa coltura, indicanti la qualità catastale, la classe, la superficie ed i redditi dominicale ed agrario, nonché il simbolo di deduzione ove presente, sono consultabili, per i sessantagiorni successivi alla pubblicazione del presente comunicato, presso ciascun comune interessato, presso le sedi dei competenti Ufficiprovinciali dell'Agenzia del territorio e sul sito internet della stessa Agenzia, alla pagina http://www.agenziaterritorio.gov.it/.

I ricorsi di cui all'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 e successive modificazioni, avverso la variazione dei redditi, possono essere proposti entro il termine di centoventigiorni decorrenti dalla data di pubblicazione del presente comunicato nella *Gazzetta Ufficiale*, innanzi alla Commissione tributaria provinciale competente per territorio.

ALLEGATO

AGRIGENTO	AGRIGENTO	A089
AGRIGENTO	ALESSANDRIA DELLA ROCCA	A181
AGRIGENTO	ARAGONA	A351
AGRIGENTO	BIVONA	A896
AGRIGENTO	BURGIO	B275
AGRIGENTO	CALAMONACI	B377
AGRIGENTO	CALTABELLOTTA	B427
AGRIGENTO	CAMASTRA	B460
AGRIGENTO	CAMMARATA	B486
AGRIGENTO	CAMPOBELLO DI LICATA	B520
AGRIGENTO	CANICATTI`	B602
AGRIGENTO	CASTELTERMINI	C275
AGRIGENTO	CASTROFILIPPO	C341
AGRIGENTO	CATTOLICA ERACLEA	C356
AGRIGENTO	CIANCIANA	C668
AGRIGENTO	COMITINI	C928
AGRIGENTO	FAVARA	D514
AGRIGENTO	GROTTE	E209
AGRIGENTO	JOPPOLO GIANCAXIO	E390
AGRIGENTO	LICATA	E573
AGRIGENTO	LUCCA SICULA	E714
AGRIGENTO	MENFI	F126
AGRIGENTO	PORTO EMPEDOCLE	F299
AGRIGENTO	MONTALLEGRO	F414
AGRIGENTO	MONTEVAGO	F655
AGRIGENTO	NARO	F845
AGRIGENTO	PALMA DI MONTECHIARO	G282
AGRIGENTO	RACALMUTO	H148
AGRIGENTO	RAFFADALI	H159
AGRIGENTO	RAVANUSA	H194
AGRIGENTO	REALMONTE	H205
AGRIGENTO	RIBERA	H269
AGRIGENTO	SAMBUCA DI SICILIA	H743
AGRIGENTO	SAN BIAGIO PLATANI	H778
AGRIGENTO	SAN GIOVANNI GEMINI	H914
AGRIGENTO	SANTA ELISABETTA	I185
AGRIGENTO	S MARGHERITA DI BELICE	I224
AGRIGENTO	SANT`ANGELO MUXARO	I290
AGRIGENTO	SANTO STEFANO QUISQUINA	I356
AGRIGENTO	SCIACCA	I533
AGRIGENTO	SICULIANA	I723
AGRIGENTO	VILLAFRANCA SICULA	L944
ALESSANDRIA	ALBERA LIGURE	A146
ALESSANDRIA	ALESSANDRIA	A182
ALESSANDRIA	ALFIANO NATTA	A189
ALESSANDRIA	ALTAVILLA MONFERRATO	A227
ALESSANDRIA	BALZOLA	A605
ALESSANDRIA	BASALUZZO	A689
ALESSANDRIA	BASSIGNANA	A708
ALESSANDRIA	BERGAMASCO	A793
ALESSANDRIA	BISTAGNO	A889
ALESSANDRIA	BORGHETTO DI BORBERA	A998
ALESSANDRIA	BORGORATTO ALESSANDRINO	B029
ALESSANDRIA	BORGO SAN MARTINO	B037
ALESSANDRIA	BOSIO	B080
ALESSANDRIA	CABELLA LIGURE	B311
ALESSANDRIA	CAMINO	B482
ALESSANDRIA	CANTALUPO LIGURE	B629
ALESSANDRIA	CARENTINO	B765
ALESSANDRIA	CAREZZANO	B769
ALESSANDRIA	CARREGA LIGURE	B836
ALESSANDRIA	CASAL CERMELLI	B870
ALESSANDRIA	CASALE MONFERRATO	B885
ALESSANDRIA	CASALNOCETO	B902
ALESSANDRIA	CASSINE	C027
ALESSANDRIA	CASSINELLE	C030
ALESSANDRIA	CASTELLANIA	C137
ALESSANDRIA	CASTELLETTO D`ERRO	C156
ALESSANDRIA	CASTELLETTO D`ORBA	C158
ALESSANDRIA	CASTELLETTO MERLI	C160
ALESSANDRIA	CAVATORE	C387
ALESSANDRIA	CERESETO	C503
ALESSANDRIA	CERRINA	C531
ALESSANDRIA	CONIOLO	C962
ALESSANDRIA	CONZANO	C977
ALESSANDRIA	CREMOLINO	D149
ALESSANDRIA	DENICE	D272
ALESSANDRIA	FABBRICA CURONE	D447
ALESSANDRIA	FRACONALTO	D559
ALESSANDRIA	FRASSINETO PO	D780
ALESSANDRIA	FUBINE	D814
ALESSANDRIA	GABIANO	D835
ALESSANDRIA	GAVI	D944
ALESSANDRIA	GIAROLE	E015
ALESSANDRIA	GROGNARDO	E188
ALESSANDRIA	GRONDONA	E191
ALESSANDRIA	ISOLA SANT`ANTONIO	E360
ALESSANDRIA	LU	E712
ALESSANDRIA	MASIO	F015
ALESSANDRIA	MELAZZO	F096
ALESSANDRIA	MOMBELLO MONFERRATO	F313
ALESSANDRIA	MONGIARDINO LIGURE	F365
ALESSANDRIA	MONLEALE	F374
ALESSANDRIA	MONTACUTO	F387
ALESSANDRIA	MONTALDEO	F403
ALESSANDRIA	MONTECHIARO D`ACQUI	F469
ALESSANDRIA	MORANO SUL PO	F707
ALESSANDRIA	MORBELLO	F713
ALESSANDRIA	MORNESE	F737
ALESSANDRIA	MURISENGO	F814
ALESSANDRIA	OCCIMIANO	F995
ALESSANDRIA	ODALENGO GRANDE	F997
ALESSANDRIA	ODALENGO PICCOLO	F998
ALESSANDRIA	OLIVOLA	G042
ALESSANDRIA	OTTIGLIO	G193
ALESSANDRIA	OVADA	G197
ALESSANDRIA	OVIGLIO	G199
ALESSANDRIA	PARETO	G334
ALESSANDRIA	PASTURANA	G367
ALESSANDRIA	PECETTO DI VALENZA	G397
ALESSANDRIA	POMARO MONFERRATO	G807
ALESSANDRIA	PONTESTURA	G858
ALESSANDRIA	PONTI	G861
ALESSANDRIA	PONZANO MONFERRATO	G872
ALESSANDRIA	PONZONE	G877
ALESSANDRIA	POZZOL GROPPO	G960
ALESSANDRIA	PRASCO	G987
ALESSANDRIA	PREDOSA	H021
ALESSANDRIA	QUATTORDIO	H121
ALESSANDRIA	ROCCAFORTE LIGURE	H406
ALESSANDRIA	ROCCHETTA LIGURE	H465
ALESSANDRIA	ROSIGNANO MONFERRATO	H569
ALESSANDRIA	SARDIGLIANO	I429
ALESSANDRIA	SEZZADIO	I711
ALESSANDRIA	SOLONGHELLO	I808
ALESSANDRIA	SPIGNO MONFERRATO	I901
ALESSANDRIA	TICINETO	L165
ALESSANDRIA	TRISOBBIO	L432
ALESSANDRIA	VALENZA	L570
ALESSANDRIA	VALMACCA	L633
ALESSANDRIA	VIGNALE MONFERRATO	L881
ALESSANDRIA	VILLADEATI	L931
ALESSANDRIA	VILLALVERNIA	L963
ALESSANDRIA	VILLAMIROGLIO	L970
ALESSANDRIA	VILLANOVA MONFERRATO	L972
ALESSANDRIA	VISONE	M077
ALESSANDRIA	VOLTAGGIO	M123
ANCONA	AGUGLIANO	A092

ANCONA	ANCONA	A271
ANCONA	ARCEVIA	A366
ANCONA	BARBARA	A626
ANCONA	BELVEDERE OSTRENSE	A769
ANCONA	CAMERANO	B468
ANCONA	CAMERATA PICENA	B470
ANCONA	CASTELBELLINO	C060
ANCONA	CASTEL COLONNA	C071
ANCONA	CASTELFIDARDO	C100
ANCONA	CASTELLEONE DI SUASA	C152
ANCONA	CASTELPLANIO	C248
ANCONA	CERRETO D`ESI	C524
ANCONA	CHIARAVALLE	C615
ANCONA	CORINALDO	D007
ANCONA	CUPRAMONTANA	D211
ANCONA	FABRIANO	D451
ANCONA	FALCONARA MARITTIMA	D472
ANCONA	FILOTTRANO	D597
ANCONA	GENGA	D965
ANCONA	JESI	E388
ANCONA	LORETO	E690
ANCONA	MAIOLATI SPONTINI	E837
ANCONA	MERGO	F145
ANCONA	MONSANO	F381
ANCONA	OSTRA	F401
ANCONA	MONTECAROTTO	F453
ANCONA	MONTEMARCIANO	F560
ANCONA	OSTRA VETERE	F581
ANCONA	MONTERADO	F593
ANCONA	MONTE ROBERTO	F600
ANCONA	MONTE SAN VITO	F634
ANCONA	MORRO D`ALBA	F745
ANCONA	NUMANA	F978
ANCONA	OFFAGNA	G003
ANCONA	OSIMO	G157
ANCONA	POGGIO SAN MARCELLO	G771
ANCONA	POLVERIGI	G803
ANCONA	RIPE	H322
ANCONA	ROSORA	H575
ANCONA	SAN MARCELLO	H979
ANCONA	SAN PAOLO DI JESI	I071
ANCONA	SANTA MARIA NUOVA	I251
ANCONA	SASSOFERRATO	I461
ANCONA	SENIGALLIA	I608
ANCONA	SERRA DE` CONTI	I643
ANCONA	SERRA SAN QUIRICO	I653
ANCONA	SIROLO	I758
ANCONA	STAFFOLO	I932
AOSTA	AYAS	A094
AOSTA	AYMAVILLES	A108
AOSTA	ALLEIN	A205
AOSTA	ANTEY SAINT ANDRE`	A305
AOSTA	LA MAGDELEINE	A308
AOSTA	AOSTA	A326
AOSTA	ARNAD	A424
AOSTA	ARVIER	A452
AOSTA	AVISE	A521
AOSTA	BARD	A643
AOSTA	BIONAZ	A877
AOSTA	BRISSOGNE	B192
AOSTA	BRUSSON	B230
AOSTA	CHAMOIS	B491
AOSTA	CHAMPORCHER	B540
AOSTA	VERRES	C282
AOSTA	CHATILLON	C294
AOSTA	CHALLAND SAINT ANSELME	C593
AOSTA	CHALLAND SAINT VICTOR	C594
AOSTA	CHAMBAVE	C595
AOSTA	CHAMPDEPRAZ	C596
AOSTA	CHARVENSOD	C598
AOSTA	COGNE	C821
AOSTA	COURMAYEUR	D012
AOSTA	DONNAS	D338
AOSTA	DOUES	D356
AOSTA	EMARESE	D402
AOSTA	ETROUBLES	D444
AOSTA	FENIS	D537
AOSTA	FONTAINEMORE	D666
AOSTA	GABY	D839
AOSTA	GIGNOD	E029
AOSTA	GRESSAN	E165
AOSTA	GRESSONEY LA TRINITE`	E167
AOSTA	GRESSONEY SAINT JEAN	E168
AOSTA	HONE	E273
AOSTA	INTROD	E306
AOSTA	ISSIME	E369
AOSTA	ISSOGNE	E371
AOSTA	JOVENCAN	E391
AOSTA	LA SALLE	E458
AOSTA	LA THUILE	E470
AOSTA	LILLIANES	E587
AOSTA	MONTJOVET	F367
AOSTA	MORGEX	F726
AOSTA	NUS	F987
AOSTA	OYACE	G012
AOSTA	OLLOMONT	G045
AOSTA	PERLOZ	G459
AOSTA	PONTBOSET	G545
AOSTA	POLLEIN	G794
AOSTA	PONT SAINT MARTIN	G854
AOSTA	PONTEY	G860
AOSTA	PRE` SAINT DIDIER	H042
AOSTA	QUART	H110
AOSTA	RHEMES NOTRE DAME	H262
AOSTA	RHEMES SAINT GEORGES	H263
AOSTA	ROISAN	H497
AOSTA	SAINT CHRISTOPHE	H669
AOSTA	SAINT DENIS	H670
AOSTA	SAINT MARCEL	H671
AOSTA	SAINT NICOLAS	H672
AOSTA	SAINT OYEN	H673
AOSTA	SAINT PIERRE	H674
AOSTA	SAINT RHEMY	H675
AOSTA	SAINT VINCENT	H676
AOSTA	SARRE	I442
AOSTA	TORGNON	L217
AOSTA	VALGRISENCHE	L582
AOSTA	VALPELLINE	L643
AOSTA	VALSAVARENCHE	L647
AOSTA	VALTOURNENCHE	L654
AOSTA	VERRAYES	L783
AOSTA	VILLENEUVE	L981
ASCOLI PICENO	ACQUASANTA TERME	A044
ASCOLI PICENO	ACQUAVIVA PICENA	A047
ASCOLI PICENO	ALTIDONA	A233
ASCOLI PICENO	AMANDOLA	A252
ASCOLI PICENO	APPIGNANO DEL TRONTO	A335
ASCOLI PICENO	ARQUATA DEL TRONTO	A437
ASCOLI PICENO	ASCOLI PICENO	A462
ASCOLI PICENO	BELMONTE PICENO	A760
ASCOLI PICENO	CAMPOFILONE	B534
ASCOLI PICENO	CARASSAI	B727
ASCOLI PICENO	SERVIGLIANO	C070
ASCOLI PICENO	CASTEL DI LAMA	C093
ASCOLI PICENO	CASTIGNANO	C321
ASCOLI PICENO	CASTORANO	C331
ASCOLI PICENO	COLLI DEL TRONTO	C877
ASCOLI PICENO	COMUNANZA	C935

ASCOLI PICENO	COSSIGNANO	D096
ASCOLI PICENO	CUPRA MARITTIMA	D210
ASCOLI PICENO	FALERONE	D477
ASCOLI PICENO	FERMO	D542
ASCOLI PICENO	FOLIGNANO	D652
ASCOLI PICENO	FORCE	D691
ASCOLI PICENO	FRANCAVILLA D`ETE	D760
ASCOLI PICENO	GROTTAMMARE	E207
ASCOLI PICENO	GROTTAZZOLINA	E208
ASCOLI PICENO	LAPEDONA	E447
ASCOLI PICENO	MAGLIANO DI TENNA	E807
ASCOLI PICENO	MALTIGNANO	E868
ASCOLI PICENO	MASSA FERMANA	F021
ASCOLI PICENO	MASSIGNANO	F044
ASCOLI PICENO	MONSAMPIETRO MORICO	F379
ASCOLI PICENO	MONSAMPOLO DEL TRONTO	F380
ASCOLI PICENO	MONTALTO DELLE MARCHE	F415
ASCOLI PICENO	MONTAPPONE	F428
ASCOLI PICENO	MONTEDINOVE	F487
ASCOLI PICENO	MONTEFALCONE APPENNINO	F493
ASCOLI PICENO	MONTEFIORE DELL`ASO	F501
ASCOLI PICENO	MONTEFORTINO	F509
ASCOLI PICENO	MONTEGALLO	F516
ASCOLI PICENO	MONTE GIBERTO	F517
ASCOLI PICENO	MONTEGIORGIO	F520
ASCOLI PICENO	MONTEGRANARO	F522
ASCOLI PICENO	MONTELEONE DI FERMO	F536
ASCOLI PICENO	MONTELPARO	F549
ASCOLI PICENO	MONTEMONACO	F570
ASCOLI PICENO	MONTEPRANDONE	F591
ASCOLI PICENO	MONTE RINALDO	F599
ASCOLI PICENO	MONTERUBBIANO	F614
ASCOLI PICENO	MONTE SAN PIETRANGELI	F626
ASCOLI PICENO	MONTE URANO	F653
ASCOLI PICENO	MONTE VIDON COMBATTE	F664
ASCOLI PICENO	MONTE VIDON CORRADO	F665
ASCOLI PICENO	MONTOTTONE	F697
ASCOLI PICENO	MORESCO	F722
ASCOLI PICENO	OFFIDA	G005
ASCOLI PICENO	ORTEZZANO	G137
ASCOLI PICENO	PALMIANO	G289
ASCOLI PICENO	PEDASO	G403
ASCOLI PICENO	PETRITOLI	G516
ASCOLI PICENO	PONZANO DI FERMO	G873
ASCOLI PICENO	PORTO SAN GIORGIO	G920
ASCOLI PICENO	PORTO SANT`ELPIDIO	G921
ASCOLI PICENO	RAPAGNANO	H182
ASCOLI PICENO	RIPATRANSONE	H321
ASCOLI PICENO	ROCCAFLUVIONE	H390
ASCOLI PICENO	ROTELLA	H588
ASCOLI PICENO	S BENEDETTO DEL TRONTO	H769
ASCOLI PICENO	S VITTORIA IN MATENANO	I315
ASCOLI PICENO	SANT`ELPIDIO A MARE	I324
ASCOLI PICENO	SMERILLO	I774
ASCOLI PICENO	SPINETOLI	I912
ASCOLI PICENO	TORRE SAN PATRIZIO	L279
ASCOLI PICENO	VENAROTTA	L728
L`AQUILA	ACCIANO	A018
L`AQUILA	AIELLI	A100
L`AQUILA	ALFEDENA	A187
L`AQUILA	ANVERSA DEGLI ABRUZZI	A318
L`AQUILA	L`AQUILA	A345
L`AQUILA	ATELETA	A481
L`AQUILA	AVEZZANO	A515
L`AQUILA	BALSORANO	A603
L`AQUILA	BARETE	A656
L`AQUILA	BARISCIANO	A667
L`AQUILA	BARREA	A678
L`AQUILA	BISEGNA	A884
L`AQUILA	BUGNARA	B256
L`AQUILA	CAGNANO AMITERNO	B358
L`AQUILA	CALASCIO	B382
L`AQUILA	CAMPO DI GIOVE	B526
L`AQUILA	CAMPOTOSTO	B569
L`AQUILA	CANISTRO	B606
L`AQUILA	CANSANO	B624
L`AQUILA	CAPESTRANO	B651
L`AQUILA	CAPISTRELLO	B656
L`AQUILA	CAPITIGNANO	B658
L`AQUILA	CAPORCIANO	B672
L`AQUILA	CAPPADOCIA	B677
L`AQUILA	CARAPELLE CALVISIO	B725
L`AQUILA	CARSOLI	B842
L`AQUILA	CASTEL DEL MONTE	C083
L`AQUILA	CASTEL DI IERI	C090
L`AQUILA	CASTEL DI SANGRO	C096
L`AQUILA	CASTELLAFIUME	C126
L`AQUILA	CASTELVECCHIO CALVISIO	C278
L`AQUILA	CASTELVECCHIO SUBEQUO	C279
L`AQUILA	CELANO	C426
L`AQUILA	CERCHIO	C492
L`AQUILA	CIVITA D`ANTINO	C766
L`AQUILA	CIVITELLA ALFEDENA	C778
L`AQUILA	CIVITELLA ROVETO	C783
L`AQUILA	COCULLO	C811
L`AQUILA	COLLARMELE	C844
L`AQUILA	COLLELONGO	C862
L`AQUILA	COLLEPIETRO	C866
L`AQUILA	CORFINIO	C999
L`AQUILA	FAGNANO ALTO	D465
L`AQUILA	FONTECCHIO	D681
L`AQUILA	FOSSA	D736
L`AQUILA	GAGLIANO ATERNO	D850
L`AQUILA	GIOIA DEI MARSI	E040
L`AQUILA	GORIANO SICOLI	E096
L`AQUILA	INTRODACQUA	E307
L`AQUILA	LECCE NEI MARSI	E505
L`AQUILA	LUCO DEI MARSI	E723
L`AQUILA	LUCOLI	E724
L`AQUILA	MAGLIANO DE` MARSI	E811
L`AQUILA	MASSA D`ALBE	F022
L`AQUILA	MONTEREALE	F595
L`AQUILA	MORINO	F732
L`AQUILA	NAVELLI	F852
L`AQUILA	OCRE	F996
L`AQUILA	OFENA	G002
L`AQUILA	OPI	G079
L`AQUILA	ORICOLA	G102
L`AQUILA	ORTONA DEI MARSI	G142
L`AQUILA	ORTUCCHIO	G145
L`AQUILA	OVINDOLI	G200
L`AQUILA	PACENTRO	G210
L`AQUILA	PERETO	G449
L`AQUILA	PESCASSEROLI	G484
L`AQUILA	PESCINA	G492
L`AQUILA	PESCOCOSTANZO	G493
L`AQUILA	PETTORANO SUL GIZIO	G524
L`AQUILA	PIZZOLI	G726
L`AQUILA	POGGIO PICENZE	G766
L`AQUILA	PRATA D`ANSIDONIA	G992
L`AQUILA	PRATOLA PELIGNA	H007
L`AQUILA	PREZZA	H056
L`AQUILA	RAIANO	H166
L`AQUILA	RIVISONDOLI	H353
L`AQUILA	ROCCACASALE	H389
L`AQUILA	ROCCA DI BOTTE	H399
L`AQUILA	ROCCA DI CAMBIO	H400
L`AQUILA	ROCCA DI MEZZO	H402

L`AQUILA	ROCCA PIA	H429
L`AQUILA	ROCCARASO	H434
L`AQUILA	SAN BENEDETTO DEI MARSI	H772
L`AQUILA	SAN BENEDETTO IN PERILLIS	H773
L`AQUILA	S DEMETRIO NE` VESTINI	H819
L`AQUILA	SAN PIO DELLE CAMERE	I121
L`AQUILA	SANTE MARIE	I326
L`AQUILA	SANT`EUSANIO FORCONESE	I336
L`AQUILA	S STEFANO DI SESSANIO	I360
L`AQUILA	S VINCENZO VALLE ROVETO	I389
L`AQUILA	SCANNO	I501
L`AQUILA	SCONTRONE	I543
L`AQUILA	SCOPPITO	I546
L`AQUILA	SCURCOLA MARSICANA	I553
L`AQUILA	SECINARO	I558
L`AQUILA	SULMONA	I804
L`AQUILA	TAGLIACOZZO	L025
L`AQUILA	TIONE DEGLI ABRUZZI	L173
L`AQUILA	TORNIMPARTE	L227
L`AQUILA	TRASACCO	L334
L`AQUILA	VILLALAGO	L958
L`AQUILA	VILLA S LUCIA D ABRUZZI	M021
L`AQUILA	VILLA SANT`ANGELO	M023
L`AQUILA	VILLAVALLELONGA	M031
L`AQUILA	VILLETTA BARREA	M041
L`AQUILA	VITTORITO	M090
L`AQUILA	MOLINA ATERNO	M255
AREZZO	ANGHIARI	A291
AREZZO	AREZZO	A390
AREZZO	BADIA TEDALDA	A541
AREZZO	BIBBIENA	A851
AREZZO	BUCINE	B243
AREZZO	CAPOLONA	B670
AREZZO	CAPRESE MICHELANGELO	B693
AREZZO	CASTEL FOCOGNANO	C102
AREZZO	CASTELFRANCO DI SOPRA	C112
AREZZO	CASTEL SAN NICCOLO	C263
AREZZO	CASTIGLION FIBOCCHI	C318
AREZZO	CASTIGLION FIORENTINO	C319
AREZZO	CAVRIGLIA	C407
AREZZO	CHIUSI DELLA VERNA	C663
AREZZO	CIVITELLA VALDICHIANA	C774
AREZZO	CORTONA	D077
AREZZO	FOIANO DELLA CHIANA	D649
AREZZO	LATERINA	E468
AREZZO	LORO CIUFFENNA	E693
AREZZO	LUCIGNANO	E718
AREZZO	MARCIANO DELLA CHIANA	E933
AREZZO	MONTEMIGNAIO	F565
AREZZO	MONTERCHI	F594
AREZZO	MONTE SAN SAVINO	F628
AREZZO	MONTEVARCHI	F656
AREZZO	ORTIGNANO RAGGIOLO	G139
AREZZO	PERGINE VALDARNO	G451
AREZZO	PIANDISCO	G552
AREZZO	PIEVE SANTO STEFANO	G653
AREZZO	POPPI	G879
AREZZO	PRATOVECCHIO	H008
AREZZO	SAN GIOVANNI VALDARNO	H901
AREZZO	SAN SEPOLCRO	I155
AREZZO	SESTINO	I681
AREZZO	SUBBIANO	I991
AREZZO	TALLA	L038
AREZZO	TERRANUOVA BRACCIOLINI	L123
ASTI	CASTELLO DI ANNONE	A300
ASTI	ARAMENGO	A352
ASTI	ASTI	A479
ASTI	AZZANO	A527
ASTI	BUBBIO	B236
ASTI	CALAMANDRANA	B376
ASTI	CALLIANO MONFERRATO	B418
ASTI	CALOSSO	B425
ASTI	CASORZO	B991
ASTI	CASSINASCO	C022
ASTI	CASTELL ALFERO	C127
ASTI	CASTELNUOVO BELBO	C226
ASTI	CASTELNUOVO CALCEA	C230
ASTI	CASTELNUOVO DON BOSCO	C232
ASTI	CASTEL ROCCHERO	C253
ASTI	CESSOLE	C583
ASTI	COCCONATO	C807
ASTI	COSSOMBRATO	D101
ASTI	COSTIGLIOLE D`ASTI	D119
ASTI	CUNICO	D207
ASTI	GRAZZANO BADOGLIO	E159
ASTI	INCISA SCAPACCINO	E295
ASTI	ISOLA D`ASTI	E338
ASTI	MOMBARUZZO	F311
ASTI	MOMBERCELLI	F316
ASTI	MONASTERO BORMIDA	F325
ASTI	MONCALVO	F336
ASTI	MONTECHIARO D`ASTI	F468
ASTI	MONTEGROSSO D`ASTI	F527
ASTI	OLMO GENTILE	G048
ASTI	PINO D`ASTI	G676
ASTI	PIOVA MASSAIA	G692
ASTI	PORTACOMARO	G894
ASTI	REFRANCORE	H219
ASTI	REVIGLIASCO D`ASTI	H250
ASTI	ROBELLA	H376
ASTI	ROCCAVERANO	H451
ASTI	ROCCHETTA PALAFEA	H466
ASTI	ROCCHETTA TANARO	H468
ASTI	SAN DAMIANO D`ASTI	H811
ASTI	SAN GIORGIO SCARAMPI	H899
ASTI	SEROLE	I637
ASTI	SETTIME	I698
ASTI	TIGLIOLE D`ASTI	L168
ASTI	TONCO	L203
ASTI	TONENGO	L204
ASTI	VESIME	L807
ASTI	VIARIGI	L834
ASTI	VINCHIO	M058
AVELLINO	AIELLO DEL SABATO	A101
AVELLINO	ALTAVILLA IRPINA	A228
AVELLINO	ANDRETTA	A284
AVELLINO	AQUILONIA	A347
AVELLINO	ARIANO IRPINO	A399
AVELLINO	ATRIPALDA	A489
AVELLINO	AVELLA	A508
AVELLINO	AVELLINO	A509
AVELLINO	BAGNOLI IRPINO	A566
AVELLINO	BAIANO	A580
AVELLINO	BISACCIA	A881
AVELLINO	BONITO	A975
AVELLINO	CAIRANO	B367
AVELLINO	CALABRITTO	B374
AVELLINO	CALITRI	B415
AVELLINO	CAPOSELE	B674
AVELLINO	CAPRIGLIA IRPINA	B706
AVELLINO	CARIFE	B776
AVELLINO	CASALBORE	B866
AVELLINO	CASSANO IRPINO	B997
AVELLINO	CASTEL BARONIA	C058
AVELLINO	CASTELFRANCI	C105
AVELLINO	CASTELVETERE SUL CALORE	C283
AVELLINO	CERVINARA	C557
AVELLINO	CESINALI	C576

AVELLINO	CHIANCHE	C606	AVELLINO	SERINO	I630
AVELLINO	CHIUSANO DI S DOMENICO	C659	AVELLINO	SIRIGNANO	I756
AVELLINO	CONZA DELLA CAMPANIA	C976	AVELLINO	SOLOFRA	I805
AVELLINO	DOMICELLA	D331	AVELLINO	SORBO SERPICO	I843
AVELLINO	FLUMERI	D638	AVELLINO	STURNO	I990
AVELLINO	FONTANAROSA	D671	AVELLINO	SUMMONTE	L004
AVELLINO	FORINO	D701	AVELLINO	TAURASI	L062
AVELLINO	FRIGENTO	D798	AVELLINO	TEORA	L102
AVELLINO	GESUALDO	D998	AVELLINO	TORELLA DE` LOMBARDI	L214
AVELLINO	GRECI	E161	AVELLINO	TORRE LE NOCELLE	L272
AVELLINO	GROTTAMINARDA	E206	AVELLINO	TORRIONI	L301
AVELLINO	GROTTOLELLA	E214	AVELLINO	TREVICO	L399
AVELLINO	GUARDIA LOMBARDI	E245	AVELLINO	TUFO	L461
AVELLINO	LACEDONIA	E397	AVELLINO	VALLATA	L589
AVELLINO	LAPIO	E448	AVELLINO	VENTICANO	L739
AVELLINO	LAURO	E487	AVELLINO	VILLAMAINA	L965
AVELLINO	LIONI	E605	AVELLINO	VILLANOVA DEL BATTISTA	L973
AVELLINO	LUOGOSANO	E746	AVELLINO	VOLTURARA IRPINA	M130
AVELLINO	MANOCALZATI	E891	AVELLINO	ZUNGOLI	M203
AVELLINO	MARZANO DI NOLA	E997	BARI	ACQUAVIVA DELLE FONTI	A048
AVELLINO	MELITO IRPINO	F110	BARI	ADELFIA	A055
AVELLINO	MERCOGLIANO	F141	BARI	ALBEROBELLO	A149
AVELLINO	MIRABELLA ECLANO	F230	BARI	ALTAMURA	A225
AVELLINO	MONTAGUTO	F397	BARI	ANDRIA	A285
AVELLINO	MONTECALVO IRPINO	F448	BARI	BARI	A662
AVELLINO	MONTEFALCIONE	F491	BARI	BARLETTA	A669
AVELLINO	MONTEFORTE IRPINO	F506	BARI	BINETTO	A874
AVELLINO	MONTEFREDANE	F511	BARI	BISCEGLIE	A883
AVELLINO	MONTEFUSCO	F512	BARI	BITETTO	A892
AVELLINO	MONTELLA	F546	BARI	BITONTO	A893
AVELLINO	MONTEMARANO	F559	BARI	BITRITTO	A894
AVELLINO	MONTEMILETTO	F566	BARI	CANOSA DI PUGLIA	B619
AVELLINO	MONTEVERDE	F660	BARI	CAPURSO	B716
AVELLINO	MONTORO INFERIORE	F693	BARI	CASAMASSIMA	B923
AVELLINO	MONTORO SUPERIORE	F694	BARI	CASSANO DELLE MURGE	B998
AVELLINO	MORRA DE SANCTIS	F744	BARI	CASTELLANA GROTTE	C134
AVELLINO	MOSCHIANO	F762	BARI	CELLAMARE	C436
AVELLINO	MUGNANO DEL CARDINALE	F798	BARI	CONVERSANO	C975
AVELLINO	NUSCO	F988	BARI	CORATO	C983
AVELLINO	OSPEDALETTO D`ALPINOLO	G165	BARI	GIOIA DEL COLLE	E038
AVELLINO	PAGO DEL VALLO DI LAURO	G242	BARI	GIOVINAZZO	E047
AVELLINO	PAROLISE	G340	BARI	GRAVINA IN PUGLIA	E155
AVELLINO	PATERNOPOLI	G370	BARI	GRUMO APPULA	E223
AVELLINO	PETRURO IRPINO	G519	BARI	LOCOROTONDO	E645
AVELLINO	PIETRADEFUSI	G611	BARI	MINERVINO MURGE	F220
AVELLINO	PIETRASTORNINA	G629	BARI	MODUGNO	F262
AVELLINO	PRATA PRINCIPATO ULTRA	G990	BARI	MOLA DI BARI	F280
AVELLINO	PRATOLA SERRA	H006	BARI	MOLFETTA	F284
AVELLINO	QUADRELLE	H097	BARI	MONOPOLI	F376
AVELLINO	QUINDICI	H128	BARI	NOCI	F915
AVELLINO	ROCCABASCERANA	H382	BARI	NOICATTARO	F923
AVELLINO	ROCCA SAN FELICE	H438	BARI	PALO DEL COLLE	G291
AVELLINO	ROTONDI	H592	BARI	POGGIORSINI	G769
AVELLINO	SALZA IRPINA	H733	BARI	POLIGNANO A MARE	G787
AVELLINO	SAN MANGO SUL CALORE	H975	BARI	PUTIGNANO	H096
AVELLINO	S MARTINO VALLE CAUDINA	I016	BARI	RUTIGLIANO	H643
AVELLINO	SAN MICHELE DI SERINO	I034	BARI	RUVO DI PUGLIA	H645
AVELLINO	SAN NICOLA BARONIA	I061	BARI	SAMMICHELE DI BARI	H749
AVELLINO	SAN POTITO ULTRA	I129	BARI	SANNICANDRO DI BARI	I053
AVELLINO	SAN SOSSIO BARONIA	I163	BARI	SANTERAMO IN COLLE	I330
AVELLINO	SANTA LUCIA DI SERINO	I219	BARI	SPINAZZOLA	I907
AVELLINO	SANT`ANDREA DI CONZA	I264	BARI	TERLIZZI	L109
AVELLINO	SANT`ANGELO ALL`ESCA	I279	BARI	TORITTO	L220
AVELLINO	SANT`ANGELO A SCALA	I280	BARI	TRANI	L328
AVELLINO	S ANGELO DEI LOMBARDI	I281	BARI	TRIGGIANO	L425
AVELLINO	SANTA PAOLINA	I301	BARI	TURI	L472
AVELLINO	SANTO STEFANO DEL SOLE	I357	BARI	VALENZANO	L571
AVELLINO	SAVIGNANO IRPINO	I471	BERGAMO	ALMENNO SAN BARTOLOMEO	A216
AVELLINO	SENERCHIA	I606	BERGAMO	ALZANO LOMBARDO	A246

BERGAMO	ANTEGNATE	A304	BIELLA	MAGNANO	E821
BERGAMO	ARDESIO	A383	BIELLA	MASSAZZA	F037
BERGAMO	AVIATICO	A517	BIELLA	MASSERANO	F042
BERGAMO	AZZONE	A533	BIELLA	MIAGLIANO	F189
BERGAMO	BERGAMO	A794	BIELLA	MONGRANDO	F369
BERGAMO	BREMBILLA	B140	BIELLA	MOSSO SANTA MARIA	F769
BERGAMO	CAMERATA CORNELLO	B471	BIELLA	MOTTALCIATA	F776
BERGAMO	CASNIGO	B978	BIELLA	MUZZANO	F833
BERGAMO	CASTELLI CALEPIO	C079	BIELLA	NETRO	F878
BERGAMO	CASTIONE D PRESOLANA	C324	BIELLA	OCCHIEPPO SUPERIORE	F993
BERGAMO	CERETE	C506	BIELLA	PETTINENGO	G521
BERGAMO	CHIUDUNO	C649	BIELLA	PIATTO	G577
BERGAMO	CLUSONE	C800	BIELLA	PIEDICAVALLO	G594
BERGAMO	COLERE	C835	BIELLA	PISTOLESA	G714
BERGAMO	COLOGNO AL SERIO	C894	BIELLA	POLLONE	G798
BERGAMO	COSTA VOLPINO	D117	BIELLA	PORTULA	G927
BERGAMO	CREDARO	D139	BIELLA	PRAY	G974
BERGAMO	DOSSENA	D352	BIELLA	PRALUNGO	G980
BERGAMO	ENDINEGAIANO	D406	BIELLA	QUITTENGO	H145
BERGAMO	FINO DEL MONTE	D604	BIELLA	RONCO BIELLESE	H538
BERGAMO	FONTENO	D684	BIELLA	SAGLIANO MICCA	H662
BERGAMO	FORESTO SPARSO	D697	BIELLA	SALA BIELLESE	H681
BERGAMO	GANDINO	D905	BIELLA	SALUSSOLA	H726
BERGAMO	GEROSA	D991	BIELLA	SAN PAOLO CERVO	I074
BERGAMO	LOVERE	E704	BIELLA	SORDEVOLO	I847
BERGAMO	MEZZOLDO	F186	BIELLA	SOSTEGNO	I868
BERGAMO	NEMBRO	F864	BIELLA	TAVIGLIANO	L075
BERGAMO	OLTRESSENDA ALTA	G054	BIELLA	TERNENGO	L116
BERGAMO	PALAZZAGO	G259	BIELLA	TOLLEGNO	L193
BERGAMO	PARRE	G346	BIELLA	TORRAZZO	L239
BERGAMO	PREDORE	H020	BIELLA	TRIVERO	L436
BERGAMO	PREMOLO	H036	BIELLA	VALLE MOSSO	L606
BERGAMO	RANZANICO	H177	BIELLA	VALLE SAN NICOLAO	L620
BERGAMO	RIVA DI SOLTO	H331	BIELLA	VEGLIO	L712
BERGAMO	ROGNO	H492	BIELLA	VERRONE	L785
BERGAMO	ROVETTA	H615	BIELLA	VILLANOVA BIELLESE	L978
BERGAMO	SARNICO	I437	BIELLA	VIVERONE	M098
BERGAMO	SCHILPARIO	I530	BIELLA	ZUBIENA	M196
BERGAMO	SERINA	I629	BELLUNO	ALANO DI PIAVE	A121
BERGAMO	SOLTO COLLINA	I812	BELLUNO	ALLEGHE	A206
BERGAMO	SOVERE	I873	BELLUNO	ARSIE`	A443
BERGAMO	TALEGGIO	L037	BELLUNO	AURONZO DI CADORE	A501
BERGAMO	VALBONDIONE	L544	BELLUNO	BELLUNO	A757
BERGAMO	VALGOGLIO	L579	BELLUNO	BORCA DI CADORE	A982
BERGAMO	VEDESETA	L707	BELLUNO	CANALE D`AGORDO	B574
BERGAMO	VILMINORE DI SCALVE	M050	BELLUNO	PONTE NELLE ALPI	B662
BERGAMO	ZOGNO	M184	BELLUNO	CASTELLAVAZZO	C146
BIELLA	AILOCHE	A107	BELLUNO	CENCENIGHE AGORDINO	C458
BIELLA	ANDORNO MICCA	A280	BELLUNO	LENTIAI	C562
BIELLA	BENNA	A784	BELLUNO	CESIOMAGGIORE	C577
BIELLA	BIELLA	A859	BELLUNO	CHIES D`ALPAGO	C630
BIELLA	BIOGLIO	A876	BELLUNO	COLLE SANTA LUCIA	C872
BIELLA	BRUSNENGO	B229	BELLUNO	SANTO STEFANO DI CADORE	C919
BIELLA	CALLABIANA	B417	BELLUNO	COMELICO SUPERIORE	C920
BIELLA	CAMANDONA	B457	BELLUNO	DOMEGGE DI CADORE	D330
BIELLA	CAMBURZANO	B465	BELLUNO	FALCADE	D470
BIELLA	CAMPIGLIA CERVO	B508	BELLUNO	FARRA D`ALPAGO	D506
BIELLA	CANDELO	B586	BELLUNO	FELTRE	D530
BIELLA	CAPRILE	B708	BELLUNO	FORNO DI ZOLDO	D726
BIELLA	CASTELLETTO CERVO	C155	BELLUNO	GOSALDO	E113
BIELLA	CAVAGLIA	C363	BELLUNO	LAMON	E429
BIELLA	CERRIONE	C532	BELLUNO	LA VALLE AGORDINA	E490
BIELLA	COGGIOLA	C819	BELLUNO	LIMANA	E588
BIELLA	COSSATO	D094	BELLUNO	LIVINALLONGO COL LANA	E622
BIELLA	CREVACUORE	D165	BELLUNO	LONGARONE	E672
BIELLA	DONATO	D339	BELLUNO	LOZZO DI CADORE	E708
BIELLA	DORZANO	D350	BELLUNO	MEL	F094
BIELLA	GIFFLENGA	E024	BELLUNO	PEDAVENA	G404
BIELLA	GRAGLIA	E130	BELLUNO	PERAROLO DI CADORE	G442

BELLUNO	PIEVE D`ALPAGO	G638
BELLUNO	PIEVE DI CADORE	G642
BELLUNO	PUOS D`ALPAGO	H092
BELLUNO	QUERO	H124
BELLUNO	ROCCA PIETORE	H379
BELLUNO	SAN GREGORIO NELLE ALPI	H938
BELLUNO	SAN NICOLO` DI COMELICO	I063
BELLUNO	SAN PIETRO DI CADORE	I088
BELLUNO	SANTA GIUSTINA	I206
BELLUNO	ZOLDO ALTO	I345
BELLUNO	SAN VITO DI CADORE	I392
BELLUNO	SAPPADA	I421
BELLUNO	SEDICO	I563
BELLUNO	SELVA DI CADORE	I592
BELLUNO	SEREN DEL GRAPPA	I626
BELLUNO	SOVRAMONTE	I673
BELLUNO	SOSPIROLO	I866
BELLUNO	SOVERZENE	I876
BELLUNO	TAIBON AGORDINO	L030
BELLUNO	TAMBRE	L040
BELLUNO	TRICHIANA	L422
BELLUNO	VAS	L692
BELLUNO	VIGO DI CADORE	L890
BELLUNO	VODO DI CADORE	M108
BELLUNO	VOLTAGO AGORDINO	M124
BENEVENTO	AIROLA	A110
BENEVENTO	AMOROSI	A265
BENEVENTO	APICE	A328
BENEVENTO	APOLLOSA	A330
BENEVENTO	ARPAIA	A431
BENEVENTO	ARPAISE	A432
BENEVENTO	BASELICE	A696
BENEVENTO	BENEVENTO	A783
BENEVENTO	BONEA	A970
BENEVENTO	BUCCIANO	B239
BENEVENTO	BUONALBERGO	B267
BENEVENTO	CALVI	B444
BENEVENTO	CAMPOLATTARO	B541
BENEVENTO	CAMPOLI D MONTE TABURNO	B542
BENEVENTO	CASALDUNI	B873
BENEVENTO	CASTELFRANCO IN MISCANO	C106
BENEVENTO	CASTELPAGANO	C245
BENEVENTO	CASTELPOTO	C250
BENEVENTO	CASTELVENERE	C280
BENEVENTO	CASTELVETERE V FORTORE	C284
BENEVENTO	CAUTANO	C359
BENEVENTO	CEPPALONI	C476
BENEVENTO	CERRETO SANNITA	C525
BENEVENTO	CIRCELLO	C719
BENEVENTO	COLLE SANNITA	C846
BENEVENTO	CUSANO MUTRI	D230
BENEVENTO	DUGENTA	D380
BENEVENTO	DURAZZANO	D386
BENEVENTO	FAICCHIO	D469
BENEVENTO	FOGLIANISE	D644
BENEVENTO	FOIANO DI VAL FORTORE	D650
BENEVENTO	FORCHIA	D693
BENEVENTO	FRAGNETO L`ABATE	D755
BENEVENTO	FRAGNETO MONFORTE	D756
BENEVENTO	FRASSO TELESINO	D784
BENEVENTO	GINESTRA D SCHIAVONI	E034
BENEVENTO	GUARDIA SANFRAMONDI	E249
BENEVENTO	LIMATOLA	E589
BENEVENTO	MELIZZANO	F113
BENEVENTO	MOIANO	F274
BENEVENTO	MOLINARA	F287
BENEVENTO	MONTEFALCONE V FORTORE	F494
BENEVENTO	SANT`ARCANGELO TRIMONTE	F557
BENEVENTO	MONTESARCHIO	F636
BENEVENTO	MORCONE	F717
BENEVENTO	PADULI	G227
BENEVENTO	PAGO VEIANO	G243
BENEVENTO	PANNARANO	G311
BENEVENTO	PAOLISI	G318
BENEVENTO	PAUPISI	G386
BENEVENTO	PESCO SANNITA	G494
BENEVENTO	PIETRAROIA	G626
BENEVENTO	PIETRELCINA	G631
BENEVENTO	PONTE	G827
BENEVENTO	PONTELANDOLFO	G848
BENEVENTO	PUGLIANELLO	H087
BENEVENTO	REINO	H227
BENEVENTO	SAN BARTOLOMEO IN GALDO	H764
BENEVENTO	SAN GIORGIO DEL SANNIO	H894
BENEVENTO	SAN GIORGIO LA MOLARA	H898
BENEVENTO	SAN LEUCIO DEL SANNIO	H953
BENEVENTO	SAN LORENZELLO	H955
BENEVENTO	SAN LORENZO MAGGIORE	H967
BENEVENTO	SAN LUPO	H973
BENEVENTO	SAN MARCO DEI CAVOTI	H984
BENEVENTO	SAN MARTINO SANNITA	I002
BENEVENTO	SAN NAZZARO	I049
BENEVENTO	SAN NICOLA MANFREDI	I062
BENEVENTO	SAN SALVATORE TELESINO	I145
BENEVENTO	SANTA CROCE DEL SANNIO	I179
BENEVENTO	SANT`AGATA DE` GOTI	I197
BENEVENTO	SANT`ANGELO A CUPOLO	I277
BENEVENTO	SASSINORO	I455
BENEVENTO	SOLOPACA	I809
BENEVENTO	TELESE TERME	L086
BENEVENTO	TOCCO CAUDIO	L185
BENEVENTO	TORRECUSO	L254
BENEVENTO	VITULANO	M093
BOLOGNA	LIZZANO IN BELVEDERE	A771
BOLOGNA	BOLOGNA	A944
BOLOGNA	BORGO TOSSIGNANO	B044
BOLOGNA	CAMUGNANO	B572
BOLOGNA	MARZABOTTO	B689
BOLOGNA	CASALECCHIO DI RENO	B880
BOLOGNA	CASALFIUMANESE	B892
BOLOGNA	CASTEL DI CASIO	B969
BOLOGNA	CASTEL D`AIANO	C075
BOLOGNA	CASTEL DEL RIO	C086
BOLOGNA	CASTELLO DI SERRAVALLE	C191
BOLOGNA	CASTEL SAN PIETRO TERME	C265
BOLOGNA	CASTIGLIONE DEI PEPOLI	C296
BOLOGNA	DOZZA	D360
BOLOGNA	FONTANELICE	D668
BOLOGNA	GAGGIO MONTANO	D847
BOLOGNA	GRIZZANA MORANDI	E187
BOLOGNA	IMOLA	E289
BOLOGNA	LOIANO	E655
BOLOGNA	MALALBERGO	E844
BOLOGNA	MOLINELLA	F288
BOLOGNA	MONGHIDORO	F363
BOLOGNA	MONTERENZIO	F597
BOLOGNA	MONTE SAN PIETRO	F627
BOLOGNA	MONTEVEGLIO	F659
BOLOGNA	MONZUNO	F706
BOLOGNA	OZZANO DELL`EMILIA	G205
BOLOGNA	SAN GIOVANNI PERSICETO	G467
BOLOGNA	SAN BENEDETTO VAL DI SAMBRO	G566
BOLOGNA	PIANORO	G570
BOLOGNA	SASSO MARCONI	G972
BOLOGNA	SAN LAZZARO DI SAVENA	H945
BOLOGNA	VERGATO	L762
BRINDISI	BRINDISI	B180

BRINDISI	CAROVIGNO	B809	BRESCIA	PALAZZOLO SULL`OGLIO	G264
BRINDISI	CEGLIE MESSAPICA	C424	BRESCIA	PARATICO	G327
BRINDISI	CELLINO SAN MARCO	C448	BRESCIA	PERTICA ALTA	G474
BRINDISI	CISTERNINO	C741	BRESCIA	PERTICA BASSA	G475
BRINDISI	ERCHIE	D422	BRESCIA	PEZZAZE	G529
BRINDISI	FASANO	D508	BRESCIA	PISOGNE	G710
BRINDISI	FRANCAVILLA FONTANA	D761	BRESCIA	POLPENAZZE DEL GARDA	G801
BRINDISI	LATIANO	E471	BRESCIA	PONTE DI LEGNO	G844
BRINDISI	MESAGNE	F152	BRESCIA	POZZOLENGO	G959
BRINDISI	ORIA	G098	BRESCIA	PRESTINE	H050
BRINDISI	OSTUNI	G187	BRESCIA	PUEGNAGO DEL GARDA	H086
BRINDISI	SAN DONACI	H822	BRESCIA	ROE` VOLCIANO	H484
BRINDISI	SAN MICHELE SALENTINO	I045	BRESCIA	ROVATO	H598
BRINDISI	SAN PANCRAZIO SALENTINO	I066	BRESCIA	SALE MARASINO	H699
BRINDISI	SAN PIETRO VERNOTICO	I119	BRESCIA	SALO`	H717
BRINDISI	SAN VITO DEI NORMANNI	I396	BRESCIA	SAN FELICE DEL BENACO	H838
BRINDISI	TORCHIAROLO	L213	BRESCIA	SAVIORE DELL`ADAMELLO	I476
BRINDISI	TORRE SANTA SUSANNA	L280	BRESCIA	SELLERO	I588
BRINDISI	VILLA CASTELLI	L920	BRESCIA	SERLE	I631
BRESCIA	ADRO	A060	BRESCIA	SOIANO DEL LAGO	I782
BRESCIA	ARTOGNE	A451	BRESCIA	SONICO	I831
BRESCIA	BAGOLINO	A578	BRESCIA	TEMU`	L094
BRESCIA	BEDIZZOLE	A729	BRESCIA	TIGNALE	L169
BRESCIA	BERZO DEMO	A816	BRESCIA	TOSCOLANO MADERNO	L312
BRESCIA	BERZO INFERIORE	A817	BRESCIA	TREMOSINE	L372
BRESCIA	BIENNO	A861	BRESCIA	TREVISO BRESCIANO	L406
BRESCIA	BIONE	A878	BRESCIA	VEZZA D`OGLIO	L816
BRESCIA	BORNO	B054	BRESCIA	VIONE	M065
BRESCIA	BOTTICINO	B091	BRESCIA	VOBARNO	M104
BRESCIA	BOVEGNO	B100	BRESCIA	ZONE	M188
BRESCIA	BRAONE	B124	CAGLIARI	ARBUS	A359
BRESCIA	BRENO	B149	CAGLIARI	ARMUNGIA	A419
BRESCIA	CALVAGESE DELLA RIVIERA	B436	CAGLIARI	ASSEMINI	A474
BRESCIA	CAZZAGO SAN MARTINO	C408	CAGLIARI	BALLAO	A597
BRESCIA	CELLATICA	C439	CAGLIARI	BARRALI	A677
BRESCIA	CETO	C585	CAGLIARI	BARUMINI	A681
BRESCIA	TAVERNOLE SUL MELLA	C698	CAGLIARI	BURCEI	B274
BRESCIA	COLLEBEATO	C850	CAGLIARI	CAGLIARI	B354
BRESCIA	COLLIO	C883	CAGLIARI	CALASETTA	B383
BRESCIA	CONCESIO	C948	CAGLIARI	CAPOTERRA	B675
BRESCIA	CORTE FRANCA	D058	CAGLIARI	VILLASIMIUS	B738
BRESCIA	CORTENO GOLGI	D064	CAGLIARI	CARBONIA	B745
BRESCIA	DELLO	D270	CAGLIARI	CARLOFORTE	B789
BRESCIA	DESENZANO DEL GARDA	D284	CAGLIARI	COLLINAS	C882
BRESCIA	EDOLO	D391	CAGLIARI	DECIMOMANNU	D259
BRESCIA	ERBUSCO	D421	CAGLIARI	DECIMOPUTZU	D260
BRESCIA	ESINE	D434	CAGLIARI	DOLIANOVA	D323
BRESCIA	GARDONE RIVIERA	D917	CAGLIARI	DOMUS DE MARIA	D333
BRESCIA	GARGNANO	D924	CAGLIARI	DOMUSNOVAS	D334
BRESCIA	GAVARDO	D940	CAGLIARI	DONORI	D344
BRESCIA	GIANICO	E010	CAGLIARI	FLUMINIMAGGIORE	D639
BRESCIA	GUSSAGO	E271	CAGLIARI	FURTEI	D827
BRESCIA	ISEO	E333	CAGLIARI	GENURI	D970
BRESCIA	LONATO	E667	CAGLIARI	GESICO	D994
BRESCIA	LOZIO	E706	CAGLIARI	GESTURI	D997
BRESCIA	LUMEZZANE	E738	CAGLIARI	GIBA	E022
BRESCIA	MALEGNO	E851	CAGLIARI	GONI	E084
BRESCIA	MALONNO	E865	CAGLIARI	GONNOSFANADIGA	E085
BRESCIA	MANERBA DEL GARDA	E883	CAGLIARI	GONNESA	E086
BRESCIA	MARCHENO	E928	CAGLIARI	GUAMAGGIORE	E234
BRESCIA	MARMENTINO	E961	CAGLIARI	GUASILA	E252
BRESCIA	MARONE	E967	CAGLIARI	GUSPINI	E270
BRESCIA	MONNO	F375	CAGLIARI	IGLESIAS	E281
BRESCIA	MONTICHIARI	F471	CAGLIARI	LAS PLASSAS	E464
BRESCIA	MONTE ISOLA	F532	CAGLIARI	LUNAMATRONA	E742
BRESCIA	MONTICELLI BRUSATI	F672	CAGLIARI	MANDAS	E877
BRESCIA	MUSCOLINE	F820	CAGLIARI	MARACALAGONIS	E903
BRESCIA	OME	G061	CAGLIARI	MONASTIR	F333
BRESCIA	PADENGHE SUL GARDA	G213	CAGLIARI	MURAVERA	F808

CAGLIARI	MUSEI	F822
CAGLIARI	NARCAO	F841
CAGLIARI	NURAMINIS	F983
CAGLIARI	NUXIS	F991
CAGLIARI	ORTACESUS	G133
CAGLIARI	PABILLONIS	G207
CAGLIARI	SAN GIOVANNI SUERGIU	G287
CAGLIARI	PAULI ARBAREI	G382
CAGLIARI	SAN NICOLO` GERREI	G383
CAGLIARI	PERDAXIUS	G446
CAGLIARI	PIMENTEL	G669
CAGLIARI	PORTOSCUSO	G922
CAGLIARI	PULA	H088
CAGLIARI	QUARTU SANT`ELENA	H118
CAGLIARI	QUARTUCCIU	H119
CAGLIARI	SAMASSI	H738
CAGLIARI	SAMATZAI	H739
CAGLIARI	SAN BASILIO	H766
CAGLIARI	SAN GAVINO MONREALE	H856
CAGLIARI	SANLURI	H974
CAGLIARI	VILLA SAN PIETRO	I118
CAGLIARI	SAN SPERATE	I166
CAGLIARI	SANTADI	I182
CAGLIARI	SANT`ANDREA FRIUS	I271
CAGLIARI	SANT`ANTIOCO	I294
CAGLIARI	SAN VITO	I402
CAGLIARI	SARDARA	I428
CAGLIARI	SARROCH	I443
CAGLIARI	SEGARIU	I570
CAGLIARI	SELARGIUS	I580
CAGLIARI	SELEGAS	I582
CAGLIARI	SENORBI`	I615
CAGLIARI	SERDIANA	I624
CAGLIARI	SERRAMANNA	I647
CAGLIARI	SERRENTI	I667
CAGLIARI	SESTU	I695
CAGLIARI	SETTIMO SAN PIETRO	I699
CAGLIARI	SETZU	I705
CAGLIARI	SIDDI	I724
CAGLIARI	SILIQUA	I734
CAGLIARI	SILIUS	I735
CAGLIARI	SINNAI	I752
CAGLIARI	SIURGUS DONIGALA	I765
CAGLIARI	SOLEMINIS	I797
CAGLIARI	SUELLI	I995
CAGLIARI	TEULADA	L154
CAGLIARI	TRATALIAS	L337
CAGLIARI	TUILI	L463
CAGLIARI	TURRI	L473
CAGLIARI	USSANA	L512
CAGLIARI	USSARAMANNA	L513
CAGLIARI	UTA	L521
CAGLIARI	VALLERMOSA	L613
CAGLIARI	VILLACIDRO	L924
CAGLIARI	VILLAMAR	L966
CAGLIARI	VILLAMASSARGIA	L968
CAGLIARI	VILLANOVAFORRU	L986
CAGLIARI	VILLANOVAFRANCA	L987
CAGLIARI	VILLAPUTZU	L998
CAGLIARI	VILLASALTO	M016
CAGLIARI	VILLASOR	M025
CAGLIARI	VILLASPECIOSA	M026
CAGLIARI	SANT`ANNA ARRESI	M209
CAGLIARI	MASAINAS	M270
CAGLIARI	VILLAPERUCCIO	M278
CAGLIARI	PISCINAS	M291
CAMPOBASSO	ACQUAVIVA COLLECROCE	A050
CAMPOBASSO	BARANELLO	A616
CAMPOBASSO	BOIANO	A930
CAMPOBASSO	BONEFRO	A971
CAMPOBASSO	BUSSO	B295
CAMPOBASSO	CAMPOBASSO	B519
CAMPOBASSO	CAMPOCHIARO	B522
CAMPOBASSO	CAMPODIPIETRA	B528
CAMPOBASSO	CAMPOLIETO	B544
CAMPOBASSO	CAMPOMARINO	B550
CAMPOBASSO	CASACALENDA	B858
CAMPOBASSO	CASALCIPRANO	B871
CAMPOBASSO	CASTELBOTTACCIO	C066
CAMPOBASSO	CASTELLINO DEL BIFERNO	C175
CAMPOBASSO	CASTELMAURO	C197
CAMPOBASSO	CASTROPIGNANO	C346
CAMPOBASSO	CERCEMAGGIORE	C486
CAMPOBASSO	CERCEPICCOLA	C488
CAMPOBASSO	CIVITA CAMPOMARANO	C764
CAMPOBASSO	DURONIA	C772
CAMPOBASSO	COLLE D`ANCHISE	C854
CAMPOBASSO	COLLETORTO	C875
CAMPOBASSO	FERRAZZANO	D550
CAMPOBASSO	FOSSALTO	D737
CAMPOBASSO	GAMBATESA	D896
CAMPOBASSO	GILDONE	E030
CAMPOBASSO	GUARDIALFIERA	E244
CAMPOBASSO	GUARDIAREGIA	E248
CAMPOBASSO	GUGLIONESI	E259
CAMPOBASSO	JELSI	E381
CAMPOBASSO	LARINO	E456
CAMPOBASSO	LIMOSANO	E599
CAMPOBASSO	LUCITO	E722
CAMPOBASSO	LUPARA	E748
CAMPOBASSO	MACCHIA VALFORTORE	E780
CAMPOBASSO	MAFALDA	E799
CAMPOBASSO	MATRICE	F055
CAMPOBASSO	MIRABELLO SANNITICO	F233
CAMPOBASSO	MOLISE	F294
CAMPOBASSO	MONACILIONI	F322
CAMPOBASSO	MONTAGANO	F391
CAMPOBASSO	MONTECILFONE	F475
CAMPOBASSO	MONTEFALCONE NEL SANNIO	F495
CAMPOBASSO	MONTELONGO	F548
CAMPOBASSO	MONTEMITRO	F569
CAMPOBASSO	MONTENERO DI BISACCIA	F576
CAMPOBASSO	MONTORIO NEI FRENTANI	F689
CAMPOBASSO	MORRONE DEL SANNIO	F748
CAMPOBASSO	ORATINO	G086
CAMPOBASSO	PALATA	G257
CAMPOBASSO	PETACCIATO	G506
CAMPOBASSO	PETRELLA TIFERNINA	G512
CAMPOBASSO	PIETRACATELLA	G609
CAMPOBASSO	PIETRACUPA	G610
CAMPOBASSO	PORTOCANNONE	G910
CAMPOBASSO	PROVVIDENTI	H083
CAMPOBASSO	RICCIA	H273
CAMPOBASSO	RIPABOTTONI	H311
CAMPOBASSO	RIPALIMOSANI	H313
CAMPOBASSO	ROCCAVIVARA	H454
CAMPOBASSO	ROTELLO	H589
CAMPOBASSO	SALCITO	H693
CAMPOBASSO	SAN BIASE	H782
CAMPOBASSO	SAN FELICE DEL MOLISE	H833
CAMPOBASSO	SAN GIACOMO SCHIAVONI	H867
CAMPOBASSO	SAN GIOVANNI IN GALDO	H920
CAMPOBASSO	SAN GIULIANO DEL SANNIO	H928
CAMPOBASSO	SAN GIULIANO DI PUGLIA	H929
CAMPOBASSO	SAN MARTINO IN PENSILIS	H990
CAMPOBASSO	SAN MASSIMO	I023
CAMPOBASSO	SAN POLO MATESE	I122
CAMPOBASSO	SANTA CROCE DI MAGLIANO	I181

CAMPOBASSO	SANT`ANGELO LIMOSANO	I289
CAMPOBASSO	SANT`ELIA A PIANISI	I320
CAMPOBASSO	SEPINO	I618
CAMPOBASSO	SPINETE	I910
CAMPOBASSO	TAVENNA	L069
CAMPOBASSO	TERMOLI	L113
CAMPOBASSO	TORELLA DEL SANNIO	L215
CAMPOBASSO	TORO	L230
CAMPOBASSO	TRIVENTO	L435
CAMPOBASSO	TUFARA	L458
CAMPOBASSO	URURI	L505
CAMPOBASSO	VINCHIATURO	M057
CASERTA	AILANO	A106
CASERTA	ALIFE	A200
CASERTA	ALVIGNANO	A243
CASERTA	ARIENZO	A403
CASERTA	BAIA E LATINA	A579
CASERTA	BELLONA	A755
CASERTA	CAIANELLO	B361
CASERTA	CAIAZZO	B362
CASERTA	CALVI RISORTA	B445
CASERTA	CAMIGLIANO	B477
CASERTA	CASTEL CAMPAGNANO	B494
CASERTA	CANCELLO ED ARNONE	B581
CASERTA	CAPODRISE	B667
CASERTA	CAPRIATI A VOLTURNO	B704
CASERTA	CAPUA	B715
CASERTA	CARINARO	B779
CASERTA	CARINOLA	B781
CASERTA	CASAGIOVE	B860
CASERTA	CASAL DI PRINCIPE	B872
CASERTA	CASALUCE	B916
CASERTA	CASAPULLA	B935
CASERTA	CASERTA	B963
CASERTA	CASTEL DI SASSO	C097
CASERTA	CASTELLO DEL MATESE	C178
CASERTA	CASTEL MORRONE	C211
CASERTA	CASTEL VOLTURNO	C291
CASERTA	CERVINO	C558
CASERTA	CIORLANO	C716
CASERTA	CONCA DELLA CAMPANIA	C939
CASERTA	DRAGONI	D361
CASERTA	FONTEGRECA	D683
CASERTA	FORMICOLA	D709
CASERTA	FRANCOLISE	D769
CASERTA	FRIGNANO	D799
CASERTA	VILLA DI BRIANO	D801
CASERTA	GALLO	D884
CASERTA	GALLUCCIO	D886
CASERTA	GIANO VETUSTO	E011
CASERTA	GIOIA SANNITICA	E039
CASERTA	GRAZZANISE	E158
CASERTA	GRICIGNANO DI AVERSA	E173
CASERTA	LETINO	E554
CASERTA	LIBERI	E570
CASERTA	MACERATA CAMPANIA	E784
CASERTA	MADDALONI	E791
CASERTA	MARCIANISE	E932
CASERTA	MARZANO APPIO	E998
CASERTA	SAN MARCO EVANGELISTA	F043
CASERTA	MIGNANO MONTE LUNGO	F203
CASERTA	MONDRAGONE	F352
CASERTA	ORTA DI ATELLA	G130
CASERTA	PASTORANO	G364
CASERTA	PIANA DI MONTE VERNA	G541
CASERTA	PIEDIMONTE MATESE	G596
CASERTA	PIETRAMELARA	G620
CASERTA	PIETRAVAIRANO	G630
CASERTA	PIGNATARO MAGGIORE	G661
CASERTA	PONTELATONE	G849
CASERTA	PRATA SANNITA	G991
CASERTA	PRATELLA	G995
CASERTA	PRESENZANO	H045
CASERTA	RUVIANO	H165
CASERTA	RAVISCANINA	H202
CASERTA	RECALE	H210
CASERTA	RIARDO	H268
CASERTA	ROCCA D`EVANDRO	H398
CASERTA	ROCCAMONFINA	H423
CASERTA	ROCCAROMANA	H436
CASERTA	ROCCHETTA E CROCE	H459
CASERTA	SAN CIPRIANO D`AVERSA	H798
CASERTA	SAN FELICE A CANCELLO	H834
CASERTA	SAN GREGORIO MATESE	H939
CASERTA	SAN PIETRO INFINE	I113
CASERTA	SAN POTITO SANNITICO	I130
CASERTA	SAN PRISCO	I131
CASERTA	SANTA MARIA A VICO	I233
CASERTA	S MARIA CAPUA VETERE	I234
CASERTA	SANTA MARIA LA FOSSA	I247
CASERTA	SAN TAMMARO	I261
CASERTA	SANT`ANGELO D`ALIFE	I273
CASERTA	SESSA AURUNCA	I676
CASERTA	SPARANISE	I885
CASERTA	TEANO	L083
CASERTA	TEVEROLA	L155
CASERTA	TORA E PICCILLI	L205
CASERTA	TRENTOLA DUCENTA	L379
CASERTA	VAIRANO PATENORA	L540
CASERTA	VALLE DI MADDALONI	L591
CASERTA	VALLE AGRICOLA	L594
CASERTA	VILLA LITERNO	L844
CASERTA	VITULAZIO	M092
CHIETI	ALTINO	A235
CHIETI	ARCHI	A367
CHIETI	ARI	A398
CHIETI	ARIELLI	A402
CHIETI	ATESSA	A485
CHIETI	BOMBA	A956
CHIETI	BORRELLO	B057
CHIETI	BUCCHIANICO	B238
CHIETI	MONTEBELLO SUL SANGRO	B268
CHIETI	CANOSA SANNITA	B620
CHIETI	CARPINETO SINELLO	B826
CHIETI	CARUNCHIO	B853
CHIETI	CASACANDITELLA	B859
CHIETI	CASALANGUIDA	B861
CHIETI	CASALBORDINO	B865
CHIETI	CASALINCONTRADA	B896
CHIETI	CASOLI	B985
CHIETI	CASTEL FRENTANO	C114
CHIETI	CASTELGUIDONE	C123
CHIETI	CASTIGLIONE MESS MARINO	C298
CHIETI	CELENZA SUL TRIGNO	C428
CHIETI	CHIETI	C632
CHIETI	CIVITELLA MESS RAIMONDO	C776
CHIETI	COLLEDIMACINE	C855
CHIETI	COLLEDIMEZZO	C856
CHIETI	CRECCHIO	D137
CHIETI	CUPELLO	D209
CHIETI	DOGLIOLA	D315
CHIETI	FARA FILIORUM PETRI	D494
CHIETI	FARA SAN MARTINO	D495
CHIETI	FILETTO	D592
CHIETI	SAN GIOVANNI TEATINO	D690
CHIETI	FOSSACESIA	D738
CHIETI	FRAINE	D757
CHIETI	FRANCAVILLA AL MARE	D763

CHIETI	FRESAGRANDINARIA	D796
CHIETI	FRISA	D803
CHIETI	FURCI	D823
CHIETI	GAMBERALE	D898
CHIETI	GESSOPALENA	D996
CHIETI	GISSI	E052
CHIETI	GIULIANO TEATINO	E056
CHIETI	GUARDIAGRELE	E243
CHIETI	GUILMI	E266
CHIETI	VASTO	E372
CHIETI	LAMA DEI PELIGNI	E424
CHIETI	LANCIANO	E435
CHIETI	LENTELLA	E531
CHIETI	LETTOPALENA	E559
CHIETI	LISCIA	E611
CHIETI	MIGLIANICO	F196
CHIETI	MONTAZZOLI	F433
CHIETI	MONTEFERRANTE	F498
CHIETI	MONTELAPIANO	F535
CHIETI	MONTENERODOMO	F578
CHIETI	MONTEODORISIO	F582
CHIETI	MOZZAGROGNA	F785
CHIETI	ORSOGNA	G128
CHIETI	ORTONA	G141
CHIETI	PAGLIETA	G237
CHIETI	PALENA	G271
CHIETI	PALMOLI	G290
CHIETI	PALOMBARO	G294
CHIETI	PENNADOMO	G434
CHIETI	PENNAPIEDIMONTE	G435
CHIETI	PERANO	G441
CHIETI	PIETRAFERRAZZANA	G613
CHIETI	PIZZOFERRATO	G724
CHIETI	POGGIOFIORITO	G760
CHIETI	POLLUTRI	G799
CHIETI	PRETORO	H052
CHIETI	QUADRI	H098
CHIETI	RAPINO	H184
CHIETI	RIPA TEATINA	H320
CHIETI	ROCCAMONTEPIANO	H424
CHIETI	ROCCA SAN GIOVANNI	H439
CHIETI	ROCCASCALEGNA	H442
CHIETI	ROCCASPINALVETI	H448
CHIETI	ROIO DEL SANGRO	H495
CHIETI	ROSELLO	H566
CHIETI	SAN BUONO	H784
CHIETI	SAN GIOVANNI LIPIONI	H923
CHIETI	SAN MARTINO S MARRUCINA	H991
CHIETI	SAN SALVO	I148
CHIETI	SANTA MARIA IMBARO	I244
CHIETI	SANT`EUSANIO DEL SANGRO	I335
CHIETI	SAN VITO CHIETINO	I394
CHIETI	SCERNI	I520
CHIETI	SCHIAVI DI ABRUZZO	I526
CHIETI	TARANTA PELIGNA	L047
CHIETI	TOLLO	L194
CHIETI	TORINO DI SANGRO	L218
CHIETI	TORNARECCIO	L224
CHIETI	TORREBRUNA	L253
CHIETI	TORREVECCHIA TEATINA	L284
CHIETI	TORRICELLA PELIGNA	L291
CHIETI	TREGLIO	L363
CHIETI	TUFILLO	L459
CHIETI	VACRI	L526
CHIETI	VILLALFONSINA	L961
CHIETI	VILLAMAGNA	L964
CHIETI	VILLA SANTA MARIA	M022
CALTANISSETTA	ACQUAVIVA PLATANI	A049
CALTANISSETTA	BOMPENSIERE	A957
CALTANISSETTA	BUTERA	B302
CALTANISSETTA	CALTANISSETTA	B429
CALTANISSETTA	CAMPOFRANCO	B537
CALTANISSETTA	DELIA	D267
CALTANISSETTA	GELA	D960
CALTANISSETTA	MILENA	E618
CALTANISSETTA	MARIANOPOLI	E953
CALTANISSETTA	MAZZARINO	F065
CALTANISSETTA	MONTEDORO	F489
CALTANISSETTA	MUSSOMELI	F830
CALTANISSETTA	NISCEMI	F899
CALTANISSETTA	RESUTTANO	H245
CALTANISSETTA	RIESI	H281
CALTANISSETTA	SAN CATALDO	H792
CALTANISSETTA	S CATERINA VILLARMOSA	I169
CALTANISSETTA	SERRADIFALCO	I644
CALTANISSETTA	SOMMATINO	I824
CALTANISSETTA	SUTERA	L016
CALTANISSETTA	VALLELUNGA PRATAMENO	L609
CALTANISSETTA	VILLALBA	L959
CUNEO	ACCEGLIO	A016
CUNEO	AISONE	A113
CUNEO	ALBA	A124
CUNEO	ALTO	A238
CUNEO	ARGENTERA	A394
CUNEO	ARGUELLO	A396
CUNEO	BAGNASCO	A555
CUNEO	BAGNOLO PIEMONTE	A571
CUNEO	BARGE	A660
CUNEO	BELLINO	A750
CUNEO	BELVEDERE LANGHE	A774
CUNEO	BENEVELLO	A782
CUNEO	BERGOLO	A798
CUNEO	BERNEZZO	A805
CUNEO	BONVICINO	A979
CUNEO	BORGOMALE	B018
CUNEO	BORGO SAN DALMAZZO	B033
CUNEO	BOSSOLASCO	B084
CUNEO	BOVES	B101
CUNEO	BRA	B111
CUNEO	BRIGA ALTA	B175
CUNEO	BROSSASCO	B204
CUNEO	BUSCA	B285
CUNEO	CAMERANA	B467
CUNEO	CANALE	B573
CUNEO	CANOSIO	B621
CUNEO	CAPRAUNA	B692
CUNEO	CARAGLIO	B719
CUNEO	CARTIGNANO	B845
CUNEO	CASTELDELFINO	C081
CUNEO	CASTELLETTO STURA	C165
CUNEO	CASTELLETTO UZZONE	C167
CUNEO	CASTELLINO TANARO	C176
CUNEO	CASTELMAGNO	C205
CUNEO	CASTELNUOVO DI CEVA	C214
CUNEO	CASTIGLIONE FALLETTO	C314
CUNEO	CASTINO	C323
CUNEO	CELLE DI MACRA	C441
CUNEO	CENTALLO	C466
CUNEO	CERVASCA	C547
CUNEO	CEVA	C589
CUNEO	CHERASCO	C599
CUNEO	CHIUSA DI PESIO	C653
CUNEO	CLAVESANA	C792
CUNEO	CORTEMILIA	D062
CUNEO	COSSANO BELBO	D093
CUNEO	COSTIGLIOLE SALUZZO	D120
CUNEO	CRISSOLO	D172
CUNEO	CUNEO	D205

CUNEO	DEMONTE	D271
CUNEO	DIANO D`ALBA	D291
CUNEO	DOGLIANI	D314
CUNEO	DRONERO	D372
CUNEO	ELVA	D401
CUNEO	ENTRACQUE	D410
CUNEO	ENVIE	D412
CUNEO	FOSSANO	D742
CUNEO	FRABOSA SOPRANA	D751
CUNEO	FRABOSA SOTTANA	D752
CUNEO	FRASSINO	D782
CUNEO	GAIOLA	D856
CUNEO	GAMBASCA	D894
CUNEO	GARESSIO	D920
CUNEO	GORZEGNO	E111
CUNEO	IGLIANO	E282
CUNEO	ISASCA	E327
CUNEO	LEQUIO BERRIA	E540
CUNEO	LEVICE	E564
CUNEO	LIMONE PIEMONTE	E597
CUNEO	LISIO	E615
CUNEO	MACRA	E789
CUNEO	MAGLIANO ALPI	E808
CUNEO	MARENE	E939
CUNEO	MARGARITA	E945
CUNEO	MARMORA	E963
CUNEO	MARSAGLIA	E973
CUNEO	MARTINIANA PO	E988
CUNEO	MELLE	F114
CUNEO	MOIOLA	F279
CUNEO	MOMBARCARO	F309
CUNEO	MOMBASIGLIO	F312
CUNEO	MONASTERO DI VASCO	F326
CUNEO	MONASTEROLO CASOTTO	F329
CUNEO	MONDOVI`	F351
CUNEO	MONESIGLIO	F355
CUNEO	MONFORTE D`ALBA	F358
CUNEO	MONTA	F385
CUNEO	MONTALDO DI MONDOVI	F405
CUNEO	MONTALDO ROERO	F408
CUNEO	MONTEMALE DI CUNEO	F558
CUNEO	MONTEROSSO GRANA	F608
CUNEO	MONTEU ROERO	F654
CUNEO	MONTEZEMOLO	F666
CUNEO	MORETTA	F723
CUNEO	MURAZZANO	F809
CUNEO	NARZOLE	F846
CUNEO	NEVIGLIE	F883
CUNEO	NIELLA BELBO	F894
CUNEO	NIELLA TANARO	F895
CUNEO	ONCINO	G066
CUNEO	ORMEA	G114
CUNEO	OSTANA	G183
CUNEO	PAESANA	G228
CUNEO	PAMPARATO	G302
CUNEO	PAROLDO	G339
CUNEO	PERLO	G458
CUNEO	PEVERAGNO	G526
CUNEO	PEZZOLO VALLE UZZONE	G532
CUNEO	PIASCO	G575
CUNEO	PIETRAPORZIO	G625
CUNEO	POCAPAGLIA	G742
CUNEO	PONTECHIANALE	G837
CUNEO	PRADLEVES	G970
CUNEO	PRAZZO	H011
CUNEO	PRIERO	H059
CUNEO	PRIOLA	H069
CUNEO	RIFREDDO	H285
CUNEO	RITTANA	H326
CUNEO	ROASCHIA	H362
CUNEO	ROASCIO	H363
CUNEO	ROBILANTE	H377
CUNEO	ROBURENT	H378
CUNEO	ROCCABRUNA	H385
CUNEO	ROCCA CIGLIE	H391
CUNEO	ROCCAFORTE MONDOVI	H407
CUNEO	ROCCASPARVERA	H447
CUNEO	ROCCAVIONE	H453
CUNEO	ROCCHETTA BELBO	H462
CUNEO	RODDINO	H473
CUNEO	RODELLO	H474
CUNEO	ROSSANA	H578
CUNEO	RUFFIA	H633
CUNEO	SALE DELLE LANGHE	H695
CUNEO	SALE SAN GIOVANNI	H704
CUNEO	SALICETO	H710
CUNEO	SALMOUR	H716
CUNEO	SALUZZO	H727
CUNEO	SAMBUCO	H746
CUNEO	SAMPEYRE	H755
CUNEO	SAN BENEDETTO BELBO	H770
CUNEO	SAN DAMIANO MACRA	H812
CUNEO	SANFRE	H851
CUNEO	SANFRONT	H852
CUNEO	SAN MICHELE MONDOVI`	I037
CUNEO	SANTA VITTORIA D`ALBA	I316
CUNEO	SAVIGLIANO	I470
CUNEO	SCAGNELLO	I484
CUNEO	SCARNAFIGI	I512
CUNEO	SINIO	I750
CUNEO	SOMANO	I817
CUNEO	SOMMARIVA DEL BOSCO	I822
CUNEO	STROPPO	I985
CUNEO	TORRESINA	L281
CUNEO	TREZZO TINELLA	L410
CUNEO	VALDIERI	L558
CUNEO	VALGRANA	L580
CUNEO	VALLORIATE	L631
CUNEO	VALMALA	L636
CUNEO	VENASCA	L729
CUNEO	VERNANTE	L771
CUNEO	VICOFORTE	L841
CUNEO	VIGNOLO	L888
CUNEO	VILLAFALLETTO	L942
CUNEO	VILLANOVA MONDOVI`	L974
CUNEO	VILLAR SAN COSTANZO	M015
CUNEO	VINADIO	M055
CUNEO	VIOLA	M063
CUNEO	VOTTIGNASCO	M136
COMO	ARGEGNO	A391
COMO	CASTIGLIONE D`INTELVI	C299
COMO	CAVARGNA	C381
COMO	CERANO D INTELVI	C482
COMO	CERNOBBIO	C520
COMO	CIVENNA	C754
COMO	CLAINO CON OSTENO	C787
COMO	VALSOLDA	C936
COMO	CONSIGLIO DI RUMO	C965
COMO	CORRIDO	D041
COMO	CREMIA	D147
COMO	CUSINO	D232
COMO	DOMASO	D329
COMO	DONGO	D341
COMO	DOSSO DEL LIRO	D355
COMO	EUPILIO	D445
COMO	FAGGETO LARIO	D462
COMO	GARZENO	D930
COMO	GERA LARIO	D974

COMO	GERMASINO	D986	COSENZA	CASTROREGIO	C348
COMO	GRAVEDONA	E151	COSENZA	CASTROVILLARI	C349
COMO	LAGLIO	E405	COSENZA	CELICO	C430
COMO	LAINO	E416	COSENZA	CELLARA	C437
COMO	LANZO D`INTELVI	E444	COSENZA	CERCHIARA DI CALABRIA	C489
COMO	LASNIGO	E462	COSENZA	CERISANO	C515
COMO	LIVO	E623	COSENZA	CERVICATI	C554
COMO	MEZZEGRA	F181	COSENZA	CERZETO	C560
COMO	MOLTRASIO	F305	COSENZA	CETRARO	C588
COMO	MONTEMEZZO	F564	COSENZA	CIVITA	C763
COMO	OSSUCCIO	G182	COSENZA	CLETO	C795
COMO	PEGLIO	G415	COSENZA	COLOSIMI	C905
COMO	PELLIO INTELVI	G427	COSENZA	CORIGLIANO CALABRO	D005
COMO	PIANELLO DEL LARIO	G556	COSENZA	COSENZA	D086
COMO	PIGRA	G665	COSENZA	CROPALATI	D180
COMO	PLESIO	G737	COSENZA	CROSIA	D184
COMO	PORLEZZA	G889	COSENZA	DIAMANTE	D289
COMO	PROSERPIO	H074	COSENZA	SCIGLIANO	D290
COMO	PUSIANO	H094	COSENZA	DIPIGNANO	D304
COMO	RAMPONIO VERNA	H171	COSENZA	DOMANICO	D328
COMO	REZZAGO	H255	COSENZA	FAGNANO CASTELLO	D464
COMO	VAL REZZO	H259	COSENZA	FALCONARA ALBANESE	D473
COMO	S BARTOLOMEO V CAVARGNA	H760	COSENZA	FIGLINE VEGLIATURO	D582
COMO	SAN FEDELE INTELVI	H830	COSENZA	FIRMO	D614
COMO	S NAZZARO VAL CAVARGNA	I051	COSENZA	FIUMEFREDDO BRUZIO	D624
COMO	SAN SIRO	I162	COSENZA	FRANCAVILLA MARITTIMA	D764
COMO	SCHIGNANO	I529	COSENZA	FRASCINETO	D774
COMO	SORICO	I856	COSENZA	FUSCALDO	D828
COMO	SORMANO	I860	COSENZA	GRIMALDI	E180
COMO	STAZZONA	I943	COSENZA	GRISOLIA	E185
COMO	TREMEZZO	L371	COSENZA	GUARDIA PIEMONTESE	E242
COMO	TREZZONE	L413	COSENZA	LAGO	E407
COMO	VALBRONA	L547	COSENZA	LAINO BORGO	E417
COMO	VELESO	L715	COSENZA	LAINO CASTELLO	E419
COMO	VERCANA	L748	COSENZA	LAPPANO	E450
COMO	ZELBIO	M156	COSENZA	LATTARICO	E475
CREMONA	VOLONGO	M116	COSENZA	LONGOBARDI	E677
COSENZA	ACQUAFORMOSA	A033	COSENZA	LONGOBUCCO	E678
COSENZA	ACQUAPPESA	A041	COSENZA	LUNGRO	E745
COSENZA	ACRI	A053	COSENZA	LUZZI	E773
COSENZA	AIELLO CALABRO	A102	COSENZA	MAIERA`	E835
COSENZA	AIETA	A105	COSENZA	MALITO	E859
COSENZA	ALBIDONA	A160	COSENZA	MALVITO	E872
COSENZA	ALESSANDRIA D CARRETTO	A183	COSENZA	MANDATORICCIO	E878
COSENZA	ALTILIA	A234	COSENZA	MANGONE	E888
COSENZA	ALTOMONTE	A240	COSENZA	MARANO MARCHESATO	E914
COSENZA	AMANTEA	A253	COSENZA	MARANO PRINCIPATO	E915
COSENZA	AMENDOLARA	A263	COSENZA	MARZI	F001
COSENZA	APRIGLIANO	A340	COSENZA	MENDICINO	F125
COSENZA	BELMONTE CALABRO	A762	COSENZA	MONGRASSANO	F370
COSENZA	BELSITO	A768	COSENZA	MONTALTO UFFUGO	F416
COSENZA	BELVEDERE MARITTIMO	A773	COSENZA	MONTEGIORDANO	F519
COSENZA	BIANCHI	A842	COSENZA	MORANO CALABRO	F708
COSENZA	BISIGNANO	A887	COSENZA	MORMANNO	F735
COSENZA	BOCCHIGLIERO	A912	COSENZA	MOTTAFOLLONE	F775
COSENZA	BONIFATI	A973	COSENZA	NOCARA	F907
COSENZA	BUONVICINO	B270	COSENZA	ORIOLO	G110
COSENZA	CALOPEZZATI	B424	COSENZA	ORSOMARSO	G129
COSENZA	CALOVETO	B426	COSENZA	PALUDI	G298
COSENZA	CAMPANA	B500	COSENZA	PANETTIERI	G307
COSENZA	CANNA	B607	COSENZA	PAOLA	G317
COSENZA	CARIATI	B774	COSENZA	PAPASIDERO	G320
COSENZA	CAROLEI	B802	COSENZA	PARENTI	G331
COSENZA	CARPANZANO	B813	COSENZA	PATERNO CALABRO	G372
COSENZA	VILLAPIANA	B903	COSENZA	PEDACE	G400
COSENZA	CASOLE BRUZIO	B983	COSENZA	PEDIVIGLIANO	G411
COSENZA	CASSANO ALLO IONIO	C002	COSENZA	PIANE CRATI	G553
COSENZA	CASTROLIBERO	C108	COSENZA	PIETRAFITTA	G615
COSENZA	CASTIGLIONE COSENTINO	C301	COSENZA	PIETRAPAOLA	G622

COSENZA	PLATACI	G733	CATANIA	GRAMMICHELE	E133
COSENZA	PRAIA A MARE	G975	CATANIA	GRAVINA DI CATANIA	E156
COSENZA	RENDE	H235	CATANIA	LICODIA EUBEA	E578
COSENZA	ROCCA IMPERIALE	H416	CATANIA	LINGUAGLOSSA	E602
COSENZA	ROGGIANO GRAVINA	H488	CATANIA	MALETTO	E854
COSENZA	ROGLIANO	H490	CATANIA	MASCALI	F004
COSENZA	ROSE	H565	CATANIA	MASCALUCIA	F005
COSENZA	ROSETO CAPO SPULICO	H572	CATANIA	MILITELLO I V D CATANIA	F209
COSENZA	ROSSANO	H579	CATANIA	MILO	F214
COSENZA	ROTA GRECA	H585	CATANIA	MINEO	F217
COSENZA	ROVITO	H621	CATANIA	MIRABELLA IMBACCARI	F231
COSENZA	SAN BASILE	H765	CATANIA	MISTERBIANCO	F250
COSENZA	SAN BENEDETTO ULLANO	H774	CATANIA	MOTTA SANT`ANASTASIA	F781
COSENZA	SAN COSMO ALBANESE	H806	CATANIA	NICOLOSI	F890
COSENZA	SAN DEMETRIO CORONE	H818	CATANIA	PALAGONIA	G253
COSENZA	SAN DONATO DI NINEA	H825	CATANIA	PATERNO`	G371
COSENZA	SAN FILI	H841	CATANIA	PEDARA	G402
COSENZA	SANGINETO	H877	CATANIA	PIEDIMONTE ETNEO	G597
COSENZA	SAN GIORGIO ALBANESE	H881	CATANIA	RADDUSA	H154
COSENZA	SAN GIOVANNI IN FIORE	H919	CATANIA	RAMACCA	H168
COSENZA	SAN LORENZO BELLIZZI	H961	CATANIA	RANDAZZO	H175
COSENZA	SAN LORENZO DEL VALLO	H962	CATANIA	RIPOSTO	H325
COSENZA	SAN LUCIDO	H971	CATANIA	SAN CONO	H805
COSENZA	SAN MARCO ARGENTANO	H981	CATANIA	SAN GIOVANNI LA PUNTA	H922
COSENZA	SAN MARTINO DI FINITA	H992	CATANIA	SAN GREGORIO DI CATANIA	H940
COSENZA	SAN PIETRO IN AMANTEA	I108	CATANIA	SAN MICHELE DI GANZARIA	I035
COSENZA	SAN PIETRO IN GUARANO	I114	CATANIA	SAN PIETRO CLARENZA	I098
COSENZA	SAN SOSTI	I165	CATANIA	SANT`AGATA LI BATTIATI	I202
COSENZA	SANTA CATERINA ALBANESE	I171	CATANIA	SANT`ALFIO	I216
COSENZA	SANTA DOMENICA TALAO	I183	CATANIA	SANTA MARIA DI LICODIA	I240
COSENZA	SANT`AGATA DI ESARO	I192	CATANIA	SANTA VENERINA	I314
COSENZA	SANTA SOFIA D`EPIRO	I309	CATANIA	SCORDIA	I548
COSENZA	S STEFANO DI ROGLIANO	I359	CATANIA	TRECASTAGNI	L355
COSENZA	SAN VINCENZO LA COSTA	I388	CATANIA	TREMESTIERI ETNEO	L369
COSENZA	SARACENA	I423	CATANIA	VALVERDE	L658
COSENZA	SCALA COELI	I485	CATANIA	VIAGRANDE	L828
COSENZA	SCALEA	I489	CATANIA	VIZZINI	M100
COSENZA	SERRA D`AIELLO	I642	CATANIA	ZAFFERANA ETNEA	M139
COSENZA	SERRA PEDACE	I650	CATANIA	MAZZARRONE	M271
COSENZA	SPEZZANO ALBANESE	I895	CATANIA	MANIACE	M283
COSENZA	SPEZZANO DELLA SILA	I896	CATANIA	RAGALNA	M287
COSENZA	SPEZZANO PICCOLO	I898	CATANZARO	ALBI	A155
COSENZA	TARSIA	L055	CATANZARO	AMARONI	A255
COSENZA	TERRANOVA DA SIBARI	L124	CATANZARO	AMATO	A257
COSENZA	TERRAVECCHIA	L134	CATANZARO	ANDALI	A272
COSENZA	TORANO CASTELLO	L206	CATANZARO	ARGUSTO	A397
COSENZA	TORTORA	L305	CATANZARO	BADOLATO	A542
COSENZA	TREBISACCE	L353	CATANZARO	BELCASTRO	A736
COSENZA	TRENTA	L375	CATANZARO	BORGIA	B002
COSENZA	VACCARIZZO ALBANESE	L524	CATANZARO	BOTRICELLO	B085
COSENZA	VERBICARO	L747	CATANZARO	CARAFFA DI CATANZARO	B717
COSENZA	ZUMPANO	M202	CATANZARO	CARDINALE	B758
CATANIA	ACI BONACCORSI	A025	CATANZARO	CARLOPOLI	B790
CATANIA	ACI CASTELLO	A026	CATANZARO	CATANZARO	C352
CATANIA	ACI CATENA	A027	CATANZARO	CENADI	C453
CATANIA	ACIREALE	A028	CATANZARO	CENTRACHE	C472
CATANIA	ACI SANT`ANTONIO	A029	CATANZARO	CERVA	C542
CATANIA	ADRANO	A056	CATANZARO	CHIARAVALLE CENTRALE	C616
CATANIA	BELPASSO	A766	CATANZARO	CICALA	C674
CATANIA	BIANCAVILLA	A841	CATANZARO	CONFLENTI	C960
CATANIA	BRONTE	B202	CATANZARO	CORTALE	D049
CATANIA	CALATABIANO	B384	CATANZARO	CROPANI	D181
CATANIA	CALTAGIRONE	B428	CATANZARO	CURINGA	D218
CATANIA	CAMPOROTONDO ETNEO	B561	CATANZARO	DAVOLI	D257
CATANIA	CASTEL DI IUDICA	C091	CATANZARO	DECOLLATURA	D261
CATANIA	CASTIGLIONE DI SICILIA	C297	CATANZARO	FALERNA	D476
CATANIA	CATANIA	C351	CATANZARO	FEROLETO ANTICO	D544
CATANIA	FIUMEFREDDO DI SICILIA	D623	CATANZARO	PIANOPOLI	D546
CATANIA	GIARRE	E017	CATANZARO	FOSSATO SERRALTA	D744

CATANZARO	GAGLIATO	D852
CATANZARO	GASPERINA	D932
CATANZARO	GIMIGLIANO	E031
CATANZARO	GIRIFALCO	E050
CATANZARO	GIZZERIA	E068
CATANZARO	GUARDAVALLE	E239
CATANZARO	JACURSO	E274
CATANZARO	ISCA SULLO IONIO	E328
CATANZARO	MAGISANO	E806
CATANZARO	MAIDA	E834
CATANZARO	MARCEDUSA	E923
CATANZARO	MARCELLINARA	E925
CATANZARO	MARTIRANO LOMBARDO	E991
CATANZARO	MIGLIERINA	F200
CATANZARO	MONTAURO	F432
CATANZARO	MONTEPAONE	F586
CATANZARO	MOTTA SANTA LUCIA	F780
CATANZARO	NOCERA TERINESE	F910
CATANZARO	OLIVADI	G034
CATANZARO	PALERMITI	G272
CATANZARO	PENTONE	G439
CATANZARO	PETRIZZI	G517
CATANZARO	PETRONA`	G518
CATANZARO	PLATANIA	G734
CATANZARO	SAN FLORO	H846
CATANZARO	SAN MANGO D`AQUINO	H976
CATANZARO	SAN PIETRO A MAIDA	I093
CATANZARO	SAN PIETRO APOSTOLO	I095
CATANZARO	SAN SOSTENE	I164
CATANZARO	S CATERINA DELLO IONIO	I170
CATANZARO	S ANDREA APOSTOLO IONIO	I266
CATANZARO	VALLEFIORITA	I322
CATANZARO	SAN VITO SULLO IONIO	I393
CATANZARO	SATRIANO	I463
CATANZARO	SELLIA	I589
CATANZARO	SELLIA MARINA	I590
CATANZARO	SERRASTRETTA	I655
CATANZARO	SERSALE	I671
CATANZARO	SETTINGIANO	I704
CATANZARO	SIMERI CRICHI	I745
CATANZARO	SORBO SAN BASILE	I844
CATANZARO	SOVERATO	I872
CATANZARO	SOVERIA MANNELLI	I874
CATANZARO	SOVERIA SIMERI	I875
CATANZARO	SQUILLACE	I929
CATANZARO	STALETTI	I937
CATANZARO	TAVERNA	L070
CATANZARO	TIRIOLO	L177
CATANZARO	TORRE DI RUGGIERO	L240
CATANZARO	ZAGARISE	M140
CATANZARO	LAMEZIA TERME	M208
ENNA	AGIRA	A070
ENNA	AIDONE	A098
ENNA	ASSORO	A478
ENNA	BARRAFRANCA	A676
ENNA	CALASCIBETTA	B381
ENNA	ENNA	C342
ENNA	CATENANUOVA	C353
ENNA	CENTURIPE	C471
ENNA	CERAMI	C480
ENNA	GAGLIANO CASTELFERRATO	D849
ENNA	LEONFORTE	E536
ENNA	NICOSIA	F892
ENNA	NISSORIA	F900
ENNA	PIAZZA ARMERINA	G580
ENNA	PIETRAPERZIA	G624
ENNA	REGALBUTO	H221
ENNA	SPERLINGA	I891
ENNA	TROINA	L448
ENNA	VALGUARNERA CAROPEPE	L583
ENNA	VILLAROSA	M011
FERRARA	ARGENTA	A393
FERRARA	BERRA	A806
FERRARA	BONDENO	A965
FERRARA	CODIGORO	C814
FERRARA	COMACCHIO	C912
FERRARA	COPPARO	C980
FERRARA	FERRARA	D548
FERRARA	GORO	E107
FERRARA	IOLANDA DI SAVOIA	E320
FERRARA	LAGOSANTO	E410
FERRARA	MASSAFISCAGLIA	F026
FERRARA	MESOLA	F156
FERRARA	OSTELLATO	G184
FOGGIA	ACCADIA	A015
FOGGIA	ALBERONA	A150
FOGGIA	ANZANO DI PUGLIA	A320
FOGGIA	APRICENA	A339
FOGGIA	ASCOLI SATRIANO	A463
FOGGIA	BICCARI	A854
FOGGIA	BOVINO	B104
FOGGIA	CAGNANO VARANO	B357
FOGGIA	CANDELA	B584
FOGGIA	CARAPELLE	B724
FOGGIA	CARLANTINO	B784
FOGGIA	CARPINO	B829
FOGGIA	CASALNUOVO MONTEROTARO	B904
FOGGIA	TRINITAPOLI	B915
FOGGIA	CASALVECCHIO DI PUGLIA	B917
FOGGIA	CASTELLUCCIO DEI SAURI	C198
FOGGIA	CASTELLUCCIO V MAGGIORE	C202
FOGGIA	CASTELNUOVO DI DAUNIA	C222
FOGGIA	CELENZA VALFORTORE	C429
FOGGIA	CELLE SAN VITO	C442
FOGGIA	CERIGNOLA	C514
FOGGIA	CHIEUTI	C633
FOGGIA	DELICETO	D269
FOGGIA	FAETO	D459
FOGGIA	FOGGIA	D643
FOGGIA	ISCHITELLA	E332
FOGGIA	LESINA	E549
FOGGIA	LUCERA	E716
FOGGIA	MANFREDONIA	E885
FOGGIA	MARGHERITA DI SAVOIA	E946
FOGGIA	MATTINATA	F059
FOGGIA	MONTELEONE DI PUGLIA	F538
FOGGIA	MONTE SANT ANGELO	F631
FOGGIA	MOTTA MONTECORVINO	F777
FOGGIA	ORSARA DI PUGLIA	G125
FOGGIA	ORTA NOVA	G131
FOGGIA	PANNI	G312
FOGGIA	PESCHICI	G487
FOGGIA	PIETRAMONTECORVINO	G604
FOGGIA	POGGIO IMPERIALE	G761
FOGGIA	RIGNANO GARGANICO	H287
FOGGIA	ROCCHETTA SANT`ANTONIO	H467
FOGGIA	RODI GARGANICO	H480
FOGGIA	ROSETO VALFORTORE	H568
FOGGIA	SAN FERDINANDO DI PUGLIA	H839
FOGGIA	SAN GIOVANNI ROTONDO	H926
FOGGIA	SAN MARCO IN LAMIS	H985
FOGGIA	SAN MARCO LA CATOLA	H986
FOGGIA	SANNICANDRO GARGANICO	I054
FOGGIA	SAN PAOLO DI CIVITATE	I072
FOGGIA	SAN SEVERO	I158
FOGGIA	SANT`AGATA DI PUGLIA	I193
FOGGIA	SERRACAPRIOLA	I641
FOGGIA	STORNARA	I962

FOGGIA	STORNARELLA	I963
FOGGIA	TORREMAGGIORE	L273
FOGGIA	TROIA	L447
FOGGIA	VICO DEL GARGANO	L842
FOGGIA	VIESTE	L858
FOGGIA	VOLTURARA APPULA	M131
FOGGIA	VOLTURINO	M132
FOGGIA	ORDONA	M266
FIRENZE	BAGNO A RIPOLI	A564
FIRENZE	BARBERINO DI MUGELLO	A632
FIRENZE	BARBERINO VAL D ELSA	A633
FIRENZE	BORGO SAN LORENZO	B036
FIRENZE	CALENZANO	B406
FIRENZE	CAMPI BISENZIO	B507
FIRENZE	CAPRAIA E LIMITE	B684
FIRENZE	SCANDICCI	B962
FIRENZE	CASTELFIORENTINO	C101
FIRENZE	CERRETO GUIDI	C529
FIRENZE	CERTALDO	C540
FIRENZE	DICOMANO	D299
FIRENZE	EMPOLI	D403
FIRENZE	FIESOLE	D575
FIRENZE	FIGLINE VALDARNO	D583
FIRENZE	FIRENZE	D612
FIRENZE	FIRENZUOLA	D613
FIRENZE	FUCECCHIO	D815
FIRENZE	GAMBASSI TERME	D895
FIRENZE	GREVE IN CHIANTI	E169
FIRENZE	IMPRUNETA	E291
FIRENZE	INCISA IN VAL D ARNO	E296
FIRENZE	LASTRA A SIGNA	E466
FIRENZE	LONDA	E668
FIRENZE	MARRADI	E971
FIRENZE	MONTAIONE	F398
FIRENZE	MONTELUPO FIORENTINO	F551
FIRENZE	MONTESPERTOLI	F648
FIRENZE	PALAZZUOLO SUL SENIO	G270
FIRENZE	PELAGO	G420
FIRENZE	PONTASSIEVE	G825
FIRENZE	REGGELLO	H222
FIRENZE	RIGNANO SULL ARNO	H286
FIRENZE	RUFINA	H635
FIRENZE	SAN CASCIANO VAL PESA	H791
FIRENZE	SAN GODENZO	H937
FIRENZE	SAN PIERO A SIEVE	I085
FIRENZE	SCARPERIA	I514
FIRENZE	SESTO FIORENTINO	I684
FIRENZE	SIGNA	I728
FIRENZE	TAVARNELLE VAL DI PESA	L067
FIRENZE	VAGLIA	L529
FIRENZE	VICCHIO	L838
FIRENZE	VINCI	M059
FORLI	BAGNO DI ROMAGNA	A565
FORLI	BERTINORO	A809
FORLI	CASTROCARO TERME T SOLE	C339
FORLI	CESENA	C573
FORLI	CESENATICO	C574
FORLI	CIVITELLA DI ROMAGNA	C777
FORLI	DOVADOLA	D357
FORLI	FORLI	D704
FORLI	GALEATA	D867
FORLI	LONGIANO	E675
FORLI	MELDOLA	F097
FORLI	MERCATO SARACENO	F139
FORLI	MODIGLIANA	F259
FORLI	MONTIANO	F668
FORLI	PORTICO E SAN BENEDETTO	G904
FORLI	PREDAPPIO	H017
FORLI	PREMILCUORE	H034
FORLI	ROCCA SAN CASCIANO	H437
FORLI	RONCOFREDDO	H542
FORLI	SAN MAURO PASCOLI	I027
FORLI	SANTA SOFIA	I310
FORLI	SARSINA	I444
FORLI	SAVIGNANO SUL RUBICONE	I472
FORLI	SOGLIANO AL RUBICONE	I779
FORLI	TREDOZIO	L361
FORLI	VERGHERETO	L764
FROSINONE	ACQUAFONDATA	A032
FROSINONE	ACUTO	A054
FROSINONE	VILLA LATINA	A081
FROSINONE	ALATRI	A123
FROSINONE	ALVITO	A244
FROSINONE	AMASENO	A256
FROSINONE	ANAGNI	A269
FROSINONE	FIUGGI	A310
FROSINONE	AQUINO	A348
FROSINONE	ARCE	A363
FROSINONE	ARNARA	A421
FROSINONE	ARPINO	A433
FROSINONE	ATINA	A486
FROSINONE	AUSONIA	A502
FROSINONE	BOVILLE ERNICA	A720
FROSINONE	BELMONTE CASTELLO	A763
FROSINONE	BROCCOSTELLA	B195
FROSINONE	CAMPOLI APPENNINO	B543
FROSINONE	CASALATTICO	B862
FROSINONE	CASALVIERI	B919
FROSINONE	CASSINO	C034
FROSINONE	CASTELLIRI	C177
FROSINONE	CASTELNUOVO PARANO	C223
FROSINONE	CASTRO DEI VOLSCI	C338
FROSINONE	CASTROCIELO	C340
FROSINONE	CECCANO	C413
FROSINONE	CEPRANO	C479
FROSINONE	CERVARO	C545
FROSINONE	COLFELICE	C836
FROSINONE	COLLEPARDO	C864
FROSINONE	COLLE SAN MAGNO	C870
FROSINONE	CORENO AUSONIO	C998
FROSINONE	ESPERIA	D440
FROSINONE	FALVATERRA	D483
FROSINONE	FERENTINO	D539
FROSINONE	FILETTINO	D591
FROSINONE	FONTANA LIRI	D667
FROSINONE	FONTECHIARI	D682
FROSINONE	FROSINONE	D810
FROSINONE	FUMONE	D819
FROSINONE	GALLINARO	D881
FROSINONE	GIULIANO DI ROMA	E057
FROSINONE	GUARCINO	E236
FROSINONE	ISOLA DEL LIRI	E340
FROSINONE	MONTE S GIOVANNI CAMPAN	F620
FROSINONE	MOROLO	F740
FROSINONE	PALIANO	G276
FROSINONE	PASTENA	G362
FROSINONE	PATRICA	G374
FROSINONE	PESCOSOLIDO	G500
FROSINONE	PICINISCO	G591
FROSINONE	PICO	G592
FROSINONE	PIEDIMONTE SAN GERMANO	G598
FROSINONE	PIGLIO	G659
FROSINONE	PIGNATARO INTERAMNA	G662
FROSINONE	POFI	G749
FROSINONE	PONTECORVO	G838
FROSINONE	POSTA FIBRENO	G935
FROSINONE	RIPI	H324
FROSINONE	ROCCADARCE	H393

FROSINONE	ROCCASECCA	H443
FROSINONE	SAN BIAGIO SARACINISCO	H779
FROSINONE	S DONATO VAL DI COMINO	H824
FROSINONE	SAN GIORGIO A LIRI	H880
FROSINONE	SAN GIOVANNI INCARICO	H917
FROSINONE	S AMBROGIO S GARIGLIANO	I256
FROSINONE	S ANDREA DEL GARIGLIANO	I265
FROSINONE	SANT`APOLLINARE	I302
FROSINONE	SANT`ELIA FIUMERAPIDO	I321
FROSINONE	SANTOPADRE	I351
FROSINONE	VILLA SANTO STEFANO	I364
FROSINONE	SAN VITTORE DEL LAZIO	I408
FROSINONE	SERRONE	I669
FROSINONE	SETTEFRATI	I697
FROSINONE	SGURGOLA	I716
FROSINONE	SORA	I838
FROSINONE	STRANGOLAGALLI	I973
FROSINONE	SUPINO	L009
FROSINONE	TERELLE	L105
FROSINONE	TORRE CAJETANI	L243
FROSINONE	TORRICE	L290
FROSINONE	TREVI NEL LAZIO	L398
FROSINONE	TRIVIGLIANO	L437
FROSINONE	VALLECORSA	L598
FROSINONE	VALLEMAIO	L605
FROSINONE	VALLEROTONDA	L614
FROSINONE	VEROLI	L780
FROSINONE	VICALVI	L836
FROSINONE	VICO NEL LAZIO	L843
FROSINONE	VILLA SANTA LUCIA	L905
FROSINONE	VITICUSO	M083
GENOVA	ARENZANO	A388
GENOVA	AVEGNO	A506
GENOVA	BARGAGLI	A658
GENOVA	BOGLIASCO	A922
GENOVA	BORZONASCA	B067
GENOVA	BUSALLA	B282
GENOVA	CAMOGLI	B490
GENOVA	CAMPO LIGURE	B538
GENOVA	CAMPOMORONE	B551
GENOVA	CARASCO	B726
GENOVA	CASARZA LIGURE	B939
GENOVA	CASELLA	B956
GENOVA	CASTIGLIONE CHIAVARESE	C302
GENOVA	CERANESI	C481
GENOVA	CHIAVARI	C621
GENOVA	COGOLETO	C823
GENOVA	COGORNO	C826
GENOVA	CROCEFIESCHI	D175
GENOVA	DAVAGNA	D255
GENOVA	FASCIA	D509
GENOVA	FAVALE DI MALVARO	D512
GENOVA	FONTANIGORDA	D677
GENOVA	GENOVA	D969
GENOVA	GORRETO	E109
GENOVA	ISOLA DEL CANTONE	E341
GENOVA	LAVAGNA	E488
GENOVA	LEIVI	E519
GENOVA	LORSICA	E695
GENOVA	LUMARZO	E737
GENOVA	MASONE	F020
GENOVA	MELE	F098
GENOVA	MEZZANEGO	F173
GENOVA	MIGNANEGO	F202
GENOVA	MOCONESI	F256
GENOVA	MONEGLIA	F354
GENOVA	MONTOGGIO	F682
GENOVA	NE	F858
GENOVA	ORERO	G093
GENOVA	PIEVE LIGURE	G646
GENOVA	PROPATA	H073
GENOVA	RAPALLO	H183
GENOVA	RECCO	H212
GENOVA	REZZOAGLIO	H258
GENOVA	RONCO SCRIVIA	H536
GENOVA	RONDANINA	H546
GENOVA	ROSSIGLIONE	H581
GENOVA	ROVEGNO	H599
GENOVA	SAN COLOMBANO CERTENOLI	H802
GENOVA	SANTA MARGHERITA LIGURE	I225
GENOVA	SANT`OLCESE	I346
GENOVA	SANTO STEFANO D`AVETO	I368
GENOVA	SAVIGNONE	I475
GENOVA	SERRA RICCO`	I640
GENOVA	SESTRI LEVANTE	I693
GENOVA	TIGLIETO	L167
GENOVA	TORRIGLIA	L298
GENOVA	TRIBOGNA	L416
GENOVA	USCIO	L507
GENOVA	VALBREVENNA	L546
GENOVA	VOBBIA	M105
GORIZIA	CORMONS	D014
GORIZIA	DOBERDO` DEL LAGO	D312
GORIZIA	FARRA D`ISONZO	D504
GORIZIA	FOGLIANO REDIPUGLIA	D645
GORIZIA	GORIZIA	E098
GORIZIA	GRADO	E125
GORIZIA	MARIANO DEL FRIULI	E952
GORIZIA	MEDEA	F081
GORIZIA	MONFALCONE	F356
GORIZIA	MORARO	F710
GORIZIA	MOSSA	F767
GORIZIA	ROMANS D`ISONZO	H514
GORIZIA	RONCHI DEI LEGIONARI	H531
GORIZIA	SAN CANZIAN D`ISONZO	H787
GORIZIA	SAN FLORIANO DEL COLLIO	H845
GORIZIA	SAN LORENZO ISONTINO	H964
GORIZIA	SAN PIER D`ISONZO	I082
GORIZIA	SAVOGNA D`ISONZO	I479
GORIZIA	STARANZANO	I939
GORIZIA	TURRIACO	L474
GORIZIA	VILLESSE	M043
GROSSETO	ARCIDOSSO	A369
GROSSETO	CAMPAGNATICO	B497
GROSSETO	CAPALBIO	B646
GROSSETO	CASTEL DEL PIANO	C085
GROSSETO	CASTELL AZZARA	C147
GROSSETO	CASTIGLIONE D PESCAIA	C310
GROSSETO	CINIGIANO	C705
GROSSETO	CIVITELLA PAGANICO	C782
GROSSETO	FOLLONICA	D656
GROSSETO	GAVORRANO	D948
GROSSETO	GROSSETO	E202
GROSSETO	MAGLIANO IN TOSCANA	E810
GROSSETO	MANCIANO	E875
GROSSETO	MASSA MARITTIMA	F032
GROSSETO	MONTE ARGENTARIO	F437
GROSSETO	MONTEROTONDO MARITTIMO	F612
GROSSETO	MONTIERI	F677
GROSSETO	ORBETELLO	G088
GROSSETO	PITIGLIANO	G716
GROSSETO	ROCCALBEGNA	H417
GROSSETO	ROCCASTRADA	H449
GROSSETO	SANTA FIORA	I187
GROSSETO	SCANSANO	I504
GROSSETO	SCARLINO	I510
GROSSETO	SEGGIANO	I571
GROSSETO	SEMPRONIANO	I601

GROSSETO	SORANO	I841
IMPERIA	AIROLE	A111
IMPERIA	APRICALE	A338
IMPERIA	AQUILA D`ARROSCIA	A344
IMPERIA	ARMO	A418
IMPERIA	AURIGO	A499
IMPERIA	BADALUCCO	A536
IMPERIA	BAIARDO	A581
IMPERIA	BORDIGHERA	A984
IMPERIA	BORGHETTO D`ARROSCIA	A993
IMPERIA	BORGOMARO	B020
IMPERIA	CAMPOROSSO	B559
IMPERIA	CARAVONICA	B734
IMPERIA	CARPASIO	B814
IMPERIA	CASTEL VITTORIO	C110
IMPERIA	CASTELLARO	C143
IMPERIA	CERIANA	C511
IMPERIA	CESIO	C578
IMPERIA	CHIUSANICO	C657
IMPERIA	CHIUSAVECCHIA	C660
IMPERIA	CIPRESSA	C718
IMPERIA	CIVEZZA	C755
IMPERIA	COSIO D`ARROSCIA	D087
IMPERIA	COSTARAINERA	D114
IMPERIA	DIANO ARENTINO	D293
IMPERIA	DIANO CASTELLO	D296
IMPERIA	DIANO MARINA	D297
IMPERIA	DIANO SAN PIETRO	D298
IMPERIA	DOLCEACQUA	D318
IMPERIA	DOLCEDO	D319
IMPERIA	IMPERIA	E290
IMPERIA	ISOLABONA	E346
IMPERIA	LUCINASCO	E719
IMPERIA	MENDATICA	F123
IMPERIA	MOLINI DI TRIORA	F290
IMPERIA	MONTALTO LIGURE	F406
IMPERIA	MONTEGROSSO PIAN LATTE	F528
IMPERIA	OLIVETTA SAN MICHELE	G041
IMPERIA	PERINALDO	G454
IMPERIA	PIETRABRUNA	G607
IMPERIA	PIEVE DI TECO	G632
IMPERIA	PIGNA	G660
IMPERIA	POMPEIANA	G814
IMPERIA	PONTEDASSIO	G840
IMPERIA	PORNASSIO	G890
IMPERIA	PRELA`	H027
IMPERIA	RANZO	H180
IMPERIA	REZZO	H257
IMPERIA	ROCCHETTA NERVINA	H460
IMPERIA	SAN BARTOLOMEO AL MARE	H763
IMPERIA	SAN BIAGIO DELLA CIMA	H780
IMPERIA	SAN LORENZO AL MARE	H957
IMPERIA	SAN REMO	I138
IMPERIA	SEBORGA	I556
IMPERIA	SOLDANO	I796
IMPERIA	TAGGIA	L024
IMPERIA	TERZORIO	L146
IMPERIA	TRIORA	L430
IMPERIA	VALLEBONA	L596
IMPERIA	VASIA	L693
IMPERIA	VENTIMIGLIA	L741
IMPERIA	VESSALICO	L809
IMPERIA	VILLA FARALDI	L943
ISERNIA	ACQUAVIVA D`ISERNIA	A051
ISERNIA	AGNONE	A080
ISERNIA	BAGNOLI DEL TRIGNO	A567
ISERNIA	BELMONTE DEL SANNIO	A761
ISERNIA	POGGIO SANNITA	B317
ISERNIA	SANT`ELENA SANNITA	B466
ISERNIA	CANTALUPO NEL SANNIO	B630
ISERNIA	CAPRACOTTA	B682
ISERNIA	CAROVILLI	B810
ISERNIA	CARPINONE	B830
ISERNIA	CASTEL DEL GIUDICE	C082
ISERNIA	CASTELVERRINO	C200
ISERNIA	CASTELPETROSO	C246
ISERNIA	CASTELPIZZUTO	C247
ISERNIA	CASTEL SAN VINCENZO	C270
ISERNIA	CERRO AL VOLTURNO	C534
ISERNIA	CHIAUCI	C620
ISERNIA	CIVITANOVA DEL SANNIO	C769
ISERNIA	COLLI A VOLTURNO	C878
ISERNIA	CONCA CASALE	C941
ISERNIA	FILIGNANO	D595
ISERNIA	FORLI DEL SANNIO	D703
ISERNIA	FORNELLI	D715
ISERNIA	FROSOLONE	D811
ISERNIA	ISERNIA	E335
ISERNIA	LONGANO	E669
ISERNIA	MACCHIA D`ISERNIA	E778
ISERNIA	MACCHIAGODENA	E779
ISERNIA	MIRANDA	F239
ISERNIA	MONTAQUILA	F429
ISERNIA	MONTENERO VALCOCCHIARA	F580
ISERNIA	MONTERODUNI	F601
ISERNIA	PESCHE	G486
ISERNIA	PESCOLANCIANO	G495
ISERNIA	PESCOPENNATARO	G497
ISERNIA	PETTORANELLO DEL MOLISE	G523
ISERNIA	PIETRABBONDANTE	G606
ISERNIA	PIZZONE	G727
ISERNIA	POZZILLI	G954
ISERNIA	RIONERO SANNITICO	H308
ISERNIA	ROCCAMANDOLFI	H420
ISERNIA	ROCCASICURA	H445
ISERNIA	ROCCHETTA A VOLTURNO	H458
ISERNIA	SAN PIETRO AVELLANA	I096
ISERNIA	SANT`AGAPITO	I189
ISERNIA	SANTA MARIA DEL MOLISE	I238
ISERNIA	SANT`ANGELO DEL PESCO	I282
ISERNIA	SCAPOLI	I507
ISERNIA	SESSANO DEL MOLISE	I679
ISERNIA	SESTO CAMPANO	I682
ISERNIA	VASTOGIRARDI	L696
ISERNIA	VENAFRO	L725
CROTONE	BELVEDERE DI SPINELLO	A772
CROTONE	CACCURI	B319
CROTONE	CARFIZZI	B771
CROTONE	CASABONA	B857
CROTONE	CASTELSILANO	B968
CROTONE	CIRO`	C725
CROTONE	CIRO` MARINA	C726
CROTONE	CROTONE	D122
CROTONE	COTRONEI	D123
CROTONE	CRUCOLI	D189
CROTONE	CUTRO	D236
CROTONE	ISOLA DI CAPO RIZZUTO	E339
CROTONE	MELISSA	F108
CROTONE	MESORACA	F157
CROTONE	PALLAGORIO	G278
CROTONE	PETILIA POLICASTRO	G508
CROTONE	ROCCABERNARDA	H383
CROTONE	ROCCA DI NETO	H403
CROTONE	SAN MAURO MARCHESATO	I026
CROTONE	SAN NICOLA DELL`ALTO	I057
CROTONE	SANTA SEVERINA	I308
CROTONE	SAVELLI	I468
CROTONE	SCANDALE	I494

CROTONE	STRONGOLI	I982
CROTONE	UMBRIATICO	L492
CROTONE	VERZINO	L802
LECCO	ABBADIA LARIANA	A005
LECCO	BARZIO	A687
LECCO	BELLANO	A745
LECCO	CIVATE	C752
LECCO	COLICO	C839
LECCO	GALBIATE	D865
LECCO	MOGGIO	F265
LECCO	MONTEVECCHIA	F657
LECCO	MORTERONE	F758
LECCO	OGGIONO	G009
LECCO	OLIVETO LARIO	G040
LECCO	PASTURO	G368
LECCO	PERLEDO	G456
LECCO	PREMANA	H028
LECCO	ROVAGNATE	H596
LECCO	VARENNA	L680
LECCO	VENDROGNO	L731
LECCE	ACQUARICA DEL CAPO	A042
LECCE	ALESSANO	A184
LECCE	ALEZIO	A185
LECCE	ALLISTE	A208
LECCE	ANDRANO	A281
LECCE	ARADEO	A350
LECCE	ARNESANO	A425
LECCE	BAGNOLO DEL SALENTO	A572
LECCE	BOTRUGNO	B086
LECCE	CALIMERA	B413
LECCE	CAMPI SALENTINA	B506
LECCE	CANNOLE	B616
LECCE	CAPRARICA DI LECCE	B690
LECCE	CARMIANO	B792
LECCE	CARPIGNANO SALENTINO	B822
LECCE	CASARANO	B936
LECCE	CASTRI DI LECCE	C334
LECCE	CASTRIGNANO DE` GRECI	C335
LECCE	CASTRIGNANO DEL CAPO	C336
LECCE	CAVALLINO	C377
LECCE	COLLEPASSO	C865
LECCE	COPERTINO	C978
LECCE	CORIGLIANO D`OTRANTO	D006
LECCE	CORSANO	D044
LECCE	CURSI	D223
LECCE	CUTROFIANO	D237
LECCE	DISO	D305
LECCE	GAGLIANO DEL CAPO	D851
LECCE	GALATINA	D862
LECCE	GALATONE	D863
LECCE	GALLIPOLI	D883
LECCE	GIUGGIANELLO	E053
LECCE	GIURDIGNANO	E061
LECCE	GUAGNANO	E227
LECCE	LECCE	E506
LECCE	LEQUILE	E538
LECCE	LEVERANO	E563
LECCE	LIZZANELLO	E629
LECCE	MAGLIE	E815
LECCE	MARTANO	E979
LECCE	MARTIGNANO	E984
LECCE	MATINO	F054
LECCE	MELENDUGNO	F101
LECCE	MELISSANO	F109
LECCE	MELPIGNANO	F117
LECCE	MIGGIANO	F194
LECCE	MINERVINO DI LECCE	F221
LECCE	MONTERONI DI LECCE	F604
LECCE	MONTESANO SALENTINO	F623
LECCE	MORCIANO DI LEUCA	F716
LECCE	MURO LECCESE	F816
LECCE	NARDO`	F842
LECCE	NEVIANO	F881
LECCE	NOCIGLIA	F916
LECCE	NOVOLI	F970
LECCE	ORTELLE	G136
LECCE	OTRANTO	G188
LECCE	PALMARIGGI	G285
LECCE	PARABITA	G325
LECCE	PATU`	G378
LECCE	POGGIARDO	G751
LECCE	PRESICCE	H047
LECCE	RACALE	H147
LECCE	RUFFANO	H632
LECCE	SALICE SALENTINO	H708
LECCE	SALVE	H729
LECCE	SANARICA	H757
LECCE	SAN CESARIO DI LECCE	H793
LECCE	SAN DONATO DI LECCE	H826
LECCE	SANNICOLA	I059
LECCE	SAN PIETRO IN LAMA	I115
LECCE	SANTA CESAREA TERME	I172
LECCE	SCORRANO	I549
LIVORNO	BIBBONA	A852
LIVORNO	CAMPIGLIA MARITTIMA	B509
LIVORNO	CAMPO NELL`ELBA	B553
LIVORNO	CAPOLIVERI	B669
LIVORNO	CASTAGNETO CARDUCCI	C044
LIVORNO	CECINA	C415
LIVORNO	COLLESALVETTI	C869
LIVORNO	LIVORNO	E625
LIVORNO	PORTO AZZURRO	E680
LIVORNO	PIOMBINO	G687
LIVORNO	ROSIGNANO MARITTIMO	H570
LIVORNO	SAN VINCENZO	I390
LIVORNO	SASSETTA	I454
LIVORNO	SUVERETO	L019
LODI	BORGHETTO LODIGIANO	A995
LODI	CASELLE LURANI	B958
LODI	CASTIRAGA VIDARDO	C329
LODI	CAVENAGO D`ADDA	C394
LODI	CORNEGLIANO LAUDENSE	D021
LODI	GRAFFIGNANA	E127
LODI	LODI	E648
LODI	LODI VECCHIO	E651
LODI	MAIRAGO	E840
LODI	MARUDO	E994
LODI	MERLINO	F149
LODI	TAVAZZANO VILLAVESCO	F260
LODI	MULAZZANO	F801
LODI	PIEVE FISSIRAGA	G096
LODI	ORIO LITTA	G107
LODI	OSPEDALETTO LODIGIANO	G166
LODI	OSSAGO LODIGIANO	G171
LODI	SAN MARTINO IN STRADA	I012
LODI	SANT`ANGELO LODIGIANO	I274
LODI	SECUGNAGO	I561
LODI	SENNA LODIGIANA	I612
LODI	VALERA FRATTA	L572
LODI	VILLANOVA DEL SILLARO	L977
LODI	ZELO BUON PERSICO	M158
LATINA	APRILIA	A341
LATINA	BASSIANO	A707
LATINA	CAMPODIMELE	B527
LATINA	CASTELFORTE	C104
LATINA	CISTERNA DI LATINA	C740
LATINA	CORI	D003
LATINA	FONDI	D662

LATINA	FORMIA	D708
LATINA	GAETA	D843
LATINA	ITRI	E375
LATINA	LATINA	E472
LATINA	LENOLA	E527
LATINA	MAENZA	E798
LATINA	MINTURNO	F224
LATINA	MONTE SAN BIAGIO	F616
LATINA	NORMA	F937
LATINA	PRIVERNO	G698
LATINA	PONTINIA	G865
LATINA	PROSSEDI	H076
LATINA	ROCCAGORGA	H413
LATINA	ROCCAMASSIMA	H421
LATINA	ROCCASECCA DEI VOLSCI	H444
LATINA	SABAUDIA	H647
LATINA	SAN FELICE CIRCEO	H836
LATINA	SANTI COSMA E DAMIANO	I339
LATINA	SERMONETA	I634
LATINA	SEZZE	I712
LATINA	SONNINO	I832
LATINA	SPERLONGA	I892
LATINA	SPIGNO SATURNIA	I902
LATINA	TERRACINA	L120
LUCCA	ALTOPASCIO	A241
LUCCA	BAGNI DI LUCCA	A560
LUCCA	BORGO A MOZZANO	B007
LUCCA	CAMAIORE	B455
LUCCA	CAMPORGIANO	B557
LUCCA	CAPANNORI	B648
LUCCA	CAREGGINE	B760
LUCCA	CASTELNUOVO GARFAGNANA	C236
LUCCA	CASTIGLIONE GARFAGNANA	C303
LUCCA	COREGLIA ANTELMINELLI	C996
LUCCA	FOSCIANDORA	D734
LUCCA	GALLICANO	D874
LUCCA	GIUNCUGNANO	E059
LUCCA	LUCCA	E715
LUCCA	MASSAROSA	F035
LUCCA	MINUCCIANO	F225
LUCCA	MOLAZZANA	F283
LUCCA	MONTECARLO	F452
LUCCA	PESCAGLIA	G480
LUCCA	PIAZZA AL SERCHIO	G582
LUCCA	PIETRASANTA	G628
LUCCA	PORCARI	G882
LUCCA	SAN ROMANO GARFAGNANA	I142
LUCCA	SERAVEZZA	I622
LUCCA	SILLANO	I737
LUCCA	STAZZEMA	I942
LUCCA	VILLA BASILICA	L913
LUCCA	VILLA COLLEMANDINA	L926
MACERATA	ACQUACANINA	A031
MACERATA	APIRO	A329
MACERATA	APPIGNANO	A334
MACERATA	BELFORTE DEL CHIENTI	A739
MACERATA	BOLOGNOLA	A947
MACERATA	CALDAROLA	B398
MACERATA	CAMERINO	B474
MACERATA	CAMPOROTONDO FIASTRONE	B562
MACERATA	CASTELRAIMONDO	C251
MACERATA	CASTELSANTANGELO S NERA	C267
MACERATA	CESSAPALOMBO	C582
MACERATA	CINGOLI	C704
MACERATA	CIVITANOVA MARCHE	C770
MACERATA	COLMURANO	C886
MACERATA	CORRIDONIA	D042
MACERATA	ESANATOGLIA	D429
MACERATA	FIASTRA	D564
MACERATA	POGGIO SAN VICINO	D566
MACERATA	FIORDIMONTE	D609
MACERATA	FIUMINATA	D628
MACERATA	GAGLIOLE	D853
MACERATA	GUALDO	E228
MACERATA	LORO PICENO	E694
MACERATA	MACERATA	E783
MACERATA	MATELICA	F051
MACERATA	MOGLIANO	F268
MACERATA	MONTECASSIANO	F454
MACERATA	MONTE CAVALLO	F460
MACERATA	MONTECOSARO	F482
MACERATA	MONTEFANO	F496
MACERATA	MONTELUPONE	F552
MACERATA	POLLENZA	F567
MACERATA	MONTE SAN GIUSTO	F621
MACERATA	MONTE SAN MARTINO	F622
MACERATA	POTENZA PICENA	F632
MACERATA	MORROVALLE	F749
MACERATA	MUCCIA	F793
MACERATA	PENNA SAN GIOVANNI	G436
MACERATA	PETRIOLO	G515
MACERATA	PIEVEBOVIGLIANA	G637
MACERATA	PIEVE TORINA	G657
MACERATA	PIORACO	G690
MACERATA	PORTO RECANATI	G919
MACERATA	RECANATI	H211
MACERATA	RIPE SAN GINESIO	H323
MACERATA	SAN GINESIO	H876
MACERATA	SAN SEVERINO MARCHE	I156
MACERATA	SANT`ANGELO IN PONTANO	I286
MACERATA	SARNANO	I436
MACERATA	SEFRO	I569
MACERATA	SERRAPETRONA	I651
MACERATA	SERRAVALLE DI CHIENTI	I661
MACERATA	TOLENTINO	L191
MACERATA	TREIA	L366
MACERATA	URBISAGLIA	L501
MACERATA	USSITA	L517
MACERATA	VISSO	M078
MESSINA	ALCARA LI FUSI	A177
MESSINA	ALI`	A194
MESSINA	ALI` TERME	A201
MESSINA	ANTILLO	A313
MESSINA	BARCELLONA POZZO GOTTO	A638
MESSINA	BASICO`	A698
MESSINA	BROLO	B198
MESSINA	CAPIZZI	B660
MESSINA	CAPO D`ORLANDO	B666
MESSINA	CAPRI LEONE	B695
MESSINA	CARONIA	B804
MESSINA	CASALVECCHIO SICULO	B918
MESSINA	CASTELL`UMBERTO	C051
MESSINA	CASTEL DI LUCIO	C094
MESSINA	CASTELMOLA	C210
MESSINA	CASTROREALE	C347
MESSINA	CESARO`	C568
MESSINA	CONDRO`	C956
MESSINA	FALCONE	D474
MESSINA	FICARRA	D569
MESSINA	FIUMEDINISI	D622
MESSINA	FLORESTA	D635
MESSINA	FONDACHELLI-FANTINA	D661
MESSINA	FORZA D`AGRO`	D733
MESSINA	FRANCAVILLA DI SICILIA	D765
MESSINA	FRAZZANO`	D793
MESSINA	FURCI SICULO	D824
MESSINA	FURNARI	D825
MESSINA	GAGGI	D844

MESSINA	GALATI MAMERTINO	D861	MESSINA	TUSA	L478
MESSINA	GALLODORO	D885	MESSINA	UCRIA	L482
MESSINA	GIARDINI-NAXOS	E014	MESSINA	VALDINA	L561
MESSINA	GIOIOSA MAREA	E043	MESSINA	VENETICO	L735
MESSINA	GRANITI	E142	MESSINA	VILLAFRANCA TIRRENA	L950
MESSINA	GUALTIERI SICAMINO`	E233	MESSINA	TERME VIGLIATORE	M210
MESSINA	ITALA	E374	MESSINA	ACQUEDOLCI	M211
MESSINA	LENI	E523	MESSINA	TORRENOVA	M286
MESSINA	LETOIANNI	E555	MILANO	ABBIATEGRASSO	A010
MESSINA	LIBRIZZI	E571	MILANO	ALBAIRATE	A127
MESSINA	LIMINA	E594	MILANO	ASSAGO	A473
MESSINA	LIPARI	E606	MILANO	BASIGLIO	A699
MESSINA	LONGI	E674	MILANO	BESATE	A820
MESSINA	MALVAGNA	E869	MILANO	BINASCO	A872
MESSINA	MANDANICI	E876	MILANO	BOFFALORA SOPRA TICINO	A920
MESSINA	MAZZARRA` SANT`ANDREA	F066	MILANO	BUBBIANO	B235
MESSINA	MERI`	F147	MILANO	BUCCINASCO	B240
MESSINA	MESSINA	F158	MILANO	CALVIGNASCO	B448
MESSINA	MILAZZO	F206	MILANO	CARPIANO	B820
MESSINA	MILITELLO ROSMARINO	F210	MILANO	CASARILE	B938
MESSINA	MIRTO	F242	MILANO	CASOREZZO	B989
MESSINA	MISTRETTA	F251	MILANO	CASSINETTA DI LUGAGNANO	C033
MESSINA	MOIO ALCANTARA	F277	MILANO	CASTANO PRIMO	C052
MESSINA	MONFORTE SAN GIORGIO	F359	MILANO	CERRO AL LAMBRO	C536
MESSINA	MONGIUFFI MELIA	F368	MILANO	CISLIANO	C733
MESSINA	MONTAGNAREALE	F395	MILANO	COLTURANO	C908
MESSINA	MONTALBANO ELICONA	F400	MILANO	CORBETTA	C986
MESSINA	MOTTA CAMASTRA	F772	MILANO	MORIMONDO	D033
MESSINA	MOTTA D`AFFERMO	F773	MILANO	CUSAGO	D229
MESSINA	NASO	F848	MILANO	DAIRAGO	D244
MESSINA	NIZZA DI SICILIA	F901	MILANO	DRESANO	D367
MESSINA	NOVARA DI SICILIA	F951	MILANO	GAGGIANO	D845
MESSINA	OLIVERI	G036	MILANO	GUDO VISCONTI	E258
MESSINA	PACE DEL MELA	G209	MILANO	INZAGO	E317
MESSINA	PAGLIARA	G234	MILANO	LACCHIARELLA	E395
MESSINA	PATTI	G377	MILANO	LEGNANO	E514
MESSINA	PETTINEO	G522	MILANO	LOCATE DI TRIULZI	E639
MESSINA	PIRAINO	G699	MILANO	MAGENTA	E801
MESSINA	RACCUIA	H151	MILANO	MEDIGLIA	F084
MESSINA	REITANO	H228	MILANO	MILANO	F205
MESSINA	ROCCAVALDINA	H380	MILANO	MOTTA VISCONTI	F783
MESSINA	ROCCAFIORITA	H405	MILANO	NOVIGLIO	F968
MESSINA	ROCCALUMERA	H418	MILANO	OPERA	G078
MESSINA	ROCCELLA VALDEMONE	H455	MILANO	OZZERO	G206
MESSINA	RODI` MILICI	H479	MILANO	PIEVE EMANUELE	G634
MESSINA	ROMETTA	H519	MILANO	ROBECCHETTO CON INDUNO	H371
MESSINA	SAN FILIPPO DEL MELA	H842	MILANO	RODANO	H470
MESSINA	SAN FRATELLO	H850	MILANO	ROSATE	H560
MESSINA	SAN MARCO D`ALUNZIO	H982	MILANO	ROZZANO	H623
MESSINA	SAN PIER NICETO	I084	MILANO	SAN DONATO MILANESE	H827
MESSINA	SAN PIERO PATTI	I086	MILANO	SAN GIULIANO MILANESE	H930
MESSINA	S SALVATORE DI FITALIA	I147	MILANO	SETTALA	I696
MESSINA	SANTA DOMENICA VITTORIA	I184	MILANO	SETTIMO MILANESE	I700
MESSINA	SANT`AGATA DI MILITELLO	I199	MILANO	TREZZANO SUL NAVIGLIO	L409
MESSINA	SANT`ALESSIO SICULO	I215	MILANO	TRUCCAZZANO	L454
MESSINA	SANTA LUCIA DEL MELA	I220	MILANO	TURBIGO	L471
MESSINA	SANT`ANGELO DI BROLO	I283	MILANO	VERMEZZO	L768
MESSINA	SANTA TERESA DI RIVA	I311	MILANO	VERNATE	L773
MESSINA	SAN TEODORO	I328	MILANO	VIGNATE	L883
MESSINA	S STEFANO DI CAMASTRA	I370	MILANO	VIZZOLO PREDABISSI	M102
MESSINA	SAPONARA	I420	MILANO	ZELO SURRIGONE	M160
MESSINA	SAVOCA	I477	MILANO	ZIBIDO SAN GIACOMO	M176
MESSINA	SCALETTA ZANCLEA	I492	MANTOVA	BIGARELLO	A866
MESSINA	SINAGRA	I747	MANTOVA	CASALMORO	B901
MESSINA	SPADAFORA	I881	MANTOVA	CASTELBELFORTE	C059
MESSINA	TAORMINA	L042	MANTOVA	CASTEL D`ARIO	C076
MESSINA	TORREGROTTA	L271	MANTOVA	CAVRIANA	C406
MESSINA	TORTORICI	L308	MANTOVA	DOSOLO	D351
MESSINA	TRIPI	L431	MANTOVA	MARCARIA	E922

MANTOVA	MONZAMBANO	F705
MANTOVA	OSTIGLIA	G186
MANTOVA	PONTI SUL MINCIO	G862
MANTOVA	PORTO MANTOVANO	G917
MANTOVA	RONCOFERRARO	H541
MANTOVA	ROVERBELLA	H604
MANTOVA	SAN BENEDETTO PO	H771
MANTOVA	SAN GIORGIO DI MANTOVA	H883
MANTOVA	SERMIDE	I632
MANTOVA	SERRAVALLE A PO	I662
MANTOVA	SOLFERINO	I801
MANTOVA	SUSTINENTE	L015
MANTOVA	SUZZARA	L020
MANTOVA	VIADANA	L826
MANTOVA	VILLIMPENTA	M044
MANTOVA	VOLTA MANTOVANA	M125
MODENA	CARPI	B819
MODENA	CASTELVETRO DI MODENA	C287
MODENA	FANANO	D486
MODENA	FIUMALBO	D617
MODENA	LAMA MOCOGNO	E426
MODENA	MARANELLO	E904
MODENA	MARANO SUL PANARO	E905
MODENA	SERRAMAZZONI	F357
MODENA	MONTECRETO	F484
MODENA	MONTESE	F642
MODENA	NOVI DI MODENA	F966
MODENA	PAVULLO NEL FRIGNANO	G393
MODENA	PIEVEPELAGO	G649
MODENA	POLINAGO	G789
MODENA	PRIGNANO SULLA SECCHIA	H061
MODENA	SESTOLA	I689
MODENA	ZOCCA	M183
MASSA CARRARA	AULLA	A496
MASSA CARRARA	BAGNONE	A576
MASSA CARRARA	CARRARA	B832
MASSA CARRARA	CASOLA IN LUNIGIANA	B979
MASSA CARRARA	FILATTIERA	D590
MASSA CARRARA	FIVIZZANO	D629
MASSA CARRARA	FOSDINOVO	D735
MASSA CARRARA	LICCIANA NARDI	E574
MASSA CARRARA	MONTIGNOSO	F679
MASSA CARRARA	MULAZZO	F802
MASSA CARRARA	PODENZANA	G746
MASSA CARRARA	PONTREMOLI	G870
MASSA CARRARA	VILLAFRANCA LUNIGIANA	L946
MASSA CARRARA	ZERI	M169
MATERA	ACCETTURA	A017
MATERA	ALIANO	A196
MATERA	BERNALDA	A801
MATERA	NOVA SIRI	A942
MATERA	CALCIANO	B391
MATERA	CIRIGLIANO	C723
MATERA	COLOBRARO	C888
MATERA	CRACO	D128
MATERA	VALSINNI	D513
MATERA	FERRANDINA	D547
MATERA	GARAGUSO	D909
MATERA	GORGOGLIONE	E093
MATERA	GRASSANO	E147
MATERA	GROTTOLE	E213
MATERA	IRSINA	E326
MATERA	MATERA	F052
MATERA	MIGLIONICO	F201
MATERA	MONTALBANO IONICO	F399
MATERA	MONTESCAGLIOSO	F637
MATERA	OLIVETO LUCANO	G037
MATERA	PISTICCI	G712
MATERA	POLICORO	G786
MATERA	POMARICO	G806
MATERA	ROTONDELLA	H591
MATERA	SALANDRA	H687
MATERA	SAN GIORGIO LUCANO	H888
MATERA	SAN MAURO FORTE	I029
MATERA	STIGLIANO	I954
MATERA	TRICARICO	L418
MATERA	TURSI	L477
MATERA	SCANZANO IONICO	M256
NAPOLI	ACERRA	A024
NAPOLI	AFRAGOLA	A064
NAPOLI	AGEROLA	A068
NAPOLI	BACOLI	A535
NAPOLI	BOSCOREALE	B076
NAPOLI	BOSCOTRECASE	B077
NAPOLI	CAIVANO	B371
NAPOLI	CAMPOSANO	B565
NAPOLI	CASOLA DI NAPOLI	B980
NAPOLI	CASTELLAMMARE DI STABIA	C129
NAPOLI	CERCOLA	C495
NAPOLI	CICCIANO	C675
NAPOLI	CRISPANO	D170
NAPOLI	FRATTAMINORE	D790
NAPOLI	GIUGLIANO IN CAMPANIA	E054
NAPOLI	GRAGNANO	E131
NAPOLI	LETTERE	E557
NAPOLI	LIVERI	E620
NAPOLI	MARIGLIANO	E955
NAPOLI	MASSA LUBRENSE	F030
NAPOLI	META	F162
NAPOLI	NAPOLI	F839
NAPOLI	NOLA	F924
NAPOLI	OTTAVIANO	G190
NAPOLI	PALMA CAMPANIA	G283
NAPOLI	VILLARICCA	G309
NAPOLI	PIANO DI SORRENTO	G568
NAPOLI	PIMONTE	G670
NAPOLI	POGGIOMARINO	G762
NAPOLI	POLLENA TROCCHIA	G795
NAPOLI	POMIGLIANO D`ARCO	G812
NAPOLI	POZZUOLI	G964
NAPOLI	ERCOLANO	H243
NAPOLI	ROCCARAINOLA	H433
NAPOLI	SAN GIUSEPPE VESUVIANO	H931
NAPOLI	SAN PAOLO BEL SITO	I073
NAPOLI	SANT`AGNELLO	I208
NAPOLI	SANT`ANASTASIA	I262
NAPOLI	SAN VITALIANO	I391
NAPOLI	SAVIANO	I469
NAPOLI	SOMMA VESUVIANA	I820
NAPOLI	SORRENTO	I862
NAPOLI	TERZIGNO	L142
NAPOLI	TORRE ANNUNZIATA	L245
NAPOLI	TORRE DEL GRECO	L259
NAPOLI	VICO EQUENSE	L845
NAPOLI	VOLLA	M115
NAPOLI	TRECASE	M280
NAPOLI	MASSA DI SOMMA	M289
NOVARA	AMENO	A264
NOVARA	ARMENO	A414
NOVARA	BARENGO	A653
NOVARA	BELLINZAGO NOVARESE	A752
NOVARA	BIANDRATE	A844
NOVARA	BORGOLAVEZZARO	B016
NOVARA	BRIONA	B183
NOVARA	CALTIGNAGA	B431
NOVARA	CAMERI	B473
NOVARA	CARPIGNANO SESIA	B823
NOVARA	CASALBELTRAME	B864

NOVARA	CASALEGGIO NOVARA	B883	NUORO	NORAGUGUME	F933
NOVARA	CASALINO	B897	NUORO	NUORO	F979
NOVARA	CASALVOLONE	B920	NUORO	OLIENA	G031
NOVARA	CASTELLAZZO NOVARESE	C149	NUORO	OLLOLAI	G044
NOVARA	CERANO	C483	NUORO	OLZAI	G058
NOVARA	FARA NOVARESE	D492	NUORO	ONANI	G064
NOVARA	GALLIATE	D872	NUORO	ONIFAI	G070
NOVARA	GARBAGNA NOVARESE	D911	NUORO	ONIFERI	G071
NOVARA	GRANOZZO CON MONTICELLO	E143	NUORO	ORANI	G084
NOVARA	LANDIONA	E436	NUORO	ORGOSOLO	G097
NOVARA	MANDELLO VITTA	E880	NUORO	OROSEI	G119
NOVARA	MEINA	F093	NUORO	OROTELLI	G120
NOVARA	MIASINO	F191	NUORO	ORTUERI	G146
NOVARA	MOMO	F317	NUORO	ORUNE	G147
NOVARA	NEBBIUNO	F859	NUORO	OSIDDA	G154
NOVARA	NIBBIOLA	F886	NUORO	OSINI	G158
NOVARA	NOVARA	F952	NUORO	OTTANA	G191
NOVARA	RECETTO	H213	NUORO	OVODDA	G201
NOVARA	ROMAGNANO SESIA	H502	NUORO	PERDASDEFOGU	G445
NOVARA	ROMENTINO	H518	NUORO	SARULE	I448
NOVARA	SAN NAZZARO SESIA	I052	NUORO	SEUI	I706
NOVARA	SAN PIETRO MOSEZZO	I116	NUORO	SILANUS	I730
NOVARA	SILLAVENGO	I736	NUORO	SINDIA	I748
NOVARA	SIZZANO	I767	NUORO	SINISCOLA	I751
NOVARA	SORISO	I857	NUORO	SORGONO	I851
NOVARA	SOZZAGO	I880	NUORO	TALANA	L036
NOVARA	TERDOBBIATE	L104	NUORO	TERTENIA	L140
NOVARA	TORNACO	L223	NUORO	TETI	L153
NOVARA	TRECATE	L356	NUORO	TIANA	L160
NOVARA	VAPRIO D`AGOGNA	L668	NUORO	TONARA	L202
NOVARA	VESPOLATE	L808	NUORO	TORPE`	L231
NOVARA	VICOLUNGO	L847	NUORO	TRIEI	L423
NOVARA	VINZAGLIO	M062	NUORO	ULASSAI	L489
NUORO	TORTOLI`	A355	NUORO	URZULEI	L506
NUORO	ARITZO	A407	NUORO	USSASSAI	L514
NUORO	ARZANA	A454	NUORO	VILLAGRANDE STRISAILI	L953
NUORO	ATZARA	A492	ORISTANO	ABBASANTA	A007
NUORO	AUSTIS	A503	ORISTANO	AIDOMAGGIORE	A097
NUORO	BARI SARDO	A663	ORISTANO	ALBAGIARA	A126
NUORO	BAUNEI	A722	ORISTANO	ALES	A180
NUORO	BELVI	A776	ORISTANO	ALLAI	A204
NUORO	BIRORI	A880	ORISTANO	ARBOREA	A357
NUORO	BITTI	A895	ORISTANO	SAN NICOLO` D`ARCIDANO	A368
NUORO	BOLOTANA	A948	ORISTANO	ARDAULI	A380
NUORO	BORORE	B056	ORISTANO	ASSOLO	A477
NUORO	BORTIGALI	B062	ORISTANO	ASUNI	A480
NUORO	DESULO	D287	ORISTANO	VILLA VERDE	A609
NUORO	DORGALI	D345	ORISTANO	BARADILI	A614
NUORO	DUALCHI	D376	ORISTANO	BARATILI SAN PIETRO	A621
NUORO	FONNI	D665	ORISTANO	BARESSA	A655
NUORO	GADONI	D842	ORISTANO	BAULADU	A721
NUORO	GAIRO	D859	ORISTANO	BIDONI`	A856
NUORO	GALTELLI	D888	ORISTANO	BONARCADO	A960
NUORO	GAVOI	D947	ORISTANO	BORONEDDU	B055
NUORO	GIRASOLE	E049	ORISTANO	BUSACHI	B281
NUORO	ILBONO	E283	ORISTANO	CABRAS	B314
NUORO	IRGOLI	E323	ORISTANO	CUGLIERI	D200
NUORO	JERZU	E387	ORISTANO	CURCURIS	D214
NUORO	LANUSEI	E441	ORISTANO	GONNOSNO`	D585
NUORO	LEI	E517	ORISTANO	FORDONGIANUS	D695
NUORO	LOCERI	E644	ORISTANO	GHILARZA	E004
NUORO	LOCULI	E646	ORISTANO	GONNOSCODINA	E087
NUORO	LODE`	E647	ORISTANO	GONNOSTRAMATZA	E088
NUORO	LODINE	E649	ORISTANO	MARRUBIU	E972
NUORO	LOTZORAI	E700	ORISTANO	MASULLAS	F050
NUORO	LULA	E736	ORISTANO	MILIS	F208
NUORO	MACOMER	E788	ORISTANO	MOGORELLA	F270
NUORO	MAMOIADA	E874	ORISTANO	RUINAS	F271
NUORO	MEANA SARDO	F073	ORISTANO	MOGORO	F272

ORISTANO	MORGONGIORI	F727
ORISTANO	NARBOLIA	F840
ORISTANO	NEONELI	F867
ORISTANO	NORBELLO	F934
ORISTANO	NUGHEDU SANTA VITTORIA	F974
ORISTANO	NURACHI	F980
ORISTANO	NURECI	F985
ORISTANO	OLLASTRA SIMAXIS	G043
ORISTANO	ORISTANO	G113
ORISTANO	PALMAS ARBOREA	G286
ORISTANO	PAU	G379
ORISTANO	PAULILATINO	G384
ORISTANO	POMPU	G817
ORISTANO	RIOLA SARDO	H301
ORISTANO	SAMUGHEO	H756
ORISTANO	SANTA GIUSTA	I205
ORISTANO	SANT`ANTONIO RUINAS	I298
ORISTANO	SANTU LUSSURGIU	I374
ORISTANO	SAN VERO MILIS	I384
ORISTANO	SCANO DI MONTIFERRO	I503
ORISTANO	SEDILO	I564
ORISTANO	SENEGHE	I605
ORISTANO	SENIS	I609
ORISTANO	SENNARIOLO	I613
ORISTANO	SIAMAGGIORE	I717
ORISTANO	SIAMANNA	I718
ORISTANO	SIAPICCIA	I721
ORISTANO	SIMALA	I742
ORISTANO	SIMAXIS	I743
ORISTANO	SINI	I749
ORISTANO	SIRIS	I757
ORISTANO	SODDI	I778
ORISTANO	SOLARUSSA	I791
ORISTANO	SORRADILE	I861
ORISTANO	TADASUNI	L023
ORISTANO	TERRALBA	L122
ORISTANO	TRAMATZA	L321
ORISTANO	TRESNURAGHES	L393
ORISTANO	ULA` TIRSO	L488
ORISTANO	URAS	L496
ORISTANO	USELLUS	L508
ORISTANO	VILLANOVA TRUSCHEDU	L991
ORISTANO	VILLA URBANA	M030
ORISTANO	ZEDDIANI	M153
ORISTANO	ZERFALIU	M168
PALERMO	ALIA	A195
PALERMO	ALIMENA	A202
PALERMO	ALIMINUSA	A203
PALERMO	ALTAVILLA MILICIA	A229
PALERMO	ALTOFONTE	A239
PALERMO	BAGHERIA	A546
PALERMO	BALESTRATE	A592
PALERMO	BAUCINA	A719
PALERMO	BELMONTE MEZZAGNO	A764
PALERMO	BISACQUINO	A882
PALERMO	BOLOGNETTA	A946
PALERMO	BOMPIETRO	A958
PALERMO	BORGETTO	A991
PALERMO	CACCAMO	B315
PALERMO	CALTAVUTURO	B430
PALERMO	CAMPOFELICE DI ROCCELLA	B532
PALERMO	CAMPOFELICE DI FITALIA	B533
PALERMO	CAMPOFIORITO	B535
PALERMO	CAMPOREALE	B556
PALERMO	CAPACI	B645
PALERMO	CARINI	B780
PALERMO	CASTELBUONO	C067
PALERMO	CASTELDACCIA	C074
PALERMO	CASTELLANA SICULA	C135
PALERMO	CASTRONUOVO DI SICILIA	C344
PALERMO	CEFALA` DIANA	C420
PALERMO	CEFALU`	C421
PALERMO	CERDA	C496
PALERMO	CHIUSA SCLAFANI	C654
PALERMO	CIMINNA	C696
PALERMO	CINISI	C708
PALERMO	COLLESANO	C871
PALERMO	CONTESSA ENTELLINA	C968
PALERMO	CORLEONE	D009
PALERMO	FICARAZZI	D567
PALERMO	GANGI	D907
PALERMO	GERACI SICULO	D977
PALERMO	GIARDINELLO	E013
PALERMO	GIULIANA	E055
PALERMO	GODRANO	E074
PALERMO	GRATTERI	E149
PALERMO	ISNELLO	E337
PALERMO	LASCARI	E459
PALERMO	LERCARA FRIDDI	E541
PALERMO	MARINEO	E957
PALERMO	MEZZOJUSO	F184
PALERMO	MISILMERI	F246
PALERMO	MONREALE	F377
PALERMO	MONTELEPRE	F544
PALERMO	MONTEMAGGIORE BELSITO	F553
PALERMO	PALAZZO ADRIANO	G263
PALERMO	PALERMO	G273
PALERMO	PARTINICO	G348
PALERMO	PETRALIA SOPRANA	G510
PALERMO	PETRALIA SOTTANA	G511
PALERMO	PIANA DEGLI ALBANESI	G543
PALERMO	POLIZZI GENEROSA	G792
PALERMO	POLLINA	G797
PALERMO	PRIZZI	H070
PALERMO	ROCCAMENA	H422
PALERMO	ROCCAPALUMBA	H428
PALERMO	SAN CIPIRELLO	H797
PALERMO	SAN GIUSEPPE IATO	H933
PALERMO	SAN MAURO CASTELVERDE	I028
PALERMO	SANTA CRISTINA GELA	I174
PALERMO	SANTA FLAVIA	I188
PALERMO	SCIARA	I534
PALERMO	SCILLATO	I538
PALERMO	SCLAFANI BAGNI	I541
PALERMO	TERMINI IMERESE	L112
PALERMO	TERRASINI	L131
PALERMO	TORRETTA	L282
PALERMO	TRABIA	L317
PALERMO	TRAPPETO	L332
PALERMO	VALLEDOLMO	L603
PALERMO	VENTIMIGLIA DI SICILIA	L740
PALERMO	VICARI	L837
PALERMO	VILLABATE	L916
PALERMO	VILLAFRATI	L951
PALERMO	BLUFI	M268
PIACENZA	AGAZZANO	A067
PIACENZA	BETTOLA	A831
PIACENZA	BOBBIO	A909
PIACENZA	BORGONOVO VAL TIDONE	B025
PIACENZA	CAORSO	B643
PIACENZA	CERIGNALE	C513
PIACENZA	COLI	C838
PIACENZA	CORTE BRUGNATELLA	D054
PIACENZA	CORTEMAGGIORE	D061
PIACENZA	FARINI	D502
PIACENZA	FERRIERE	D555
PIACENZA	GOSSOLENGO	E114
PIACENZA	GROPPARELLO	E196

PIACENZA	LUGAGNANO VAL D`ARDA	E726
PIACENZA	MONTICELLI D`ONGINA	F671
PIACENZA	MORFASSO	F724
PIACENZA	NIBBIANO	F885
PIACENZA	OTTONE	G195
PIACENZA	PECORARA	G399
PIACENZA	PIANELLO VAL TIDONE	G557
PIACENZA	PIOZZANO	G696
PIACENZA	PONTE DELL`OLIO	G842
PIACENZA	RIVERGARO	H350
PIACENZA	SAN GIORGIO PIACENTINO	H887
PIACENZA	TRAVO	L348
PIACENZA	VERNASCA	L772
PIACENZA	ZIANO PIACENTINO	L848
PIACENZA	VIGOLZONE	L897
PIACENZA	ZERBA	M165
PADOVA	ANGUILLARA VENETA	A296
PADOVA	ARQUA` PETRARCA	A434
PADOVA	BAGNOLI DI SOPRA	A568
PADOVA	BAONE	A613
PADOVA	BRUGINE	B213
PADOVA	CASALSERUGO	B912
PADOVA	CINTO EUGANEO	C713
PADOVA	ESTE	D442
PADOVA	GALZIGNANO TERME	D889
PADOVA	GAZZO	D956
PADOVA	LOZZO ATESTINO	E709
PADOVA	MEGLIADINO SAN FIDENZIO	F091
PADOVA	MONSELICE	F382
PADOVA	MONTEGROTTO TERME	F529
PADOVA	PIAZZOLA SUL BRENTA	G587
PADOVA	POLVERARA	G802
PADOVA	ROVOLON	H622
PADOVA	SACCOLONGO	H655
PADOVA	SAN GIORGIO IN BOSCO	H897
PADOVA	SANTA GIUSTINA IN COLLE	I207
PADOVA	TORREGLIA	L270
PADOVA	TREBASELEGHE	L349
PADOVA	VIGHIZZOLO D`ESTE	L878
PADOVA	VIGODARZERE	L892
PESCARA	ABBATEGGIO	A008
PESCARA	ALANNO	A120
PESCARA	BOLOGNANO	A945
PESCARA	BRITTOLI	B193
PESCARA	BUSSI SUL TIRINO	B294
PESCARA	CAPPELLE SUL TAVO	B681
PESCARA	CARAMANICO TERME	B722
PESCARA	CARPINETO DELLA NORA	B827
PESCARA	CASTIGLIONE A CASAURIA	C308
PESCARA	CATIGNANO	C354
PESCARA	CEPAGATTI	C474
PESCARA	CITTA` SANT`ANGELO	C750
PESCARA	CIVITAQUANA	C771
PESCARA	CIVITELLA CASANOVA	C779
PESCARA	COLLECORVINO	C853
PESCARA	CORVARA	D078
PESCARA	CUGNOLI	D201
PESCARA	ELICE	D394
PESCARA	FARINDOLA	D501
PESCARA	LETTOMANOPPELLO	E558
PESCARA	LORETO APRUTINO	E691
PESCARA	MANOPPELLO	E892
PESCARA	MONTEBELLO DI BERTONA	F441
PESCARA	MONTESILVANO	F646
PESCARA	MOSCUFO	F765
PESCARA	NOCCIANO	F908
PESCARA	PENNE	G438
PESCARA	PESCARA	G482
PESCARA	PESCOSANSONESCO	G499
PESCARA	PIANELLA	G555
PESCARA	PICCIANO	G589
PESCARA	PIETRANICO	G621
PESCARA	POPOLI	G878
PESCARA	ROCCAMORICE	H425
PESCARA	ROSCIANO	H562
PESCARA	SALLE	H715
PESCARA	SANT`EUFEMIA A MAIELLA	I332
PESCARA	S VALENTINO ABRUZZO CIT	I376
PESCARA	SCAFA	I482
PESCARA	SERRAMONACESCA	I649
PESCARA	SPOLTORE	I922
PESCARA	TOCCO DA CASAURIA	L186
PESCARA	TORRE DE` PASSERI	L263
PESCARA	TURRIVALIGNANI	L475
PESCARA	VICOLI	L846
PESCARA	VILLA CELIERA	L922
PERUGIA	ASSISI	A475
PERUGIA	BASTIA UMBRA	A710
PERUGIA	BETTONA	A832
PERUGIA	BEVAGNA	A835
PERUGIA	CAMPELLO SUL CLITUNNO	B504
PERUGIA	CANNARA	B609
PERUGIA	CASCIA	B948
PERUGIA	CASTEL RITALDI	C252
PERUGIA	CASTIGLIONE DEL LAGO	C309
PERUGIA	CERRETO DI SPOLETO	C527
PERUGIA	CITERNA	C742
PERUGIA	CITTA` DELLA PIEVE	C744
PERUGIA	CITTA` DI CASTELLO	C745
PERUGIA	COLLAZZONE	C845
PERUGIA	CORCIANO	C990
PERUGIA	COSTACCIARO	D108
PERUGIA	DERUTA	D279
PERUGIA	FOLIGNO	D653
PERUGIA	FOSSATO DI VICO	D745
PERUGIA	UMBERTIDE	D786
PERUGIA	FRATTA TODINA	D787
PERUGIA	GIANO DELL`UMBRIA	E012
PERUGIA	GUALDO CATTANEO	E229
PERUGIA	GUALDO TADINO	E230
PERUGIA	GUBBIO	E256
PERUGIA	LISCIANO NICCONE	E613
PERUGIA	MAGIONE	E805
PERUGIA	MARSCIANO	E975
PERUGIA	MASSA MARTANA	F024
PERUGIA	MONTE CASTELLO DI VIBIO	F456
PERUGIA	MONTEFALCO	F492
PERUGIA	MONTELEONE DI SPOLETO	F540
PERUGIA	MONTE S MARIA TIBERINA	F629
PERUGIA	MONTONE	F685
PERUGIA	NOCERA UMBRA	F911
PERUGIA	NORCIA	F935
PERUGIA	PACIANO	G212
PERUGIA	PANICALE	G308
PERUGIA	PASSIGNANO S TRASIMENO	G359
PERUGIA	PERUGIA	G478
PERUGIA	PIEGARO	G601
PERUGIA	PIETRALUNGA	G618
PERUGIA	POGGIODOMO	G758
PERUGIA	PRECI	H015
PERUGIA	SAN GIUSTINO	H935
PERUGIA	SANT`ANATOLIA DI NARCO	I263
PERUGIA	SCHEGGIA E PASCELUPO	I522
PERUGIA	SCHEGGINO	I523
PERUGIA	SELLANO	I585
PERUGIA	SIGILLO	I727
PERUGIA	SPELLO	I888
PERUGIA	SPOLETO	I921

PERUGIA	TODI	L188
PERUGIA	TORGIANO	L216
PERUGIA	TREVI	L397
PERUGIA	TUORO SUL TRASIMENO	L466
PERUGIA	VALFABBRICA	L573
PERUGIA	VALLO DI NERA	L627
PERUGIA	VALTOPINA	L653
PISA	CASCIANA TERME	A559
PISA	SAN GIULIANO TERME	A562
PISA	BIENTINA	A864
PISA	BUTI	B303
PISA	CALCI	B390
PISA	CAPANNOLI	B647
PISA	CASALE MARITTIMO	B878
PISA	CASCINA	B950
PISA	CASTELFRANCO DI SOTTO	C113
PISA	CASTELLINA MARITTIMA	C174
PISA	CASTELNUOVO VAL DI CECINA	C244
PISA	CHIANNI	C609
PISA	CRESPINA	D160
PISA	FAUGLIA	D510
PISA	GUARDISTALLO	E250
PISA	LAIATICO	E413
PISA	LARI	E455
PISA	LORENZANA	E688
PISA	MONTECATINI VAL DI CECINA	F458
PISA	MONTESCUDAIO	F640
PISA	MONTOPOLI IN VAL D`ARNO	F686
PISA	PALAIA	G254
PISA	PECCIOLI	G395
PISA	PISA	G702
PISA	POMARANCE	G804
PISA	PONSACCO	G822
PISA	PONTEDERA	G843
PISA	RIPARBELLA	H319
PISA	SAN MINIATO	I046
PISA	SANTA CROCE SULL`ARNO	I177
PISA	SANTA LUCE	I217
PISA	SANTA MARIA A MONTE	I232
PISA	TERRICCIOLA	L138
PISA	VECCHIANO	L702
PISA	VICOPISANO	L850
PISA	VOLTERRA	M126
PORDENONE	ARBA	A354
PORDENONE	ARZENE	A456
PORDENONE	AVIANO	A516
PORDENONE	AZZANO DECIMO	A530
PORDENONE	BARCIS	A640
PORDENONE	BRUGNERA	B215
PORDENONE	BUDOIA	B247
PORDENONE	CANEVA	B598
PORDENONE	CASARSA DELLA DELIZIA	B940
PORDENONE	CHIONS	C640
PORDENONE	CIMOLAIS	C699
PORDENONE	CLAUT	C790
PORDENONE	CLAUZETTO	C791
PORDENONE	CORDENONS	C991
PORDENONE	CORDOVADO	C993
PORDENONE	FIUME VENETO	D621
PORDENONE	FONTANAFREDDA	D670
PORDENONE	FRISANCO	D804
PORDENONE	MANIAGO	E889
PORDENONE	MEDUNO	F089
PORDENONE	MONTEREALE VALCELLINA	F596
PORDENONE	MORSANO AL TAGLIAMENTO	F750
PORDENONE	PASIANO DI PORDENONE	G353
PORDENONE	PINZANO AL TAGLIAMENTO	G680
PORDENONE	POLCENIGO	G780
PORDENONE	PORCIA	G886
PORDENONE	PORDENONE	G888
PORDENONE	PRATA DI PORDENONE	G994
PORDENONE	PRAVISDOMINI	H010
PORDENONE	ROVEREDO IN PIANO	H609
PORDENONE	SACILE	H657
PORDENONE	SAN GIORGIO DELLA RICHINVELDA	H891
PORDENONE	SAN MARTINO AL TAGLIAMENTO	H999
PORDENONE	SAN QUIRINO	I136
PORDENONE	SAN VITO AL TAGLIAMENTO	I403
PORDENONE	SEQUALS	I621
PORDENONE	SESTO AL REGHENA	I686
PORDENONE	SPILIMBERGO	I904
PORDENONE	TRAMONTI DI SOPRA	L324
PORDENONE	TRAMONTI DI SOTTO	L325
PORDENONE	TRAVESIO	L347
PORDENONE	VALVASONE	L657
PORDENONE	VITO D`ASIO	M085
PORDENONE	VIVARO	M096
PORDENONE	ZOPPOLA	M190
PRATO	CANTAGALLO	B626
PRATO	CARMIGNANO	B794
PRATO	MONTEMURLO	F572
PRATO	POGGIO A CAIANO	G754
PRATO	PRATO	G999
PRATO	VAIANO	L537
PRATO	VERNIO	L775
PARMA	ALBARETO	A138
PARMA	BARDI	A646
PARMA	BEDONIA	A731
PARMA	BERCETO	A788
PARMA	BORE	A987
PARMA	FIDENZA	B034
PARMA	BORGO VAL DI TARO	B042
PARMA	CALESTANO	B408
PARMA	COMPIANO	C934
PARMA	CORNIGLIO	D026
PARMA	LANGHIRANO	E438
PARMA	LESIGNANO DE` BAGNI	E547
PARMA	TERENZO	E548
PARMA	MEDESANO	F082
PARMA	MONCHIO DELLE CORTI	F340
PARMA	MONTECHIARUGOLO	F473
PARMA	NEVIANO DEGLI ARDUINI	F882
PARMA	NOCETO	F914
PARMA	PALANZANO	G255
PARMA	PELLEGRINO PARMENSE	G424
PARMA	SALA BAGANZA	H682
PARMA	SALSOMAGGIORE	H720
PARMA	SOLIGNANO	I803
PARMA	SORBOLO	I845
PARMA	TIZZANO VAL PARMA	L183
PARMA	TORNOLO	L229
PARMA	TRAVERSETOLO	L346
PARMA	VALMOZZOLA	L641
PARMA	VARANO DE` MELEGARI	L672
PARMA	VARSI	L689
PESARO	ACQUALAGNA	A035
PESARO	APECCHIO	A327
PESARO	AUDITORE	A493
PESARO	BARCHI	A639
PESARO	BELFORTE ALL`ISAURO	A740
PESARO	BORGO PACE	B026
PESARO	CAGLI	B352
PESARO	CANTIANO	B636
PESARO	CARPEGNA	B816
PESARO	CARTOCETO	B846
PESARO	CASTELDELCI	C080
PESARO	COLBORDOLO	C830

PESARO	FANO	D488	PISTOIA	QUARRATA	H109
PESARO	FERMIGNANO	D541	PISTOIA	SAN MARCELLO PISTOIESE	H980
PESARO	FOSSOMBRONE	D749	PISTOIA	SERRAVALLE PISTOIESE	I660
PESARO	FRATTE ROSA	D791	PISTOIA	UZZANO	L522
PESARO	FRONTINO	D807	PAVIA	ALAGNA	A118
PESARO	FRONTONE	D808	PAVIA	ALBUZZANO	A175
PESARO	GABICCE MARE	D836	PAVIA	BASCAPE	A690
PESARO	GRADARA	E122	PAVIA	BASTIDA PANCARANA	A712
PESARO	ISOLA DEL PIANO	E351	PAVIA	BELGIOIOSO	A741
PESARO	LUNANO	E743	PAVIA	BEREGUARDO	A792
PESARO	MACERATA FELTRIA	E785	PAVIA	BORGO PRIOLO	B028
PESARO	MAIOLO	E838	PAVIA	BORGORATTO MORMOROLO	B030
PESARO	MERCATELLO SUL METAURO	F135	PAVIA	BORNASCO	B051
PESARO	MERCATINO CONCA	F136	PAVIA	BRALLO DI PREGOLA	B117
PESARO	NOVAFELTRIA	F137	PAVIA	BREME	B142
PESARO	MOMBAROCCIO	F310	PAVIA	BRESSANA BOTTARONE	B159
PESARO	MONDAVIO	F347	PAVIA	CANDIA LOMELLINA	B587
PESARO	MONDOLFO	F348	PAVIA	CARBONARA AL TICINO	B741
PESARO	MONTECALVO IN FOGLIA	F450	PAVIA	CURA CARPIGNANO	B824
PESARO	MONTE CERIGNONE	F467	PAVIA	CASORATE PRIMO	B988
PESARO	MONTECICCARDO	F474	PAVIA	CASTELLO D`AGOGNA	C184
PESARO	MONTECOPIOLO	F478	PAVIA	CASTELNOVETTO	C213
PESARO	MONTEFELCINO	F497	PAVIA	CAVA MANARA	C360
PESARO	MONTE GRIMANO	F524	PAVIA	CERANOVA	C484
PESARO	MONTELABBATE	F533	PAVIA	CERGNAGO	C509
PESARO	MONTEMAGGIORE METAURO	F555	PAVIA	CHIGNOLO PO	C637
PESARO	MONTE PORZIO	F589	PAVIA	CODEVILLA	C813
PESARO	ORCIANO DI PESARO	G089	PAVIA	COPIANO	C979
PESARO	PEGLIO	G416	PAVIA	DORNO	D348
PESARO	PENNABILLI	G433	PAVIA	FERRERA ERBOGNONE	D552
PESARO	PERGOLA	G453	PAVIA	FILIGHERA	D594
PESARO	PESARO	G479	PAVIA	FORTUNAGO	D732
PESARO	PETRIANO	G514	PAVIA	FRASCAROLO	D771
PESARO	PIAGGE	G537	PAVIA	GALLIAVOLA	D873
PESARO	PIANDIMELETO	G551	PAVIA	GAMBOLO	D901
PESARO	PIETRARUBBIA	G627	PAVIA	GARLASCO	D925
PESARO	PIOBBICO	G682	PAVIA	GENZONE	D973
PESARO	SALTARA	H721	PAVIA	GERENZAGO	D980
PESARO	SAN COSTANZO	H809	PAVIA	GIUSSAGO	E062
PESARO	SAN GIORGIO DI PESARO	H886	PAVIA	GODIASCO	E072
PESARO	SAN LEO	H949	PAVIA	GROPELLO CAIROLI	E195
PESARO	SAN LORENZO IN CAMPO	H958	PAVIA	INVERNO E MONTELEONE	E310
PESARO	SANT`AGATA FELTRIA	I201	PAVIA	LANDRIANO	E437
PESARO	SANT`ANGELO IN LIZZOLA	I285	PAVIA	LARDIRAGO	E454
PESARO	SANT`ANGELO IN VADO	I287	PAVIA	LOMELLO	E662
PESARO	SANT`IPPOLITO	I344	PAVIA	MAGHERNO	E804
PESARO	SASSOCORVARO	I459	PAVIA	MARCIGNAGO	E934
PESARO	SASSOFELTRIO	I460	PAVIA	MARZANO	E999
PESARO	SERRA SANT`ABBONDIO	I654	PAVIA	MEDE	F080
PESARO	SERRUNGARINA	I670	PAVIA	MENCONICO	F122
PESARO	TALAMELLO	L034	PAVIA	MEZZANA BIGLI	F170
PESARO	TAVOLETO	L078	PAVIA	MEZZANA RABATTONE	F171
PESARO	TAVULLIA	L081	PAVIA	MIRADOLO TERME	F238
PESARO	URBANIA	L498	PAVIA	MONTALTO PAVESE	F417
PESARO	URBINO	L500	PAVIA	MONTESEGALE	F644
PISTOIA	MONTECATINI TERME	A561	PAVIA	MORTARA	F754
PISTOIA	BUGGIANO	B251	PAVIA	OLEVANO DI LOMELLINA	G021
PISTOIA	CUTIGLIANO	D235	PAVIA	OTTOBIANO	G194
PISTOIA	LAMPORECCHIO	E432	PAVIA	PAVIA	G388
PISTOIA	LARCIANO	E451	PAVIA	PIEVE ALBIGNOLA	G635
PISTOIA	MARLIANA	E960	PAVIA	PONTE NIZZA	G851
PISTOIA	MASSA E COZZILE	F025	PAVIA	RETORBIDO	H246
PISTOIA	MONSUMMANO TERME	F384	PAVIA	ROCCA SUSELLA	H450
PISTOIA	MONTALE	F410	PAVIA	ROGNANO	H491
PISTOIA	PESCIA	G491	PAVIA	ROMAGNESE	H505
PISTOIA	PIEVE A NIEVOLE	G636	PAVIA	RONCARO	H527
PISTOIA	PISTOIA	G713	PAVIA	RUINO	H637
PISTOIA	PITEGLIO	G715	PAVIA	SAN GENESIO ED UNITI	H859
PISTOIA	PONTE BUGGIANESE	G833	PAVIA	SAN GIORGIO LOMELLINA	H885

PAVIA	S.MARGHERITA STAFFORA	I230
PAVIA	TRAVACO SICCOMARIO	I236
PAVIA	SARTIRANA LOMELLINA	I447
PAVIA	SOMMO	I825
PAVIA	SPESSA	I894
PAVIA	STRADELLA	I968
PAVIA	TORRAZZA COSTE	L237
PAVIA	TORRE D`ARESE	L256
PAVIA	TORRE DEI NEGRI	L262
PAVIA	TORREVECCHIA PIA	L285
PAVIA	TRIVOLZIO	L440
PAVIA	TROMELLO	L449
PAVIA	TROVO	L453
PAVIA	VAL DI NIZZA	L562
PAVIA	VALVERDE	L659
PAVIA	VARZI	L690
PAVIA	VELEZZO LOMELLINA	L716
PAVIA	VIDIGULFO	L854
PAVIA	VIGEVANO	L872
PAVIA	VILLANTERIO	L994
PAVIA	VISTARINO	M079
PAVIA	ZAVATTARELLO	M150
PAVIA	ZECCONE	M152
PAVIA	ZERBOLO	M167
POTENZA	ABRIOLA	A013
POTENZA	ACERENZA	A020
POTENZA	ALBANO DI LUCANIA	A131
POTENZA	ANZI	A321
POTENZA	ARMENTO	A415
POTENZA	ATELLA	A482
POTENZA	AVIGLIANO	A519
POTENZA	BALVANO	A604
POTENZA	BANZI	A612
POTENZA	BARAGIANO	A615
POTENZA	BARILE	A666
POTENZA	BELLA	A743
POTENZA	BRIENZA	B173
POTENZA	BRINDISI MONTAGNA	B181
POTENZA	CALVELLO	B440
POTENZA	CALVERA	B443
POTENZA	CAMPOMAGGIORE	B549
POTENZA	CANCELLARA	B580
POTENZA	CARBONE	B743
POTENZA	SAN PAOLO ALBANESE	B906
POTENZA	CASTELGRANDE	C120
POTENZA	CASTELLUCCIO INFERIORE	C199
POTENZA	CASTELLUCCIO SUPERIORE	C201
POTENZA	CASTELMEZZANO	C209
POTENZA	CASTELSARACENO	C271
POTENZA	CASTRONUOVO SANT`ANDREA	C345
POTENZA	CERSOSIMO	C539
POTENZA	CHIAROMONTE	C619
POTENZA	CORLETO PERTICARA	D010
POTENZA	EPISCOPIA	D414
POTENZA	FARDELLA	D497
POTENZA	FILIANO	D593
POTENZA	FORENZA	D696
POTENZA	FRANCAVILLA IN SINNI	D766
POTENZA	GALLICCHIO	D876
POTENZA	GENZANO DI LUCANIA	D971
POTENZA	GINESTRA	E033
POTENZA	GRUMENTO NOVA	E221
POTENZA	GUARDIA PERTICARA	E246
POTENZA	LAGONEGRO	E409
POTENZA	LATRONICO	E474
POTENZA	LAURENZANA	E482
POTENZA	LAURIA	E483
POTENZA	LAVELLO	E493
POTENZA	MARATEA	E919
POTENZA	MARSICO NUOVO	E976
POTENZA	MARSICOVETERE	E977
POTENZA	MASCHITO	F006
POTENZA	MELFI	F104
POTENZA	MISSANELLO	F249
POTENZA	MOLITERNO	F295
POTENZA	MONTEMILONE	F568
POTENZA	MONTEMURRO	F573
POTENZA	MURO LUCANO	F817
POTENZA	NEMOLI	F866
POTENZA	NOEPOLI	F917
POTENZA	OPPIDO LUCANO	G081
POTENZA	PALAZZO SAN GERVASIO	G261
POTENZA	PESCOPAGANO	G496
POTENZA	PICERNO	G590
POTENZA	SATRIANO DI LUCANIA	G614
POTENZA	PIETRAGALLA	G616
POTENZA	PIETRAPERTOSA	G623
POTENZA	PIGNOLA	G663
POTENZA	POTENZA	G942
POTENZA	RAPOLLA	H186
POTENZA	RAPONE	H187
POTENZA	RIONERO IN VULTURE	H307
POTENZA	RIPACANDIDA	H312
POTENZA	RIVELLO	H348
POTENZA	ROCCANOVA	H426
POTENZA	ROTONDA	H590
POTENZA	RUOTI	H641
POTENZA	RUVO DEL MONTE	H646
POTENZA	SAVOIA DI LUCANIA	H730
POTENZA	SAN CHIRICO NUOVO	H795
POTENZA	SAN CHIRICO RAPARO	H796
POTENZA	SAN COSTANTINO ALBANESE	H808
POTENZA	SAN FELE	H831
POTENZA	SAN MARTINO D`AGRI	H994
POTENZA	SAN SEVERINO LUCANO	I157
POTENZA	SANT`ANGELO LE FRATTE	I288
POTENZA	SANT`ARCANGELO	I305
POTENZA	SARCONI	I426
POTENZA	SASSO DI CASTALDA	I457
POTENZA	SENISE	I610
POTENZA	SPINOSO	I917
POTENZA	TEANA	L082
POTENZA	TERRANOVA DI POLLINO	L126
POTENZA	TITO	L181
POTENZA	TOLVE	L197
POTENZA	TRAMUTOLA	L326
POTENZA	TRECCHINA	L357
POTENZA	TRIVIGNO	L439
POTENZA	VAGLIO BASILICATA	L532
POTENZA	VENOSA	L738
POTENZA	VIETRI DI POTENZA	L859
POTENZA	VIGGIANELLO	L873
POTENZA	VIGGIANO	L874
POTENZA	PATERNO	M269
RAVENNA	BRISIGHELLA	B188
RAVENNA	CASOLA VALSENIO	B982
RAVENNA	CASTEL BOLOGNESE	C065
RAVENNA	FAENZA	D458
RAVENNA	LUGO	E730
RAVENNA	RIOLO TERME	H302
RAVENNA	SOLAROLO	I787
REGGIO CALABRIA	AFRICO	A065
REGGIO CALABRIA	AGNANA CALABRA	A077
REGGIO CALABRIA	ANOIA	A303
REGGIO CALABRIA	ANTONIMINA	A314
REGGIO CALABRIA	ARDORE	A385
REGGIO CALABRIA	BAGALADI	A544
REGGIO CALABRIA	BAGNARA CALABRA	A552

REGGIO CALABRIA	BENESTARE	A780
REGGIO CALABRIA	BIANCO	A843
REGGIO CALABRIA	BIVONGI	A897
REGGIO CALABRIA	BOVA	B097
REGGIO CALABRIA	BOVALINO	B098
REGGIO CALABRIA	BOVA MARINA	B099
REGGIO CALABRIA	BRANCALEONE	B118
REGGIO CALABRIA	BRUZZANO ZEFFIRIO	B234
REGGIO CALABRIA	CALANNA	B379
REGGIO CALABRIA	CAMINI	B481
REGGIO CALABRIA	CAMPO CALABRO	B516
REGGIO CALABRIA	CANDIDONI	B591
REGGIO CALABRIA	CANOLO	B617
REGGIO CALABRIA	CARAFFA DEL BIANCO	B718
REGGIO CALABRIA	CARDETO	B756
REGGIO CALABRIA	CARERI	B766
REGGIO CALABRIA	CASIGNANA	B966
REGGIO CALABRIA	CAULONIA	C285
REGGIO CALABRIA	CIMINA`	C695
REGGIO CALABRIA	CINQUEFRONDI	C710
REGGIO CALABRIA	CITTANOVA	C747
REGGIO CALABRIA	CONDOFURI	C954
REGGIO CALABRIA	COSOLETO	D089
REGGIO CALABRIA	DELIANUOVA	D268
REGGIO CALABRIA	FEROLETO DELLA CHIESA	D545
REGGIO CALABRIA	FERRUZZANO	D557
REGGIO CALABRIA	FIUMARA	D619
REGGIO CALABRIA	MONTEBELLO IONICO	D746
REGGIO CALABRIA	GALATRO	D864
REGGIO CALABRIA	GERACE	D975
REGGIO CALABRIA	LOCRI	D976
REGGIO CALABRIA	GIFFONE	E025
REGGIO CALABRIA	GIOIA TAURO	E041
REGGIO CALABRIA	GIOIOSA IONICA	E044
REGGIO CALABRIA	GROTTERIA	E212
REGGIO CALABRIA	LAGANADI	E402
REGGIO CALABRIA	LAUREANA DI BORRELLO	E479
REGGIO CALABRIA	MAMMOLA	E873
REGGIO CALABRIA	MARINA D GIOIOSA IONICA	E956
REGGIO CALABRIA	MAROPATI	E968
REGGIO CALABRIA	MARTONE	E993
REGGIO CALABRIA	MELICUCCA`	F105
REGGIO CALABRIA	MELICUCCO	F106
REGGIO CALABRIA	MELITO DI PORTO SALVO	F112
REGGIO CALABRIA	MOLOCHIO	F301
REGGIO CALABRIA	MONASTERACE	F324
REGGIO CALABRIA	MOTTA SAN GIOVANNI	F779
REGGIO CALABRIA	OPPIDO MAMERTINA	G082
REGGIO CALABRIA	PALIZZI	G277
REGGIO CALABRIA	PALMI	G288
REGGIO CALABRIA	PAZZANO	G394
REGGIO CALABRIA	PLACANICA	G729
REGGIO CALABRIA	PLATI`	G735
REGGIO CALABRIA	POLISTENA	G791
REGGIO CALABRIA	PORTIGLIOLA	G905
REGGIO CALABRIA	SAMO	H013
REGGIO CALABRIA	REGGIO DI CALABRIA	H224
REGGIO CALABRIA	RIACE	H265
REGGIO CALABRIA	RIZZICONI	H359
REGGIO CALABRIA	ROCCAFORTE DEL GRECO	H408
REGGIO CALABRIA	ROCCELLA IONICA	H456
REGGIO CALABRIA	ROGHUDI	H489
REGGIO CALABRIA	ROSARNO	H558
REGGIO CALABRIA	SAN GIORGIO MORGETO	H889
REGGIO CALABRIA	SAN GIOVANNI DI GERACE	H903
REGGIO CALABRIA	SAN LORENZO	H959
REGGIO CALABRIA	SAN LUCA	H970
REGGIO CALABRIA	SAN PIETRO DI CARIDA`	I102
REGGIO CALABRIA	SAN PROCOPIO	I132
REGGIO CALABRIA	SAN ROBERTO	I139
REGGIO CALABRIA	S CRISTINA D`ASPROMONTE	I176
REGGIO CALABRIA	SANT`AGATA DEL BIANCO	I198
REGGIO CALABRIA	S ALESSIO IN ASPROMONTE	I214
REGGIO CALABRIA	S EUFEMIA D`ASPROMONTE	I333
REGGIO CALABRIA	SANT`ILARIO DELLO IONIO	I341
REGGIO CALABRIA	S STEFANO IN ASPROMONTE	I371
REGGIO CALABRIA	SCIDO	I536
REGGIO CALABRIA	SCILLA	I537
REGGIO CALABRIA	SEMINARA	I600
REGGIO CALABRIA	SERRATA	I656
REGGIO CALABRIA	SIDERNO	I725
REGGIO CALABRIA	SINOPOLI	I753
REGGIO CALABRIA	STAITI	I936
REGGIO CALABRIA	STIGNANO	I955
REGGIO CALABRIA	STILO	I956
REGGIO CALABRIA	TAURIANOVA	L063
REGGIO CALABRIA	TERRANOVA SAPPO MINULIO	L127
REGGIO CALABRIA	VARAPODIO	L673
REGGIO CALABRIA	VILLA SAN GIOVANNI	M018
REGGIO CALABRIA	SAN FERDINANDO	M277
REGGIO NELL`EMILIA	BUSANA	B283
REGGIO NELL`EMILIA	CARPINETI	B825
REGGIO NELL`EMILIA	CASINA	B967
REGGIO NELL`EMILIA	CASTELLARANO	C141
REGGIO NELL`EMILIA	CIANO D`ENZA	C669
REGGIO NELL`EMILIA	COLLAGNA	C840
REGGIO NELL`EMILIA	FABBRICO	D450
REGGIO NELL`EMILIA	GUALTIERI	E232
REGGIO NELL`EMILIA	GUASTALLA	E253
REGGIO NELL`EMILIA	RAMISETO	G654
REGGIO NELL`EMILIA	QUATTRO CASTELLA	H122
REGGIO NELL`EMILIA	SAN POLO D`ENZA	I123
REGGIO NELL`EMILIA	SCANDIANO	I496
REGGIO NELL`EMILIA	VEZZANO SUL CROSTOLO	L820
REGGIO NELL`EMILIA	VILLA MINOZZO	L969
RAGUSA	ACATE	A014
RAGUSA	CHIARAMONTE GULFI	C612
RAGUSA	COMISO	C927
RAGUSA	GIARRATANA	E016
RAGUSA	ISPICA	E366
RAGUSA	MODICA	F258
RAGUSA	MONTEROSSO ALMO	F610
RAGUSA	POZZALLO	G953
RAGUSA	RAGUSA	H163
RAGUSA	SANTA CROCE CAMERINA	I178
RAGUSA	SCICLI	I535
RAGUSA	VITTORIA	M088
RIETI	ACCUMOLI	A019
RIETI	AMATRICE	A258
RIETI	ANTRODOCO	A315
RIETI	ASCREA	A464
RIETI	CASPERIA	A472
RIETI	BELMONTE IN SABINA	A765

RIETI	BORBONA	A981
RIETI	BORGO VELINO	A996
RIETI	BORGOROSE	B008
RIETI	CANTALICE	B627
RIETI	CANTALUPO IN SABINA	B631
RIETI	CASAPROTA	B934
RIETI	CASTEL DI TORA	C098
RIETI	CASTELNUOVO DI FARFA	C224
RIETI	CASTEL SANT ANGELO	C268
RIETI	CITTADUCALE	C746
RIETI	CITTAREALE	C749
RIETI	COLLALTO SABINO	C841
RIETI	COLLEGIOVE	C859
RIETI	COLLEVECCHIO	C876
RIETI	COLLI SUL VELINO	C880
RIETI	CONCERVIANO	C946
RIETI	CONFIGNI	C959
RIETI	CONTIGLIANO	C969
RIETI	COTTANELLO	D124
RIETI	FARA IN SABINA	D493
RIETI	FIAMIGNANO	D560
RIETI	FORANO	D689
RIETI	FRASSO SABINO	D785
RIETI	GRECCIO	E160
RIETI	LABRO	E393
RIETI	LEONESSA	E535
RIETI	LONGONE SABINO	E681
RIETI	MAGLIANO SABINA	E812
RIETI	MICIGLIANO	F193
RIETI	MOMPEO	F319
RIETI	MONTASOLA	F430
RIETI	MONTEBUONO	F446
RIETI	MONTELEONE SABINO	F541
RIETI	MONTENERO SABINO	F579
RIETI	MONTE S GIOVANNI SABINA	F619
RIETI	MONTOPOLI DI SABINA	F687
RIETI	MORRO REATINO	F746
RIETI	PAGANICO SABINO	G232
RIETI	PESCOROCCHIANO	G498
RIETI	PETRELLA SALTO	G513
RIETI	POGGIO BUSTONE	G756
RIETI	POGGIO CATINO	G757
RIETI	POGGIO MIRTETO	G763
RIETI	POGGIO MOIANO	G764
RIETI	POGGIO NATIVO	G765
RIETI	POGGIO SAN LORENZO	G770
RIETI	POSTA	G934
RIETI	POZZAGLIA SABINA	G951
RIETI	RIETI	H282
RIETI	RIVODUTRI	H354
RIETI	ROCCANTICA	H427
RIETI	ROCCA SINIBALDA	H446
RIETI	SALISANO	H713
RIETI	SCANDRIGLIA	I499
RIETI	SELCI	I581
RIETI	STIMIGLIANO	I959
RIETI	TARANO	L046
RIETI	TOFFIA	L189
RIETI	TORRI IN SABINA	L286
RIETI	TORRICELLA IN SABINA	L293
RIETI	VACONE	L525
RIETI	VARCO SABINO	L676
ROMA	AFFILE	A062
ROMA	ALBANO LAZIALE	A132
ROMA	ALLUMIERE	A210
ROMA	ANGUILLARA SABAZIA	A297
ROMA	ANTICOLI CORRADO	A309
ROMA	ANZIO	A323
ROMA	ARCINAZZO ROMANO	A370
ROMA	ARICCIA	A401
ROMA	ARSOLI	A446
ROMA	ARTENA	A449
ROMA	BELLEGRA	A749
ROMA	BRACCIANO	B114
ROMA	CAMERATA NUOVA	B472
ROMA	CAMPAGNANO DI ROMA	B496
ROMA	CANALE MONTERANO	B576
ROMA	MANDELA	B632
ROMA	CAPENA	B649
ROMA	CAPRANICA PRENESTINA	B687
ROMA	CARPINETO ROMANO	B828
ROMA	CASTEL GANDOLFO	C116
ROMA	CASTEL MADAMA	C203
ROMA	CASTELNUOVO DI PORTO	C237
ROMA	CASTEL S PIETRO ROMANO	C266
ROMA	CAVE	C390
ROMA	CERRETO LAZIALE	C518
ROMA	CERVARA DI ROMA	C543
ROMA	CERVETERI	C552
ROMA	CICILIANO	C677
ROMA	LANUVIO	C767
ROMA	CIVITAVECCHIA	C773
ROMA	CIVITELLA SAN PAOLO	C784
ROMA	COLLEFERRO	C858
ROMA	COLONNA	C900
ROMA	FIANO ROMANO	D561
ROMA	FILACCIANO	D586
ROMA	FORMELLO	D707
ROMA	FRASCATI	D773
ROMA	GALLICANO NEL LAZIO	D875
ROMA	GAVIGNANO	D945
ROMA	GENAZZANO	D964
ROMA	GENZANO DI ROMA	D972
ROMA	GERANO	D978
ROMA	GORGA	E091
ROMA	GROTTAFERRATA	E204
ROMA	GUIDONIA MONTECELIO	E263
ROMA	JENNE	E382
ROMA	LABICO	E392
ROMA	LICENZA	E576
ROMA	MAGLIANO ROMANO	E813
ROMA	MANZIANA	E900
ROMA	MARCELLINA	E924
ROMA	MARINO	E958
ROMA	MAZZANO ROMANO	F064
ROMA	MENTANA	F127
ROMA	MONTECOMPATRI	F477
ROMA	MONTEFLAVIO	F504
ROMA	MONTELANICO	F534
ROMA	MONTELIBRETTI	F545
ROMA	MONTE PORZIO CATONE	F590
ROMA	MONTEROTONDO	F611
ROMA	MONTORIO ROMANO	F692
ROMA	MORICONE	F730
ROMA	MORLUPO	F734
ROMA	NAZZANO	F857
ROMA	NEROLA	F871
ROMA	NETTUNO	F880
ROMA	OLEVANO ROMANO	G022
ROMA	PALESTRINA	G274
ROMA	PALOMBARA SABINA	G293
ROMA	PERCILE	G444
ROMA	PISONIANO	G704
ROMA	POLI	G784
ROMA	POMEZIA	G811
ROMA	PONZANO ROMANO	G874
ROMA	RIANO	H267
ROMA	RIGNANO FLAMINIO	H288

ROMA	RIOFREDDO	H300
ROMA	ROCCA CANTERANO	H387
ROMA	ROCCA DI CAVE	H401
ROMA	ROCCA DI PAPA	H404
ROMA	ROCCA PRIORA	H432
ROMA	ROIATE	H494
ROMA	ROMA	H501
ROMA	SACROFANO	H658
ROMA	SAMBUCI	H745
ROMA	SAN GREGORIO DA SASSOLA	H942
ROMA	SAN POLO DEI CAVALIERI	I125
ROMA	SANTA MARINELLA	I255
ROMA	SANT`ANGELO ROMANO	I284
ROMA	SANT`ORESTE	I352
ROMA	SAN VITO ROMANO	I400
ROMA	SARACINESCO	I424
ROMA	SEGNI	I573
ROMA	SUBIACO	I992
ROMA	TIVOLI	L182
ROMA	TOLFA	L192
ROMA	TORRITA TIBERINA	L302
ROMA	TREVIGNANO ROMANO	L401
ROMA	VALLEPIETRA	L611
ROMA	VALLINFREDA	L625
ROMA	VALMONTONE	L639
ROMA	VELLETRI	L719
ROMA	VICOVARO	L851
ROMA	VIVARO ROMANO	M095
ROMA	ZAGAROLO	M141
RIMINI	CORIANO	D004
RIMINI	GEMMANO	D961
RIMINI	MISANO ADRIATICO	F244
RIMINI	MONDAINO	F346
RIMINI	MONTE COLOMBO	F476
RIMINI	MONTEFIORE CONCA	F502
RIMINI	MONTEGRIDOLFO	F523
RIMINI	MONTESCUDO	F641
RIMINI	POGGIO BERNI	G755
RIMINI	RICCIONE	H274
RIMINI	RIMINI	H294
RIMINI	SALUDECIO	H724
RIMINI	SAN CLEMENTE	H801
RIMINI	SAN GIOVANNI IN MARIGNANO	H921
RIMINI	SANTARCANGELO DI ROMAGNA	I304
RIMINI	TORRIANA	I550
RIMINI	VERUCCHIO	L797
ROVIGO	CEREGNANO	C500
ROVIGO	PORTO TOLLE	G923
ROVIGO	PORTO VIRO	G926
ROVIGO	SALARA	H689
ROVIGO	TAGLIO DI PO	L026
SALERNO	ACERNO	A023
SALERNO	AGROPOLI	A091
SALERNO	ALBANELLA	A128
SALERNO	ALFANO	A186
SALERNO	ALTAVILLA SILENTINA	A230
SALERNO	AMALFI	A251
SALERNO	ANGRI	A294
SALERNO	AQUARA	A343
SALERNO	ASCEA	A460
SALERNO	ATENA LUCANA	A484
SALERNO	AULETTA	A495
SALERNO	BARONISSI	A674
SALERNO	BATTIPAGLIA	A717
SALERNO	BELLOSGUARDO	A756
SALERNO	BRACIGLIANO	B115
SALERNO	BUCCINO	B242
SALERNO	BUONABITACOLO	B266
SALERNO	CAGGIANO	B351
SALERNO	CALVANICO	B437
SALERNO	CAMEROTA	B476
SALERNO	CAMPAGNA	B492
SALERNO	CAMPORA	B555
SALERNO	CANNALONGA	B608
SALERNO	CAPACCIO	B644
SALERNO	CASALBUONO	B868
SALERNO	CASALETTO SPARTANO	B888
SALERNO	CASAL VELINO	B895
SALERNO	CASELLE IN PITTARI	B959
SALERNO	CASTELCIVITA	C069
SALERNO	CASTELLABATE	C125
SALERNO	CASTELNUOVO CILENTO	C231
SALERNO	CASTELNUOVO DI CONZA	C235
SALERNO	CASTEL SAN GIORGIO	C259
SALERNO	CASTEL SAN LORENZO	C262
SALERNO	CASTIGLIONE D GENOVESI	C306
SALERNO	CAVA DE` TIRRENI	C361
SALERNO	CELLE DI BULGHERIA	C444
SALERNO	CENTOLA	C470
SALERNO	CERASO	C485
SALERNO	CETARA	C584
SALERNO	CICERALE	C676
SALERNO	COLLIANO	C879
SALERNO	CONTRONE	C973
SALERNO	CONTURSI TERME	C974
SALERNO	CORBARA	C984
SALERNO	CORLETO MONFORTE	D011
SALERNO	CUCCARO VETERE	D195
SALERNO	TEGGIANO	D292
SALERNO	EBOLI	D390
SALERNO	FELITTO	D527
SALERNO	FISCIANO	D615
SALERNO	FUTANI	D832
SALERNO	GIFFONI SEI CASALI	E026
SALERNO	GIFFONI VALLE PIANA	E027
SALERNO	GIOI	E037
SALERNO	GIUNGANO	E060
SALERNO	ISPANI	E365
SALERNO	LAUREANA CILENTO	E480
SALERNO	LAURINO	E485
SALERNO	LAURITO	E486
SALERNO	LAVIANO	E498
SALERNO	LUSTRA	E767
SALERNO	MAGLIANO VETERE	E814
SALERNO	MAIORI	E839
SALERNO	MERCATO SAN SEVERINO	F138
SALERNO	MINORI	F223
SALERNO	MOIO DELLA CIVITELLA	F278
SALERNO	MONTANO ANTILIA	F426
SALERNO	MONTECORICE	F479
SALERNO	MONTECORVINO PUGLIANO	F480
SALERNO	MONTECORVINO ROVELLA	F481
SALERNO	MONTEFORTE CILENTO	F507
SALERNO	MONTE SAN GIACOMO	F618
SALERNO	MONTESANO S MARCELLANA	F625
SALERNO	MORIGERATI	F731
SALERNO	NOCERA INFERIORE	F912
SALERNO	NOCERA SUPERIORE	F913
SALERNO	NOVI VELIA	F967
SALERNO	OGLIASTRO CILENTO	G011
SALERNO	OLEVANO SUL TUSCIANO	G023
SALERNO	OLIVETO CITRA	G039
SALERNO	OMIGNANO	G063
SALERNO	ORRIA	G121
SALERNO	OTTATI	G192
SALERNO	PADULA	G226
SALERNO	PAGANI	G230
SALERNO	PALOMONTE	G292

SALERNO	PERDIFUMO	G447
SALERNO	PERITO	G455
SALERNO	PERTOSA	G476
SALERNO	PETINA	G509
SALERNO	PIAGGINE	G538
SALERNO	VALLE DELL`ANGELO	G540
SALERNO	PISCIOTTA	G707
SALERNO	POLLA	G793
SALERNO	POLLICA	G796
SALERNO	PONTECAGNANO FAIANO	G834
SALERNO	STELLA CILENTO	G887
SALERNO	POSTIGLIONE	G939
SALERNO	PRAIANO	G976
SALERNO	PRIGNANO CILENTO	H062
SALERNO	RAVELLO	H198
SALERNO	RICIGLIANO	H277
SALERNO	ROCCADASPIDE	H394
SALERNO	ROCCAGLORIOSA	H412
SALERNO	ROFRANO	H485
SALERNO	ROMAGNANO AL MONTE	H503
SALERNO	ROSCIGNO	H564
SALERNO	RUTINO	H644
SALERNO	SACCO	H654
SALERNO	SALA CONSILINA	H683
SALERNO	SALENTO	H686
SALERNO	SALERNO	H703
SALERNO	SALVITELLE	H732
SALERNO	SAN CIPRIANO PICENTINO	H800
SALERNO	SAN GIOVANNI A PIRO	H907
SALERNO	SAN GREGORIO MAGNO	H943
SALERNO	SAN MANGO PIEMONTE	H977
SALERNO	SAN MAURO CILENTO	I031
SALERNO	SAN MAURO LA BRUCA	I032
SALERNO	SAN PIETRO AL TANAGRO	I089
SALERNO	SAN RUFO	I143
SALERNO	SANTA MARINA	I253
SALERNO	SANTOMENNA	I260
SALERNO	SANT`ANGELO A FASANELLA	I278
SALERNO	SANT`ARSENIO	I307
SALERNO	S EGIDIO D MONTE ALBINO	I317
SALERNO	SAN VALENTINO TORIO	I377
SALERNO	SANZA	I410
SALERNO	SAPRI	I422
SALERNO	SARNO	I438
SALERNO	SASSANO	I451
SALERNO	SCAFATI	I483
SALERNO	SCALA	I486
SALERNO	SERRAMEZZANA	I648
SALERNO	SERRE	I666
SALERNO	SESSA CILENTO	I677
SALERNO	SIANO	I720
SALERNO	STIO	I960
SALERNO	TORCHIARA	L212
SALERNO	TORRACA	L233
SALERNO	TORRE ORSAIA	L274
SALERNO	TORTORELLA	L306
SALERNO	TRAMONTI	L323
SALERNO	TRENTINARA	L377
SALERNO	VALLO DELLA LUCANIA	L628
SALERNO	VALVA	L656
SALERNO	VIBONATI	L835
SALERNO	VIETRI SUL MARE	L860
SALERNO	SICIGNANO DEGLI ALBURNI	M253
SALERNO	BELLIZZI	M294
SIENA	ABBADIA SAN SALVATORE	A006
SIENA	ASCIANO	A461
SIENA	SINALUNGA	A468
SIENA	BUONCONVENTO	B269
SIENA	CASOLE D ELSA	B984
SIENA	CASTELLINA IN CHIANTI	C172
SIENA	CASTELNUOVO BERARDENGA	C227
SIENA	CASTIGLIONE D ORCIA	C313
SIENA	CETONA	C587
SIENA	CHIANCIANO TERME	C608
SIENA	CHIUSDINO	C661
SIENA	CHIUSI	C662
SIENA	COLLE DI VAL D ELSA	C847
SIENA	GAIOLE IN CHIANTI	D858
SIENA	MONTALCINO	F402
SIENA	MONTEPULCIANO	F592
SIENA	MONTERIGGIONI	F598
SIENA	MONTERONI D ARBIA	F605
SIENA	MONTICIANO	F676
SIENA	MURLO	F815
SIENA	PIANCASTAGNAIO	G547
SIENA	PIENZA	G602
SIENA	POGGIBONSI	G752
SIENA	RADDA IN CHIANTI	H153
SIENA	RADICOFANI	H156
SIENA	RADICONDOLI	H157
SIENA	RAPOLANO TERME	H185
SIENA	SAN CASCIANO DEI BAGNI	H790
SIENA	SAN GIMIGNANO	H875
SIENA	SAN GIOVANNI D ASSO	H911
SIENA	SAN QUIRICO D ORCIA	I135
SIENA	SARTEANO	I445
SIENA	SIENA	I726
SIENA	SOVICILLE	I877
SIENA	TORRITA DI SIENA	L303
SIENA	TREQUANDA	L384
SONDRIO	ALBAREDO PER SAN MARCO	A135
SONDRIO	ALBOSAGGIA	A172
SONDRIO	ARDENNO	A382
SONDRIO	BORMIO	B049
SONDRIO	BUGLIO IN MONTE	B255
SONDRIO	CAIOLO	B366
SONDRIO	CAMPODOLCINO	B530
SONDRIO	CASPOGGIO	B993
SONDRIO	CHIESA IN VALMALENCO	C628
SONDRIO	CHIURO	C651
SONDRIO	CIVO	C785
SONDRIO	COLORINA	C903
SONDRIO	FORCOLA	D694
SONDRIO	FUSINE	D830
SONDRIO	GEROLA ALTA	D990
SONDRIO	GORDONA	E090
SONDRIO	GROSIO	E200
SONDRIO	MADESIMO	E342
SONDRIO	LANZADA	E443
SONDRIO	LIVIGNO	E621
SONDRIO	MONTAGNA IN VALTELLINA	F393
SONDRIO	MORBEGNO	F712
SONDRIO	PIATEDA	G576
SONDRIO	PIURO	G718
SONDRIO	PONTE IN VALTELLINA	G829
SONDRIO	PRATA CAMPORTACCIO	G993
SONDRIO	SAMOLACO	H752
SONDRIO	SAN GIACOMO FILIPPO	H868
SONDRIO	SONDALO	I828
SONDRIO	SPRIANA	I928
SONDRIO	TALAMONA	L035
SONDRIO	TARTANO	L056
SONDRIO	TEGLIO	L084
SONDRIO	TIRANO	L175
SONDRIO	TORRE DI SANTA MARIA	L244
SONDRIO	VALDIDENTRO	L557
SONDRIO	VALDISOTTO	L563
SONDRIO	VALFURVA	L576

SONDRIO	VAL MASINO	L638
SONDRIO	VILLA DI CHIAVENNA	L907
LA SPEZIA	AMEGLIA	A261
LA SPEZIA	ARCOLA	A373
LA SPEZIA	BEVERINO	A836
LA SPEZIA	BOLANO	A932
LA SPEZIA	BONASSOLA	A961
LA SPEZIA	BORGHETTO DI VARA	A992
LA SPEZIA	BRUGNATO	B214
LA SPEZIA	CALICE AL CORNOVIGLIO	B410
LA SPEZIA	CARRO	B838
LA SPEZIA	CARRODANO	B839
LA SPEZIA	CASTELNUOVO MAGRA	C240
LA SPEZIA	DEIVA MARINA	D265
LA SPEZIA	FOLLO	D655
LA SPEZIA	FRAMURA	D758
LA SPEZIA	SESTA GODANO	E070
LA SPEZIA	LA SPEZIA	E463
LA SPEZIA	LEVANTO	E560
LA SPEZIA	MAISSANA	E842
LA SPEZIA	ORTONOVO	G143
LA SPEZIA	PIGNONE	G664
LA SPEZIA	RIOMAGGIORE	H304
LA SPEZIA	ROCCHETTA DI VARA	H461
LA SPEZIA	SANTO STEFANO DI MAGRA	I363
LA SPEZIA	SARZANA	I449
LA SPEZIA	VARESE LIGURE	L681
LA SPEZIA	VERNAZZA	L774
LA SPEZIA	VEZZANO LIGURE	L819
LA SPEZIA	ZIGNAGO	M177
SIRACUSA	AUGUSTA	A494
SIRACUSA	AVOLA	A522
SIRACUSA	BUCCHERI	B237
SIRACUSA	BUSCEMI	B287
SIRACUSA	CANICATTINI BAGNI	B603
SIRACUSA	CARLENTINI	B787
SIRACUSA	CASSARO	C006
SIRACUSA	FERLA	D540
SIRACUSA	FLORIDIA	D636
SIRACUSA	FRANCOFONTE	D768
SIRACUSA	LENTINI	E532
SIRACUSA	MELILLI	F107
SIRACUSA	NOTO	F943
SIRACUSA	PACHINO	G211
SIRACUSA	PALAZZOLO ACREIDE	G267
SIRACUSA	ROSOLINI	H574
SIRACUSA	SIRACUSA	I754
SIRACUSA	SOLARINO	I785
SIRACUSA	SORTINO	I864
SIRACUSA	PORTOPALO DI CAPO PASSERO	M257
SIRACUSA	PRIOLO GARGALLO	M279
SASSARI	AGGIUS	A069
SASSARI	ALA` DEI SARDI	A115
SASSARI	ALGHERO	A192
SASSARI	ANELA	A287
SASSARI	ARDARA	A379
SASSARI	ARZACHENA	A453
SASSARI	BANARI	A606
SASSARI	BENETUTTI	A781
SASSARI	BERCHIDDA	A789
SASSARI	BESSUDE	A827
SASSARI	BONNANARO	A976
SASSARI	BONO	A977
SASSARI	BONORVA	A978
SASSARI	BORTIGIADAS	B063
SASSARI	BORUTTA	B064
SASSARI	BOTTIDDA	B094
SASSARI	BUDDUSO`	B246
SASSARI	BULTEI	B264
SASSARI	BULZI	B265
SASSARI	BURGOS	B276
SASSARI	CALANGIANUS	B378
SASSARI	CARGEGHE	B772
SASSARI	CASTELSARDO	C272
SASSARI	CHEREMULE	C600
SASSARI	CHIARAMONTI	C613
SASSARI	CODRONGIANUS	C818
SASSARI	COSSOINE	D100
SASSARI	ESPORLATU	D441
SASSARI	FLORINAS	D637
SASSARI	GIAVE	E019
SASSARI	ILLORAI	E285
SASSARI	ITTIREDDU	E376
SASSARI	ITTIRI	E377
SASSARI	LAERRU	E401
SASSARI	LUOGOSANTO	E747
SASSARI	LURAS	E752
SASSARI	MARA	E902
SASSARI	MARTIS	E992
SASSARI	MONTELEONE ROCCA DORIA	F542
SASSARI	MONTI	F667
SASSARI	MORES	F721
SASSARI	MUROS	F818
SASSARI	NUCHIS	F973
SASSARI	NUGHEDU SAN NICOLO`	F975
SASSARI	NULE	F976
SASSARI	NULVI	F977
SASSARI	OLBIA	G015
SASSARI	OLMEDO	G046
SASSARI	OSCHIRI	G153
SASSARI	OSILO	G156
SASSARI	OSSI	G178
SASSARI	OZIERI	G203
SASSARI	PADRIA	G225
SASSARI	PALAU	G258
SASSARI	PATTADA	G376
SASSARI	PERFUGAS	G450
SASSARI	PLOAGHE	G740
SASSARI	PORTO TORRES	G924
SASSARI	POZZOMAGGIORE	G962
SASSARI	PUTIFIGARI	H095
SASSARI	ROMANA	H507
SASSARI	AGLIENTU	H848
SASSARI	SANTA TERESA GALLURA	I312
SASSARI	SASSARI	I452
SASSARI	SEDINI	I565
SASSARI	SEMESTENE	I598
SASSARI	SENNORI	I614
SASSARI	SILIGO	I732
SASSARI	SORSO	I863
SASSARI	TELTI	L088
SASSARI	TEMPIO PAUSANIA	L093
SASSARI	THIESI	L158
SASSARI	TISSI	L180
SASSARI	TORRALBA	L235
SASSARI	TRINITA` AGULTU VIGNOLA	L428
SASSARI	TULA	L464
SASSARI	URI	L503
SASSARI	USINI	L509
SASSARI	VALLEDORIA	L604
SASSARI	VILLANOVA MONTELEONE	L989
SASSARI	BADESI	M214
SASSARI	VIDDALBA	M259
SASSARI	GOLFO ARANCI	M274
SASSARI	LOIRI PORTO S. PAOLO	M275
SASSARI	S. ANTONIO DI GALLURA	M276
SASSARI	TERGU	M282
SASSARI	S. MARIA COGHINAS	M284

SASSARI	STINTINO	M290
SASSARI	ERULA	M292
SASSARI	PADRU	M301
SAVONA	ALASSIO	A122
SAVONA	ALBENGA	A145
SAVONA	ALBISOLA SUPERIORE	A166
SAVONA	ALTARE	A226
SAVONA	ANDORA	A278
SAVONA	BALESTRINO	A593
SAVONA	BARDINETO	A647
SAVONA	BOISSANO	A931
SAVONA	BORGHETTO SANTO SPIRITO	A999
SAVONA	BORGIO-VEREZZI	B005
SAVONA	CAIRO MONTENOTTE	B369
SAVONA	CALICE LIGURE	B409
SAVONA	CALIZZANO	B416
SAVONA	CARCARE	B748
SAVONA	CASANOVA LERRONE	B927
SAVONA	CASTELBIANCO	C063
SAVONA	CASTELVECCHIO DI R B	C276
SAVONA	CELLE LIGURE	C443
SAVONA	CENGIO	C463
SAVONA	CERIALE	C510
SAVONA	CISANO SUL NEVA	C729
SAVONA	COSSERIA	D095
SAVONA	DEGO	D264
SAVONA	ERLI	D424
SAVONA	ORCO FEGLINO	D522
SAVONA	FINALE LIGURE	D600
SAVONA	GARLENDA	D927
SAVONA	GIUSTENICE	E064
SAVONA	GIUSVALLA	E066
SAVONA	LOANO	E632
SAVONA	MAGLIOLO	E816
SAVONA	MILLESIMO	F213
SAVONA	MIOGLIA	F226
SAVONA	MURIALDO	F813
SAVONA	NASINO	F847
SAVONA	NOLI	F926
SAVONA	ONZO	G076
SAVONA	ORTOVERO	G144
SAVONA	PALLARE	G281
SAVONA	PIANA CRIXIA	G542
SAVONA	PIETRA LIGURE	G605
SAVONA	PLODIO	G741
SAVONA	PONTINVREA	G866
SAVONA	QUILIANO	H126
SAVONA	RIALTO	H266
SAVONA	ROCCAVIGNALE	H452
SAVONA	SASSELLO	I453
SAVONA	SAVONA	I480
SAVONA	STELLA	I946
SAVONA	STELLANELLO	I947
SAVONA	TESTICO	L152
SAVONA	TOIRANO	L190
SAVONA	TOVO SAN GIACOMO	L315
SAVONA	URBE	L499
SAVONA	VADO LIGURE	L528
SAVONA	VARAZZE	L675
SAVONA	VENDONE	L730
SAVONA	VEZZI PORTIO	L823
SAVONA	VILLANOVA D`ALBENGA	L975
TARANTO	AVETRANA	A514
TARANTO	CAROSINO	B808
TARANTO	CASTELLANETA	C136
TARANTO	CRISPIANO	D171
TARANTO	FAGGIANO	D463
TARANTO	FRAGAGNANO	D754
TARANTO	GINOSA	E036
TARANTO	GROTTAGLIE	E205
TARANTO	LATERZA	E469
TARANTO	LEPORANO	E537
TARANTO	LIZZANO	E630
TARANTO	MANDURIA	E882
TARANTO	MARTINA FRANCA	E986
TARANTO	MARUGGIO	E995
TARANTO	MASSAFRA	F027
TARANTO	MONTEIASI	F531
TARANTO	MONTEMESOLA	F563
TARANTO	MONTEPARANO	F587
TARANTO	MOTTOLA	F784
TARANTO	PALAGIANELLO	G251
TARANTO	PALAGIANO	G252
TARANTO	PULSANO	H090
TARANTO	ROCCAFORZATA	H409
TARANTO	SAN GIORGIO IONICO	H882
TARANTO	S MARZANO DI S GIUSEPPE	I018
TARANTO	SAVA	I467
TARANTO	TARANTO	L049
TARANTO	TORRICELLA	L294
TARANTO	STATTE	M298
TERAMO	ALBA ADRIATICA	A125
TERAMO	ANCARANO	A270
TERAMO	ARSITA	A445
TERAMO	ATRI	A488
TERAMO	BASCIANO	A692
TERAMO	BELLANTE	A746
TERAMO	BISENTI	A885
TERAMO	CAMPLI	B515
TERAMO	CANZANO	B640
TERAMO	CASTEL CASTAGNA	C040
TERAMO	CASTELLALTO	C128
TERAMO	CASTELLI	C169
TERAMO	COLLEDARA	C311
TERAMO	CASTIGLIONE M RAIMONDO	C316
TERAMO	CASTILENTI	C322
TERAMO	CELLINO ATTANASIO	C449
TERAMO	CERMIGNANO	C517
TERAMO	CIVITELLA DEL TRONTO	C781
TERAMO	COLONNELLA	C901
TERAMO	CONTROGUERRA	C972
TERAMO	CORROPOLI	D043
TERAMO	CORTINO	D076
TERAMO	CROGNALETO	D179
TERAMO	FANO ADRIANO	D489
TERAMO	GIULIANOVA	E058
TERAMO	ISOLA GRAN SASSO ITALIA	E343
TERAMO	MARTINSICURO	E989
TERAMO	MONTEFINO	F500
TERAMO	ROSETO DEGLI ABRUZZI	F585
TERAMO	MONTORIO AL VOMANO	F690
TERAMO	MORRO D`ORO	F747
TERAMO	MOSCIANO SANT`ANGELO	F764
TERAMO	PINETO	F831
TERAMO	NERETO	F870
TERAMO	NOTARESCO	F942
TERAMO	PENNA SANT`ANDREA	G437
TERAMO	PIETRACAMELA	G608
TERAMO	ROCCA SANTA MARIA	H440
TERAMO	S EGIDIO ALLA VIBRATA	I318
TERAMO	SANT`OMERO	I348
TERAMO	SILVI	I741
TERAMO	TERAMO	L103
TERAMO	TORANO NUOVO	L207
TERAMO	TORRICELLA SICURA	L295
TERAMO	TORTORETO	L307
TERAMO	TOSSICIA	L314
TERAMO	VALLE CASTELLANA	L597

TORINO	ALA DI STURA	A117
TORINO	ALICE SUPERIORE	A199
TORINO	ALMESE	A218
TORINO	ALPETTE	A221
TORINO	ALPIGNANO	A222
TORINO	ANDEZENO	A275
TORINO	ANDRATE	A282
TORINO	ANGROGNA	A295
TORINO	AVIGLIANA	A518
TORINO	AZEGLIO	A525
TORINO	BAIRO	A584
TORINO	BALANGERO	A587
TORINO	BALME	A599
TORINO	BARDONECCHIA	A651
TORINO	BIBIANA	A853
TORINO	BOBBIO PELLICE	A910
TORINO	BORGIALLO	B003
TORINO	BORGOFRANCO D`IVREA	B015
TORINO	BORGONE SUSA	B024
TORINO	BOSCONERO	B075
TORINO	BRICHERASIO	B171
TORINO	BROSSO	B205
TORINO	BROZOLO	B209
TORINO	BRUSASCO	B225
TORINO	BRUZOLO	B232
TORINO	BUSANO	B284
TORINO	BUSSOLENO	B297
TORINO	CAFASSE	B350
TORINO	CALUSO	B435
TORINO	VALPRATO SOANA	B510
TORINO	CANISCHIO	B605
TORINO	CANTALUPA	B628
TORINO	CANTOIRA	B637
TORINO	CAPRIE	B705
TORINO	CAREMA	B762
TORINO	CARIGNANO	B777
TORINO	CARMAGNOLA	B791
TORINO	CASALBORGONE	B867
TORINO	CASELETTE	B955
TORINO	CASTAGNETO PO	C045
TORINO	CASTELLAMONTE	C133
TORINO	CASTELNUOVO NIGRA	C241
TORINO	CAVAGNOLO	C369
TORINO	CAVOUR	C404
TORINO	CERES	C497
TORINO	CERESOLE REALE	C505
TORINO	CESANA TORINESE	C564
TORINO	CHIALAMBERTO	C604
TORINO	CHIANOCCO	C610
TORINO	CHIAVERANO	C624
TORINO	CHIESANUOVA	C629
TORINO	CHIOMONTE	C639
TORINO	CHIUSA DI SAN MICHELE	C655
TORINO	CHIVASSO	C665
TORINO	CINTANO	C711
TORINO	COASSOLO TORINESE	C801
TORINO	COAZZE	C803
TORINO	COLLERETTO CASTELNUOVO	C867
TORINO	CONDOVE	C955
TORINO	CORIO	D008
TORINO	CUORGNE`	D208
TORINO	EXILLES	D433
TORINO	FAVRIA	D520
TORINO	FENESTRELLE	D532
TORINO	MONCENISIO	D553
TORINO	FIANO	D562
TORINO	FOGLIZZO	D646
TORINO	FORNO CANAVESE	D725
TORINO	FRASSINETTO	D781
TORINO	FROSSASCO	D812
TORINO	GASSINO TORINESE	D933
TORINO	GERMAGNANO	D983
TORINO	GIAVENO	E020
TORINO	GIVOLETTO	E067
TORINO	GRAVERE	E154
TORINO	GROSCAVALLO	E199
TORINO	GROSSO	E203
TORINO	INGRIA	E301
TORINO	ISSIGLIO	E368
TORINO	IVREA	E379
TORINO	LA CASSA	E394
TORINO	LANZO TORINESE	E445
TORINO	LAURIANO	E484
TORINO	LEMIE	E520
TORINO	LESSOLO	E551
TORINO	LOCANA	E635
TORINO	LUGNACCO	E727
TORINO	LUSERNA SAN GIOVANNI	E758
TORINO	LUSERNETTA	E759
TORINO	MARENTINO	E941
TORINO	MASSELLO	F041
TORINO	MATTIE	F058
TORINO	MAZZE`	F067
TORINO	MEANA DI SUSA	F074
TORINO	MERCENASCO	F140
TORINO	MEUGLIANO	F164
TORINO	MEZZENILE	F182
TORINO	MONPANTERO	F318
TORINO	MONASTERO DI LANZO	F327
TORINO	MONTALDO TORINESE	F407
TORINO	NOASCA	F906
TORINO	NOLE	F925
TORINO	NOMAGLIO	F927
TORINO	NOVALESA	F948
TORINO	OGLIANICO	G010
TORINO	OULX	G196
TORINO	PARELLA	G330
TORINO	PECCO	G396
TORINO	PEROSA ARGENTINA	G463
TORINO	PERRERO	G465
TORINO	PERTUSIO	G477
TORINO	PESSINETTO	G505
TORINO	PINASCA	G672
TORINO	PINEROLO	G674
TORINO	PINO TORINESE	G678
TORINO	PIOSSASCO	G691
TORINO	POMARETTO	G805
TORINO	PONT CANAVESE	G826
TORINO	PRAGELATO	G973
TORINO	PRALI	G978
TORINO	PRALORMO	G979
TORINO	PRAMOLLO	G982
TORINO	PRAROSTINO	G986
TORINO	PRASCORSANO	G988
TORINO	PRATIGLIONE	G997
TORINO	QUASSOLO	H120
TORINO	QUINCINETTO	H127
TORINO	REANO	H207
TORINO	RIBORDONE	H270
TORINO	RIVALBA	H333
TORINO	RIVARA	H338
TORINO	RIVAROLO CANAVESE	H340
TORINO	ROBASSOMERO	H367
TORINO	ROCCA CANAVESE	H386
TORINO	RONCO CANAVESE	H539
TORINO	RORA`	H554
TORINO	ROURE	H555
TORINO	RUBIANA	H627

TORINO	RUEGLIO	H631	TRAPANI	VALDERICE	G319
TORINO	SALBERTRAND	H684	TRAPANI	PARTANNA	G347
TORINO	SALASSA	H691	TRAPANI	POGGIOREALE	G767
TORINO	SALZA DI PINEROLO	H734	TRAPANI	SALAPARUTA	H688
TORINO	SAN BENIGNO CANAVESE	H775	TRAPANI	SALEMI	H700
TORINO	SAN CARLO CANAVESE	H789	TRAPANI	SANTA NINFA	I291
TORINO	SAN COLOMBANO BELMONTE	H804	TRAPANI	SAN VITO LO CAPO	I407
TORINO	SAN DIDERO	H820	TRAPANI	TRAPANI	L331
TORINO	SAN FRANCESCO AL CAMPO	H847	TRAPANI	VITA	M081
TORINO	SAN GERMANO CHISONE	H862	TRAPANI	PETROSINO	M281
TORINO	SAN GILLIO	H873	TERNI	ACQUASPARTA	A045
TORINO	SAN GIORIO DI SUSA	H900	TERNI	ALLERONA	A207
TORINO	SAN MARTINO CANAVESE	H997	TERNI	ALVIANO	A242
TORINO	SAN MAURIZIO CANAVESE	I024	TERNI	AMELIA	A262
TORINO	SAN PIETRO VAL LEMINA	I090	TERNI	ARRONE	A439
TORINO	SAN RAFFAELE CIMENA	I137	TERNI	ATTIGLIANO	A490
TORINO	SAN SEBASTIANO DA PO	I152	TERNI	BASCHI	A691
TORINO	SAN SECONDO DI PINEROLO	I154	TERNI	CALVI DELL`UMBRIA	B446
TORINO	SANT`AMBROGIO DI TORINO	I258	TERNI	CASTEL GIORGIO	C117
TORINO	SAUZE DI CESANA	I465	TERNI	CASTEL VISCARDO	C289
TORINO	SAUZE D`OULX	I466	TERNI	FABRO	D454
TORINO	SESTRIERE	I692	TERNI	FERENTILLO	D538
TORINO	SETTIMO VITTONE	I702	TERNI	FICULLE	D570
TORINO	SPARONE	I886	TERNI	GIOVE	E045
TORINO	STRAMBINO	I970	TERNI	GUARDEA	E241
TORINO	SUSA	L013	TERNI	LUGNANO IN TEVERINA	E729
TORINO	TAVAGNASCO	L066	TERNI	MONTECASTRILLI	F457
TORINO	TORINO	L219	TERNI	MONTECCHIO	F462
TORINO	TORRE PELLICE	L277	TERNI	MONTEFRANCO	F510
TORINO	TRANA	L327	TERNI	MONTEGABBIONE	F513
TORINO	TRAUSELLA	L338	TERNI	MONTELEONE D`ORVIETO	F543
TORINO	TRAVES	L340	TERNI	NARNI	F844
TORINO	TRAVERSELLA	L345	TERNI	ORVIETO	G148
TORINO	USSEAUX	L515	TERNI	OTRICOLI	G189
TORINO	USSEGLIO	L516	TERNI	PARRANO	G344
TORINO	VAIE	L538	TERNI	PENNA IN TEVERINA	G432
TORINO	VICO CANAVESE	L548	TERNI	POLINO	G790
TORINO	VAL DELLA TORRE	L555	TERNI	PORANO	G881
TORINO	VALGIOIE	L578	TERNI	SAN GEMINI	H857
TORINO	VALLO TORINESE	L629	TERNI	SAN VENANZO	I381
TORINO	VALPERGA	L644	TERNI	STRONCONE	I981
TORINO	VARISELLA	L685	TERNI	TERNI	L117
TORINO	VENAUS	L726	TERNI	AVIGLIANO UMBRO	M258
TORINO	VENARIA	L727	TRIESTE	SAN DORLIGO DELLA VALLE	D324
TORINO	VEROLENGO	L779	TRIESTE	DUINO-AURISINA	D383
TORINO	VERRUA SAVOIA	L787	TRIESTE	MONRUPINO	F378
TORINO	VIDRACCO	L857	TRIESTE	MUGGIA	F795
TORINO	VILLAR DORA	L999	TRIESTE	SGONICO	I715
TORINO	VILLAR FOCCHIARDO	M007	TRIESTE	TRIESTE	L424
TORINO	VILLAR PELLICE	M013	TREVISO	ASOLO	A471
TORINO	VINOVO	M060	TREVISO	BORSO DEL GRAPPA	B061
TORINO	VISCHE	M071	TREVISO	BREDA DI PIAVE	B128
TORINO	VISTRORIO	M080	TREVISO	CAERANO DI SAN MARCO	B349
TORINO	VIU`	M094	TREVISO	CAPPELLA MAGGIORE	B678
TORINO	VOLPIANO	M122	TREVISO	CASTELCUCCO	C073
TRAPANI	ALCAMO	A176	TREVISO	CAVASO DEL TOMBA	C384
TRAPANI	BUSETO PALIZZOLO	B288	TREVISO	CESSALTO	C580
TRAPANI	CALATAFIMI SEGESTA	B385	TREVISO	CIMADOLMO	C689
TRAPANI	CAMPOBELLO DI MAZARA	B521	TREVISO	CISON DI VALMARINO	C735
TRAPANI	CASTELLAMMARE DEL GOLFO	C130	TREVISO	CODOGNE`	C815
TRAPANI	CASTELVETRANO	C286	TREVISO	COLLE UMBERTO	C848
TRAPANI	CUSTONACI	D234	TREVISO	CONEGLIANO	C957
TRAPANI	ERICE	D423	TREVISO	CORDIGNANO	C992
TRAPANI	FAVIGNANA	D518	TREVISO	CORNUDA	D030
TRAPANI	GIBELLINA	E023	TREVISO	CRESPANO DEL GRAPPA	D157
TRAPANI	MARSALA	E974	TREVISO	FARRA DI SOLIGO	D505
TRAPANI	MAZARA DEL VALLO	F061	TREVISO	FOLLINA	D654
TRAPANI	PACECO	G208	TREVISO	FONTANELLE	D674
TRAPANI	PANTELLERIA	G315	TREVISO	FONTE	D680

TREVISO	FREGONA	D794	UDINE	CERCIVENTO	C494
TREVISO	GAIARINE	D854	UDINE	CERVIGNANO DEL FRIULI	C556
TREVISO	GIAVERA DEL MONTELLO	E021	UDINE	CHIUSAFORTE	C656
TREVISO	GODEGA DI SANT`URBANO	E071	UDINE	CIVIDALE DEL FRIULI	C758
TREVISO	MARENO DI PIAVE	E940	UDINE	CODROIPO	C817
TREVISO	MASER	F009	UDINE	COLLOREDO MONTE ALBANO	C885
TREVISO	MASERADA SUL PIAVE	F012	UDINE	CORNO DI ROSAZZO	D027
TREVISO	SILEA	F116	UDINE	COSEANO	D085
TREVISO	MIANE	F190	UDINE	DIGNANO	D300
TREVISO	MOGLIANO VENETO	F269	UDINE	DOGNA	D316
TREVISO	MONFUMO	F360	UDINE	DRENCHIA	D366
TREVISO	MONTEBELLUNA	F443	UDINE	ENEMONZO	D408
TREVISO	MOTTA DI LIVENZA	F770	UDINE	FAEDIS	D455
TREVISO	NERVESA DELLA BATTAGLIA	F872	UDINE	FAGAGNA	D461
TREVISO	ODERZO	F999	UDINE	FIUMICELLO	D627
TREVISO	ORMELLE	G115	UDINE	FLAIBANO	D630
TREVISO	PADERNO DEL GRAPPA	G221	UDINE	FORGARIA NEL FRIULI	D700
TREVISO	PIEVE DI SOLIGO	G645	UDINE	FORNI AVOLTRI	D718
TREVISO	PONTE DI PIAVE	G846	UDINE	FORNI DI SOPRA	D719
TREVISO	PONZANO VENETO	G875	UDINE	FORNI DI SOTTO	D720
TREVISO	PORTOBUFFOLE`	G909	UDINE	GEMONA DEL FRIULI	D962
TREVISO	POSSAGNO	G933	UDINE	GONARS	E083
TREVISO	POVEGLIANO	G944	UDINE	GRIMACCO	E179
TREVISO	PREGANZIOL	H022	UDINE	LATISANA	E473
TREVISO	REFRONTOLO	H220	UDINE	LAUCO	E476
TREVISO	REVINE LAGO	H253	UDINE	LESTIZZA	E553
TREVISO	RONCADE	H523	UDINE	LUSEVERA	E760
TREVISO	SALGAREDA	H706	UDINE	MAGNANO IN RIVIERA	E820
TREVISO	SAN BIAGIO DI CALLALTA	H781	UDINE	MAJANO	E833
TREVISO	SAN FIOR	H843	UDINE	MALBORGHETTO-VALBRUNA	E847
TREVISO	SAN PIETRO DI FELETTO	I103	UDINE	MANZANO	E899
TREVISO	SAN POLO DI PIAVE	I124	UDINE	MARTIGNACCO	E982
TREVISO	SAN VENDEMIANO	I382	UDINE	MERETO DI TOMBA	F144
TREVISO	S ZENONE DEGLI EZZELINI	I417	UDINE	MOGGIO UDINESE	F266
TREVISO	SARMEDE	I435	UDINE	MOIMACCO	F275
TREVISO	SEGUSINO	I578	UDINE	MONTENARS	F574
TREVISO	SPRESIANO	I927	UDINE	MORTEGLIANO	F756
TREVISO	SUSEGANA	L014	UDINE	MORUZZO	F760
TREVISO	TARZO	L058	UDINE	MUZZANA DEL TURGNANO	F832
TREVISO	TREVIGNANO	L402	UDINE	NIMIS	F898
TREVISO	TREVISO	L407	UDINE	OSOPPO	G163
TREVISO	VALDOBBIADENE	L565	UDINE	OVARO	G198
TREVISO	VAZZOLA	L700	UDINE	PAGNACCO	G238
TREVISO	VEDELAGO	L706	UDINE	PALAZZOLO DELLO STELLA	G268
TREVISO	VIDOR	L856	UDINE	PALMANOVA	G284
TREVISO	VILLORBA	M048	UDINE	PALUZZA	G300
TREVISO	VITTORIO VENETO	M089	UDINE	PASIAN DI PRATO	G352
TREVISO	VOLPAGO DEL MONTELLO	M118	UDINE	PAULARO	G381
TREVISO	ZENSON DI PIAVE	M163	UDINE	PAVIA DI UDINE	G389
TREVISO	ZERO BRANCO	M171	UDINE	TAIPANA	G736
UDINE	AIELLO DEL FRIULI	A103	UDINE	POCENIA	G743
UDINE	AMARO	A254	UDINE	PONTEBBA	G831
UDINE	AMPEZZO	A267	UDINE	PORPETTO	G891
UDINE	AQUILEIA	A346	UDINE	POVOLETTO	G949
UDINE	ARTA TERME	A447	UDINE	POZZUOLO DEL FRIULI	G966
UDINE	ARTEGNA	A448	UDINE	PRADAMANO	G969
UDINE	ATTIMIS	A491	UDINE	PRATO CARNICO	H002
UDINE	BAGNARIA ARSA	A553	UDINE	PRECENICCO	H014
UDINE	BASILIANO	A700	UDINE	PREMARIACCO	H029
UDINE	BERTIOLO	A810	UDINE	PREONE	H038
UDINE	BICINICCO	A855	UDINE	PULFERO	H089
UDINE	BUJA	B259	UDINE	RAGOGNA	H161
UDINE	BUTTRIO	B309	UDINE	RAVASCLETTO	H196
UDINE	CAMINO AL TAGLIAMENTO	B483	UDINE	REANA DEL ROIALE	H206
UDINE	CAMPOFORMIDO	B536	UDINE	REMANZACCO	H229
UDINE	CARLINO	B788	UDINE	RESIA	H242
UDINE	CASSACCO	B994	UDINE	RIGOLATO	H289
UDINE	CASTIONS DI STRADA	C327	UDINE	RIVE D`ARCANO	H347
UDINE	CAVAZZO CARNICO	C389	UDINE	RIVIGNANO	H352

UDINE	RONCHIS	H533
UDINE	RUDA	H629
UDINE	SAN DANIELE DEL FRIULI	H816
UDINE	SAN GIORGIO DI NOGARO	H895
UDINE	S GIOVANNI AL NATISONE	H906
UDINE	SAN LEONARDO	H951
UDINE	SAN PIETRO AL NATISONE	I092
UDINE	SANTA MARIA LA LONGA	I248
UDINE	SAN VITO AL TORRE	I404
UDINE	SAN VITO DI FAGAGNA	I405
UDINE	SAURIS	I464
UDINE	SAVOGNA	I478
UDINE	SEDEGLIANO	I562
UDINE	SOCCHIEVE	I777
UDINE	STREGNA	I974
UDINE	SUTRIO	L018
UDINE	TALMASSONS	L039
UDINE	TAPOGLIANO	L044
UDINE	TARCENTO	L050
UDINE	TARVISIO	L057
UDINE	TAVAGNACCO	L065
UDINE	TEOR	L101
UDINE	TERZO DI AQUILEIA	L144
UDINE	TOLMEZZO	L195
UDINE	TORREANO	L246
UDINE	TORVISCOSA	L309
UDINE	TRASAGHIS	L335
UDINE	TREPPO GRANDE	L382
UDINE	TRICESIMO	L421
UDINE	UDINE	L483
UDINE	VARMO	L686
UDINE	VENZONE	L743
UDINE	VERZEGNIS	L801
UDINE	VILLA SANTINA	L909
UDINE	ZUGLIO	M200
VARESE	ARCISATE	A371
VARESE	BESOZZO	A826
VARESE	BIANDRONNO	A845
VARESE	CASTELLO CABIAGLIO	B312
VARESE	CASSANO MAGNAGO	C004
VARESE	CAVARIA CON PREMEZZO	C382
VARESE	CREMENAGA	D144
VARESE	CURIGLIA C MONTEVIASCO	D217
VARESE	INDUNO OLONA	E299
VARESE	LONATE CEPPINO	E665
VARESE	MARZIO	F002
VARESE	MONTEGRINO-VALTRAVAGLIA	F526
VERBANO-CUSIO-OSSOLA	ANTRONA SCHIERANCO	A317
VERBANO-CUSIO-OSSOLA	ANZOLA D OSSOLA	A325
VERBANO-CUSIO-OSSOLA	AROLA	A427
VERBANO-CUSIO-OSSOLA	AURANO	A497
VERBANO-CUSIO-OSSOLA	BACENO	A534
VERBANO-CUSIO-OSSOLA	BOGNANCO	A925
VERBANO-CUSIO-OSSOLA	BROVELLO CARPUGNINO	B207
VERBANO-CUSIO-OSSOLA	CALASCA CASTIGLIONE	B380
VERBANO-CUSIO-OSSOLA	CANNERO RIVIERA	B610
VERBANO-CUSIO-OSSOLA	COSSOGNO	D099
VERBANO-CUSIO-OSSOLA	CRAVEGGIA	D134
VERBANO-CUSIO-OSSOLA	CREVOLADOSSOLA	D168
VERBANO-CUSIO-OSSOLA	CRODO	D177
VERBANO-CUSIO-OSSOLA	DRUOGNO	D374
VERBANO-CUSIO-OSSOLA	FORMAZZA	D706
VERBANO-CUSIO-OSSOLA	LOREGLIA	E685
VERBANO-CUSIO-OSSOLA	MACUGNAGA	E790
VERBANO-CUSIO-OSSOLA	MADONNA DEL SASSO	E795
VERBANO-CUSIO-OSSOLA	MALESCO	E853
VERBANO-CUSIO-OSSOLA	MASERA	F010
VERBANO-CUSIO-OSSOLA	MONTECRESTESE	F483
VERBANO-CUSIO-OSSOLA	NONIO	F932
VERBANO-CUSIO-OSSOLA	OMEGNA	G062
VERBANO-CUSIO-OSSOLA	ORNAVASSO	G117
VERBANO-CUSIO-OSSOLA	PIEDIMULERA	G600
VERBANO-CUSIO-OSSOLA	PIEVE VERGONTE	G658
VERBANO-CUSIO-OSSOLA	PREMIA	H033
VERBANO-CUSIO-OSSOLA	QUARNA SOTTO	H107
VERBANO-CUSIO-OSSOLA	RE	H203
VERBANO-CUSIO-OSSOLA	SAN BERNARDINO VERBANO	H777
VERBANO-CUSIO-OSSOLA	SANTA MARIA MAGGIORE	I249
VERBANO-CUSIO-OSSOLA	TOCENO	L187
VERBANO-CUSIO-OSSOLA	TRAREGO VIGGIONA	L333
VERBANO-CUSIO-OSSOLA	TRASQUERA	L336
VERBANO-CUSIO-OSSOLA	TRONTANO	L450
VERBANO-CUSIO-OSSOLA	VALSTRONA	L651
VERCELLI	ALAGNA VALSESIA	A119
VERCELLI	ALBANO VERCELLESE	A130
VERCELLI	ARBORIO	A358
VERCELLI	ASIGLIANO VERCELLESE	A466
VERCELLI	BALMUCCIA	A600
VERCELLI	BALOCCO	A601
VERCELLI	BIANZE	A847
VERCELLI	BOCCIOLETO	A914
VERCELLI	BORGOSESIA	B041
VERCELLI	BORGO VERCELLI	B046
VERCELLI	BREIA	B136
VERCELLI	BURONZO	B280
VERCELLI	CAMPERTOGNO	B505
VERCELLI	CARCOFORO	B752
VERCELLI	CARESANA	B767
VERCELLI	CARESANABLOT	B768
VERCELLI	CARISIO	B782
VERCELLI	CASANOVA ELVO	B928
VERCELLI	SAN GIACOMO VERCELLESE	B952

VERCELLI	CERVATTO	C548	VENEZIA	S MICHELE TAGLIAMENTO	I040
VERCELLI	CIGLIANO	C680	VENEZIA	SANTO STINO DI LIVENZA	I373
VERCELLI	CIVIASCO	C757	VICENZA	ALBETTONE	A154
VERCELLI	COLLOBIANO	C884	VICENZA	ALTISSIMO	A236
VERCELLI	COSTANZANA	D113	VICENZA	ARCUGNANO	A377
VERCELLI	CRESCENTINO	D154	VICENZA	ARSIERO	A444
VERCELLI	CROVA	D187	VICENZA	ARZIGNANO	A459
VERCELLI	DESANA	D281	VICENZA	ASIAGO	A465
VERCELLI	FOBELLO	D641	VICENZA	BARBARANO VICENTINO	A627
VERCELLI	FONTANETTO PO	D676	VICENZA	BASSANO DEL GRAPPA	A703
VERCELLI	FORMIGLIANA	D712	VICENZA	BREGANZE	B132
VERCELLI	GATTINARA	D938	VICENZA	BROGLIANO	B196
VERCELLI	GHISLARENGO	E007	VICENZA	CALDOGNO	B403
VERCELLI	GREGGIO	E163	VICENZA	CALTRANO	B433
VERCELLI	GUARDABOSONE	E237	VICENZA	CALVENE	B441
VERCELLI	LAMPORO	E433	VICENZA	CASSOLA	C037
VERCELLI	LENTA	E528	VICENZA	CASTEGNERO	C056
VERCELLI	LIGNANA	E583	VICENZA	CASTELGOMBERTO	C119
VERCELLI	LIVORNO FERRARIS	E626	VICENZA	CHIAMPO	C605
VERCELLI	LOZZOLO	E711	VICENZA	CHIUPPANO	C650
VERCELLI	MOLLIA	F297	VICENZA	CISMON DEL GRAPPA	C734
VERCELLI	MOTTA DEI CONTI	F774	VICENZA	COGOLLO DEL CENGIO	C824
VERCELLI	OLCENENGO	G016	VICENZA	CONCO	C949
VERCELLI	OLDENICO	G018	VICENZA	COSTABISSARA	D107
VERCELLI	PALAZZOLO VERCELLESE	G266	VICENZA	CREAZZO	D136
VERCELLI	PERTENGO	G471	VICENZA	CRESPADORO	D156
VERCELLI	PEZZANA	G528	VICENZA	ENEGO	D407
VERCELLI	PILA	G666	VICENZA	FARA VICENTINO	D496
VERCELLI	PIODE	G685	VICENZA	FOZA	D750
VERCELLI	POSTUA	G940	VICENZA	GALLIO	D882
VERCELLI	PRAROLO	G985	VICENZA	GAMBELLARA	D897
VERCELLI	QUARONA	H108	VICENZA	GAMBUGLIANO	D902
VERCELLI	QUINTO VERCELLESE	H132	VICENZA	GRISIGNANO DI ZOCCO	E184
VERCELLI	RASSA	H188	VICENZA	GRUMOLO DELLE ABBADESSE	E226
VERCELLI	RIMA SAN GIUSEPPE	H291	VICENZA	ISOLA VICENTINA	E354
VERCELLI	RIMASCO	H292	VICENZA	LAGHI	E403
VERCELLI	RIMELLA	H293	VICENZA	LASTEBASSE	E465
VERCELLI	RIVA VALDOBBIA	H329	VICENZA	LONGARE	E671
VERCELLI	RIVE	H346	VICENZA	LONIGO	E682
VERCELLI	ROVASENDA	H364	VICENZA	LUGO DI VICENZA	E731
VERCELLI	ROASIO	H365	VICENZA	LUSIANA	E762
VERCELLI	RONSECCO	H549	VICENZA	MALO	E864
VERCELLI	ROSSA	H577	VICENZA	MARANO VICENTINO	E912
VERCELLI	SALASCO	H690	VICENZA	MAROSTICA	E970
VERCELLI	SALI VERCELLESE	H707	VICENZA	MASON VICENTINO	F019
VERCELLI	SAN GERMANO VERCELLESE	H861	VICENZA	MONTECCHIO MAGGIORE	F464
VERCELLI	SANTHIA`	I337	VICENZA	MONTE DI MALO	F486
VERCELLI	SCOPA	I544	VICENZA	MONTEVIALE	F662
VERCELLI	SCOPELLO	I545	VICENZA	MONTORSO VICENTINO	F696
VERCELLI	STROPPIANA	I984	VICENZA	MOSSANO	F768
VERCELLI	TRICERRO	L420	VICENZA	SALCEDO	F810
VERCELLI	TRINO VERCELLESE	L429	VICENZA	NANTO	F838
VERCELLI	TRONZANO VERCELLESE	L451	VICENZA	NOGAROLE VICENTINO	F922
VERCELLI	VALDUGGIA	L566	VICENZA	ORGIANO	G095
VERCELLI	VARALLO	L669	VICENZA	PIANEZZE	G560
VERCELLI	VERCELLI	L750	VICENZA	POSINA	G931
VERCELLI	VILLARBOIT	M003	VICENZA	POVE DEL GRAPPA	G943
VERCELLI	VILLATA	M028	VICENZA	RECOARO TERME	H214
VERCELLI	VOCCA	M106	VICENZA	ROANA	H361
VENEZIA	ANNONE VENETO	A302	VICENZA	ROMANO D`EZZELINO	H512
VENEZIA	CAORLE	B642	VICENZA	ROSSANO VENETO	H580
VENEZIA	CAVARZERE	C383	VICENZA	ROTZO	H594
VENEZIA	CHIOGGIA	C638	VICENZA	SAN GERMANO DEI BERICI	H863
VENEZIA	ERACLEA	D415	VICENZA	SAN NAZARIO	I047
VENEZIA	MARCON	E936	VICENZA	SANTORSO	I353
VENEZIA	MARTELLAGO	E980	VICENZA	SARCEDO	I425
VENEZIA	MEOLO	F130	VICENZA	SAREGO	I430
VENEZIA	NOVENTA DI PIAVE	F963	VICENZA	SCHIO	I531
VENEZIA	SAN DONA` DI PIAVE	H823	VICENZA	SOLAGNA	I783

VICENZA	SOVIZZO	I879
VICENZA	TORREBELVICINO	L248
VICENZA	TORRI DI QUARTESOLO	L297
VICENZA	TRISSINO	L433
VICENZA	VALDAGNO	L551
VICENZA	VALLI DEL PASUBIO	L624
VICENZA	VALSTAGNA	L650
VICENZA	VELO D`ASTICO	L723
VICENZA	VILLAGA	L952
VICENZA	ZOVENCEDO	M194
VICENZA	ZUGLIANO	M199
VERONA	AFFI	A061
VERONA	ARCOLE	A374
VERONA	BADIA CALAVENA	A540
VERONA	BARDOLINO	A650
VERONA	BOSCO CHIESANUOVA	B073
VERONA	BOVOLONE	B107
VERONA	BRENTINO BELLUNO	B152
VERONA	BRENZONE	B154
VERONA	BUSSOLENGO	B296
VERONA	CALDIERO	B402
VERONA	CAPRINO VERONESE	B709
VERONA	CASALEONE	B886
VERONA	CASTELNUOVO DI VERONA	C225
VERONA	CAVAION VERONESE	C370
VERONA	CAZZANO DI TRAMIGNA	C412
VERONA	CEREA	C498
VERONA	CERRO VERONESE	C538
VERONA	COSTERMANO	D118
VERONA	DOLCE`	D317
VERONA	ERBE`	D419
VERONA	ERBEZZO	D420
VERONA	FERRARA DI MONTE BALDO	D549
VERONA	FUMANE	D818
VERONA	GARDA	D915
VERONA	GAZZO VERONESE	D957
VERONA	GREZZANA	E171
VERONA	ILLASI	E284
VERONA	ISOLA DELLA SCALA	E349
VERONA	LAVAGNO	E489
VERONA	LAZISE	E502
VERONA	LEGNAGO	E512
VERONA	MALCESINE	E848
VERONA	MARANO DI VALPOLICELLA	E911
VERONA	MEZZANE DI SOTTO	F172
VERONA	MOZZECANE	F789
VERONA	NEGRAR	F861
VERONA	NOGARA	F918
VERONA	NOGAROLE ROCCA	F921
VERONA	OPPEANO	G080
VERONA	PALU`	G297
VERONA	PASTRENGO	G365
VERONA	PESCHIERA DEL GARDA	G489
VERONA	RIVOLI VERONESE	H356
VERONA	RONCA`	H522
VERONA	ROVERCHIARA	H606
VERONA	ROVERE` VERONESE	H608
VERONA	SAN MAURO DI SALINE	H712
VERONA	SALIZZOLE	H714
VERONA	SAN BONIFACIO	H783
VERONA	SAN GIOVANNI ILARIONE	H916
VERONA	SANGUINETTO	H944
VERONA	S MARTINO BUON ALBERGO	I003
VERONA	S AMBROGIO VALPOLICELLA	I259
VERONA	SANT`ANNA D`ALFAEDO	I292
VERONA	SAN ZENO DI MONTAGNA	I414
VERONA	SELVA DI PROGNO	I594
VERONA	SOAVE	I775
VERONA	SORGA`	I850
VERONA	TORRI DEL BENACO	L287
VERONA	TREGNAGO	L364
VERONA	TREVENZUOLO	L396
VERONA	VALEGGIO SUL MINCIO	L567
VERONA	VELO VERONESE	L722
VERONA	VERONA	L781
VERONA	VESTENANOVA	L810
VERONA	VIGASIO	L869
VERONA	VILLAFRANCA DI VERONA	L949
VERONA	ZIMELLA	M178
VITERBO	ACQUAPENDENTE	A040
VITERBO	ARLENA DI CASTRO	A412
VITERBO	BAGNOREGIO	A577
VITERBO	BARBARANO ROMANO	A628
VITERBO	VASANELLO	A701
VITERBO	BASSANO ROMANO	A704
VITERBO	BASSANO IN TEVERINA	A706
VITERBO	BLERA	A857
VITERBO	BOLSENA	A949
VITERBO	BOMARZO	A955
VITERBO	CALCATA	B388
VITERBO	CANEPINA	B597
VITERBO	CANINO	B604
VITERBO	CAPODIMONTE	B663
VITERBO	CAPRANICA	B688
VITERBO	CAPRAROLA	B691
VITERBO	CARBOGNANO	B735
VITERBO	CASTEL SANT`ELIA	C269
VITERBO	CASTIGLIONE IN TEVERINA	C315
VITERBO	CELLENO	C446
VITERBO	CELLERE	C447
VITERBO	CIVITA CASTELLANA	C765
VITERBO	CIVITELLA D`AGLIANO	C780
VITERBO	CORCHIANO	C988
VITERBO	TARQUINIA	D024
VITERBO	FABRICA DI ROMA	D452
VITERBO	FALERIA	D475
VITERBO	FARNESE	D503
VITERBO	GALLESE	D870
VITERBO	GRADOLI	E126
VITERBO	GRAFFIGNANO	E128
VITERBO	GROTTE DI CASTRO	E210
VITERBO	ISCHIA DI CASTRO	E330
VITERBO	LATERA	E467
VITERBO	LUBRIANO	E713
VITERBO	MARTA	E978
VITERBO	MONTALTO DI CASTRO	F419
VITERBO	MONTEFIASCONE	F499
VITERBO	MONTE ROMANO	F603
VITERBO	NEPI	F868
VITERBO	ONANO	G065
VITERBO	ORIOLO ROMANO	G111
VITERBO	ORTE	G135
VITERBO	PIANSANO	G571
VITERBO	PROCENO	H071
VITERBO	RONCIGLIONE	H534
VITERBO	VILLA S GIOVANNI TUSCIA	H913
VITERBO	SAN LORENZO NUOVO	H969
VITERBO	SORIANO NEL CIMINO	I855
VITERBO	SUTRI	L017
VITERBO	TESSENNANO	L150
VITERBO	TUSCANIA	L310
VITERBO	VALENTANO	L569
VITERBO	VALLERANO	L612
VITERBO	VEIANO	L713
VITERBO	VETRALLA	L814
VITERBO	VIGNANELLO	L882
VITERBO	VITERBO	M082
VITERBO	VITORCHIANO	M086

VIBO VALENTIA	ACQUARO	A043
VIBO VALENTIA	ARENA	A386
VIBO VALENTIA	BRIATICO	B169
VIBO VALENTIA	BROGNATURO	B197
VIBO VALENTIA	CAPISTRANO	B655
VIBO VALENTIA	CESSANITI	C581
VIBO VALENTIA	DASA`	D253
VIBO VALENTIA	DINAMI	D303
VIBO VALENTIA	DRAPIA	D364
VIBO VALENTIA	FABRIZIA	D453
VIBO VALENTIA	FILADELFIA	D587
VIBO VALENTIA	FILANDARI	D589
VIBO VALENTIA	FILOGASO	D596
VIBO VALENTIA	FRANCAVILLA ANGITOLA	D762
VIBO VALENTIA	FRANCICA	D767
VIBO VALENTIA	GEROCARNE	D988
VIBO VALENTIA	IONADI	E321
VIBO VALENTIA	JOPPOLO	E389
VIBO VALENTIA	LIMBADI	E590
VIBO VALENTIA	MAIERATO	E836
VIBO VALENTIA	MILETO	F207
VIBO VALENTIA	VIBO VALENTIA	F537
VIBO VALENTIA	MONTEROSSO CALABRO	F607
VIBO VALENTIA	NARDODIPACE	F843
VIBO VALENTIA	NICOTERA	F893
VIBO VALENTIA	PARGHELIA	G335
VIBO VALENTIA	PIZZO	G722
VIBO VALENTIA	PIZZONI	G728
VIBO VALENTIA	POLIA	G785
VIBO VALENTIA	RICADI	H271
VIBO VALENTIA	ROMBIOLO	H516
VIBO VALENTIA	SAN CALOGERO	H785
VIBO VALENTIA	SAN COSTANTINO CALABRO	H807
VIBO VALENTIA	SAN GREGORIO D`IPPONA	H941
VIBO VALENTIA	SAN NICOLA DA CRISSA	I058
VIBO VALENTIA	SANT`ONOFRIO	I350
VIBO VALENTIA	SERRA SAN BRUNO	I639
VIBO VALENTIA	SIMBARIO	I744
VIBO VALENTIA	SORIANELLO	I853
VIBO VALENTIA	SORIANO CALABRO	I854
VIBO VALENTIA	SPILINGA	I905
VIBO VALENTIA	STEFANACONI	I945
VIBO VALENTIA	TROPEA	L452
VIBO VALENTIA	VALLELONGA	L607
VIBO VALENTIA	VAZZANO	L699
VIBO VALENTIA	ZACCANOPOLI	M138
VIBO VALENTIA	ZAMBRONE	M143
VIBO VALENTIA	ZUNGRI	M204

09A015513

ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA

Indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati relativi al mese di novembre 2009, che si pubblicano ai sensi dell'articolo 81 della legge 27 luglio 1978, n. 392 (Disciplina delle locazioni di immobili urbani), ed ai sensi dell'articolo 54 della legge del 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica).

Gli indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati relativi ai singoli mesi del 2008 e 2009 e le loro variazioni rispetto agli indici relativi al corrispondente mese dell'anno precedente e di due anni precedenti risultano:

ANNI e MESI	INDICI (Base 1995=100)	Variazioni percentuali rispetto al corrispondente periodo	
		dell' anno precedente	di due anni precedenti
2008 Novembre	134,7	2,6	5,0
Dicembre	134,5	2,0	4,8
Media	*134,2*		
2009 Gennaio	134,2	1,5	4,4
Febbraio	134,5	1,5	4,4
Marzo	134,5	1,0	4,3
Aprile	134,8	1,0	4,3
Maggio	135,1	0,7	4,2
Giugno	135,3	0,4	4,2
Luglio	135,3	-0,1	3,9
Agosto	135,8	0,2	4,1
Settembre	135,4	0,1	3,8
Ottobre	135,5	0,2	3,6
Novembre	135,6	0,7	3,3

09A15278

ENTE NAZIONALE ASSISTENZA AL VOLO

Comunicazione delle condizioni di applicazione del sistena dei canoni di rotta e condizioni di pagamento, applicabili dal 1° ottobre 2007

A seguito dell'adesione della Repubblica italiana alla Convenzione Internazionale di Cooperazione per la Sicurezza alla Navigazione Aerea (EUROCONTROL) ed al relativo Accordo Multilaterale per i Canoni di rotta, autorizzata con legge 20 dicembre 1995, n. 575, si comunicano di seguito le Condizioni di Applicazione e di Pagamento delle Tariffe per i servizi forniti al traffico aereo in rotta in vigore dal 1° gennaio 2010, stabilite dall'Ufficio Centrale dei Canoni di Rotta (CRCO) dell'organizzazione EUROCONTROL, secondo le procedure internazionalmente definite.

Il testo integrale delle istruzioni per gli utenti è disponibile presso la Sede Centrale dell'ENAV SpA - Via Salaria, 716- 00138 ROMA (tel. 06/81661).

ALLEGATO

Condizioni di applicazione del Sistema dei Canoni di Rotta e Condizioni di pagamento

Ottobre 2007 (IT)

ORGANIZZAZIONE EUROPEA PER LA SICUREZZA DELLA NAVIGAZIONE AEREA

EUROCONTROL

CONDIZIONI DI APPLICAZIONE DEL

SISTEMA DEI CANONI DI ROTTA

E

CONDIZIONI DI PAGAMENTO

[Testo approvato dalla Commissione allargata ed entrato in vigore il 1/10/07]

Stampato nel 2007

(Questa versione annulla e sostituisce l'edizione N. 06.60.02/2)

CONDIZIONI DI APPLICAZIONE DEL SISTEMA DEI CANONI DI ROTTA

ARTICOLO 1

1. Viene percepito un canone per ciascun volo effettuato da un aeromobile in conformità con le procedure formulate in applicazione degli Standard e delle Pratiche raccomandate dall'Organizzazione dell'Aviazione civile internazionale, nello spazio aereo che ricade sotto la responsabilità degli Stati contraenti Ai fini dei canoni di rotta, tale spazio aereo è diviso in zone di tariffazione di rotta, definite dagli Stati contraenti ed elencate nell'allegato 1.

2. Il canone costituisce la remunerazione dei costi sostenuti dagli Stati contraenti in relazione alle installazioni ed ai servizi di navigazione aerea in rotta, all'esercizio del Sistema dei canoni di rotta, oltre che dei costi sostenuti da EUROCONTROL per la gestione del Sistema.

3. I canoni generati in una determinata zona di tariffazione possono essere soggetti all'imposta sul valore aggiunto (IVA). EUROCONTROL può, in tal caso, percepire l'imposta menzionata alle condizioni e secondo le procedure convenute con lo Stato o gli Stati contraenti in questione.

4. I canoni generati in una data zona di tariffazione possono essere soggetti a sistemi di incentivi. EUROCONTROL può attuare i sistemi di incentivi alle condizioni e secondo le procedute convenute con lo Stato o gli Stati contraenti in questione.

5. La persona cui il canone è imputato è l'operatore dell'aeromobile al momento in cui il volo ha avuto luogo. Nel caso l'identità dell'operatore non fosse conosciuta, è considerato come tale il proprietario dell'aeromobile, fintanto che questi non abbia dimostrato chi sia l'operatore.

ARTICOLO 2

Per ogni volo che accede allo spazio aereo delle zone di tariffazione di cui all'allegato 1 viene percepito un unico canone (**R**), pari alla somma dei canoni generati dal volo stesso nello spazio aereo delle zone di tariffazione in questione:

$$\mathbf{R} = \sum_{n} \mathbf{r_i}$$

Il canone individuale ($\mathbf{r_i}$) per i voli all'interno di una zona di tariffazione (**i**) è calcolato in conformità con le disposizioni dell'Articolo 3.

ARTICOLO 3

Il canone per un volo che ha luogo in una data zona di tariffazione (**i**) è calcolato secondo la formula:

$$\mathbf{r_i = t_i \times N_i}$$

nella quale ($\mathbf{r_i}$) è il canone, ($\mathbf{t_i}$) è il coefficiente unitario di tariffazione e ($\mathbf{N_i}$) è il numero di unità di servizio corrispondenti a tale volo.

ARTICOLO 4

Per un dato volo, il numero di unità di servizio designato da (**N_i**) e citato nel precedente articolo viene ottenuto per mezzo della formula seguente:

$$N_i = d_i \times p$$

laddove (**d_i**) è il coefficiente di distanza corrispondente alla zona di tariffazione (**i**) e (**p**) è il coefficiente di peso dell'aeromobile interessato.

ARTICOLO 5

1. Il coefficiente di distanza (**d_i**) è ottenuto dividendo per cento (100) il numero che rappresenta la distanza ortodromica espressa in chilometri fra:

   - l'aerodromo di partenza situato all'interno della zona di tariffazione (**i**) ovvero il punto di ingresso entro detta zona

   e

   - l'aerodromo di prima destinazione situato all'interno della zona di tariffazione (**i**) ovvero il punto di uscita da detta zona.

I punti di ingresso e di uscita sono costituiti dai punti in cui la rotta riportata sul piano di volo attraversa i limiti laterali della detta zona di tariffazione. Il piano di volo tiene conto di tutti i cambiamenti apportati dall'operatore al piano di volo inizialmente depositato così come di tutti i cambiamenti approvati dall'operatore conseguenti all'applicazione di misure di gestione dei flussi di traffico aereo

2. Per i voli che terminano nell'aerodromo di partenza dell'aeromobile e nel corso dei quali non ha avuto luogo alcun atterraggio intermedio (voli circolari) è applicato l'articolo 5.1, tranne nei seguenti due casi:

   a) per un volo circolare effettuato esclusivamente in un'unica zona di tariffazione, il coefficiente di distanza è ottenuto dividendo per cento (100) il numero che rappresenta la distanza ortodromica espressa in chilometri fra l'aerodromo e il punto più distante dall'aerodromo, moltiplicato per due (2);

   b) per un volo circolare effettuato in più zone di tariffazione è applicato l'articolo 5.1, tranne che nella zona di tariffazione in cui è situato il punto più distante dall'aerodromo, nella quale il coefficiente di distanza è ottenuto dividendo per cento (100) il numero che rappresenta la distanza ortodromica totale espressa in chilometri fra il punto di ingresso entro detta zona di tariffazione e il punto più distante dall'aerodromo, e da questo punto più distante al punto di uscita da detta zona di tariffazione.

3. La distanza da prendere in considerazione verrà determinata sottraendo venti (20) chilometri per ogni decollo e per ogni atterraggio effettuato sul territorio di uno Stato contraente.

ARTICOLO 6

1. Il coefficiente di peso (**p**), espresso da un numero a due decimali, è pari alla radice quadrata del quoziente che si ottiene dividendo per cinquanta (50) il numero delle tonnellate metriche, espresso da un numero a un decimale, del peso massimo certificato al decollo dell'aeromobile, quale appare sul certificato di navigabilità, sul manuale di volo o su qualche altro documento ufficiale, come segue

$$p = \sqrt{\frac{\text{peso max al decollo}}{50}}$$

Quando il peso massimo certificato al decollo dell'aeromobile non è noto agli organismi responsabili della riscossione dei canoni, il coefficiente di peso viene stabilito sulla base del peso dell'aeromobile più pesante e dello stesso tipo di cui sia nota l'esistenza.

2. Quando per uno stesso aeromobile esistono più pesi massimi certificati al decollo, il fattore peso è stabilito in base al più elevato peso massimo al decollo autorizzato per tale aeromobile dal suo Stato d'immatricolazione.

3. Quando, tuttavia, un operatore ha dichiarato a EUROCONTROL, entro l'ultimo giorno lavorativo del mese in cui la relativa flotta di aeromobili ha subito modifiche e comunque almeno una volta all'anno, di disporre di più aeromobili corrispondenti a diverse versioni dello stesso tipo, il coefficiente di peso per ciascun aeromobile di tale tipo utilizzato dall'operatore in questione viene determinato sulla base della media dei pesi massimi al decollo di tutti i suoi aeromobili dello stesso tipo. Il calcolo di tale coefficiente, per tipo di aeromobile e per operatore, viene effettuato almeno una volta all'anno.

ARTICOLO 7

1. Il coefficiente unitario di tariffazione ($\mathbf{t_i}$) è stabilito in euro.

2. Salvo decisione contraria di uno Stato contraente, il coefficiente unitario di tariffazione per una zona di tariffazione viene ricalcolato mensilmente applicando il tasso di cambio medio mensile tra l'euro e la moneta nazionale per il mese precedente a quello nel corso del quale ha avuto luogo il volo Il tasso di cambio applicato è la media mensile dei "tassi incrociati alla chiusura", calcolato da Reuters sulla base del tasso BID giornaliero.

ARTICOLO 8

1. Sono esentati dal pagamento del canone i seguenti voli:

   a. voli effettuati da aeromobili il cui peso massimo autorizzato al decollo è inferiore a due (2) tonnellate metriche;

   b. voli effettuati esclusivamente per il trasporto di Sovrani regnanti e loro parenti stretti, di Capi di Stato e di Governo, nonché di ministri in missione ufficiale; questi voli dovranno, in ogni caso, essere comprovati con l'appropriato indicatore di status o un'annotazione sul piano di volo;

   c. i voli di ricerca e soccorso autorizzati dall'organismo competente.

2. Inoltre, per ciò che concerne una data zona di tariffazione che ricade sotto la sua/loro responsabilità, uno Stato o gli Stati contraenti interessati possono decidere di esentare dal pagamento del canone:

   a. i voli militari effettuati da aeromobili militari di qualsiasi Stato;

   b. i voli di addestramento effettuati esclusivamente allo scopo di ottenere un brevetto di pilota o una qualificazione per il personale di condotta, quando ne è fatta menzione specifica nel piano di volo; tali voli devono essere effettuati unicamente entro detta zona di tariffazione; non devono comportare trasporto di passeggeri e/o merci, né posizionamento o trasferimento di aeromobili;

   c. i voli effettuati esclusivamente al fine di controllare o collaudare le apparecchiature utilizzate o da utilizzarsi come aiuti al suolo per la navigazione aerea, eccetto i voli di posizionamento effettuati dagli aeromobili in questione;

   d. I voli che terminano nell'aerodromo di partenza dell'aeromobile e nel corso dei quali non ha avuto luogo alcun atterraggio intermedio (voli circolari);

   e. i voli effettuati esclusivamente in VFR all'interno di detta zona di tariffazione;

   f. i voli a fini umanitari autorizzati dall'organismo competente;

   g. i voli effettuati dai servizi doganali e di polizia.

ARTICOLO 9

Il canone è pagabile presso la Sede centrale di EUROCONTROL, in conformità con le condizioni di pagamento esposte nell'Allegato 2. La divisa di contabilizzazione utilizzata è l'euro.

ARTICOLO 10

Gli Stati contraenti pubblicano le Condizioni di applicazione del Sistema dei canoni di rotta e i coefficienti unitari.

CONDIZIONI DI PAGAMENTO

CLAUSOLA 1

1. Gli importi fatturati sono pagabili presso la Sede centrale di EUROCONTROL a Bruxelles.

2. EUROCONTROL considera tuttavia come liberatori i pagamenti effettuati sui conti aperti a suo nome presso istituti bancari negli Stati designati dagli organismi competenti del Sistema dei canoni di rotta.

3. L'importo del canone è dovuto alla data in cui il volo ha avuto luogo. Il pagamento deve essere effettuato entro i 30 giorni successivi alla data di fatturazione. La data di valuta limite entro cui EUROCONTROL deve ricevere il pagamento è indicata nella fattura.

CLAUSOLA 2

1. Ad eccezione del caso previsto al paragrafo 2 della presente clausola, l'importo del canone deve essere saldato in euro.

2. Nel caso in cui il pagamento venga effettuato presso un istituto bancario designato, situato in uno Stato contraente, gli utenti residenti in tale Stato possono saldare l'importo dei canoni nella moneta nazionale convertibile dello Stato stesso.

3. Se l'utente si avvale della facoltà prevista al paragrafo precedente, la conversione in moneta nazionale dell'importo in euro si effettua al tasso di cambio giornaliero della data di valuta e del luogo di pagamento utilizzato per le transazioni commerciali.

CLAUSOLA 3

Il pagamento si considererà ricevuto da parte di EUROCONTROL alla data di valuta in cui l'importo dovuto è accreditato su un conto bancario indicato da EUROCONTROL. La data di valuta è quella alla quale EUROCONTROL può utilizzare i fondi.

CLAUSOLA 4

1. I pagamenti devono essere accompagnati dall'indicazione dei riferimenti, delle date e degli importi in euro delle fatture saldate e delle note di accredito in deduzione. La necessità di indicare in euro l'importo delle fatture vale anche per gli utenti che si avvalgono della possibilità di pagare in moneta nazionale.

2. Quando un pagamento non è accompagnato dalle indicazioni previste al paragrafo precedente al fine di poterlo attribuire ad una o più fatture specifiche, EUROCONTROL può destinare il pagamento:

- in primo luogo agli interessi e successivamente
- alle fatture più vecchie non pagate.

CLAUSOLA 5

1. I reclami relativi alle fatture devono essere indirizzati ad EUROCONTROL per iscritto o tramite mezzo elettronico precedentemente approvato da EUROCONTROL. La data limite entro la quale i reclami devono pervenire ad EUROCONTROL, fissata in 60 giorni a partire dalla data della fattura, è indicata nella fattura.

2. La data di deposito dei reclami è la data in cui EUROCONTROL li riceve.

3. I reclami devono essere particolareggiati e devono essere accompagnati dagli eventuali riscontri documentali pertinenti.

4. L'aver presentato un reclamo non autorizza l'utente a portare in deduzione dalla fattura l'ammontare contestato, a meno che non ne venga autorizzato da EUROCONTROL.

5. Se EUROCONTROL e un utente sono mutuamente debitori e creditori, nessun pagamento compensativo può essere effettuato senza la preventiva autorizzazione di EUROCONTROL.

CLAUSOLA 6

1. Tutti i canoni che non sono stati saldati entro la data limite di pagamento prevista vengono maggiorati di un interesse ad un tasso deciso dagli organismi competenti e pubblicato dagli Stati contraenti conformemente alle disposizioni dell'Articolo 10 delle Condizioni di applicazione. Tale interesse legale, detto interesse di ritardato pagamento, è un interesse semplice, calcolato giorno per giorno sull'ammontare dovuto non pagato.

2. Tale interesse è calcolato e fatturato in euro.

CLAUSOLA 7

Laddove un debitore non ha saldato la somma dovuta, possono essere intraprese misure per un recupero forzato.
Tali misure possono comprendere il rifiuto di fornire servizi, il fermo degli aeromobili o altri provvedimenti esecutivi conformi alla legislazione applicabile.

09A15508

Comunicazioni dei coefficienti unitari di tariffazione e degli interessi sui ritardati pagamenti, applicabili dal 1° gennaio 2010

A seguito dell'adesione della Repubblica italiana alla Convenzione Internazionale di Cooperazione per la Sicurezza alla Navigazione Aerea (EUROCONTROL) ed al relativo Accordo Multilaterale per i Canoni di rotta, autorizzata con legge 20 dicembre 1995, n. 575, si comunicano, nella allegata tabella, i Coefficienti Unitari di Tariffazione, applicabili dal 1° gennaio 2010, dall'Ufficio Centrale dei Canoni di Rotta (CRCO) dell'organizzazione EUROCONTROL, per l'imputazione e la riscossione, secondo le modalità previste, delle tariffe di rotta nazionali ed internazionali.

Il rateo di interesse, sui ritardati pagamenti ad EUROCONTROL delle tariffe di rotta applicabile dal 1° gennaio 2010, è dell'11,58% per anno.

Alle suddette tariffe si applicheranno le esenzioni previste dalla normativa vigente.

Il testo integrale delle istruzioni per gli utenti è disponibile presso la Sede Centrale dell'ENAV SpA - Via Salaria, 716- 00138 ROMA (tel. 06/81661).

ALLEGATO

Coefficienti unitari di base applicabili a partire dal 1° gennaio 2010

ZONA	Coefficiente unitario globale euro	Tasso di cambio applicato euro/Moneta nazionale 1 euro =	
Belgio/Lussemburgo*	76,59	-/-	
Germania*	68,99	-/-	
Francia*	65,10	-/-	
Regno Unito	68,98	0,892800	GBP
Paesi Bassi*	65,80	-/-	
Irlanda*	30,81	-/-	
Svizzera	75,05	1,51366	CHF
Portogallo Lisbona*	49,18	-/-	
Austria*	69,04	-/-	
Spagna - Continente*	84,11	-/-	
Spagna - Canarie*	68,27	-/-	
Portogallo Santa Maria*	12,36	-/-	
Grecia*	39,06	-/-	
Turchia**	29,76	-/-	
Malta*	25,86	-/-	
Italia*	68,64	-/-	
Cipro*	30,23	-/-	
Ungheria	36,69	271,083	HUF
Norvegia	63,75	8,59141	NOK
Danimarca	64,38	7,43955	DKK
Slovenia *	76,36	-/-	
Romania (1)	46,57	4,23833	RON
Repubblica ceca	47,54	25,3138	CZK
Svezia	58,12	10,1831	SEK
Slovacchia *	53,91	-/-	
Croazia	41,98	7,30204	HRK
Bulgaria	42,93	1,95527	BGN
FYROM	56,74	61,2845	MKD
Moldavia	39,97	16,3741	MDL
Finlandia*	40,36	-/-	
Albania	44,38	133,248	ALL
Bosnia ed Erzegovina	39,27	1,94247	BAM
Serbia - Montenegro	39,34	93,1758	RSD
Lituania	49,76	3,45086	LTL
Polonia	40,06	4,15408	PLN
Armenia	27,90	551,074	AMD

(1): Tassa applicabile in gennaio ed in febbraio 2010: 29,22 EUR
** Stato che partecipa all'UEM*
*** Stato che fissa la propria base di calcolo in euro.*

09A15509

REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Naonis Soc. Coop.» in liquidazione, in Pordenone e nomina del commissario liquidatore.

Con deliberazione n. 2627 datata 26 novembre 2009 la Giunta regionale ha disposto la liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile, della cooperativa «Naonis Soc. Coop.» in liquidazione, con sede in Pordenone, costituita addì 8 agosto 1987, per rogito notaio dott. Severino Pirozzi di Pordenone ed ha nominato commissario liquidatore la dott.ssa Anna Grava, con studio in Pordenone, via Mazzini n. 13.

Contro il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale competente entro sessanta giorni dalla piena conoscenza dell'atto medesimo ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla piena conoscenza dello stesso atto qualora sussistano i presupposti di legge.

09A15287

CAMERA DI COMMERCIO DI LATINA

Provvedimento concernente i marchi di identificazione dei metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 29 del Regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi d'identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150, si rende noto che:

La ditta Capitani Claudio, con sede in Sabaudia (Latina), via Vittorio Emanuele III, 49, già assegnataria del marchio n. 109 LT, ha cessato l'attività connessa all'uso dei marchi stessi ed è stata cancellata dal Registro degli Assegnatari dei marchi d'identificazione di cui all'art. 14 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251, con determinazione Segretariale n. 741 del 31 agosto 2009.

La ditta ha provveduto a restituire n. 2 punzoni in dotazione alla medesima.

09A15281

Provvedimento concernente i marchi di identificazione dei metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 29 del Regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi d'identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150, si rende noto che:

La ditta Conte Maria Teresa, con sede in Fondi (Latina), via Itri, 1, già assegnataria del marchio n. 21 LT, ha cessato l'attività connessa all'uso dei marchi stessi ed è stata cancellata dal Registro degli Assegnatari dei marchi d'identificazione di cui all'art. 14 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251, con determinazione dirigenziale n. 983 del 16 novembre 2009.

La ditta ha provveduto a restituire n. 2 punzoni in dotazione alla medesima.

09A15282

Provvedimento concernente i marchi di identificazione dei metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 29 del Regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi d'identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150, si rende noto che:

La ditta Budai Giuditta, con sede in San Felice Circeo (Latina), via IV Novembre, 136, è stata iscritta al Registro degli Assegnatari dei marchi d'identificazione con il n. 112 LT, di cui all'art. 14 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251, con determinazione dirigenziale n. 821 del 1° ottobre 2009.

09A15283

Provvedimento concernente i marchi di identificazione dei metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 29 del Regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi d'identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150, si rende noto che:

La ditta Lucchini Flavio, con sede in Latina, via Maira snc, è stata iscritta al Registro degli Assegnatari dei marchi d'identificazione con il n. 113 LT, di cui all'art. 14 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251, con determinazione dirigenziale n. 993 del 20 novembre 2009.

09A15284

ITALO ORMANNI, *direttore*

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*
DELIA CHIARA, *vice redattore*

(GU-2009-GU1-302) Roma, 2009 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;**
- **— presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sul sito www.ipzs.it, al collegamento rete di vendita (situato sul lato destro della pagina).**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Funzione Editoria - U.O. DISTRIBUZIONE
Attività Librerie concessionarie, Vendita diretta e Abbonamenti a periodici
Piazza Verdi 10, 00198 Roma
fax: 06-8508-4117
e-mail: editoriale@ipzs.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2010 (salvo conguaglio) (*)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:			
	(di cui spese di spedizione € 257,04)	- annuale	€	**438,00**
	(di cui spese di spedizione € 128,52)	- semestrale	€	**239,00**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:			
	(di cui spese di spedizione € 132,57)	- annuale	€	**309,00**
	(di cui spese di spedizione € 66,28)	- semestrale	€	**167,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:			
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€	**68,00**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€	**43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:			
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€	**168,00**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€	**91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:			
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€	**65,00**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€	**40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:			
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€	**167,00**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€	**90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:			
	(di cui spese di spedizione € 383,93)	- annuale	€	**819,00**
	(di cui spese di spedizione € 191,46)	- semestrale	€	**431,00**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:			
	(di cui spese di spedizione € 264,45)	- annuale	€	**682,00**
	(di cui spese di spedizione € 132,22)	- semestrale	€	**357,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € **80,00** il versamento relativo al tipo di abbonamento alla ***Gazzetta Ufficiale*** - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'**Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2010.**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI

(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI

(di cui spese di spedizione € 127,00)	- annuale	€	**295,00**
(di cui spese di spedizione € 73,20)	- semestrale	€	**162,00**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 39,40)	- annuale	€	**85,00**
(di cui spese di spedizione € 20,60)	- semestrale	€	**53,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00
I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo € **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5% € **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione) € 18,00
I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI IN USO APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

ABBONAMENTI UFFICI STATALI

Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.